BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
165
F
26
NAPOLI

RAGIONAMENTO
SUL DIRITTO
DE' SACRI ASILI

DELL'ABATE

GIACOMO PISTOROZZI

SACERDOTE BOLOGNESE

IN RISPOSTA AL DISCORSO

DELL' ASILO ECCLESIASTICO

STAMPATO IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXIII.

IN ROMA MDCCLXVI.

NELLA STAMPERIA DI GENEROSO SALOMONI

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE

DEL SIGNOR ABATE

C. B. D. A.

SE noi vogliamo lo ſpirito del Secolo in cui viviamo eſaminare, non molto diverſo lo troveremo certamente da quello, che in altri tempi fomentato, e nudrito, fu alla ſocietà funeſta cagione delle più terribili, e ſtrepitoſe rivoluzioni. Avegnacchè tenga io opinione, che non poca parte abbia mai ſempre avuto nella decadenza degl' Imperi la diſcordanza de' ſudditi intorno alle coſe, che la Religione riſguardano; la quale, ſiccome quella, che più delle ſevere Leggi, e delle pene medeſime è acconcia a frenar negli uomini la inclinazione, che a mal operare li fa propendere, così loro rende gravoſo il ſoave giogo di quella, che mal ſi confà colle paſſioni, e niuna maſſima più preſto trova nelle ſocietà fautori di quelle, che alla libertà dello ſpirito, e delle azioni c' invitano, perchè queſte ànno nella natura ſteſſa di noi la via fatta per luſingarci, e ſe la ragione talvolta loro fa obice ſi uniſcono le umane paſſioni, per far tacere quella voce, che alla virtù ci richiama. Io non dubito punto, che alcuno ſia cotanto delle ſacre, e profane Storie digiuno, il quale riandando quella col penſiero, non veda manifeſtamente la verità di quanto ò detto: E meco convenga della lode ai Pii, e Catolici Principi, e valoroſi difenſori della Chieſa dovuta, i quali provedono alla ſicurezza, e gloria loro, alla pace, ed utilità de' Popoli nella loro vigilanza ripoſati, con darſi vicendevolmente mano per togliere dal mondo, ed eſtirpa-

re del tutto gli Autori, ed i libri ripieni di maſſime al Sacerdozio, ed alla Religione contrarie, al Principe, ed al miniſtero pericoloſe. La qual coſa ſe fu mai neceſſaria, in queſti tempi è neceſſariſſima in cui viene tacciato d'inutile, e deſta ai leggitori il ſonno, e la noja quel libro, che o mediatamente, o immediatamente non ſpiri aria di libertà. Io non voglio quì trattenermi a far chiaro al Publico, ed a Principi il danno, che aſpettare ognun ſi puote da un abuſo cotanto pernicioſo, coſa che pur facil ſarebbe a fare, pochi eſſendo i fondamenti, e queſti ſu la intoleranza del giogo fondati, e ſu l'animoſità delle paſſioni, ſu quali i moderni Autori paralogizano, benchè, il diverſo aſpetto con cui li preſentano, li faccia parer moltiſſimi; avegnacchè nella erudità, e ſaggia riſpoſta al Autore del diſcorſo degli Aſili, uſcito già ſono trè anni dai Fiorentini torchi, che ora al publico ſi preſenta, potrà il Publico ſteſſo, ed il Principato conoſcere queſta verità, e diſtinguere lo zelo della publica quiete, e della gloria de' Sovrani, che anima sì fatti ſcrittori.

Uno dei punti più intereſſanti viene creduto dalle Podeſtà Secolari il Diritto degli Aſili, quel Diritto, vò dire, con cui i miniſtri del Santuario difendono coloro, che per isfugire la pena ai commeſſi delitti conveniente ſi rifugiano alla Chieſa. Queſto Diritto dai Concilj, e dal conſenſo de' Popoli per tanto tempo riconoſciuto di ordinazione divina, come il dotto mio Autore fa manifeſto, nel decimo ſeſto Secolo fu preſo di mira, e cominciò ad eſſere, non dai Criſtiani Principi, ma delle velenoſe penne di alcuni Scrittori tacciato di uſurpazione nel Clero, di diminuzione della autorità de' Magiſtrati, di fomento ai malviventi, e che queſto Diritto della Eccleſtaſtica Immunità aveva avuto origine dalla connivenza dei Principi, dalla ſpecial grazia de' Regnanti, e che il diffendere della violenza de' publici Magiſtrati i rifugiti al Tempio altro non era, che una ſemplice interceſſione del Clero. Uno dei più

cele-

celebri averſarj del Sacro Aſilo fu certamente Paolo Soave, o Pietro Sarpi Servita nel ſuo libro de Jure Aſylorum : *ove fin da bel principio ſcrive* : Totis quingentis annis poſt Chriſtum Jeſum natum nullus eſt Eccleſiaſticus Canon, qui de hac immunitate decernat. Imperatorum tantummodo legibus ſtatuitur &c. *L'Autore della preſente riſpoſta fa vedere, come non vi era biſogno di Canone, che ſtabiliſſe queſto Diritto, ov' era dal comun conſenſo introdotto, e dalla divina ordinazione inculcato, e che allora ſi cominciò della Immunità Locale del Santuario a diſporre nei Concilj, quando o la violenza dei Magiſtrati Secolari, o l'abuſo dei Rei ne diedero motivo. Io laſcierò che dietro il raziocinio di eſſo i legitori vedino, come più aſſai antiche ſiano le diſpoſizioni ſu queſto dei Padri della Chieſa, e come San Gregorio Nazianzeno nella venteſima orazione, ove parla della donna nel tempo difeſa da San Baſilio, ci raporti fatti aſſai più antichi dell' Epoca aſſegnata dal Sarpi. Oltre queſti s' intereſſarono pur anco nello ſteſſo argomento Gioan Criſtofaro Leibrid nell' ottavo volume delle diſpute Baſiliche diſputa ſeconda, Gioachimo Adamo Oiſander nella ſua diſſertazione* de Aſylis Hæbreorum, Gentilium, & Chriſtianorum. *Filippo Kinpſchilid* de Privilegiis Civit. & Imper. lib. 2. c. 28. *Nicola Miler da Erenbac in un lungo trattato* de Jure Aſylorum *diviſo in dodici Capitoli nel quale tutte le quiſtioni accezzando ſtate gid ſu tal materia prima toccate, e molt' altre eccitandone egli ſteſſo, pone ogni opera per diſtruggere il Diritto dei Sacri Aſili, e per provare, che nella antica Chieſa il Clero intercedeva ſol tanto preſſo le Podeſtà Secolari a favore dei rifugiti al Tempio, e non ſoſteneva il Diritto di diffenderli. Il qual aſſunto affine di rendere autentico ſi uniſce il detto Miler con il Sarpi, e con gli altri mentovati nel rapportare i fatti ſtorici, e le Coſtituzioni dei Principi in modo, che di leggieri ponno ingannare, chi non è perfettamente di sì fatte coſe inſtrutto,*

la qual cosa però sarà facile ad ottenersi da chiunque leggerà il presente trattato, ove i raciocinii degli Aversarj sono a chiara luce sviluppati, e dove ben si distingue la intercessione che dal Sacerdozio costumavasi presso i Magistrati publici a favore dei Rei gia carcerati, e la difesa che gli Zelanti Ministri del Santuario facevano a coloro, che all' Altare si rifugivano, cosa che nè da Gotofredo, nè da Van-Espen fu fatta, e per conseguenza nè manco dal Toscano Scrittore. Che che però ne sia, io non sò vedere come i distruttori del Diritto d' Immunità, non si siano aveduti nello scrivere, di un argomento, che dalle stesse loro affermative si deduce chiarissimo, e che prova contro il loro assunto lo stabilimento di questo Diritto del Sacro Asilo. Riferiscono essi, ed il Miler massimamente nei primi Capitoli, la inveterata costumanza presso tutte le Nazioni, che ànno divinità conosciuta, di rispettare il luogo ad essa consecrato, e l' orrore di usar violenza a chi accusato, o convinto reo di qualche misfatto supplichevole si fosse rifugito all' Ara di quella al bosco, od a qualche altro luogo ad essa Deità dedicato; cosicchè sacro, e nell' ira del Nume incorso ne giudicavano il violatore. Ora questo rispetto, siccome si trova presso quasi tutte le nazioni esercitato, prova a parer mio, che siccome tutte le nazioni per barbare, ed incolte che siano state, o lo siano tuttavia, dal solo Lume della ragione condotte ànno riconosciuta qualche divinità, così pure ànno creduto che fra gli altri doveri, che ad essa li obligava, quello avesse non ultimo luogo di venerare il Tempio, o il luogo dov' essi credevano scendesse il Nume ad ascoltare i voti loro, e a ricevere gli omaggi. E se pur v' è Nazione, presso la quale nissuna traccia di Asilo si ritrovi, sarà altresì manifesto, che queste luogo alcuno non avevano, che fosse particolarmente alla Divinità consecrato. Così gli Persiani adoratori del Sole, e della Luna non avevano Tempio, così pure non l' avevano nel principio del fortu-

nato

nato loro impero i Romani: E ſe allo incontro troveraſſi alcun fatto nella antichità per cui foſſe violato il luogo ſacro nella perſona dei rifugiti, come fra gli altri, preſſo Virgilio, Pirro, che il tremante Priamo ſvena ai piè dell' Ara. Deeſi altresì conſiderare, che ſi trattava di nemici i quali non adoravano la ſteſſa Divinità e per conſeguenza riſpettar non doveano quel luogo, di cui il Nume tutelare non riconoſcevano. Troppo però ſono luminoſi i fatti, che l' autore di queſta ſavia riſpoſta riporta, di varie nazioni, le quali benchè nemiche, benchè a diverſa religione ſoggette, ànno non dimanco temuto di offendere i luoghi ai Dei degli inimici conſecrati, ed il miniſtero dei Feciali nello intimare che facevano i Romani le guerre, come laſciarono ſcritto Polibio, Diodoro di Sicilia, ed altri, era ſtato introdotto ad oggetto di preſtare agli Dei delli nemici un atto di venerazione, e di ſupplica, e perchè vedendo l' ingiuſtizia della cauſa dei loro averſarj più per queſti non s' intereſſaſſero, l' ira loro eſercitando contro i Romani nella quale di potere incorrere ſi penſavano ſe violate aveſſero le città che erano al Nume tutelare dedicate. Non è certamente intenzion mia di quì ripetere le erudite rifleſſioni fatte dal dotto Autor mio ſu queſto propoſito, e l' evidenza con cui provato il fondamento di queſto Diritto, della origine, ed inſtituzione ſua, ſcende a dimoſtrare con fatti non meno, che con ragioni fortiſſime, non eſſere altrimenti l' Aſilo Eccleſiaſtico una coſa al buon regolamento della ſocietà nocevole, e non reſtare in niſſun conto diminuita da queſto Diritto l' autorità del Principato. Imperocchè è certo che il piacere della ſocietà in ciò, che al veder puniti dalla giuſtizia i Rei appartiene, diſcende dall' amor proprio, nè può dalla compaſſione andar diſgiunto, e che riſpetto ad eſſa il gaſtigo non tende ſolamente alla vendetta della preterita colpa, ma al futuro bene del reo alla ſicurezza degl' Innocenti, e a raffrenare coll'eſempio della punizione i mal-

viven-

viventi . Ora ſe così è , l' aver compaſſione di chi pentito ſi rifugia all' Altare , non è ella umana coſa , e naturale? e non dal pentimento , dalle anguſtie , che ſeco portano lo ſtare rifugiato , e la conſcienza del delitto , ed il vederſi alla pubblica viſta , come Reo ognor conſiderato quell' eſempio deriva cotanto alla ſocietà vantaggioſo ? E qual diminuzione arrecherà all'autorità ſecolare ſe queſti pentiti , e publici eſempi di penitenza finchè reſtano preſſo l' Altare ſchivano la dovuta pena ? Io non niego che talvolta i Principi non abbiano uſata violenza all'Aſilo , non niego , che talvolta i zelanti Paſtori della Chieſa abbiano poſto in uſo la interceſſione preſſo i Sovrani per difendere chi ſi era rifugito al Tempio . Niego bensì , che i fatti portati dal Toſcano autore debbanſi tutti riconoſcere quali egli fidatoſi dell' autorità de' mentovati ſcrittori a' riportati . Avegnachè neceſſario ſia il diſtinguere ora le circoſtanze de' tempi , come fa ſpeſſo Lodovico Tomaſſino nel ſecondo Tomo della ſua Vetus & nova diſciplina Eccleſiæ *al cap. 94. , e ſeguenti del terzo libro , Fra Lorenzo Maſcambrun nel libro* degli Aſili dei Criſtiani , *e più che altri Monſignor Giuſeppe Perimezzi nel ſuo trattato* della Immunità dei Sacri Aſili fra Criſtiani , *ora la diverſità , delle maſſime in materia di religione , proteſtate dai Regnanti , ed in tal modo eſaminando le coſe vedere ſe l' eſſerſi talvolta i Padri della Chieſa interpoſti a favore dei rifugiti renda legitima la conſeguenza , che tirano i contrari ſcrittori , dicendo , che dunque non avevano Diritto di difendere la immunità del ſanto luogo . Poichè dalla violenza di chi fa una coſa all' altrui Diritto contraria , ſi può bensì la maggior forza del violatore argomentare , ma non la mancanza del Diritto in chi ſoffre la violenza . Ecco una idea della maniera con cui coſtumano sì fatti ſcrittori di ragionare a chi legge . Ecco altresì una idea della maniera tenuta in queſta riſpoſta dal Sig. Abbate Piſtorozzi il quale oltre di avere riportati genuini i fatti citati nel riferito diſcorſo , a' altresì fatto vedere con ſodi*

di ed incontraſtabili argomenti, come ſi abbiano da conſiderare le ragioni degli ſcrittori all' Aſilo Eccleſiaſtico contrarj. La qual maniera di rivolgere le armi a danno di chi le porta emmi ſempre paruta la più lodevole nelle opere critiche, e perciò veduta, che io ebbi queſta riſpoſta, cui parteciparmi ſi degnò il dotto Autore, lo ſcoſſi dalla naturale ſua modeſtia, che lo riteneva di eſporla alla pubblica viſta, e di ſvelare l'artificio in una coſa, che a giorni noſtri cotanto pare, che il pubblico intereſſi. Non è pertanto che lodando io moltiſſimo queſta maniera di criticare voglia della meritata lode parte alcuna togliere a coloro, che ſottilmente argomentando provano il loro aſſunto, e gli Autori confutano. Ed io confeſſo di aver certamente letta con piacere, e ſommamente ammirata la riſpoſta data a queſto ſteſſo diſcorſo dalla celebre penna del dottiſſimo Giuſeppe Luigi Aſſeman nel libro de Eccleſiis earum reverentia & Aſylo *ed alla luce uſcita, mentre gli ultimi fogli di queſta riſpoſta ſtavano ſotto i torchi; Ma pur troppo è vero che non tutti ſono a portata di conoſcere la forza degli argomenti, quando queſti non venghino dalla dimoſtrazione della falſità dei fatti illuſtrati, e non tutti facilmente ſi ſpogliano della maſſima di libertà, che gli fa inclinare a tutto quello, che a ſcuoter conduce il giogo della Religione, e della ſogezione. Pur troppo a dì noſtri le circoſtanze dei tempi a poco a poco creſciute anno ridotto il Sacro Aſilo un ombra, non ſtantechè la Chieſa abbia di molto ſcemata ai malviventi la ſperanza, che poteano nell'Aſilo riporre. Coſicchè non ſenza nauſea oggimai udir ſi poſſa chi pure contende per la diſtruzione di queſto Diritto, e per togliere del tutto la venerazione all' Altare dovuta. È coſa veramente terribile a conſiderarſi, nel ſeno ſteſſo della perfetta religione ſi diſputa pur anco, ſe l' Aſilo in altri tempi religioſamente riſpettato dagli Etnici, verſo quei luogbi che alle Divinità da eſſi idolatrate erano dedicati, e per fino eſteſo alle ſtatue de' Principi a cui non dubitò l'uma-*

PREFAZIONE.

l' umana adulazione di accordare onori divini, ſi abbia da riſpettare nei noſtri tempi, e ſe abbian Diritto di difenderlo i miniſtridi quel' Altare, nel quale in olocauſto ſi offre lo ſteſſo Dio. E ſe finalmente ſia lecito alle podeſtà ſecolari di non uſare tutto il riſpetto a quel luogo dove i Cattolici ſi proſtano ad offerir voti al Creatore.

IM-

IMPRIMATUR,

Si videbitur Rmo Patri Magiſtro Sacri Palatii Apoſtolici.

D. J. Archiep. Nicomed. Viceſg.

APPROVAZIONI.

L'Opera che ha per Titolo *Ragionamento ſul Diritto de' Sacri Aſili dell' Abbate Giacomo Piſtorozzi Sacerdote Bolognese, in riſpoſta al Diſcorſo dell'Aſilo Eccleſiaſtico, ſtampato in Firenze l'anno 1763.*, ſecondo il mio debole parere, è degna di eſſer reſa pubblica colla ſtampa, ſeppure non altrimenti giudicherà il Rmo P. Maeſtro del S. P. A., pel cui comando l' ò letta, ed eſaminata: giacchè in quella non ò trovato coſa contraria alla Cattolica Fede, e buoni coſtumi, ed il dotto Autore umanamente riſponde al ſuo Avverſario, e ſolidamente conferma l'Eccleſiaſtico Aſilo. Dal Collegio di S. Euſebio nel dì 23. di Gennaro del 1766.

D. Federico del Giudice Ab. Ex-Generale de' Monaci Celeſtini, e pubblico Profeſſore di Dogma nella Sapienza di Roma.

ERa da deſiderare ſommamente, che alcun Valent' Uomo riſpondeſſe al Libretto intitolato *Diſcorſo ſopra l'Aſilo Eccleſiaſtico*. Or queſta briga s' ha preſo il Signor Abbate Giacomo Piſtorozzi nell' Opera, che ha per Titolo: *Ragionamento del Diritto de' Sacri Aſili &c. in riſpoſta al Diſcorſo ſopra l'Aſilo Eccleſiaſtico ſtampato in Firenze l'anno 1763.*, e n' è riuſcito felicemente. Queſt' Opera dunque, la quale ſoſtiene un punto così importante, come è queſto dell'Eccleſiaſtico Aſilo, e niente dall'altra parte contiene contrario ai Dogmi della noſtra Cattolica Religione, ed alle regole della buona Morale, merita di eſſere publicata per mezzo delle ſtampe, acciocchè anche il dotto Autore riſcuota quell' applauſo, che giuſtamente ſe gli dee. Queſto è il

mio

mio giudizio, dopo di averla colla maggiore attenzione letta, in eſecuzione del comando del Rmo P. Maeſtro del Sacro Palazzo Apoſtolico. Roma 16. Febbraro 1766.

Franceſco Mazzei Avvocato nella Curia Romana.

IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Auguſtinus Ricchinius Ordinis Præd. Sacr. Pal. Apoſtol. Magiſter.

DEL

DEL DIRITTO
DE' SACRI ASILI

IN RISPOSTA AL DISCORSO

DELL' ASILO ECCLESIASTICO

STAMPATO IN FIRENZE L'ANNO 1763.

ALL' AUTORE.

Niſſuna coſa mi à poſto in maggiore curioſità, quanto la notizia del Voſtro DISCORSO SOPRA L' ASILO ECCLESIASTICO. La materia è ſempre ſtata per me intereſſante, e da gran tempo io deſiderava di applicarmici di propoſito; ma le Giudicature Civili, ed Eccleſiaſtiche, nelle quali fino dalla Gioventù mi ànno ſempre voluto, benchè immeritevolmente, occupato, me lo ànno impedito. L' eſſere queſt' Opera attribuita a Voi, la ſtima, che della Voſtra Dottrina io, con la maggior parte di Europa, vi profeſſo, mi accrebbero il deſiderio di leggerla: ò trovato queſto Voſtro Diſcorſo degli Aſili tale appunto, quale io me lo era figurato, pieno di Dottrina, di Erudizione, e di Spirito: Ma ſiccome nel leggerlo, e nello eſaminarlo attentamente, mi ſono nate tante difficultà, onde ne ò potuto formare un altro Diſcorſo al Voſtro direttamente contrario; così mi permetterete ve lo mandi in contraſſegno della venerazione mia verſo di Voi. Mi luſingo, che la Voſtra Umiltà, la Do-

cilità Voſtra, le quali fanno il più bell'ornamento di Voi, che ſiete di tanta ſcienza ripieno, non iſdegneranno le mie Rifleſſioni; e ſpero, che le medeſime poſſino farvi meglio vedere la Verità, che intendo dimoſtrarvi; il ſolo deſiderio della quale mi à incitato a queſta fatica: e per ciò vi aſſicuro, che non avvi alcuna parte nè lo Intereſſe, nè l'obligazione del mio Impiego, nè la ſperanza del Premio, o della Lode; eſſendo io perſuaſiſſimo di non meritare nè l'uno, nè l'altra.

Venendo dunque per puro Genio della Giuſtizia, e della Verità all'eſame del Voſtro Diſcorſo, e delle Voſtre Ragioni, Io convengo con Voi, o Signore, che il rendere Onore a Dio deriva dalla naturale Ragione; onde ne viene in conſeguenza, che ogni colta Nazione abbia ſempre reſo Culto a qualche Nume, benchè Ideale, e Falſo, purchè da eſſa riſguardato foſſe, come ſua Divinità; ma ſiccome appunto queſta Ragione iſteſſa à fatto conoſcere all'Uomo il vero Dominio, e la Padronanza di Dio ſopra di lui, che l'obbliga ad uſare verſo del ſuo Signore Atti di Religione ſignificanti, che lo riſpetta, e lo riconoſce in aſſoluto Padrone; ragionando egli col lume naturale à ritrovato, non eſſere baſtante, che L'onori con i ſoli atti ſecreti dell'Anima, i quali Religione Interna chiamiamo; ma ſi è veduto in obbligo di venerarlo inoltre con l'altra, da noi chiamata Religione eſterna: cioè cogli atti, ed opere viſibili, le quali ſenſibilmente manifeſtino queſti Interni ſuoi ſentimenti, e la totale ſervitù, e ſoggezione, che a Dio ſi gloria di profeſsare.

Riſpoſta al CAP. I. *

Quindi nei primi Uomini, ed in tutte le Nazioni ànno avuto origine i Sacrificj, e per conſeguenza gli Altari, come coſe appartenenti all'eſterna Religione, ſecondo che, oltre l'eſpreſſa Teſtimonianza di tanti altri Eccleſiaſtici Scrittori, ci aſseriſce

---

DISCORSO DELL'AUTORE

CONTRARIO ALL'ASILO ECCLESIASTICO

Stampato in Firenze l'anno 1763.

1.° Riverenza dovuta all'Altare.

NON vi è coſa più convenevole, nè per natural ragione più certa, quant'è quella di rendere onore e culto al ſommo Creatore delle coſe, e non vi è ſtata Nazione sì barbara, incolta, e feroce, che ſotto alcuna larva di falſo Nume non l'abbia reſo a quegl'Idoli, a cui divinitate aſcriveva: E perchè l'umano intendimen-

riſce il Griſoſtomo : *nullo alio Impulſore id eveniſſe , quam lumine naturali , quia ſciebant , Deum , quamvis nulla re indigentem , noſtris tamen muneribus honorandum eſſe , idque Signum ſubjectionis eſſe , atque Dominii* ; l'ànno ancora riconoſciuto , e confeſſato univerſalmente i Filoſofi , che non abbiano negato l'Eſiſtenza della Divinità ; per tutti li quali potrà baſtare la Dottrina del Grozio *de Jure Belli , & Pacis*: Queſti ci avviſa, contenerſi fra le parti principali , ed immediate del Culto Divino inſinuatoci dalla Ragion naturale , non ſolo la cognizione dell' Eſiſtenza di Dio , il crederlo Creatore degli Uomini , e dell' Univerſo , ed in conſeguenza Supremo Padrone ; ma inoltre , perchè ſpeſſo offendiamo queſto Perfettiſſimo Ente , comprenderviſi ancora la Penitenza ; e ci aſſicura , che da queſti Fonti frà tutte le Nazioni ànno avuto Origine i Sacrificj ; così Coccejo (1) ad Ugone Grozio : *Atque hæc ratio eſt cur omnes Gentes Sacrificia Diis Iratis obtulerint* .

Non ſi può dunque ſoſtenere , che la cauſa motrice , ed impulſiva , la quale ad ergere a Dio i Templi , e gli Altari , da voi chiamati Simboli , eccitò l'uomo ; foſſe , perchè ei dalle coſe eſterne , e viſibili più che dalle ſoprannaturali , ed inviſibili reſtando commoſſo , venga con maggiore facilità per mezzo di quelli portato alla divozione , e pietà verſo del ſuo Signore . E' un effetto di queſti Sacri Materiali Edificj la ſpirituale devota mozione , che producono nell' animo umano più diſpoſto a percepire per mezzo de' ſenſi ; ma non è la cauſa , nè il fine , per cui furono inſtituiti , ed eretti . L' uomo già dal Lume naturale inſtrutto , e perſuaſo di dover offrire Vitti-

A 2 me ,

(1) *Differt. Proemial. 12. lib.2. cap.2. de cultus divini Partibus .*

dimento più facilmente dalle coſe eſterne , e viſibili , che dalle ſupernaturali , ed inviſibli ſi commove , fu ſempre mai coſtume di ciaſcun popolo quello d' innalzar Templi , ed Altari , in cui a null'altro ſi daſſe opera , ſe non che ad onorare Iddio , e ad offerire al medeſimo Sacrifizj , e preghiere . Onde ſimili luoghi Santi *ſi dicevano* , quaſi per legge *foſſero da ogni umano uſo , e violenza ſottratti* (a) , *ed unicamente al divin Culto dedicati* ; *e tralaſciando i varj coſtumi degli Idolatri , chiaro ſi rende da più luoghi del Sacro Teſto , quale , e quanto foſſe il riſpetto per legge divina ſtabilito all' Altare , ed al Tempio del Signore , veggendoſi a ciaſcun paſſo nominato* (b) *Caſa di Dio , Caſa d' Orazione , e per eſſo molte benedizioni promettendoſi* (c) *al Popolo , che ivi con ſincera fede reſo aveſſe onore al vero Nume .*

Egli

(a) *Marcian. in l.8. de rer. diviſ.* Sanctum eſt quod ab injuria hominum defenſum , atque munitum eſt . (b) *Reg.2. cap.12. e 20. Jerem. cap.7. 24. Matth.21. a 12. Marc,11. cap.15. Luc.19. g.45.* (c) *Reg.3. cap.8.*

R. al Cap. II. * me, e Sacrificj al Signore, in ſegno, che lo riconoſceva, e paleſemente lo confeſsava ſupremo ſuo Padrone, naturalmente venne in cognizione, eſser conveniente, dedicargli perciò Templi, ed Altari, da ogn'altr'uſo ſegregati, dove, come in luoghi alle coſe divine ſolamente deſtinati, ſacrificare più devotamente, ed orare ſi poteſse; perciò Abele, e gli altri noſtri primi Padri innalzarono a Dio gli Altari, e ſopra quelli ſacrificarono. Sicchè la Religione, la Divozione, e la Pietà verſo Dio furono l'origine dei Tempj, e degli Altari: nè queſti inventati furono, come Simboli per indurre gli animi umani alla Pietà, alla Divozione, delle quali ſono eglino l'effetto, e non la cauſa, nè il fine.

Queſto religioſo penſiere dell'uomo inſinuatogli dalla natura, meritò inoltre l'approvazione, e la confermazione di Dio, con le quali eſpreſsamente ci à manifeſtato, ch'ei non ſolamente gradiſce, ma vuole sù queſta Terra alcuni luoghi a ſe riſerbati, e dedicati; e che dobbiam noi queſti con venerazione riſguardare, da quegli atti, e da quelle coſe aſtenendoci, le quali, ſecondo l'umana maniera d'intendere, dimoſtrano la noſtra non curanza, o diſprezzo, o ſignificano il noſtro poco riſpetto.

Dell'Altare, e del Tabernacolo; ne leggiamo eſpreſsa la volontà di Dio, che a lui foſse dall'uomo sì l'uno, che l'altro

---

II. * L'eſterno culto dee cedere all'offervanza de' precetti divini.

Egli è però vero, che la dedicazione dei Templi, ed Altari, non è, che per indurre gli animi umani per lo mezzo dei Simboli alla pietà, e divozione, e non perchè l'immenſità d'Iddio in alcun determinato luogo ſi circoſcriva, e la divina Onnipotenza non ripone il principale, e più vero culto nei Simboli ed atti eſterni degli uomini, ma nell'interno coſtume, e bontà d'eſſi, nella giuſtizia delle azioni, nell'adempimento de' ſuoi Santi precetti, e finalmente nella pietà verſo Iddio, per deſtar, e nodrir la quale i Simboli ed atti eſterni ſono iſtituiti; Onde ſe per cagione dell'onore, che deeſi al material Tempio d'Iddio, n'avveniſſe diſubbidienza ai ſuoi Santi precetti, o danno alcuno all'Anime de' Fedeli, in cui lo Spirituale, ed animato tempio d'Iddio ſi conſidera (a), *dee cedere il primo culto al ſecondo, come più importante, e neceſſario, e perciò avendo il Signore nell'antica legge ordinato, che l'omicida in ogni modo a morte veniſſe dannato, perchè altri da tal misfatto, e sì grave offeſa d'Iddio, e del proſſimo ſi riteneſſe* (b), *ordinò, che quello foſſe tirato a forza dal ſuo medeſimo Altare, e condotto a morire. Nè ſi legge in tutto il corpo delle divine Scritture, che l'Altare, o Tempio d'Iddio ad alcun malfattore giovaſſe.*

III. * Legge divina contro gli Omicidj.

(a) *Petr. 1. cap. 2. v. 5.*

(b) *Exod. c. 4.* Si quis per induſtriam occiderit proximum ſuum, & per inſidias, ab Altari meo evelles eum, ut moriatur.

tro erettò, nel libro dell'Eſodo (1): di ſua propria bocca ne addita egli il diſegno, preſcrive le Miſure, e la Materia, e ne dà il commando a Mosè della Coſtruzione: Lo ſteſſo Dio ordina le ſacre Cirimonie, gli Abiti dei Sacerdoti, i Timiami, e gli Incenſi, e promette di abitare nel Santuario: *Facientque mihi ſanctuarium, & habitabo in medio eorum*; e nel Levitico (2) ſtabilì per fino la pena di Morte a coloro, i quali faceſſero fuor dell'Altare, e del Tabernacolo Offerte di Sacrificj, come rileva anco Coccejo (3): Altro che Simboli adunque ſon queſti.

Paſſando al Tempio dall'Altare, e dal Tabernacolo; che l'Uomo abbia avuto precetto d'innalzare, e conſacrare al Signore li Tempj, che poſcia ſervir dovevano non quai Simboli, ma per abitazione di Lui, dove voleva riporre il ſuo Nome, e la ſua Gloria, ſi legge nel Deuteronomio, in cui il grande Iddio (4) *Subvertite*, dice agli Ebrei, *ſubvertite omnia loca, in quibus coluerunt Gentes, quas poſſeſſuri eſtis, Deos ſuos ſuper montes excelſos, & colles, & ſubter omne ſignum frondoſum. Diſſipate Aras eorum, & confringite Statuas, Lucos igne conburite, & Idòla comminuite, diſperdite Nomina eorum de locis illis.*

Ma non così egli parla dei Templi, e dei Luoghi, quali vuole a ſe dedicati; eſpreſſamente commanda: *Non facietis ita Domino Deo veſtro; ſed ad Locum, quem elegerit Dominus Deus veſter de cunctis Tribubus veſtris, ut ponat Nomen ſuum ibi, & habitet in eo, venietis, & offeretis in loco illo holocauſta &c.: in loco, quem elegerit Dominus Deus veſter, ut ſit Nomen ejus in eo &c. ſed coram Domino Deo tuo commedes ea, in Loco, quem elegerit Dominus Deus tuus &c. Locus autem, quem elegerit Dominus Deus tuus, ut ſit Nomen ejus ibi &c.*

E più eſpreſſamente nel libro de' Rè (5) ſi rileva l'approvazione di Dio intorno alla coſtruzione del Tempio; e nella Scrittura non ſi legge mai, che l'Altare, il Tabernacolo, ed il Tempio doveſſero eſſere quai ſimboli unicamente coſtrutti per muovere i ſenſi degli Uomini, come voi aſſerite; ma a chiare note ſi vede eſpreſſo, che Dio voleva gli Altari, ed i Templi ſopra

(1) *Exod. cap. 25. 26. 27.*
(2) *Levit. cap. 17.*
(3) *Cocceius in Commentar. Ugonis Grot. lib. 2. cap. 20. §. 45. verſicul. Poena legis.*
(4) *Deut. cap. 12.*
(5) *Reg. 3. 7.*

pra la Terra, acciocchè ivi foſſe il ſuo Nome, la ſua Abitazione; ed ivi a lui ſi offeriſſero le Preghiere, ed i Sacrificj, e vi ſi eſercitaſſe verſo di lui Culto eſterno di Religione, e di Ricognizione in ſupremo Padrone dall'Uomo dovutagli.

Per ciò Dio commandò, che diſtrutti i boſchi, ed atterrate le Magioni degli Idoli, a lui ſolo Tempj, ed Altari ſi alzaſſero: *Non ita facies Domino Deo tuo &c.*

Ce lo conferma di più Salomone nel ſuddetto libro dei Rè: *Voluitque David Pater meus ædificare Domum Nomini Domini Dei Iſrael, & ait Dominus ad David Patrem meum: Quod cogitaſti in corde tuo ædificare Domum Nomini meo, bene feciſti, hoc ipſum mente tractans; veruntamen tu non ædificabis mihi Domum, ſed Filius tuus, qui egrediatur de renibus tuis, ipſe ædificabit Domum Nomini meo.*

Benchè ſembra affatto inutile, che io tanto mi affatichi a dimoſtrarvi queſta verità, per altro importantiſſima; cioè: non eſſere i Templi meri ſimboli inventati unicamente per muovere i ſenſi degli uomini; giacchè voi ſteſſo confeſſate, che in moltiſſimi luoghi della Scrittura Dio chiama il Tempio a lui dedicato, ſua Caſa, ſua Abitazione; che ſi chiama Caſa di Orazione; e che infinite Benedizioni ſi promettono all'uomo in quel Luogo: ed inoltre non mancano i Prodigj, ed i Miracoli, con i quali Iddio fece viſibilmente conoſcere, che egli ſteſſo veniva ad abitare in modo ſpeziale nel Tabernacolo, e nel Tempio, e li riempiva della ſua Gloria.

Perlochè non conviene paſſare con tanta diſinvoltura, come coſa ſemplicemente ſimbolica, la Dedicazione dei Templi, e degli Altari al grande Iddio; il quale ſebbene con la ſua Immenſità in alcun determinato luogo ſi circonſcriva, come voi dite, non per ciò egli riſguarda i Templi ſemplicemente quai ſimboli; ma, ſecondo che abbiamo già veduto eſpreſſo nelle Sacre Carte, vuole manifeſtamente sù queſta terra i Luoghi, ed i Templi a lui dedicati, li quali come coſa a ſe riſervata, e tutta ſua, riempie del ſuo Nome, della ſua Gloria, e ſcieglie per ſua propria Abitazione fra noi Mortali.

Che ſe tutto queſto ci viene inſegnato dal Sacro Teſto intorno agli Altari, ed a' Templi degli Ebrei, che altro non denotavano, e non contenevano, ſe non la Figura della ſteſſa Santità, e Divinità, che ſignificar, e contener doveano le noſtre

ſtre Chieſe; quanto maggiormente adunque fra noi Criſtiani ciò dovrà intenderſi dei noſtri Tempj, nei quali ſi conſerva, e ſi offre Dio in Sacrificio allo ſteſſo Dio ſoſtanzialmente, ed in Eſſenza ſotto le ſpecie Sacramentali? Potiamo adunque con ogni fondamento conchiudere, che eſſendo le noſtre Chieſe ſtate ritrovate, non come Simboli; ma come un vero Culto, e Religione, che per ragion naturale deveſi a Dio, il quale ne à manifeſtato l'eſpreſſa ſua volontà, ed approvazione, toſto che l'uomo a lui le à dedicate, ed inalzate, ne à fatto al ſuo Signore di tal maniera un Dono, ed un'Offerta, che più non à libertà di riprendere; ma deve d'allora in poi riſguardarle come coſa tutta ſua, e ſua ſpeciale Abitazione riempita del ſuo Nome, e della ſua Gloria; nè puote più in quelle, ſiccome egli può nelle altre coſe di ragione umana, eſercitare alcun atto di Dominio, o di Giuriſdizione, ſe non ſe nei caſi, nei quali a ſentimento della Chieſa, e di chi la governa ſia dichiarato, o ſi creda non farſi inſulto alla Divinità Abitatrice.

Io non impugno la voſtra Aſſerzione, che Dio non ripone il principale, e più vero Culto in queſti Templi, ed Altari, e negli atti eſterni degli uomini verſo di lui; ma lo ripone nell'interno coſtume, e bontà di eſſi; nella giuſtizia delle azioni, nello adempimento de' ſuoi ſanti Precetti, e nella Pietà verſo lui. Queſte propoſizioni ſono tutte vere; perchè la interna Religione è la Religion principale, e la più importante: d'onde però non ſi deduce, che non ſi abbiano ancora da eſercitare gli atti di Religione eſterna: devonſi eſercitare gli uni, e gli altri.

Ma voi ſteſſo ancora ſiete del medeſimo ſentimento, che debbanſi eſercitare gli atti di Religione eſterna verſo Dio; mentre confeſſate, che oltre al conſtituire Iddio il principale, e più vero Culto nell'interno coſtume degli uomini, e bontà di eſſi, lo conſtituiſce ancora nella giuſtizia delle azioni, nell'adempimento de' ſuoi ſanti Precetti, e nella Pietà verſo di Lui. Non può negarſi, che la giuſtizia delle azioni umane, l'adempimento de' Divini Precetti, e la Pietà verſo Dio, la quale comprende gli Altari, i Templi, ed i Sacrificj, ſono la Religione eſterna: così c'inſegnano li voſtri diletti ſcrittori, frà quali ora ſoviēmmi di Einecio (1); E queſto Culto eſterno è neceſſario per parte dell'uomo, come c'inſinua parimente lo ſteſſo Dottore. Pertan-

(1) *Einec. lib. 1. cap. 4. de Offic. Hom. erga Deum, ſeu de Relig. natural. §. 6. tom. 8.*

Pertanto io mi lusingo, che adesso, riconosciuto, che abbiamo l'origine dei Tempj, il fine della loro costruzione, il comando, non che la volontà del Signore, che gli siano dedicati, la Religione ivi contenuta, la Gloria, il Nome di Dio, anzi Dio stesso, che li riempie, e gli abita in modo speciale, e realmente fra noi Cristiani, mi accordarete che stima grandissima, e rispetto immenso a quelli usar devesi di tal maniera, da non paragonarsi mai al riguardo, che abbiamo alle Abitazioni, e Palagj de' Principi, e Gran Signori: Laonde si è già a poco a poco piantato un saldo fondamento dell'Ecclesiastico Asilo.

Io poi da voi eziandio non disconvengo, che se per cagione del Culto esterno ne avvenisse disubbidienza ai santi Divini Precetti, o danno alle Anime de' Fedeli, dee questo cedere alla Religione interna, come più importante, e necessaria. Ma non posso convenire, che l'onore dovuto al Tempio materiale di Dio, e per conseguenza questo Culto esterno, possa mai essere causa della disubbidienza alli Divini Precetti, ed apportar danno alcuno alle Anime de' Fedeli. Perchè quando si tratta, se conceder debbasi l'Asilo del sacro luogo al delinquente, il delitto è già commesso; ed il castigare, o non castigare allora il Reo; il rispettarsi il Tempio accordando l'Asilo, in conseguenza sospendendo la pena; non può mai essere causa del danno delle Anime, e della disubbidienza a' Divini Precetti, nè tampoco causa del delitto, che è già seguito. Anche le strade, per le quali fugge il Reo doppo commesso il delitto, e le gambe in questa maniera sarebbero causa del delitto; perchè mediante le strade, e le sue gambe egli sfugge la pena.

Però ne siegue, che se dovessero abolirsi tutti quegli atti di esterna Religione verso Dio, in occasione di esercitare i quali ne addiviene disubbidienza ai Divini Precetti, e qualche danno alle Anime de' Fedeli, come voi pretendete doversi oltraggiare il Culto del Tempio, qual'ora nell'onorarlo ne avvenga disubbidienza ai divini Precetti, o alcun danno alle Anime de' Fedeli, non si dovrebbe più onorare Iddio quasi con alcun Atto di esterno Culto; e molti Sacramenti dovrebbero sbandirsi dalla Chiesa, perchè dai Malvaggi si prende occasione di disubbidienza ai Divini Precetti; e ne accade non solo alcun danno; ma grande, e frequente alle anime de' Fedeli. Che ciò sia vero: Nell' assistere al San-

al Santo Sacrificio della Meſſa, molti attendono ad illeciti amori, e profani, o forſe maledici diſcorſi nelle Chieſe; dunque ceda, ſecondo voi, queſto Culto di aſcoltare la Meſſa al Culto interno verſo Dio; e ſi proibiſca a' Fedeli la Meſſa, e l' Ingreſſo nel Santuario: alcuni ſi abuſano della Umiltà degli altri, della Toleranza, della Virtù di perdonare a' nemici, e di beneficarli, della Generoſità dei Fedeli nel ſomminiſtrargli Limoſine; altri della Divozione verſo Dio, eſercitandola affettata, e con Ippocriſia; altri comettono Sacrilegj nel ricevere i Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucariſtia; molti diſordini accadono nei Luoghi Pii, negli Oſpedali, nei Conſervatorj, nei Monaſteri; onde nelle dette coſe, ed in cento altre, con le quali intendiamo di preſtar Culto a Dio, ne avviene diſubbidienza ai Divini Precetti; e danno alle Anime de' Fedeli; dunque per la ſteſſa ragione dovrebbonſi abolire le dette Virtù, i Sacramenti, le Opere pie, e quaſi tutti gli atti eſterni, che ſi eſercitano per onore di Dio. Il voſtro argomento, come vedete, prova troppo, e verreſſimo a rinnovare l'antico rigore de' Novaziani. La Fallacia poi dell' Argomento è chiara; mentre dall' Occaſione ſi fa paſſaggio alla cauſa; poichè peccando alcuni in occaſione, che aſcoltano Meſſa, che ſi confeſſano; altri in occaſione, che gli è ſtato perdonato, fatto Limoſina, che ſono ſtati ammeſſi negli Spedali, nei Conſervatorj, ſi deduce, che la Meſſa, la Limoſina, i Conſervatorj, il perdonare a' Nemici, il fargli del Bene, i Sacramenti, ed altre opere pie ſieno la cauſa del peccato, il che è falſo; e certamente quando ne foſſero cauſa dovrebbero abolirſi, e levarſi: così voi ne deducete, che il riſpetto dell' Aſilo dovuto al Tempio debba cedere all' abuſo, che ne fanno alcuni; come ſe Dio non doveſſe eſſere più Miſericordioſo, perchè ci abuſiamo della ſua Miſericordia, che non ci à caſtigato, quando abbiamo peccato, comettendo nuovi peccati. Deveſi provvedere ai diſordini, e chi ſi abuſa dell' Aſilo deve eſſer punito; e però la Chieſa lo priva, e lo dichiara indegno dell'Aſilo; ma non perciò che alcuni ſi abuſano dell' Aſilo, deveſi violare il Tempio di Dio, e non oſſervare l' Aſilo dove la Chieſa lo accorda: la malizia di alcuni, e non l'Aſilo è la cauſa della diſubbidienza ai Divini Precetti, e del danno delle Anime de' Fedeli.

E perciò Dio nell' Antica Legge non ordinò, che l'omicida foſſe tirato dall'Altare, e dannato a morte, perchè l'Aſilo foſſe *R. al Cap. III. antec.*

cauſa della ſua offeſa, e del danno del Proſſimo, come voi ne deducete la conſeguenza dalle voſtre premeſſe. L'ordinazione di Dio riſguarda direttamente la pena dell'omicidio, il modo, col quale Dio voleva aſsolutamente, che non vi foſse ſcampo della morte per l'omicida; ſicchè queſto Precetto à per fine, ed in veduta l'eſecuzione della pena, non il delitto, che è già commeſso; queſta ſi dà doppo il delitto; però ſiccome non lo impediſce, il non darſi la pena non è cauſa del delitto; ma è ſolamente cauſa, o occaſione, che non ſi faccia la vendetta; e così l'Aſilo ſarà cauſa, o occaſione, che non ſi faccia la vendetta di queſto delitto. Se il perdonarſi la pena foſse cauſa del delitto, il Principe non potrebbe mai perdonare la pena. Dio volendo dunque eſpreſsamente la vendetta dell'omicidio, ſiccome vedeva, che gli Ebrei per Riſpetto all'Altare ſi ſarebbero trattenuti dall'inferire la morte all'omicida, dichiarò, che egli non godeva dell'Aſilo, e ordinò, che ſi levaſse fino dal ſuo Altare; ditemi Signore, perchè Dio non ordinò, che ſi levaſse dalla ſua Caſa il delinquente? Certamente non per altra ragione, ſe non perchè Dio vedeva, che non poteva venire in mente agli Ebrei, che la Caſa del delinquente godeſse l'Aſilo.

Sarebbe ſtato inutile il comando di Dio: *Evelles ab Altari meo* l'Omicida induſtrioſo, ed inſidioſo, ſe fra gli Ebrei non vi foſse ſtata radicata la maſſima dell'Aſilo dovuto all'Altare per tutti i Delitti. Dio avrebbe ſolamente detto *morte moriatur*. Volle per tanto egli far conoſcere, che queſto omicidio eſpreſſamente doveva ricevere la pena, e neppure doveva perciò godere l'Aſilo; ſicchè non levò l'Aſilo, perchè l'Aſilo foſse cauſa del delitto, nel qual lume l'avete voi poſta, il che ci fa abborrire il riſpetto dovuto al Tempio, all'Altare; levò l'Aſilo, perchè non impediſse la pena.

Voi ben ſapete, che nell'interpretare la legge, conviene oſservare la ragione intrinſeca, e primaria della legge medeſima, la quale ci fa conoſcere, qual ſia lo ſcopo del Legislatore; Dio dunque non ebbe per iſcopo di queſta legge l'avverſione all'Aſilo dell'Altare; ebbe per iſcopo l'eſecuzione di queſta pena, che voleva effettuata ſenza remiſſione fra gli Ebrei, i quali eſſo da ſe governava; onde vi era per fino precetto ai congiunti dell'omicida, di dover verſare il ſangue dell'uccisore. Eſsendo poi ceſſata la Legge dell'Eſodo, e ſurrogata a quella dal noſtro Redento-

dentore la Evangelica Legge di manſuetudine, di perdono, e di amore; e però eſſendo ceſſata quella Legge intorno all'omicidio, per neceſſità abolite rimangono le pene volute da quella Legge, e le diſpoſizioni intorno al modo di eſeguir dette pene: in conſeguenza non potrà da queſta Legge inferirſi alcun pregiudicio alla noſtra Sacra Immunità.

Che dal rigore dell'antica Legge, e da quanto Iddio in quella ordinò intorno ancora all'Aſilo dell'Altare contro l'Omicida non poſſa inferirſi alcuna conſeguenza a pregiudicio dei noſtri Sacri Aſili, ce lo mette in chiaro talmente S. Agoſtino, che ſi rende incontraſtabile. L'antica Legge, dice il Santo in più luoghi (1) era una Legge di timore, e di pene, nella quale Dio voleva ſi eſercitaſſe cotanto il rigore, e lo ſdegno, perchè più riſplendeſſe la ſoavità, e la manſuetudine della Legge nuova, che tutta raggirar dovevaſi intorno all'amore. Queſta, inſegna il S. Dottore, è la ſola breviſſima, e chiariſſima differenza dei due Teſtamenti; il Timore è appartenente al primo; l'Amore appartiene al ſecondo. Laonde, quand'anco vi accordaſſimo, che preſſo gli Ebrei in vigore dell'antica Legge non vi era l'Aſilo per i Malfattori, nè all'Altare, nè al Tabernacolo, nè al Tempio, qual conſeguenza pregiudicievole all'Aſilo delle noſtre Chieſe ne potrete voi ricavare? Niuna certamente; perchè vi ſi riſponde, che la Legge antica era Legge di Timore, e di Sdegno, nella quale dovevano rigidamente eſigerſi dai malfattori le pene, e ſeveramente dovevano eſſer puniti i Delinquenti; però ad effetto di adempirla, coſa maravigliosa, ed inconveniente non ſarebbe, ſe gli oſtacoli ſi toglieſſero, che impedivano l'eſecuzione di queſta Legge; quando al contrario la Legge nuova è Legge tutta di manſuetudine, di amore, e di perdono; per conſeguenza avendo la nuova Legge noſtra Evangelica queſte virtù per iſcopo, e per fine, non ſolo non puole diſaprovare i mezzi, che conducono a queſto fine; ma non puole a meno di non volerli, e non approvarli. Ne abbiate tanto ſcrupolo nel riſpettare il Sacro Aſilo del Tempio, di mancare alla Giuſtizia, non dico perdonando, giacchè in oggi non ſi perdona più ai rifuggiti la pena in virtù del Sacro Aſilo; ma ritardando loro il Caſtigo, come ſi coſtuma, finchè dimorano nel

(1) *Lib. contra Adimantum cap.17. lib. de Natura, & Gratia cap.27. de Spiritu & litt. cap.25. Epiſt.157. ad Macedonium, & lib.1. ad Bonifacium cap.8.*

luogo Immune. Gesù Cristo non ebbe scrupolo di adoperarsi, perchè la donna Adultera non fosse lapidata, ed ei l'assolse (1). Gesù Cristo medesimo ci à insegnato, che una delle Basi fondamentali di tutta la Legge è l'amore verso del Prossimo. (2) Che l'amore è la pienezza della Legge (3). Che il fine della Legge è l'amore (4). Che per questo solo ci farem conoscere suoi Discepoli, se ci amaremo insieme (5). Che ci amiamo insieme, come egli ci à amato (6), che amiamo i nostri nemici, che facciamo del bene a quelli, che ci odiano, acciocchè siamo figliuoli del nostro Padre, che è in Cielo, il quale fa nascere il suo Sole sopra dei Buoni, e dei Cattivi, e piove sopra i Giusti, e gl' Ingiusti (7); ed in altri luoghi si dichiara, che non è venuto a chiamare i Giusti, ma i Peccatori; che vuole la Misericordia, e non il Sacrificio; e rimproverò severamente colui, il quale non volle aver misericordia del suo compagno, dopo che egli l'avea conseguita dal suo Padrone: in somma il fine della nostra Legge è l'Amore, non il Timore come nella Legge Antica. Sicchè, se voi interpretando l'Antica Legge Ebraica, la quale aveva per Base, e per fine il Timore, in favore della Giustizia, ed a punizione de' Malfattori foste di sentimento contrario all'Asilo, in qualche modo vi scusarei; ma che lo siate a giorni nostri della Legge nuova Evangelica di amore; e molto più, che dalla Legge Vecchia di Timore, e di Pena vogliate trarne Argomento esclusivo degli Asili nel Tempo della Legge nostra di Amore, e di Perdono, non vi si può accordare. Benchè, secondo vi ò fatto vedere, anche presso gli Ebrei vi era l'Asilo all'Altare, nè Dio nell'ordinare che da quello si strappasse l'omicida, e fosse condotto a morte, ebbe questo fine di levare affatto del suo Altare l'Asilo.

Il fine di Dio nel fare questa ordinazione era, *ut moriatur; Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab Altari meo evelles eum, ut moriatur*; da questo modo di parlare di Dio, spiegando espressamente, che si levasse fino dall'Altare quell'omicida, ognuno intenderà, che vi era all'Altare l'Asilo, perchè l'eccettuazione di un caso, fa conoscere la comprensione degli altri casi; essendo questa la natura dell'eccettua-

(1) *In S. Giovanni cap.8.*
(2) *Matth.7. & 22. ad Galat.5. & 6. ad Coloss.3. epist. prima D. Petr. cap.4. ad Ephes.3. & 6. Joan.3. & 4.*
(3) *Ad Galath.5.*
(4) *Lib.1. ad Timoth.*
(5) *Joann.13.* (6) *Ibid.*
(7) *Joann. cap.15.*

cettuazione di ſeparare il caſo ſegnatamente eccettuato, e ridurre tutte le altre coſe ſotto una regola generale ſecondo la diſpoſizione della legge *Quæſitum*, e della legge *nam quod liquide* (1); Dalle quali due Leggi tutti i Dottori concordemente ànno fiſſato l'aſſioma: *Excæptio firmat regulam in contrarium, & in omnibus aliis caſibus non excæptuatis*; e ciò ſenza controverſia dee aver luogo, quando diverſamente l'eccettuazione ſarebbe inutile, e ſarebbe ſtata fatta ſenza veruna ragione; come tale ſarebbe ſtata l'ordinazione di Dio: *evelles ab Altari meo* l'omicida induſtrioſo, ſe allo Altare di Dio non vi foſſe ſtato lo Aſilo. Se non vi era lo Aſilo, baſtava, che Dio diceſſe, *moriatur*: è dunque innegabile, dal teſto dell'Eſodo C. 4.: *Si quis per induſtriam occiderit proximum ſuum, & per inſidias, ab Altari meo evelles eum*, ricavarſi chiaramente, che preſſo gli Ebrei vi era l'Aſilo dell'Altare.

Delle Città dell'Aſilo preſſo gli ſteſſi Ebrei è quaſi inutile di farne diſcorſo per il noſtro propoſito dell'Aſilo Eccleſiaſtico: Siccome Dio aveva ordinato, che il Reo di omicidio volontario, ed inſidioſo foſſe dai congiunti dello ucciſo perſeguitato, e fatto morire, così inſtituì le dette Città dello Aſilo, perchè in eſſe poteſſe ricoverarſi, e foſſe ſicuro l'omicida involontario, e non doloſo; dove formar ſi doveva il giudicio del ſuo misfatto. perchè poi Dio non ordinaſſe, che ricorreſſero piuttoſto al Tabernacolo, ed all'Altare; baſtarebbe di riſpondere; perchè a Dio piacque così: nè Dio inſtituendo le Città dello Aſilo per l'omicidio derogò allo Aſilo dell' Altare, e del Tabernacolo: per gli altri delitti non ne fece parola; ſicchè ſempre ritorna l'Aſſioma: che *Excæptio firmat regulam in contrarium, & in omnibus aliis caſibus non excæptuatis*. Tuttavia ſe vogliam pur'entrare nella ricerca di queſta ragione, la troviam ſubito; lo Altare, ed il Tabernacolo, ed anco il Tempio non erano, nè capa-

R. al Cap. II. v. V.

(1) *Leg. Quæſitum §. Denique ff. de fund. inſtruct. Leg. Nam, quod liquide in fine ff. de penult. legat.*

IV. Città dell'Aſilo a pro degl' innocenti.

Egli è ben vero, che ovunque l'omicidio foſſe ſtato commeſſo ſenz'alcuna malizia, ma per puro accidente, volle Dio, che l'uccifore non foſſe punito, come quello, che non avendo dato conſentimento al delitto, non era reo di peccato; e perchè gli attinenti del Morto doveano in vendetta di tal misfatto toglier la vita all'uccifore, ordinò Iddio, che in queſto caſo ſi daſſe al medeſimo un luogo di rifu-

capaci, nè adattati a contenere per tempo lungo quella moltitudine di uomini, che fra un Popolo sì numeroso, come era l'Ebreo, doveva cercar rifugio per omicidj non industriosi, nè insidiosi; e perciò Dio instituì non una sola Città di rifugio, ma molte. merita però non piccola considerazione, che dovendosi giudicare dai Seniori delle Città dello Asilo, qual fosse l'omicida da rigettarsi, e qual da riceversi; in una parola, quali fossero i Casi eccettuati, Iddio volle che a' Sacerdoti ne appartenesse il Giudizio, e la Giurisdizione; poichè egli ordinò fossero destinate per le Città dello Asilo le Città dei Leviti: *De ipsis autem Oppidis, quæ Levitis dabitis, sex erunt in fugitivorum auxilium separata &c.* (1).

Se dunque dovevasi dai Sacerdoti esaminare, e giudicare qual fosse l'omicida, il quale goder poteva dell'Asilo, e quale dovesse restarne privo come indegno, l'Asilo vi era anche per l'omicidio industrioso fin che tale non fosse giudicato dai Sacerdoti; ed anche questo doloso omicida non potea estrarsi dal luogo dell'Asilo, e godeva almeno la protrazione della pena meritata, finchè non era pronunciata contro di lui la sentenza; ficchè

(1) *Num.*35.6.& 11.

---

rifugio, nè perciò destinò l'Altare, o il Tabernacolo, come quelli, che al solo Sacrifizio dedicati erano, e non al ricetto d' uomini profani, ma prima promise di stabilire il luogo per tal rifugio, come si legge nell' Esodo (a), *ed indi* (b) *ordinò al popolo, che stabilisse le Città destinate a tal' effetto, tre delle quali fossero di là dal Giordano, e tre nella terra di Canaan, alle quali fuggendo per omicidio involontario o l' Ebreo, o il Forastiere, il Parente dell' ucciso uccidere nol potesse infin a tanto che conosciuta la sua innocenza dal popolo, gli fosse lecito dimorare in quella Città di rifugio, ov' e' si fosse portato, ed ivi si trattenesse fino alla morte del sommo Sacerdote, dopo la quale, e non prima, gli fosse lecito di ritornar alla sua Casa, se non volea rimaner ucciso.*

Si

(a) *Exod. ibid.* qui percusserit hominem voluos occidare moriatur, qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus, constituam tibi locum in quam fugere debes.

(b) *Numer.cap.*35.decernite quæ urbes esse debeant in præsidia fugitivorum,qui nolentes sanguinem fuderint, in quibus non fuerit profugus, cognatus occisi non poterit eum occidare, donec stet in conspectu multitudinis, & causa illius judicetur: de ipsis autem urbibus, quæ ad fugitivorum subsidia seperantur, trecentæ trans Jordanem, & in terra Chanaam, tam Filiis Israel, quam advenis, atque peregrinis, ut confugiat ad eas, qui nolens sanguinem fuderit..... propinquus occisi homicidam interficiat; statim ut apprehenderit eum interficiat.....quod si fortuito, & absque odio, & inimicitiis quicquam horum fecerit, & hoc audiente populo fuerit comprobatum, atque inter percussorem, & propinquum sanguinis quæstio ventilata, liberabitur innocens de ultoris manu, & reducatur per sententiam in Urbem ad quam confugerat, manebitque ibi donec Sacerdos Magnus, qui oleo Sancto unctus est, moriatur.

ſicchè ancora dallo ſtabilimento fatto da Dio delle Città dell'Aſilo per l'omicida involontario ſi rileva aver Iddio già ſuppoſto, e conſervato l'Aſilo preſso gli Ebrei, non meno di quello reſta provato l'Aſilo nel Tempo della Legge Moſaica al Tabernacolo, ed all'Altare, dal Comando di Dio: *Si quis per induſtriam occiderit proximum ſuum, & per inſidias, ab Altari meo evelle eum, ut moriatur*, ſecondo, che vi ò fatto vedere.

Nè vale la voſtra replica da voi fatta a queſto Argomento nel ſecondo libro a carte 90., dove dite, che ſiccome ridicola conſeguenza ſarebbe quella; le Leggi dicono, che ſi puniſca un tal delitto', adunque permettono tutti gli altri: così ſtrana coſa è il dedurre l'Aſilo de' malfattori da quelle parole, con cui eſso vien proibito nell'omicidio. Vi accordo, che ſarebbe coſa ridicola, dalla pena a qualche delitto dalle Leggi impoſta ricavare la conſeguenza alla permiſſione di tutti gli altri delitti; la ragione ſi è, perche tutti i delitti ſono proibiti dalle Leggi o naturali, o poſitive; però dalla comprenſione di un caſo non ſi può dedurre l'eſcluſione dell'altro; e l'Argomento a *Contrario ſenſu* non vale, dove ne viene una prava intelligenza con-

---

Si legge perciò nel Deuteronomio (a) *aver ſeparato Mosè tre Città per tal effetto di là dal Giordano ed inverſo Oriente, quali erano* Bolor *nella ſolitudine della Tribù di Ruben*, Ramod *in* Galaad *della Tribù di Gad*, e Golan *in* Baſan *della Tribù di Manaſſe*; *e nel libro medeſimo* (b), *per dar un eſempio dell'Omicidio involontario, dice avvenir fra coloro, che ne' giorni addietro non foſſero ſtati nemici, ma eſſendo andati inſieme al Boſco per for legna, caduta foſſe da mano d'alcuno la ſcure, e nel cadere ucciſo aveſſe il ſuo Amico, dichiarando con tal eſempio, che poteſſe colui fuggire ad alcuna delle ſudette Città, i capi della quale riconoſcendo ch' e' non foſſe Innocente, lo conſegnaſſero al parente del morto, affinchè ſe volea che bene gli avveniſſe, toglieſſe dal popolo d'Iſraele il ſangue del malfattore.*

(a) *Deuteron. c.4.* tunc ſeparavit Moyſes tres Civitates trans Jordanem ad Orientalem plagam, ut confugiat ad eas qui occiderit nolens proximum ſuum, nec ſibi fuerit inimicus ante unum & alterum diem, & ad harum aliquam urbium poſſit evadere, Boſor in ſolitudine, quæ ſita eſt in terra campeſtri de Tribu Ruben, & Ramoth in Galaad, quæ eſt in Tribu Gad, & Golan in Baſan, quæ eſt in Tribo Manaſſe.

(b) *Ibid. c.19.* qui percuſſerit proximum ſuum neſciens, & qui heri, & nudius tertius contra eum odium habuiſſe non comprobatur: Sed abiiſſe cum eo ſimpliciter ad ſylvam ad ligna cedenda, & in ſucceſſione lignorum ſecuris fugerit manum, ferrumque lapſum de manubrio amicum ejus percuſſerit, & occiderit, hic ad unam ſupradictarum Urbium confugiet & vivet .... Si quis autem odio habens proximum ſuum, inſidiatus fuerit vitæ ejus, ſurgenſque percuſſerit illum, & mortuus fuerit, fugeritque ad unam de ſupradictis Urbibus, mittent Seniores Civitatis illius, & arripient eum de loco effugii, tradentque in manus proximi, cujus ſanguis effuſus eſt, & morietur. Non miſereberis ejus, & auferes noxium ſanguinem de Iſrael, ut bene ſit tibi.

contro la Legge, o la ragion naturale (1): ma la coſa è ben diverſa, quando ſiamo in materia indifferente, è permeſsa dalla Legge; allora la comprenſione di un caſo, eſclude gli altri; allora l'Argomento a *Contrario ſenſu* è validiſſimo; ed il caſo eccettuato, ed eſpreſsamente proibito, ſuppone tutti gli altri caſi permeſſi; e la Legge medeſima, la quale in ſimili circoſtanze di materie indifferenti, o ſtabilite già da altre Leggi pone un caſo ſpeciale nella ſua proibizione, induce, e ſtabiliſce in contrario una regola di *Gius comune* ſecondo la diſpoſizione dei Teſti, che abbiamo eſpreſſi (2). Laonde l'Argomentazione noſtra; ſe Dio à proibito l'Aſilo eſpreſsamente nell'omicidio inſidioſo, ſe Dio à poſto queſto caſo ſpeciale nella ſua Legge, dunque gli altri caſi godono l'Aſilo, dunque rimangono ſotto la regola generale in contrario, dunque per ogn'altro delitto vi era l'Aſilo al Tabernacolo, all'Altare; e ciò ſi deduce da queſta ſteſsa proibizione di Dio; è un retto argomentare in buona dialettica, perchè l'Aſilo al luogo ſacro, ed il riſpetto all'Altare, al Tempio, non ſolo è coſa indifferente, ma è coſa voluta dalla ragion naturale. E queſta medeſima eccettuazione fatta da Dio dà a divedere, che negli animi degli Ebrei vi era impreſsa la Legge del riſpetto dell'Aſilo dovuto all'Altare, al Tabernacolo; e che Dio ſupponeva in eſſi radicata queſta Legge: la ragione ſi è, perchè niuna Legge ſi ſtabiliſce ſopra caſi indubitabili, ma ſolamente ſopra caſi dubitabili (3); niuna Legge ſi ſtabiliſce ſopra quelle coſe, le quali ſono fuori del corſo naturale, ma ſopra quelle, che ſono veriſimili,

(1) *Gloſſ. Curatores, in §. penult. Inſtit. de Curatoribus, & Leg. 2. Cod. de Condit. Inſert.*

(2) *Cap. Preſenti §. Loca, & ibi Gloſſ. Spe. cial. de Preben. lib. 6. Cap. 1. de Rei Permut. lib. 6.*

(3) *L. Poſt. Ilm. & fin. & ibi adde Margerit. de Capt.*

V. Ebrei non conobbero l'aſilo da'Rai al ſacro Tempio.

Entrato poſcia Gioſuè nella Terra di promiſſione diſſe al popolo (a) *per comando d'Iddio, che ſeparaſſe le Città de' fuggitivi innocenti, in cui ſi daſſe a' medeſimi luogo d'abitare, infintanto che provaſſero l'innocenza, e che il ſommo Sacerdote moriſſe, e furono aggiunte alle già dette tre altre Città, cioè a dire, Cedes in Galilea, Sichem nel Monte Ephraim, e Cariatarbe nel Monte di Giuda, e queſto è quanto ſi trova diſpoſto nella legge Moſaica intorno all'Aſilo, o ſia Rifugio de' delinquenti.*

(a) *Joſ. c. 20.* Separate Urbes fugitivorum, ut confugiat ad eas quicumque animam perruſſerit neſcius, & poſſit evadere iram proximi, qui ultor eſt ſanguinis cum ad unam harum confugerit Civitatum.

ſimili, e che frequentemente accadono (1); e niun Legislatore è curante di quelle coſe, che non poſſono accadere (2), o di quelle, che accadono rade volte. Dunque ſe Dio, che è la ſteſſa Sapienza fece la Legge agli Ebrei, che l'omicida induſtrioſo foſſe ſtrappato dal ſuo Altare, *ut moriatur*, ſegno manifeſto è che gli Ebrei potevano dubitare ſe queſto caſo godeva l'Aſilo dell'Altare, perchè ad altri molti ſi accordava, e che era coſa nàturale, e veriſimile, che faceſſero godere l'Aſilo anco a queſto omicida; dunque reſta evidente, e ſi ricava da queſta ordinazione di Dio, che non per un caſo, non per due; ma per tutti i malfattori vi era l'Aſilo dell'Altare, e del Tabernacolo preſſo gli Ebrei, e queſta Legge di Dio lo ſuppone, e tacitamente lo conferma con l'eccettuazione dell'omicida induſtrioſo.

In effetto queſto rifugio all'Altare, al Tabernacolo, ed al Tempio preſſo gli Ebrei reſta ancora confermato da molti luoghi della Sacra Scrittura. Nel libro dei Rè (3) abbiamo, che aſſunto al Trono Salomone Gioabbo ſi rifugiò preſſo l'Altare: è vero, che Salomone ordinò a Banajaſſo, che l'uccideſſe: *miſitque Salomon Banajam Filium Jojadæ dicens: Vade interfice eum*; ma è altresì vero, che Gioabbo non ſi ſarebbe ricovrato all'Altare, ſe non aveſſe creduto, eſſervi colà il rifugio; ed in fatti Banajaſſo non ammazzò ſubito Gioabbo, nè ſubito lo ſtrappò a forza dall'Altare; gli diſſe, che uſciſſe fuori,

R. al Cap. VI.°

C

(1) *L. Jura, & ibi Gloſſa 1. de Legib.*
(2) *L. Quoniam de Leg. §. Quia vero in Auth. ut ſine prohibit. Matr. col. 7. Gloſſ. in ipſis in §. Cumque in Prohem. Inſtit.*
(3) *Reg. 3. 2.*

L'uſo di queſta legge durò preſſo gli Ebrei fin alla diſtruzione di eſſi, nè ſi legge alcuna pratica di rifugio al Tempio dopo eſſere ſtato queſto edificato: ſolo Adonia temendo l'ira di Salomone, ſi sà (a), che fuggiſſe al Tabernacolo del Signore, perchè eraſi come primogenito di Davide fatto acclamare per Re d'Iſraele; ma conoſcendo Salomone, che egli per avventura non potea dirſi reo d'offeſa Maeſtà, mentre di quel tempo non avea Davide dichiarato, che Salomone ſuccedeſſe al Regno, di buon animo gli conceſſe il perdono, purchè fuſſe uomo dabbene, minacciandogli in altro caſo la morte, e con ciò ſignificandogli, che l'Altare non gli avrebbe recato ajuto. E che giovaſſe il rifugio allo ſteſſo Adonia, o perchè egli non foſſe colpevole, o per pura grazia, che allora gli volle far Salomone, ſi rico-

VI.° Atti praticati da Salomone contro Adonia, e Gioab.

(a) *Reg. 3. c. 1.* Nuntiaverunt Salomoni dicentes: Ecce Adonias timens Regem Salomonem tenuit cornu Altaris dicens, juret mihi Rex Salomon hodie quod non interficiat ſervum ſuum gladio. Dixitque Salomon, ſi fuerit vir bonus, non cadet ne unus quidem capillus ejus in terram, ſin autem malum inventum fuerit in eo, morietur; miſit ergo Rex Salomon, & eduxit eum ab Altari.

fuori, che era comando del Rè; e non avendo voluto Gioabbò ſortire, per allora Banajaſſo non lo ſtrappò a forza, non l'ucciſe; ma tornò da Salomone a dargli relazione del Fatto. Dunque, ſe non oſtante il comando Reale di uccidere Gioabbo rifuggito appreſſo l'Altare Banajaſſo Miniſtro della Giuſtizia ſi ferma, non l'uccide, e neppure lo cava a forza, ſegno manifeſtiſſimo è, che nella mente degli Ebrei vi era radicata queſta maſſima, doverſi all'Altare il riſpetto, e l'Aſilo. (1) *Et venit Banajas ad Tabernaculum Domini, & dixit ei; hæc dicit Rex: egredere. Qui ait non egrediar, ſed hic moriar. Renunciavitque Banajas Regi ſermonem, dicens; hæc locutus eſt Joab, & hæc reſpondit mihi.* (2) *Dixitque ei Rex: Fac ſicut locutus eſt: & interfice eum, & ſepeli, & amovebis ſanguinem innocentem, qui effuſus eſt a Joab, a me, & a Domo Patris mei.* Fù meſſo per tanto l'affare a conſulta, e fù eſaminato, ſe doveva godere Gioabbo dell'Aſilo; dunque vi era l'Aſilo; ma perchè al incontrario vi era l'ordinazione di Dio, che il Reo di omicidio inſidioſo, e volontario doveſſe ſtrapparſi dall'Altare, *ut moriatur*, Salomone giudicò non godere Gioabbo dell'Aſilo; interpretò, che ivi doveſſe morire, ſtante il precetto Divino di ſtrapparlo dall'Altare come Reo di queſto delitto, eſſendo egli oſtinato a non voler ſortire, e minacciando in aria di nemico, ed in ſtato di guerra, e non di ſupplice, di voler ivi più toſto morire; queſte parole molto ſignificano in bocca di Gioabbo; il quale non ebbe difficoltà di uccidere Aſsalonne figliuolo di Davidde contro il divieto Reale, e pure Davidde

(1) *Reg.* 3. 30. (2) *Ibid.* 31.

---

riconoſce da ciò, che poco dopo avvenne (a) *in perſona di Gioab, il quale con ſorte aſſai differente fuggito al Tabernacolo, e tenuto il corno dell'Altare, dicendo, non voler indi partire, ma piuttoſto morire, ordinò Salomone a Banaja, che sù l'Altare medeſimo l'uccideſſe, imperocchè eſſendo reo di due Omicidj doveva il ſuo ſangue ſecondo la legge pagarne il fio.*

Non fu conſiderato allora alcun dubbio, ſe Gioab ſi foſſe potuto uccidere o no per eſſer fuggito all'Altare; ma ſolamente ſe foſſe lecito ucciderlo sù l'Altare medeſimo deſtinato a' Sacrifizj divini, e veggendoſi, che egli così forte atteneaſi al corno dell'Altare, che in niun modo volea uſcirne, allora ſolo ordinò Salomone,

(a) *Reg.* 3. *c.* 2. Venit autem nuntius ad Salomonem quod Joab declinaſſet poſt Adoniam, & poſt Salomonem non declinaſſet. Fugit ergo Joab in Tabernaculum Domini, & apprehendit cornu Altaris, nuntiatumque eſt Regi Salomoni, quod fugiſſet Joab in tabernaculum Domini, & eſſet juxta Altare, miſitque Salomon Banajam filium Jojadæ dicens, Vade, interfice eum.

vidde fu coſtretto di ſoffrirlo in pace, perche Gioabbo era uomo da ſommuovere tutto Iſraello. E' però da oſservarſi, che il Sacro Teſto non ci ſpiega, ſe Gioabbo foſse ammazzato a piè dell'Altare; pare che ſuccedeſse qualche conbattimento; *Aſcendit itaque Banajas Filius Jojadæ, & agreſſus eum interfecit.*

Nel Capitolo 6. Voi riportate l'impunità goduta da Adonia rifuggito all'Altare, al generoſo perdono accordatogli da Salomone; perchè ſebbene, come Primogenito di Davidde ſi era fatto acclamare per Rè, non potea dirſi Reo d'Offeſa Maeſtà, mentre a quel tempo Davidde non aveva dichiarato Salomone Succeſsore nel Regno. Ma quì ſono di opinione, che ſi equivochi. Adonia era un Reo di Leſa Maeſtà del primo Rango. Adonia, come ſi raccoglie dal Capo primo dei Rè, eſsendo ancor vivo Davidde ſuo Padre, chiamò tutti i Miniſtri del Sovrano, i Capitani dell'Eſercito, ed il Sacerdote Abiatarre, e ſi fece acclamare per Rè ſenza ſaputa di Davidde. Non ſi può affermare per tanto, che Salomone gli perdonaſse conſiderando, non eſser egli Reo di Leſa Maeſtà, a cagione, che Salomone non era ancora Rè, quando Adonia ſi ſollevò; Adonia era Reo di Leſa Maeſtà, perchè ſi era fatto acclamare per Rè ſenza ſaputa del legittimo Sovrano Davidde ſuo Padre; e per tale egli riconoſcendoſi ſi rifugiò all'Aſilo dell'Altare, che gli ſalvò la vita.

Parimenti dal libro dei Numeri (1) abbiamo che ſollevatoſi il Popolo contro Mosè, ed Aronne, eſſi ſi rifuggirono nel Tabernacolo, come a luogo ſicuro, e di Aſilo. Niuno fra queſti ſi ſarebbe ritirato al Tabernacolo, all'Altare, ſe non aveſse creduto

(1) *Num. c.16. 42.*

---

ne, che foſſe ivi ſteſſo ucciſo, eſſendo per altro la pratica più ragionevole, e moderata quella di tirar fuori il reo dal luogo ſacro, ed indi punirlo, e fu queſta pratica oſſervata da Jojada Sacerdote, quando ordinò (a), *che non foſſe ucciſa Atalia nel Tempio, ma bensì eſtratta da quello, & ucciſa fuori di eſſo, ove all'incontro temendoſi che nel Tempio entraſſero uomini armati per impedire l'incoronazione di Joas figliuolo d'Ochozia, non ebbe ripugnanza d'ordinare, che ſe coloro entraſſero, foſſero nel Tempio ſteſſo trucidati* (b); *donde ſi riconoſce, che per ſolo eſtremo rimedio riputavaſi lecito l'uccidere entro a' confini del ſacro Tempio i malfattori.*

(a) *Reg.4. c.11.* præcepit autem Jojada centurionibus, qui erant ſuper exercitum, & ait eis, educite eam extra ſaptam Templi, & quicumque eam ſecutus fuerit feriatur gladio: dixerat enim Sacerdos, non occidatur in Templo Domini, impoſuerunteque ei manus, & impegerunt eam per viam introitus aquorum juxta palatium, & interfecta eſt ibi.

(b) *Ibid.* Si quis autem ingreſſus fuerit in ſeptum Templi interficiatur.

duto l'uno, e l'altro godere dell'Asilo, come luogo Sacro. Così interpreta Cornelio a Lapide (1) *Verum dico Altare, & Tabernaculum fuisse Asylum, non vero ipsam urbem, in qua illa erant. Patet ex eo, quod Joab ex urbe fugerit ad Tabernaculum, & Altare, quasi ad Asylum, est enim hic locus ex se sacer &c.*

* R. al Cap. VIII.

Mi sembra ancora strana cosa, che nel vostro Capitolo ottavo* dall'offerta di Demetrio, fra le tante altre, fatta agli Ebrei di perdonare qualunque delitto, ancorche commesso contro del Rè a quelli, li quali si fossero rifuggiti nel Tempio di Gerusalemme, voi ne ricaviate questa conseguenza: *si rende assai chiaro, che non vi fosse uso in quei tempi, di dar rifugio nel Tempio a Rei di delitti gravi.*

Nello stesso libro dei Machabei (2) si legge tra le offerte di Demetrio al Popolo Ebreo: *& ex his constituentur super Negotia Regni, quæ aguntur ex fide, & Principes sint ex eis, & ambulent in legibus suis, sicut præcepit Rex in terra Juda.* Se io ne ricavassi questa conseguenza; da questa offerta, che fece Demetrio agli Ebrei; si rende assai chiaro che non vi fosse l'uso in quel tempo fra gli Ebrei di servirsi delle loro leggi, e di vivere secondo i precetti di quelle; se io ne ricavassi dalla detta offerta questa conseguenza, sembrarebbe anche a voi cosa strana.

Demetrio offerse grandi, e molte cose agli Ebrei per tirarli nella sua amicizia; gli offerse cose, e Privilegj nuovi; gli offerse la conservazione dell'osservanza delle loro Leggi, e dei loro

(1) *Ivi 35. Deuteron. num. 6.* (2) *Machab. 10. 37.*

VIII.* Asilo del Tempio proposto agli Ebrei da Demetrio.

Che poi dal tempo tanto del primo, che del secondo Tempio fin all' intiero distruggimento di quello, costume alcuno non vi fosse di dar rifugio in esso per qualunque delitto, o debito di tributi, si vede dall'offerta, che fece Demetrio (a) *a' Giudei dell' Immunità di varj pesi, e di nuovi privilegj, fra' quali uno era, che il Tempio di Gerusalemme servir potesse di rifugio a' debitori de' Regi tributi; onde se Demetrio per acquistar la benivolenza de' Giudei, e distaccargli dall' amistà d'Alessandro figliuolo d'Antioco, per un gran privilegio conceder volle al Tempio l'asile per leggera causa, e civile, si rende assai chiaro, che non vi fosse uso in que' tempi di dar rifugio nel Tempio a' rei di delitti gravi* (b), *e pure Jonata Sacerdote di buon animo rifiutò l'offerta di Demetrio, come si legge nel primo de' Maccabei.*

(a) *Machab. 1. c. 10.* & quicumque confugerit in Templum quod est Jerosolymie, & in omnibus finibus ejus, obnoxii Regi in omni negotio dimittantur.

(b) *Ibid.* ut audivit autem Jonathes, & populus sermones istos, non credidesunt eis, nec recuperunt eos.

loro coſtumi, delle quali ſi trovavano in poſſeſſo; gli offerſe altre coſe, che più non godevano; ſicchè da queſte offerte di Demetrio non ſi può ricavare alcuna conſeguenza di quello, che uſavaſi allora fra gli Ebrei. E molto meno ſi può ricavare, che allora non vi foſſe l' Aſilo al Tempio di Geruſalemme.

Ma è tanto infallibile, eſſervi ſtato anco in quegl'anni l'Aſilo al Tempio di Geruſalemme, che per negarlo non vi vuol meno che perdere tutta la credenza, e negar tutta la Fede al Libro dei Machabei. E' notiſſimo il Fatto di Eliodoro raccontatoci nel 3. Capo del 2. Libro. Coſtui in eſecuzione dei commandi Reali, ſi portò a Geruſalemme, per togliere dal Tempio tutto il danaro, e tutti li depoſiti, che ivi erano; e traſportarli alla Reggia. Perchè reſtava violato l'Aſilo, il quale conſiſte ancora in queſto, che non ſi eſtraggano neppure le Robbe con violenza dal Tempio per l'ingiuria, che ſi fa al luogo Sacro, ſi oppoſe il Pontefice Onia a queſto attentato, e diſſe: (ecco la vera prova dell'Eccleſiaſtica Immunità, per la venerazione, e per la ſantità dovuta al luogo Sacro) diſſe: *decipi vero eos, qui credidiſſent loco, & Templo, quod per univerſum mundum honoratur, pro ſui veneratione, & ſanctitate omnino impoſſibile eſſe.* Non ſi arrendè Eliodoro a queſte ragioni; entrò Sacrilego nel Tempio circondato da guardie, e ſoldati; e paſſando fra le meſte Turbe de' Sacerdoti, che addolorati ſtavano proſtrati a piè dell'Altare, le preghiere dei quali erano ſeguite dal Popolo ſupplicante il Signore *pro eo, quod in contemptum locus eſſet venturus*, proſeguiva il ſuo attentato, dice il Teſto (1) *Eliodorus autem, quod decreverat perficiebat, eodem loco ipſe cum ſatellitibus circa Ærarium præſens. Sed ſpiritus*, proſiegue il Teſto, *Omnipotentis Dei magnam fecit ſuæ oſtentationis evidentiam, ita, ut omnes, qui auſi fuerant parere ei ruentes Dei virtute in diſſolutionem, & formidinem converterentur. Apparuit enim illis quidam equus, terribilem habens ſeſſorem, optimis operimentis adornatus: iſque cum impetu Eliodoro priores calces eliſit, qui autem ei ſedebat, videbatur arma habere aurea. Alii etiam apparuerunt duo Juvenes virtute decori, optimi gloria, ſpecioſique amictu, qui circumſteterunt eum, & ex utraque parte flagellabant*

(1) *Machab. lib. 2. c. 3. n. 23.*

labant ſine intermiſſione, multis plagis verberantes. Perlochè caduto a terra Eliodoro tramortito, fu portato via, e non rinvenne ſe non per le orazioni, e per i Sacrificj del Sacerdote; comparvero nuovamente ad Eliodoro i due Giovani da lui veduti, e provati nel Tempio, e gli diſſero: *Tu autem flagellatus nuncia omnibus magnalia Dei, & poteſtatem*. Interrogato poi Eliodoro dal Rè, come foſſe andato l'affare, e chi poteva eſſer capace da mandarſi di nuovo a Geroſolima per queſta impreſa, gli riſpoſe: che ſe aveva qualche nemico, o qualche inſigne inſidiatore del ſuo Regno lo mandaſſe pur là; e promettevagli, ſarebbe ſtato ben baſtonato, ſe pure ne ſortiva: *eo quod in loco ſit vere Dei Quædam Virtus*.

Che ſe nel Tempio di Geroſolima, dove ſi offrivano ſole vittime di animali ſvenati, vi era la virtù di Dio, il quale voleva, che vi foſſe riſpettato l'Aſilo anco per le robbe ivi depoſitate, introdottovi, ſe non dall'eſpreſſo commando del Signore, almeno dagli uomini condotti dalla retta ragione per il culto, e per la religione dovuta alla caſa, all' abitazione di Dio; che coſa poi dovremo noi dire delle noſtre Sacroſante Chieſe, nelle quali ſi offre all'Altiſſimo, e ſi conſerva lo ſteſſo Dio?

Onde ſe Eliodoro, il quale era una Publica Podeſtà ragguardevole andato in forma publica, circondato da Soldati per comando eſpreſſo del Rè a violare l'Aſilo, ed il riſpetto del Tempio non per altro, che per portar via denaro, fu così mal menato per Virtù Divina, dovremo poi credere, che l' Aſilo delle Chieſe per gli uomini dal Privileggio dei Principi, e della loro volontà pienamente dipenda? E dovremo ammettere quel giuochetto di parole: *che le publiche Podeſtà non ſono obligate ad oſſervare il diritto dell'Aſilo?* Che val quanto dire non ſono tenute di riſpettare un diritto, che preſſo tutte le genti, le quali ànno avuto Templi, è ſtato mai ſempre rigidamente venerato.

Da quanto ordinò Jojada Sacerdote, che Atalia foſſe condotta fuori del Tempio, ed uccisa, e che ſe entrava qualcheduno per impedire la coronazione di Joas foſſe ucciſo dentro del Tempio; ponendo voi queſti due fatti immediatamente, e ſubito doppo il fatto di Salomone, il quale fece uccidere Gioabbo, benchè ſi foſſe rifuggito all'Altare, vorreſte avvalorare la voſtra

voſtra aſserzione, che al tempo degli Ebrei non vi foſse l'Aſilo all'Altare; e moſtrate di fare un gran favore alla Sacra Immunità, con aſserire, *che è prattica più ragionevole, e moderata, quella di tirar fuori il Reo dal Luogo Sacro, ed indi punirlo*; ma che per altro, ſe ſi vuole, e la biſogna il richieda ſi può ammazzare anche il Reo rifuggito dentro la Chieſa.

A me ſembra Signore, che da queſte due coſe niuna forza all'aſserzione voſtra provenga; queſti due fatti non ànno niente che fare coll' Aſilo; poichè nè Atalia, nè quelli, i quali dubitavaſi poteſsero entrare nel Tempio a diſturbare la coronazione di Joas, erano ſupplici, o gente, che ricorreſse al Tempio per Aſilo, come forſe vi era ricorſo Gioabbo; ſicchè quanto ordinò Jojada Sacerdote intorno ad Atalia, ed a coſtoro non può addatarſi al Sacro Aſilo, nè provare, che allora non foſse in uſo.

Atalia, e tutti gli altri, i quali dubitavaſi poteſſero diſturbare la Funzione, non erano conſiderati quai ſupplici, ma qual gente ſedizioſa, tumultuante, che portavaſi al Tempio per inſultarlo, e per eccitare rivoluzioni.

Atalia Madre di Ocozia vedendo morto ſuo Figlio, ammazzò tutta la ſtirpe Reale, ed appena potè rimaner ſalvo dal furor di coſtei Joas, che fu rapito, e naſcoſto da Joſaba Sorella del defonto Rè Ocozia. Doppo ſett'anni, da che la ſcelerata apertaſi la ſtrada con l'empietà al Trono, regnava in Iſraelo, determinò Jojada Sacerdote di far riconoſcere al Popolo il vero Succeſsore della Corona, e di ſtabilirlo colle dovute formalità nel Poſſeſso del Regno; diſpoſte pertanto guardie, ed armati, che cuſtodiſsero il Tempio, il Rè, la Funzione, comandò loro, che ſe alcuno foſse entrato violentemente nel Tempio a diſturbar la Sant' Opera, foſse ucciſo; quindi eſsendo alle Evviva del Popolo, doppo che Joas fù conſacrato, accorſa l' Uſurpatrice Atalia nel Tempio eſclamando, *Congiura, Congiura*! il Sacerdote Jojada rattenute le Guardie, e la Turba, acciò non foſse ucciſa dentro del Tempio, ordinò che fuori cacciata l' ammazzaſſero. Queſta è la ſtoria ſincera raccontataci nel detto libro.

Di quì chiaramente ravviſaſi, trattarſi ivi di Violatori del Tempio armati, e con forza, dei quali era neceſſario con altrettanta forza ributtare le ingiurie per difeſa del Rè, e della Giuſti-

Giuſtizia. E riſpetto ad Atalia Micidiaria *inſidioſa*, e *induſtrioſa* fù oſſervato il Comando del Signore, di ſcacciarla dal Tempio, ed ucciderla; queſti fatti adunque non diſtruggono l'Aſilo al Tempio degli Ebrei.

* R. al Cap. IX.

Moltomeno lo diſtruggono i fatti di noſtro Signore Gesù Criſto, il quale riſpoſe di eſſere ſtato per l'addietro ſedendo, ed inſegnando nel Tempio, e non eſſere mai ſtato rattenuto; l'eſſere ſtati mandati dai Fariſei Miniſtri al Tempio per arreſtarlo; l'aver egli altra volta preſa la fuga, quando vollero lapidarlo; nè lo diſtrugge, che Pietro, e Giovanni foſſero carcerati nel Portico del Tempio di Salomone; che S. Paolo accuſato di voler introdurre nuove Religioni, e di aver violato quel Santo Luogo, ivi foſſe poſto in catene. La ragione la dite da voi ſteſſo. Si trattava di Perſone, le quali dagli Ebrei erano tenute per Violatori del Luogo Santo, del Tempio tanto venerato fra gli Ebrei; non poteva però venire in mente nè agli Accu-

---

IX.* Aſilo del ſacro Tempio ſconoſciuto ne' tempi di Criſto, e degli Apoſtoli.

Reſta non meno confermata una tal verità dalle memorie, che ſi leggono ne' libri del nuovo Teſtamento; poichè eſſendo ſtato Criſto Signor noſtro arreſtato da' Giudei, riſpoſe (a) *che egli era ſtato per l'addietro continuamente ſedendo, & inſegnando nel Tempio, e pure non l'avevano mai tenuto: e nel Vangelo di S. Giovanni* (b) *ſi dice, che avendo inteſo i Fariſei la turba che ragionava ſu le parole del Redentore, mandarono i Miniſtri al Tempio, affinchè l'arreſtaſſero; ſiccome in altra occaſione, per non eſſere ivi ſteſſo lapidato, ſi naſcoſe* (c): *e negli Atti Apoſtolici* (d) *ſi legge, che nel mentre Pietro, e Giovanni nel Tempio predicavano al popolo, ſopravvennero i Sacerdoti, e Maeſtrati del Tempio, e i Sadducei, e poſto loro le mani addoſſo gli miſero in carcere; e dagli Atti ſteſſi ſi ha* (e), *che eſſendo Paolo nel Tempio, i Giudei concitarono contra di eſſo il popolo, e con preteſto, che egli aveſſe falſe dottrine inſegnate, e violato quel ſanto luogo con introdurvi i Gentili, fu ſtraſcinato dalla turba fuori del Tempio, & indi per ordine del Tribuno fu poſto alla catena, & eſaminato. E queſta è la pratica, che ſi ha degli Ebrei fin alla deſolazione del ſacro Tempio; contro la quale non ſolamente non v'è ſtabilito precetto o conſiglio veruno nella nuova legge di grazia, ma piuttoſto s'argomenta il contrario da quel luogo del Vangelo, in cui leggeſi, che il Redentore con le proprie mani sferzando i negozianti, che nel Tempio vendeano, e comperavano, gli diſcacciaſſe da quello, dicendo loro* (f) „ *eſſer la Caſa di Dio Caſa d'Orazione, e che l'avevano eſſi fatta ſpelonca di „ Ladri „ come prima detto avea Geremia* (g). *Finalmente per quante ragioni ſi dicano nel Vangelo, o negli Atti Apoſtolici contr' ai procedimenti degli Ebrei, non ſi legge mai, che per bocca del Redentore, o degli Appoſtoli Santi ſieno ſtati ripreſi d'aver voluto arreſtare Criſto medeſimo, o d'aver arreſtato gli Appoſtoli; ond'è comun ſentimento degli eruditi, che nè per legge divina antica, nè per legge di grazia ſia ſtato ſtabilito l'Aſilo de' Malfattori al Sacro Tempio.*

X.* Aſilo del Tempio non iſtituito dalla nuova legge di grazia.

(a) *Matth.26. Luc.22.*
(b) *Joann.7.*
(c) *Joann.8. in fin.*
(d) *Act. Apoſtol. c.4. in princip.*
(e) *Act. Apoſtol. c.23.*
(f) *Matth.21. Marc.11.c.25. Luc.19.g.45.*
(g) *Jerem.7.*

Accuſatori, nè agli Accuſati di penſare all'Aſilo, che deve giovare ſolamente ai ſupplici, ed a chi ſi rifuggia nel Luogo Sacro per goderlo, e non a quelli, che vanno alla Chieſa per inſultarla, e per diſtruggerla. Queſta è la Prattica vera, e ſincera tenuta giuſtamente preſſo gli Ebrei, e la maſſima da eſſi oſservata fino alla Legge Evangelica; il che vedrete tutto eſattamente mantenuto ancora nel tempo della ſteſsa Legge Evangelica fino a' giorni noſtri.

Non è pertanto neceſsario per ſapere donde abbia avuto incominciamento l'Aſilo, di cui ſi parla nelle Leggi dei primi Imperatori Criſtiani, di ricorrere a' coſtumi del Paganeſimo; abbiamo altri coſtumi più Santi, i quali ci poſsono ſervire di fondamento; ed abbiamo la ragione naturale, approvataci nel tem- * *R. ol Cap.* XI.

Se adunque ſaper vorremo ond'abbia avuto incominciomento l'Aſilo, di cui ſi parla nelle leggi dei primi Imperadori Criſtiani, e che da quelli con qualche varietà vedeſi a più moderni ſecoli tramandato, è neceſſario ricorrere a' coſtumi del paganeſimo, non pochi de' quali ſi veggono per opra degl'antichi Padri a miglior uſo, ed a prò della Cattolica Religione traſportati. Ella è tradizione antica, che edificando Cadmo la Città di Tebe, primo fra tutti iſtituiſſe un luogo certo, a cui fuggendo o ſervi, o liberi, foſſero ſicuri da ogni pena. In Atene ancora da Figliuoli d' Ercole diceſi fabbricata l' Ara della Miſericordia, a cui lecito era di fuggire a chiunque temea l' oppreſſione de' Padri (a); *ed a ſimiglianza di queſti, come ancora dell' Aſilo d' Ajace nel lido Reteo, e di Achille nel Sigeo, aprì Romolo* (b) *quel celebre Aſilo nella ſua nuova Città, per lo mezzo del quale invitò i vicini popoli, e malviventi a popolarla. Tali Aſili non erano Templi, ma luoghi di un tal privilegio muniti; qual privilegio fu diſteſo poſcia a varj Templi, Are, e Sepolture d' Eroi. Il Tempio di Diana in Eſeſo, come fra gli altri più venerabile, e ſtupendo, avea per proprio diritto, che fuggendo in eſſo i ſervi, diventavano liberi; ed è celebre nello ſteſſo propoſito il Tempio di Minerva in Sparta, ove fuggì Pauſania; quello di Calcide, ove ricovroſſi Agide; l' altro di Nettuno nel Tenaro, in cui fuggì Cleombroto; e l' altro nell' Iſola Calauria nel mare Egeo, ove fuggì Demoſtene; e per non recitar in queſto luogo il Catalogo degl' Aſili, di cui ſi fa memoria preſſo gli antichi Scrittori, ci rimettiamo alla Raccolta, che ne ha fatto l' eruditiſſimo Aleſſandro degli Aleſſandri, ed Andrea Tiraquelli nelle note al medeſimo* (c), *e più d'uno ancora fra gli Scrittori legali* (d).

XI. Iſtituzione dell'Aſilo preſſo i Greci, e Romani.

(a) *Alex. ab Alexandro diet. genial. l.3. c.20.* primum enim Cadmus, dum Thebas conderet, Aſylum aperuiſſe fertur, ad quod fugientes ſine diſcrimine ſervi aut liberi ab omni pœna tuti erant; nonnulli a prognatis Herculis Aſylum Athenis primo inſtitutum ferunt, ad quod a Patribus oppreſſis confugere ſolebant. *Dell'Aſilo d'Atene Stazio lib.12. Thebaid.*

Urbe fuit media nullis conceſſa potentum
Ara Deum mitis poſuit clementia Sedem,
Et miſeri fecere Sacrem &c.

(b) *Virg. 8. Æneid.* Hinc locum ingentem, quem Romulus acer Aſylum
Retulit, & gelida monſtrat ſub rupe Lupercal.

(c) *Alex. diet. genial. loc. cit.*

(d) *P. Gregor. Toloſ. Syntagm. l.33. c.20. n.9. Germon. de Sacror. Immunit. l.1. c.15. Covar. Decian. &c.*

po della legge di natura, e della legge ſcritta, in cento luoghi da Dio, come ſi è già oſſervato, la quale ci à ſcolpito nell'animo, eſſere dovuto per atto di Religione, di culto, e di riſpetto verſo Dio l'Aſilo al ſuo Tempio. Queſta ragione naturale è ſtata quella, che à ſempre indotto tutti gli uomini, che ànno avuto religione, e Tempj, ad oſſervare in quelli il Sacro Aſilo; perciò, benchè non ſia coſa neceſſaria, vi accordo eſſere almeno utiliſſima l'eſaminare ancora i coſtumi del Paganeſimo sù queſto propoſito; conviene però eſaminarli affine di venire in chiaro della verità, non ſuperficialmente, e ſeguitando la fallace traccia di Fra Paolo Sarpi, dall'autorità del quale forſe vi ſiete laſciato ſedurre, ma con ſincerità, e con attenzione; in queſta forma ſcorgerete, che il motivo della Religione eſterna, del culto dovuto alla Divinità adorata nel Sacro luogo è ſempre ſtato la cauſa impulſiva, e Motrice in tutti gli uomini di oſſervare il Sacro Aſilo; e ſpero, che giugnerete a toccar con mano, eſſerſi formato ſopra queſta oſſervanza un Diritto delle Genti tanto antico, tanto univerſale, che forſe non vi è materia nel Mondo, la quale dal Diritto delle Genti ſia più garantita di queſta.

Imbevuti adunque gli uomini, come abbiamo veduto, della maſſima, che in ricognizione di dominio, e di ſovranità, a Dio, dovevanſi a lui offrir Vittime, ed eriggere Altari, e Tempj, ai quali poi veniva in conſeguenza il riſpetto, come a coſe a Dio ſacre, e ſeparate dall' umana Potenza, o foſſe Cadmo nel fondare la Città di Tebe, il primo Inſtitutore dell'Aſilo, o foſſero i Nipoti d' Ercole, o chiunque altro ſiane ſtato il primo Inventore fra' Pagani; Egli è certo, che doppo l'introduzione dell'Idolatria fra gli Uomini, con la quale adoravano le Creature, incominciarono ancora gli Etnici ad attribuire gli onori Divini agli Eroi, e così a venerare, e riſpettare i loro Sepolcri. Però quando ſi oſſervava l'Aſilo a tai luoghi in que' Secoli, i quali non foſſero diſeſi dalla forza umana, ma foſſero Sepolcri abbandonati, è coſa certa, che in quelli oſſervavaſi per un atto di Religione; mentre ivi non ſi onoravano gli uomini morti, ma le loro ſuppoſte divine virtù, delle quali erano eminenti quegli Eroi, come dottamente rileva Enrico Coccejo nelle oſſervazioni ad Ugone Grozio (1): rapporta-

(1) *Grozio lib. 2. cap. 20. §. 47. & n. 4. verſ. Aut etiam animas eorum, qui virtute &c.*

portavano adunque queſto culto alla Divinità, ed in conſeguenza ad un atto di Religione. Lo ſteſso accadeva maggiormente in riguardo ai Tempj dedicati a qualche Nume, ond' erano giudicati ſacrileghi i Violatori, e chiunque in quelli eſercitaſse umana potenza, come parlando di ſimili Aſili, che erano Tempj, e Sepolcri ſi dichiarava Ageſilao reſtar eſso maravigliato, che non ſi aveſsero nel numero dei Sacrilegi coloro, i quali moleſtavono i ſupplici degli Dei, e che non foſsero puniti con più ſevere pene quelli, i quali così ſcemavano la Religione, degli altri, che li Tempj ſpogliavano (1).

Gli altri luoghi poi, come l'Aſilo, che aprì Romolo, ſe pur non era ſacro, ed altri da voi preteſi non ſacri, ſe erano muniti dalla forza umana, non poſsono eſsere ſtati l'origine della noſtra ſacra Immunità. L'Aſilo Sacro non è guardato da alcuna umana forza, è garantito unicamente dalla Santità del luogo; onde ſe noi difendeſſimo le noſtre Chieſe con i Soldati, come ſecondo il voſtro ſentimento faceva Romolo, allora potrebbe dirſi, che la noſtra Immunità à avuto origine da quegli Aſili. Ma ſenza forza, e ſenza Soldati, atteſa la Santità del luogo, e la religione dovuta alla Divinità noi riconoſciamo, che i Tempj, ed anche i Sepolcri degli Eroi, per la Religione ad eſſi uſata, ſempre ſono ſtati giudicati l'Aſilo più Sacroſanto nell'Opinione degli Uomini indipendentemente da qualunque indulto, o privilegio, o difeſa umana; non ſignificando altro la parola Aſilo, che luogo ſicuro da ogni violenza, e ſacroſanto; perciò ſi chiamavano Aſili i Tempj, come dice Livio (2) *Ea religione, & eo jure ſancto, quo ſunt Templa; quæ Aſyla græci vocant*. E come a luogo creduto di ſua natura ſicuro ſempre a quelli ſi à avuto ricorſo per ſfuggire la pena, onde cantò Virgilio (3) *Cunctis nam lecti navibus ibant*.

Orantes veniam, & Templum clamore petebant, (4)
Talibus orabat dictis; araſque tenebat.

Il bene dello ſtato, l'utile, che a quello ne deriva dal ritenere i Popoli forti, ed attacati alla Religione permettono, che ſi faccia qualche volta grazia, quando ſi ſtima a propoſito, ſecondo, che ci ànno inſegnato Pufendorf (5) e Barbeyrac (6)

(1) *Emilius Probus in Ageſilao. Xenophon in Ageſilao.*
(2) *Liv. lib.* 35.
(3) *Æneid. lib.* 1.
(4) *Æneid. lib.* 3.
(5) *Puffend. lib.* 8. *cap.* 3. §. 15. *in fine.*
(6) *Barbeirac. in not. ivi num.* 5.

rilevando appunto, che è ſtata queſta una delle cauſe di ſtabilire gli Aſili, o certi luoghi, nei quali coloro, che aveſſero commeſſo qualche azione punibile ſecondo le leggi, trovaſſero un rifugio contro la loro eſecuzione.

* R. al Cap. XII.

Non era così riſtretto preſſo gli antichi Etnici il numero degli Aſili Sacri, come voi ſeguitando il Sarpi ci ſignificate; e benchè io quì non intenda di farvene la enumerazione abaſtanza raccolta dagli Autori, vi dirò ſolo che oltre a Greci vi ſono ſtate altre Nazioni, che anno oſſervato l'Aſilo: Aleſſandro degli Aleſſandri nel luogo da voi citato (1) ſcrive: *In Tracia Dianæ Templum inter Clitorium, & Cinætam. In Epheſo Arte-*

(1) *Alexand. ab Alexand. dier. genial. l. 3. c. 20.*

---

* XII. Aſili de' Templi in uſo preſſo a' ſoli Greci.

Oſſerva in queſta parte Paolo Sarpi (a), che l' eſempio de' Gentili ſi riduce a' ſoli Greci, che preſſo a' Perſiani, Aſſirj, Sciti, Galli, e Germani, e ogni altra nazione conoſciuta, non v' era un tal uſo: che gli Egizj davano l'Aſilo ad un ſol Tempio d' Ercole per i ſervj maltrattati da Padroni; che Servio Tullio, fatta Società co' vicini popoli, fabbricò il Tempio di Diana nell' Aventino (b), ove chiunque fuggiva non era giudicato, ſe non per giudizio di tutti i Socj; qual privilegio, o rimedio poteaſi dire più toſto appellazione, che Aſilo; ma diſcacciati che furono i Re da Roma, non ſi legge in eſſa alcun Aſilo in tempo della Repubblica; nè preſſo i Greci eſſere ciò per altra ragione ſtato introdotto, ſe non perchè eſſendo quel Paeſe tutto eſpoſto alla riva del mare, ed alle incurſioni de' pirati, per coloro, che meno avevano di potenza, eravi mercè di cuſtodia, onde edificati furono i Templi a guiſa di fortezze, affinchè oltre la natural ſicurezza, ſi conſideraſſe in eſſi l'ajuto de' Numi, e la riverenza a quelli dovuta: e ſoggiunge, eſſer notabile, che un sì vaſto Paeſe, ed in tante Iſole, ſimili Templi, ed Aſili non eccedeſſero il numero di venti, o poco più.

A coteſta oſſervazione non abbiamo che opporre, in quanto ella riduce l' uſo degli Aſili a' ſoli Greci; per altro chiunque leggerà gli antichi Scrittori di quella Nazione, ad ogni paſſo ſi abbatterà in eſempli di ſupplici, che per non eſſer uccisi, o malmenati, abbracciavano le Are, o le Statue de Numi; ed aver più volte giovato a' miſerabili un tal rifugio, donde pare, che ſi diſtrugga quella propoſizione, che preſſo a' Greci l'Aſilo a pochiſſimi, e determinati luoghi ſi riduceſſe. Vero è però, che il rifugio all'Are, e Statue de' Numi era aſſai diverſo da quello degli Aſili, che per eſſer iſtituiti con pubblica autorità, non giovavano per la ſola ragione della riverenza dovuta al luogo, ma per neceſſità ſtabilita dalle leggi; onde non ſolo obbligavano il popolo ad aver riſpetto al luogo, ma era queſto aſſai amplo, e talvolta a molti ſtadj diſteſo, affinchè i ſupplici poteſſero ivi più comodamente, e con più ſicurezza rimanerſi, ove all'incontro il rifugio all'Are, e Statue de' Numi era momentaneo, e per deſtar in quell' iſtante la pietà negli Aggreſſori. Poſſiamo comparare una tal differenza alla pratica de' tempi noſtri, in cui ſe ben taluno, che ricorreſſe a una Sacra Immagine, deſterebbe nell'animo degli Aggreſſori una ſpezie di riverenza, e di ſacro orrore, per cui non ſarebbe in quell' atto più moleſtato, tuttavia non ſi direbbe che una tal Immagine conceda altrui quel rifugio, che compete per legge, o autorità pubblica a' Sacri Templi.

(a) *De jure Aſylorum c. 7. verſ. Nec aliud ex antiquorum &c.*
(b) *Dionyſ. Halicarnaſt. l. 4. antiquit.*

Artemiſium, Tempio dedicato a Diana: *In Ægypto in Oſiridis Aſylo juxta Saim. ibidem: Apud Moloſſos, Samotraces, Crotoniatas, & Meſſanios, ac pleroſque ad Deorum Aras confugiſſe pro Aſylo habitum eſt, velut Ithacenſibus Jovis Servatoris Ara;* I Samotraci certamente non ſono Greci; onde c' inganna il Sarpi aſſerendo; che gli Aſili Sacri ſono ſtati in uſo preſſo i ſoli Greci.

Nè deve recar maraviglia, come l' à recata al Sarpi, che oltre al Tempio di Diana in Effeſo; a quello di Minerva in Sparta; agli altri di Nettunno nel Tanaro, e nell' Iſola Calauria pochi foſſero nell' Egitto gli Aſili, ſe oſſervaremo, che pochi ancora ſaranno ſtati nell' Egitto i Tempj; poichè i loro Dei non potevano rinchiuderſi, e ſarebbero fuggiti per le porte, e per le fineſtre; mentre adoravano gli Egizj certi animali quadrupedi terreſtri, chiamati *Ichneumonas*, i quali erano Topi della groſſezza di un gatto, che guereggiano con l'aſpide, e diſtruggono ſcaltramente i Cocodrilli, ond' erano utiliſſimi (1): adoravano ancora altri animali volatili chiamati *Ibides*, e gli adoravano come Dei, perchè liberavano l'Egitto dalla peſte dei ſerpenti volatili, che vi erano traſportati dal vento Affrico dalla Libbia, amazzandoli, e diſtrugendoli (2).

Voi col Sarpi paſſando ai Sacri Aſili degli antichi Etnici, non diſeſi dalla forza, li confondete con gli altri diſeſi dalla forza, e con quelli non ſacri; onde poi a torto ſcreditate tutti gli Aſili dei Greci, come ſe non daſſero ſicurezza ſe non ai Servi, a quelli, che fuggivano la violenza dei Privati, ed a ſoli Innocenti. Dite, che gli Aſſiri, i Sciti, i Galli, i Germani, ed ogn' altra nazione conoſciuta non anno mai avuto gli Aſili; dite che i Romani in tempo della Republica non ſapevano neppure, che foſſe nel Mondo l'Aſilo, e che preſſo i Greci, erano in numero riſtrettiſſimo, in un sì grande Paeſe; dalla qual coſa poſcia vorraſſi inferire, che poco conto debba farſi della Sacra Immunità, ſiccome di quella, la quale à, per ſentimento voſtro, ſi miſerabili principj, e che voi chiamate novità, ed uſurpazione del Sacerdozio Criſtiano.

Io non ò voluto credere così alla cieca al Sarpi, al quale voi avete preſtata tutta la Fede, ed ò voluto vedere al fondo la verità di queſte tante ſue aſſerzioni ſopra l'Aſilo; le trovo tutte

(1) *Plin. lib. 8. cap. 24. Cicer. de Nat. Deorum.* (2) *Cicer. lib. 2. de Nat. Deorum.*

tutte falſe, e ſiccome non è così riſtretto, quanto egli dice, il numero delle Nazioni, preſſo le quali ſi è oſſervato l'Aſilo, così non è vero, che ſiaſi oſſervato ſolamente per gl' Innocenti, per i Servi, e per quelli, che fuggivano l'ira dei Potenti.

Puſendorf, e Barbeyrac, oltre l'averci indicato, che ſono antichiſſimi gli Aſili, ci ànno ancora inſegnato, che a queſti fuggivano coloro, i quali avevano commeſſo qualche azione punibile per le leggi, ad effetto di ſchivare contro ſe ſteſſi l'eſecuzione delle medeſime leggi; come può dunque ſoſtenerſi, che l'Aſilo giovaſſe ſolamente agli Innocenti?

Ma ſe eſaminaremo bene, che coſa ſi oſſervaſſe intorno all'Ara della Miſericordia, così chiamata da Cicerone nel libro delle Tuſculane, che è l'Aſilo d'Atene fondato dai Nipoti d'Ercole doppo la di lui morte, vedremo anche meglio l'inſuſſiſtenza di queſta propoſizione del Sarpi, *che l'Aſilo preſſo de' Greci accordavaſi ſolamente agli Innocenti*.

Ricaviamo da Stazio (1), e dalle note di Lattanzio, che a queſt'Ara della Miſericordia ſi rifuggivano, ed ivi erano ſicuri tanto i Servi, ed i miſerabili, quanto i Delinquenti, *ſic ſacraſſe loco commune animantibus ægris.*

Confugium, unde procul ſtarent iræque, minæque,
Regnaque, & a juſtis fortuna recederet aris.

Le parole *Fortuna recederet aris*: ſi interpretano nelle note: *ut ne caſus quidem læderet, qui ad has aras confugiſſet*, ed ivi ſi legge: *quamvis meliorem fortunam debemus accipere* Regis, aut Potentioris fortunæ Viri. *Et vult hoc loco intelligi Poeta; nulla vi Potentum Religionem hujus Aræ poſſe perfringi.*

Ecco dunque, che a queſt'Ara della Miſericordia non ſi rifuggivano ſolamente i Servi, e quelli che temevano l'ira dei Prepotenti; ma vi ſi mettevano in ſalvo eziandio coloro, i quali per Delitti commeſſi ſapean di meritare l'ire, e le vendette delle publiche Podeſtà, e dei Rè: *Fortunam debemus accipere Regis*: dalla Potenza dei quali eſser violata non poteva quell'Ara; non perchè foſſe guardata da umana forza, ma perchè lo impediva il riſpetto al Nume, e la Religione: *Nulla vi Potentum* (cioè dei Rè) *Religionem hujus Aræ poſſe perfringi*. Queſto è un antichiſſimo eſempio del Sacro Aſilo preſſo degli Etnici; e come dice il Poeta nelle dette note, a queſto Aſilo ricorrevano

(1) *Stat. lib.* 12. *Tebaid. edit. di Parigi* 1618.

no ancora i Scelerati : *jam tunc innumeræ norant altaria gentes*,

Huc victi Bellis, Patriaque è Sede fugati,

Regnorumque inopes, ſcelerumque errore nocentes

Conveniunt. Notate le Parole *ſcelerumque errore nocentes*. Vi era l'Aſilo anche per gli Scelerati; ſicchè il Sarpi molto c'inganna con le ſue erudizioni.

E non meno egli vuol buttarci polve negli occhi per ſcreditarci il Sacro Aſilo con aſſerire, che i Perſiani non l'oſſervavano : è coſa per altro facile da chiarirſi, per non eſſere imbarazzati da queſte ſue artifizioſe oſſervazioni.

I Perſiani adoravano il Sole, e la Luna, Venere, il fuoco, la terra, l'acqua, ed i venti, come ſcrive di loro Barnaba Briſſonjo : *de Regno Perſarum* (1); ma principalmente adoravano la Luna, ed il Sole. Non erigevano ai loro Dei i Perſiani nè Tempj, nè Altari, nè ad eſſi conſacravano Boſchi; qual maraviglia pertanto del Sarpi, e qual conſeguenza potrà egli ricavare in pregiudizio del Sacro Aſilo; poichè i Perſiani non l'oſſervavano a que' Templi che non avevano? E volete meglio vedere ſe veramente sì fatti diſcorſi ad altro non mirano, che ad offuſcare la mente di chi legge, ed a ſcreditare la Sacra Immunità? Erano talmente i Perſiani a' Templi contrarj, che ſtimavano ſciocchi tutti gli altri Popoli, i quali uſavano queſta Religione di innalzar Tempj agli Dei, come ci inſegna Erodoto (2) riportato dal Briſſonio (3); e ciò oſſervarono almeno fino ai giorni di Artaſerſe, ſecondo Clemente Aleſſandrino,(4)dove parlando di Artaſſerſe, dice : *qui cum primus Veneris Tanaidis ſtatuam erexiſſet Babylone, & Suſis, & Ecbatanis, Perſis, & Bactris, & Damaſco, & Sardibus eam oſtendit eſſe colendam*. Non è dunque coſa da rilevarſi, e che ſnervi la Sacra Immunità locale, ſe i Perſiani non avevano Aſili nei loro Tempj; poichè non avevano nè Tempj, nè Altari, ed erano ſoliti di ſacrificare a Ciel ſcoperto nei luoghi più eminenti, nelle Torri, e nei Monti (5).

Pure è ſempre mai ſtata di tanta forza queſta ragion naturale di Religione impreſſa nella mente degli uomini, e queſta Legge del Diritto delle Genti a tutti nota di riſpettare, e di non violare i Tempj dedicati a qualche Divinità, purchè ſia

(1) *Briſſon. lib.2. §.25. de Regn. Perſ.*
(2) *Erodot. lib.1. cap.131.*
(3) *Briſſon. loco dict. pag.138.*
(4) *Clem. Alexand. in Protrept. cap.5. pag.57.*
(5) *Briſſon. loco prædict. §.38.*

ſia come tale adorata, e riconoſciuta, che gli ſteſſi Perſiani, i quali ſecondo 'l Sarpi non avevano gli Aſili, ed i quali, come dice Cicerone (1) moſſi dai loro Magi diedero a fuoco, e fiamma tutti i Tempj della Grecia: *Quod Græci parietibus includerent Deos, quibus omnia deberent eſſe patentia, ac libera, quorumque hic Mundus omnis Templum eſſet, & domus*; laſciarono intatte da queſta barbara devaſtazione Delo, ed Efeſo, ed i loro Templi; perchè la prima era dedicata ad Apolline, che è lo ſteſſo, che il Sole; la ſeconda a Diana, che è la Luna, Divinità da eſſi pure adorate (2). Ce lo atteſta ancora Cicerone (3), il quale ſmentiſce pienamente il Sarpi, e c' inſegna, che per autorità della Religione anco i Perſiani anno oſſervato il Sacro Aſilo fuori del loro Paeſe ai Tempj, quand' anno ritrovato, eſſere quelli dedicati alle Divinità da eſſi adorate: *Tantaque ejus Auctoritas Religionis & eſt, & ſemper fuit, ut ne Perſæ quidem, cum Bellum toti Græciæ, Diis, hominibuſque indixiſſent, & mille numero Navium Claſſem ad Delum appulliſſent, quidquam conarentur, aut violare, aut attingere: hoc tu fanum* (parlando del Tempio di Delo:) *depeculari homo improbiſſime, atque amentiſſime audebas.*

E ſe anco gli antichi Germani non avevano Aſili, che coſa mai potremo inferirne per l'Immunità Eccleſiaſtica? non avevano parimente Tempj i Germani, perche non erano ſoliti di rinchiudere fra muri i loro Dei, credendo ciò inconveniente alla grandezza delle coſe celeſti, come ſi rileva dalle parole di Cornelio Tacito: *Cæterum nec cohibere parietibus Deos, neque in ullam humani oris ſpeciem aſſimilare ex magnitudine cæleſtium arbitrabantur* (4); ed ecco la ragione, per cui fra eſſi non ſi parla d'Aſilo.

Uſavano benſì Boſchi ſacri, ai quali profeſſavano tanta riverenza, che non vi entravano, ſe non con le mani, e con i piedi legati per andare all'adorazione di qualche Nume negli alberi più inſigni collocato; e ſe per accidente a terra cadevano per riſpetto alla Deità più non alzavanſi, ma carponi fuori del Boſcho ſi ſtraſcinavano; onde ſe mai alcuno in quei luoghi rifuggivaſi, certamente Aſilo più ſicuro non potea trovare in altra parte; e dal modo, con cui erano obligati di accoſtarſi alle ſacrate

(1) *Cicer. lib.* II. *de leg. cap.* 10.
(2) *Briſſon. loco cit.* §. 32.
(3) *Cicero lib.* I. *accuſat. in Verr. cap.* 18.
(4) *Cornel. Tac. V. Germania n.* 9.

crate lor Selve, e dal grandiſſimo riſpetto, che ad eſſe uſavano, chiariſſimamente appariſce, che non potevano entrarvi per eſtrarne i rifuggiti; ſicchè il Sarpi anche intorno ai Germani ci tace il vero; e di più ne parla troppo indefinitamente, e non ſi sà di qual parte della Germania egli parli. Quello, che abbiamo ancora di certo ſi è, che i Franchi ſono Popoli Germani abitatori lungo il Reno ridotti in lega (1), e pure riſpettarono molto i Tempj, e vi oſservarono l'Immunità (2).

Voi non avrete a male, ſe pur vi dica, non eſser vero, che i Sciti non aveſsero Aſilo, come voi ſeguendo il Sarpi ciſignificate; in queſta forma ſi ſnervaranno certamente tutti i fondamenti, e tutta la giuridica origine del Sacro Aſilo, quando noi addottiamo Fatti inſuſſiſtenti. Avevano i Sciti li monti Arimfei Sacri, ai quali, chi ſi rifuggiva, godeva l'Aſilo; così eſpreſsamente c'inſegna Andrea Tiraquelli nelle annotazioni ad Aleſsandro degli Aleſsandri (3) *Apud Scythas, qui ad Riphæos confugiſſent, tanquam ſacroſanctos, ſui juris, & arbitrii erant*. Nelle note poi al detto luogo alle parole: *apud Scythas &c.* Secondo l'autorità di molti Scrittori ivi apportati, e principalmente di Plinio, ſi comprova maggiormente, che foſſero Monti Sacri, e ſi legge: *hos autem Herodotus in Melpomene Argippæos vocat, quos ſacros eſſe dicit, & ad quos*: (inquit) *quiſquis confugit, is a nemine læditur. At Martianus Capella lib. 6. Arymphæos hos nuncupat, ad quos ait, velut ad quoddam Aſylum confugiunt metuentes*.

Ancora dunque gli Sciti riſpettavano i loro Sacri Monti Arimfei, o Ronfei, ed in quelli, indotti ſolamente dal Culto, e dalla Religione, mantenevano l'Aſilo ai Delinquenti; e lo mantenevano anche le publiche Podeſtà, perchè: *a nemine lædebantur*: l'Aſilo pertanto a quei Sacri Luoghi anche preſſo de' Sciti non era per cagion della forza, ma per virtù della Religione oſſervato.

Queſta ſteſſa virtù della Religione era quella, la quale faceva riſpettare l'Aſilo eziandio preſſo dei Greci, ſecondo che abbiamo già veduto, parlando di loro; e ſebbene il Sarpi ſi sforza di oſcurarcelo, pure non può negare queſta verità, e lo ſteſso fate voi, che ſiete ingenuo: imperciocchè, quantunque ſoſten-

E ghia-

(1) *Boſſuet hiſt. un. conn. di Geſ. Criſt.* 274.
(2) *Agath. lib.* 2. *cap.* 1.
(3) *Tiraq. annot. in genial. diet. Alexand. lib.* 3. *cap.* 20.

ghiate, che i Templi furono edificati dai Greci in quei Lidi, per difesa contro i Pirati a guisa di fortezze; pure accordate, che ciò accadde, affinchè si considerasse in essi ancora l'ajuto de' Numi, e la riverenza a quelli dovuta. Sapevano dunque i Greci, che l'Asilo dovuto ai Tempj non solo era osservato dalla loro Nazione, ma anche da tutte le altre, e per fino dai Pirati, ai quali era esposto il loro Paese; e perciò sapevano, che se non bastava la fortezza dell' edificio a difenderli dalle loro violenze, sarebbe certamente bastato il rispetto, ed il culto ai Numi, e la Religione dell'Asilo, che universalmente a' Tempj si professava.

Questa vostra confessione, e l'autorità del Sarpi unite alle osservazioni da noi fatte fin quì dell'Asilo usato ai Templi per virtù di Religione, e di Culto alla Divinità in tanti Secoli, per tutte le Terre, poche eccettuate, e fra quasi tutti i Popoli, essendo ben ristretto, presso che ignoto, e da non farne verun conto, il numero di quelli, i quali non ànno prestato consenso a questa osservanza, stabiliscono una tradizione a noi tramandata dai primi uomini, e non mai solidamente rigettata; il che da se solo basta a piantare con certezza l'Asilo, e poterlo chiamare di Diritto delle Genti, e per Religione verso Dio; come di simili cose in guisa tale introdotte, ci anno insegnato, essere di precetto del Diritto delle Genti, Pomponio, e Socrate rapportati da Grozio (1).

Per lo chè, se il Diritto delle Genti è quello, secondo Grozio (2), che à ricevuto forza di obligare dalla volontà di tutte le genti, o almeno di molte; ed è quello, il quale si prova alla stessa maniera, che provasi il Jus Civile non scritto, cioè con l'uso continuo, e con la testimonianza dei Periti; non essendo altro questo Jus delle genti, anche secondo il Crisostomo, se non *Repertum temporis, & usus*; onde a stabilirlo molto conferiscono gli annali, e le memorie degli Scrittori; cosa alcuna non potrà darsi più stabilita, e più comandata dal Diritto delle Genti, del Sacro Asilo.

Fin quì abbiamo veduto, che dai primi Secoli del Mondo, dai primi uomini, dalla maggior parte di tutte le Nazioni, le quali anno avuto Religione, e Templi, e Sacri Luoghi alle

(1) *Grot. de jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 20. de panis §. 46. n. 3. & §. 45. n. 3.*

(2) *Grotius de jur. Bell., & Pac. lib. 1. cap. 1.*

alle Divinità dedicati, l'Asilo Sacro è stato osservato senza legge scritta; e ne abbiamo sicuri documenti anche di quei Popoli, i quali voi, ed il Sarpi dicevate, non aver conosciuto gli Asili: nè mancano l'approvazione dello stesso Dio nelle Scritture, ed i castighi contro i Violatori.

Laonde non d'altro v'è stato bisogno per conservarlo, se non di stabilire, e di far pagare le pene ai delinquenti; poichè essendo questa una cosa, che appartiene a tutta l'umana società, perchè appartiene alla Religione, possono castigarsi a nome della Società umana coloro, che senza probabile fondamento ne sono i Violatori; essendo fuor di contrasto; che allora quando una persuasione in materia di Religione è commune a tutti gli uomini, se qualcheduno di maltalento la impugna, o incomincia ad abolirla, si può costui per l'empietà castigare a nome della umana Società: così ci à insegnato intorno a simili persuasioni in tal guisa communi lo stesso Grozio con l'autorità di Irnerio Sofista Actione in Epicurum: *Placiti igitur pœnam exigis? Neutiquam; sed Impietatis; placita tradere permittitur, non & pietatem oppugnare* (1). Ed in proposito degli Asili sappiamo, che, *Solone Auctore Amphictiones Bello persecuti sunt Cirrhæos, quod ii Templo Delphico vim intulissent.*

Ma se chiaramente abbiamo riconosciuto fino ad ora, esser di ragione del Diritto delle Genti il Sacro Asilo, lo scorgeremo anche meglio in appresso, quando per tutti i Secoli fino a giorni nostri ne vedremo il seguito, e l'osservanza. Frattanto di riflettere vi prego, come si prenda abbaglio, quando alla cieca si creda al Sarpi, allorchè ci asserisce, che l'uso degli Asili Sacri nei Secoli rimoti si riduceva ai soli Greci, e che questo non accordavasi, se non agl'Innocenti, ai Servi, e contro la privata violenza. Fin quì abbiamo già toccato con mano a forza d'incontrastabili documenti la falsità di tutte queste proposizioni.

Io poi da voi non mi allontano nel credere, che il rifugio alle Are, e Statue de' Numi era momentaneo, e destava in quell'istante la pietà degli Agressori, come in oggi destasi una specie di riverenza, e di Sacro Orrore in un aggressore, che vegga il suo nemico ricovrato ad una Sacra Imagine; mà non perciò sarebbe violato l'Asilo a giorni nostri, come non lo

(1) *Grot. dift. loc. de pun. §. 46. n. 4.*

era fra Greci, ſe ſi levaſſe dalla Statua, dall' Imagine il rifuggito.

La diverſità pertanto di queſto momentaneo Aſilo, ſe pure così vogliam chiamarlo, da quello dei Templi, non conſiſte, come voi dite, che per eſſere inſtituiti gli Aſili de' Templi con publica autorità, non giovavano per la ſola riverenza dovuta al luogo, ma per neceſſità ſtabilità dalle leggi; onde non ſolo obbligavano il Popolo ad aver riſpetto al luogo; ma era aſſai amplo, e talvolta a molti ſtadj diſteſo, affinchè i ſupplici poteſſero ivi più commodamente, e con più ſicurezza rimanerſi.

Veramente convien riſpettare, o Signore, il voſtro grandiſſimo Ingegno; voi così dolcemente con queſta voſtra neceſſità ſtabilita dalle leggi oltre alla riverenza, che obbliga a riſpettare l'Aſilo del Tempio, c'inſinuate, che queſto Aſilo ſia introdotto dalle Leggi Civili; e con acutezza ancor maggiore abbandonate affatto il motivo della Religione, e per farlo anco a noi dimenticare, paſſate a moſtrarci, che l'Aſilo all'Are, e Statue de' Numi era momentaneo, e non fiancheggiato dall'autorità delle Leggi.

R. al Cap. XIII.° A me ſembra, che voi vi prendiate piacere, e divertimento degli Eccleſiaſtici; mentre con egual acutezza d' ingegno fate un generoſo dono, contro l'autorità del Sarpi, del rifugio all'are, ed alle ſtatue preſſo a Greci; ma quì poi v' inſinuate a ſignificarci, che l'uſo di ricorrere all'Are, ed alle Statue, ovvero (come voi dite) agli Aſili, non fù conoſciuto preſſo ai Romani per tutto il tempo, in cui durò la Republica; proſeguite poi a raccontarci, che eſtinta la libertà fù introdotto l'Aſilo alle Statue del Principe: (ma che abuſo nuo-

vo

XIII.° Rifugio alle Statue de' Principi preſſo a' Romani.

E' vero adunque il rifugio all'Are, ed alle Statue preſſo a' Greci, ed è vero altresì, che gli Aſili preſſo a' medeſimi erano in pochiſſimo numero, e che l'uſo di ricorrere all'Are, ed alle Statue, ovvero agli Aſili, non fu conoſciuto da' Romani per tutto il tempo, in cui durò la Repubblica. Ma pur finalmente eſtinta la libertà, iſtituirono gl' Imperadori un ſimile rifugio alle Statue del Principe, quale ſpezie d'Aſilo, a ſentimento di Tacito (a), e Dion Caſſio (b), appare interamente nuovo preſſo a' Romani, e per l'addietro neppure agli ſteſſi Iddii conceduto.

(a) *Tacit. l. 3. annal.*

(b) *Dion. Caſſ. l. 4.* Dixere etiam Triumviri ne ſi quis impunitatis cauſa in Templum D. Julii confugiſſet, inde ejici, vel abripi poſſet, quod antea ne Deo cuipiam conceſſum, exceptis quæ ad Romuli Aſylum pertinent.

vo, ed abominevole, eſclamate voi, che neppur prima ſi era conceduto agli ſteſſi Dii!) coſa, che veramente eccita l'orrore contro all'Aſilo.

Ma ſiccome ſiete ingenuo, confeſſate poi, che anche al Tempo della Repubblica ſi riſpettavano le Dee Veſtali, ed una ſimile ſpecie d'onore ſi aveva ancora ai Miniſtri degl'Idoli. *R. al Cap. XIV.*

Io non poſſo negarvi, che eſſendo il Sacro Aſilo un atto di eſterna Religione, e di riſpetto, che ſi uſa al Tempio, è ſtato ſoggetto queſto capo di diſciplina a qualche mutazione, e riforma intorno ai delitti, che ne foſſero eſcluſi; e ſecondo le diverſe maniere di penſare dei Popoli, è ſtata regolata la coſa con qualche piccola diverſità nei ſecoli più remoti; ma come vedrete, è ſtato riſtretto queſto ſacroſanto Diritto più di quello abbiano fatto gli antichi Idolatri, dalle Leggi noſtre Eccleſiaſtiche, e principalmente in queſti ultimi Secoli, dai Pontefici Romani, dei quali tanto vi lamentate. Non conviene per tanto con divagarſi all'Are de' Numi, ed alle Statue dei Principi, dimenticarſi di quella Religione, e di quel Riſpetto, che tutte le Nazioni anno uſato ai Templi di quegli Dei, che eſſe adoravano; e queſto contribuiſce a porre maggiormente in chiaro

---

duto. E' vero ancora, che una ſimile ſpezie d'onore aveaſi a' Miniſtri degli Idoli, ſcrivendo Plutarco (a), *che ſe un uomo dannato a morte per ſua ventura nelle Veſtali incontravaſi, quello liberavano, e intercedevano per lo perdono, come ſe ne danno gli eſempli preſſo Svetonio* (b), *e preſſo Tacito* (c): *e Cicerone* (d) *nell'orazione* pro Fontejo *parlando della interceſſione della Sorella Veſtale, dice* „ *eſſer ſuperba coſa il rigettar le preghiere di colei, di cui ſe gli Iddii ſprezzaſſero le ſuppliche, l'umane coſe non ſarebbono ſalve* „. *Narrano ancora Plutarco* (e), *e Aulo Gellio* (f), *che un tal riſpetto aveaſi al Flamine Diale, che entrando in ſua caſa un uomo legato era neceſſario diſcioglierlo; ed eſſendo portato a battere, ſe inginocchiavaſi a' ſuoi piedi, non era lecito in tutto quel giorno di batterlo.*

XIV.ª Autorità delle Veſtali, e Miniſtri de' Numi.

(a) *Plutarch. in Numa*, *Alex. ab Alexandro l.5. c.12. de Veſtalibus*, quod ſi dum foree vadunt, ad capitale quiſquam ſupplicium traheretur, ſi obviam fieret, ipſum tunc mortem oppetere aut noviſſimo exemplo affici non decebat, tantoque coltu, & honore ob Sanctitatem Sacerdotii habita ſunt, ut ſervitia fugitiva nondum urbem egreſſa in loco precationis retinerent, & ſervitute eximerent: ad ſe quoque fugientes ab injuria prohibere, atque a cujuſque Magiſtratus imperio intercedere poterant.

(b) *Sveton. in Jul. c.1. & in Tiber.3. in fie.*

(c) *Tacit. in fin. l.13. annal. & 3. Hiſtor.*

(d) *Cicer. pro Fonteja circa fin.*

(e) *Plutarch. in Problem.*

(f) *Gell. noct. attic. l.to. c.15.* VIII. Si quis ad verberandum ducatur, ſi ad pedes ejus ſupplex procubuerit, eo die verberari piaculum eſt; *e poco prima*, vinctum ſi aedes ejus introierit, ſolvi neceſſum eſt.

ro quel Diritto Sacroſanto delle Genti, nel quale è ſtabilito un fondamento incontraſtabile della noſtra Sacra Immunità.

Di moltiſſime Nazioni ve n' ò già fatto la dimoſtrazione; reſta ſoltanto a farvi vedere, eſſere ancora falſo, che queſto Aſilo non ſia ſtato conoſciuto dai Romani in tempo della Repubblica. Forſe non vi è ſtato Popolo tanto oſſervante del Sacro Aſilo per unico motivo di Religione, quanto i Romani in tempo della Republica: e mi dichiaro, che non intendo parlare dell'Aſilo accordato per pietà alle ſtatue di qualche Idolo, o all'are erette con privata autorità; nè dell'Aſilo uſato dalla vergognoſa adulazione dei Romani alle ſtatue degl'Imperadori; dai quali eſempj, e dalle leggi obbrobrioſamente fatte in loro favore, voi pretendete poi di ſviluppare la materia, e tirarci a credere, che l'Immunità d'oggi giorno debba unicamente prender norma da queſte, e che da eſſe ne tragga l'origine.

Il Sacerdozio con ogni fondamento ſoſtiene, doverſi il Sacro Aſilo ai Tempj dedicati al vero Dio, che noi adoriamo, in vigore della Religione, e del Diritto delle Genti; e con eſſo lo pretende tutta la Chieſa Cattolica, di cui è la cauſa. Queſt' atto di culto eſterno à ſempre ella uſato al grande Iddio principalmente doppo che à libero l'eſercizio della Religione; e queſti atti medeſimi anno uſato tutte le Nazioni non barbare, che anno avuto Tempj dedicati alle loro Divinità; e quelle eziandio, che non avendo rinchiuſi i Dei frà le mura, o fra recinti anno trovato preſſo altri Popoli qualche Tempio dedicato ai loro Dei; come vi ò già dimoſtrato dei Perſiani, dei Franchi, dei Sciti, e di tanti altri contro la voſtra aſſerzione, e quella del Sarpi. Mà più di tutti, vi replico, queſta Religione ai Sacri Luoghi l'anno oſſervata i Romani, ed ivi ànno eſattamente cuſtodito l'Aſilo anche in Tempo della loro Repubblica.

Che ciò ſia vero; voi mi ſuggerite, o Signore, che per Diritto delle Genti nella guerra ſi poſſono violare impunemente le coſe dedicate agli uſi ſacri, come inſegna Grozio (1), quando però così porti la neceſſità; e la riverenza alle coſe divine non perſuada diverſamente, fra quelli principalmente, che adorano lo ſteſſo Dio, ancorche diſſentiſsero fra loro in qualche articolo (2). La ragione di limitare queſta dottrina è chiara; perchè

(1) *Gros. lib. 3. cap. 12.* (2) *Gros. ibid.*

chè il Diritto delle Genti, che dà nella guerra facoltà di violare le coſe ſacre, è un diritto puramente permiſſivo, non favorevole, e quaſi contrario alla Religione; quando il Diritto delle Genti di riſpettare i Tempj, è precettivo, ed uniforme ai Principj della Religione, la quale è di Diritto anch'eſsa delle Genti, come ci à inſegnato lo ſteſso Grozio (1).

Un altra maſſima fondamentale del Diritto delle Genti, almeno ſecondario, comprovato dall'uſo di tutti i Popoli, è ſempre ſtata quella, che le coſe ſacre preſe dai Nemici ceſsano di eſser ſacre, e diventano profane; il qual Diritto commune delle Genti fu addottato dalle Leggi Romane (2).

Ebbe queſta maſſima per fondamento la credenza di tutti gl' Idolatri, che ogni Città, ed ogni Popolo aveſse le ſue coſe ſacre particolari, ed i proprj Numi, ſotto la tutela dei quali ſtava la Città, ed il Popolo; onde ſi chiamavano Dii Tutelari, Dei Penati (3).

Hæc Helenam cecinisse Penatigero Eneæ, mente memor refero.

Da queſta pertanto ne deriva l'altra maſſima, che naſcendo guerra fra due Popoli, doveſse ancora colla ſteſsa inimicizia guerreggiarſi fra gli Dei Tutelari, e Penati dell'una, e dell'altra parte; e credeaſi, che ciaſcheduno d'eſſi aſſiſteſse, ed ajutaſse i Popoli ſoggetti alla ſua protezione; donde ne nacque quella famoſa opinione delle Genti, tanto celebrata dai Poeti, come cantò Omero, in Bello Trojano (4), dove Giove permette a' ſuoi Dei di ajutare le parti da eſſi protette: E Virgilio in Bello Latino (5), dove finſero, che non meno i Dei con gli Dei, che i Capitani con li Capitani combatteſsero. Non è dunque meraviglia, ſe l'uſo delle Genti alle publiche Podeſtà (giacchè Podeſtà più publica di un Popolo libero, che non riconoſce Superiore in terra, fuorchè Dio, il quale guereggia con un altro Popolo, non può darſi), permetteva di violare l'Aſilo, e l'Immunitá de' Templi nella guerra, perchè credevaſi, che gli Dei ſuperati, e vinti abbandonaſſero per forza i loro Tempj, i quali ceſſaſſero perciò di eſſer Sacri.

A que-

(1) *Grot. diſſ. lib.2. cap.20. de pac.*

(2) *Leg.36. ff. de Religioſ. & leg.4. ff. ſep. violat.*

(3) *Macrobius Saturnal. lib.3. cap.9. Cicer. Orat. in Verr.4.& paſſ.lib.2.de Nat.Deor. Virgil. lib.2. Æneid. & alibi. Ovid. Metamorph.15. verſ.450.*

(4) *Homer. in bell. Trojan. per tot. Iliad. & lib.20.*

(5) *Virgil. Bell. lat.6. lib. poteſt. Æneid.*

A queſto aggiungevaſi, che nel bollor della guerra, o veneraſſe il Popolo Vincitore altri Dei, o foſſe della ſteſſa Religione del Vinto; ſubito che la Vittoria eraſi ottenuta, ſi giudicava, che gli Dei, forſe dai vizj, e dai delitti dei Vinti offeſi, aveſſero già abbandonato quel Popolo, la Città, ed i Tempj; onde gli ultimi per la perdita dei Sacri Abitatori eran divenuti Profani. Come diſſe Cicerone (1) *Eum victoria omnia profana feciſſe*. Così Annibale vittorioſo riſpoſe ai Siracuſani, quando gl'intimarono di aſtenerſi dai Tempj degli Dei. *Deos Incolis infenſos Selinuntem jam exceſſiſſe* (2). E Cleopatra vinta ſi lagnava, *noſtri enim, ſcilicet Dei, nos prodiderunt* (3). Così Enea vinta Troja, e fumante fra le fiamme diſſe a ſuoi Compagni.

Quæ ſit Fortuna videtis;
Exceſſere omnes adytis, ariſque relictis;
Dii, quibus Imperium hoc ſteterat.

Et Petronius Arbiter

Jacet Sacerdos inter Aras victima, plangitque terram
ſic profanatis ſacris,
peritura Troja perdidit primum Deos.

Ed in Livio ſi legge: *Camillus detraxit Romanos a pertinacia deſerendi Romam, & migrandi Vegos captos*: dicens: *Se nefas ducere, deſertam, ac relictam a Diis immortalibus Urbem Incoli* (4).

Lo ſteſſo abbiamo di Geroſolima: *Ita Hieroſolymis captis inter prodigia, ſeu præſagia recenſentur: Feſto Penteceſtes noctu ex intimo Templo auditum eſſe Sacerdotibus motum, & ſtrepitum quemdam, & mox ſubidam vocem, migremus hinc* (5), il che vien rapportato ancora da Tacito che dice (6): *auditam humana majorem vocem, excedere Deos, ſimul ingentem motum excedentium*.

Da tutto queſto ognuno potrebbe darſi ad intendere, che i Romani, a quali più, che ad ogn' altra nazione, era noto, ed in uſo il Diritto delle Genti, non aveſſero alcuna difficoltà di ſaccheggiare i Tempj delle Citta nemiche, da eſſi debellate, ed in quelli mandare a fil di ſpada ſenza alcun riguardo al Sacro Aſilo, tutti quanti ivi trovavano rifuggiti; ma pure

(1) *Cicer. Verrin. 4. cap. 55. de M. Marcello.*
(2) *Diodor. Sicul. hiſt. lib. 13. cap. 30.*
(3) *Plutarch. in Anton. cap. 107.*
(4) *Livius lib. 5. cap. 30.*
(5) *Joſeph. de bello Jud. lib. 7. cap. 12.*
(6) *Tacit. hiſt. lib. 5. cap. 13.*

pure la coſa non è così. Non ſeguivano i Romani quaſi che mai per delicatezza di Religione queſto Diritto, nè le loro Leggi, che le coſe Sacre tolte a Nemici ſubito profane rendevano; Ma il loro Culto verſo gli Dei faceva, che non foſſero baſtantemente quieti per conſiderare un luogo ſacro, come profano, e liberato dalla Religione, e dal riſpetto, ancor che preſo a Nemici con la Vittoria dell'armi; talchè dubitando di non poter impadronirſi delle ſacrate lor coſe, e di commettere ſacrilegio eſercitando nei Templi occupati gli atti di giuriſdizione, e di vendetta, accordati in quei giorni dal Gius delle Genti al Vincitore ſopra del Vinto, introduſſero negli anni appunto della Repubblica, in quel tempo, in cui voi dite, che non conoſcevano l'Aſilo, e l'Immunità dei Sacri Luoghi; quando volevano eſpugnare qualche Città, o qualche Popolo, per liberare le coſe ſacre dalla Religione; introduſſero quella, che chiamavano: *Sacrorum Evocationem*, di cui ſi fa menzione nelle loro Leggi (1): *ſolent qui liberare eum locum Religione volunt ſacra inde evocare*.

Era queſta, come è ben noto, una ſolenne formola miſta di Cerimonie, con la quale il Luogo Sacro, e di Diritto Divino profano diventava; mentre invitavano gli Dei della Città nemica ad abbandonarla, promettendo d'inalzargli e Tempj, ed Altari in Roma, e di far loro ſplendide offerte di Sacrificj (2).

Ebbe origine queſto pio coſtume dei Romani tanto riſpettoſo verſo gli Dei, e l'Immunità dei Templi, appunto nell'accreſcimento della Republica, quando il famoſo Camillo, cotanto fortunato a cagione della ſua Giuſtizia, e della ſua Pietà verſo de' Numi, ſpedito all'aſſedio de' Vejenti, che avevano per lunga ſerie d'anni ſoſtenuto valoroſamente col Popolo Romano la Guerra, pria di dargli l'aſſalto, invitò ſupplichevole la loro Dea Giunone ad abbandonare la Città nemica, e ſeguirlo Vittorioſo fin dentro Roma, dove promiſe d'inalzarle un ſontuoſo magnifico Tempio. *Te ſimul Juno Regina, quæ nunc Vejos colis, precor, ut nos victores in noſtram, tuamque futuram Urbem ſequare, ubi te dignum amplitudine tua Templum accipiat* (3).

(1) *Leg. 9. §. fin. ff. de rer. div.*
(2) *Gronov. in not. ad Grot. de jur. Bell. & Pac. lib. 3. cap. 5. §. 2. Macrobius Saturnal. lib. 3. cap. 9. Leg. 9. §. 2. ff. de rerum diviſ.*
(3) *Livius lib. 5. cap. 21. & 22.*

Queſta era l'eſtrema cautela dei Romani ; queſti erano i loro veri principj religioſamente , ed invariabilmente oſſervati, co' quali veneravano i Tempj , gli Altari , e gli Dei , ſebben Vincitori ; Laonde , benchè qualche volta ſi trattaſſe di punire un Popolo , ed a queſto unico fine foſſe ſtata intrapreſa da eſſi la Guerra , riſpettavano ciò non oſtante Vittorioſi l'Aſilo , e l' Immunità dei Tempj , nè avevano ardire di moleſtarne i Rifuggiti .

Noi leggiamo in Plutarco (1) rimproverata l'empietà , e la tirannia di Silla , perch' ei non aveva oſſervato l'Immunità dei Tempj , a fronte degli eſempj glorioſiſſimi dei tre Celebri Romani , T. Quinzio Flaminio , M. Attilio , e Paolo Emilio ; de' quali tanto il primo , quando diſcacciò Antioco dalla Grecia , quanto gli altri due , quando ſoggiogarono i Rè Macedoni , non ſolamente oſſervarono la Immunita de' Tempj , ma inoltre gli arrichirono di donativi , ed accrebbero la venerazione a quelli , e la Religione.

Nè ciò , che abbia fatto qualche Empio, può dar regola alla dichiarazione del Sacro Aſilo , nè di qualunque altro punto di Religione : Voi m'inſegnate , o Signore , che deveſi prender norma dal fondamento delle Leggi , e della Pietà , e dalla uniformità dei fatti degli Uomini ſavj , e da bene , e delle intere Nazioni , dalle quali coſe ne deriva la certezza , e l'oſſervanza della Legge , e la maſſima di quelle Nazioni , che poi ſignifica il Diritto delle Genti .

Ponete pertanto Silla , il quale ſaccheggia i Tempj , e li macchia di ſtragi , e di ſangue , in confronto di quei tre piiſſimi Eroi T. Quinzio Flaminio , M. Attilio , e Paolo Emilio, che non ſolo riſpettano l'Immunità dei ſacri Edificj ; ma li ricolmano di donativi , e gli accreſcono il Culto , e la Religione ; e poi ditemi , qual foſſe l'oſervanza dei Romani a giorni della Republica intorno all'Aſilo , e l'Immunità dei Tempj ; E ſe queſto non baſtaſse a perſuadervi , potrete riconoſcere , quali maſſime nudriſsero i Romani per l'Immunità dei loro Tempj dal celebre fatto di Fulvio Cenſore , e dal ſevero Decreto del Senato contro di lui , ſecondo che ci racconta Livio (2) .

Avendo Fulvio innalzato in Roma un Tempio alla Fortuna Equeſtre ardì egli di levare una parte delle Tegole di marmo ,

(1) *Plutarch. in Sylla pag.459.* (2) *Liv. lib.42. cap.3.*

mo, che ricovrivano il Tempio di Giunone nell'Abruzzo, quali mandò a Roma per adornare il ſuo Tempio della Fortuna, diſſimulando il ſacrilegio; ſcopertaſi la coſa dal Senato, fu chiamato a renderne ragione, fu vergognoſamente biaſimato, e ripreſo; e per un Senato Conſulto fu obbligato a riportar le Tegole al Tempio di Giunone.

Diodoro Siculo (1) ben prattico degli uſi della cadente Romana Republica, mentre ſcriſſe la ſua Storia ſtando in Roma al tempo di Ceſare, e di Auguſto, ci aſſicura di queſto coſtume, e del Diritto delle Genti, ſpecialmente oſservati fra Romani, di riſpettare l'Immunità de' Tempj, non ſolo per le coſe materiali, ed innanimate, ma eſpreſsamente per l'Aſilo degli Uomini. Egli a nome dei Romani inveiſce contro i Cartagineſi per le ſceleraggini commeſse nei Tempj nella preſa di Selinunzio: *Adeo* (inquit) *crudeli impietate cæteris mortalibus hi Barbari* (*ſc. Pæni*) *præcellebant; cum alii ne quid nefarii in Numen committant, confugientes ad Templa Impunitate donent; Pæni ratione contraria &c.*

Cicerone, come ſi è di ſopra accennato di Delo, contro Verre, ci fa anch' egli conoſcere, come al ſuo tempo, che certamente era quello della Republica, ſi oſſervaſſe l'Immunità dei Tempj per riſpetto alle Divinità, ed alla Religione: *Tantaque ejus Auctoritas Religionis, & eſt, & ſemper fuit, ut ne Perſæ quidem, cum Bellum toti Græciæ, Diis, hominibuſque indixiſſent, & mille numero Navium Claſſem ad Delum appulliſſent, quidquam conarentur, aut violare, aut attingere: hoc tu Fanum depeculari homo improbiſſime, atque amentiſſime audebas.*

Ma quello, che rieſce più rimarchevole, e ſtrepitoſo fra Romani in favore della Immunità Locale, è la pretenſione del medeſimo Cicerone: per cagione degli Altari, dei Foci, dei Dei Penati, delle coſe ſacre, della Religione, delle Cerimonie, che aveva Cicerone fra le domeſtiche mura, pretendeva egli l'Immunità alla ſua caſa, come ſe in oggi ſi voleſſe eſiggere l'Immunità della propria caſa per una privata capella, che vi eſiſta. Laonde (2) inveiſce contro Clodio: (ſi oſſervi, ſe P. Clodio era publica Podeſtà): *Iſta tua pulcra libertas, Deos Penates, & familiares meos lares expulit, ut a te ipſa tan-*

 quam

(1) *Diodor. Sicul. lib. 13. cap. 57.* (2) *Cicer. pro domo ſua cap. 47.*

quam in captivis ſedibus collocaretur. Quid eſt ſanctius, quid omni religione munitius, quam domus uniuſcujuſque Civium? hic aræ ſunt, hic foci, hic Dii Penates, hic Sacra; Religiones, cæremoniæ continentur.

Queſti ſono documenti, i quali ad evidenza provano, che i Romani in tempo della Republica conoſcevano, anzi oſſervavano rigidamente l'Aſilo; e l'oſſervavano le Publiche Podeſtà. Che ſe bramaſte più chiare prove dell'oſſervanza dell'Aſilo, dai Magiſtrati negli anni della Republica, uſata anco a prò dei loro Rei ne' Sacri Luoghi, baſta por mente a ciò, che dice Gellio da voi allegato intorno a' que' Rei, che dai Miniſtri della giuſtizia ſi portavano alle carceri, o al caſtigo. Se queſti avevano la ſorte di entrare nella caſa del Flamine Diale, conveniva diſciorli; e con alcune formalità ſi gettavano fuori per il cortile le catene. Ma che coſa è mai queſta, ſe non è l'Immunità locale oſſervata dal Popolo Romano in tempo della Republica anche in riguardo dei loro ſudditi Rei, per riſpetto alla caſa del Flamine, come Luogo Sacro?

Meglio ancora ce lo dimoſtra l'altro Paſſo delle Veſtali da Voi parimente allegato, il quale, ſecondo il chiaro ſignificato delle parole di Plinio (1), ſtabiliſce l'Aſilo a' Sacri Luoghi, uſato dalla Romana Republica, fuor d'ogni dubbio; mentre dice quello Storico, che ritenevano le Veſtali *Mancipia fugitiva in Loco Precationis*: Ecco adunque il Sacro Aſilo; ecco l'Immunità Locale: *Locus Precationis*.

Volete di più! Uſavano appunto allora i Romani ciò, che introduſſero i Sacri Canoni fra noi Cattolici: poichè, ſe in vigore delle Leggi della Chieſa, vale a dire, per Diritto delle Genti Criſtiane, ſi è ſtabilito, o, a più giuſto diſcorſo, dichiarato, che non ſolamente godano i Malfattori ricovrati alle noſtre Chieſe l'Aſilo; ma che della cauſa la cognizione, ſe mai da quelle diſcacciar ſi doveſſero, ne appartenga al Sacerdozio; anco nella Romana Libertà apparteneva alle Veſtali, e forſe con Giuriſdizione aſſai maggiore la deciſione di queſte Cauſe. Così leggiamo in Aleſſandro degli Aleſſandri (2) *ad ſe quoque fugientes ab injuria prohibere, atque a cujuſque Magiſtratus Imperio intercedere poterant, ab eiſque cum ſacroſanctæ forent, aut decreto, Juſſuque earum nulli Magiſtratui, nec Tri-*

(1) *Plinio lib. 28. cap. 2.* (2) *Alexand. ab Alexand. dier. genial. cap. 12.*

Tribuno Plebis, qui pariter ſacroſanctus eſt provocare permiſſum.

Potevano adunque difendere dalle pene chi all'Oratorio di loro ſi ricovrava; e quello, che è più notabile, avvocavano la cauſa dall' Impero, dalla Giuriſdizione di qualunque Magiſtrato; mentre la parola: *Intercedere a cujuſque Magiſtratus Imperio*, non ſignifica pregare, ſupplicare, metterſi mediatore, come faceva la Veſtale Sorella di Fontejo, della quale nella ſua Orazione Cicerone dice, eſſer ſuperba coſa il rigettare le preghiere di colei, di cui, ſe gli Iddii diſprezzaſſero le ſuppliche, l'umane coſe non ſarebbero ſalve; ma qui ſignifica contradire, impedire; ſignificato legale, proprio della parola *Intercedere*; come lo ſpiega Papiniano (1) *ſi non intercedat, gratis auxilium*; ed in effetto l' intercedere, nella Repubblica Romana, fu proprio dei Tribuni della Plebe: *quibus jus intercedendi concedebatur*; imperochè dice Gellio, che furono creati; *non ut jus dicerent, ſed ut intercederent, opponerentque ſeſe injuriis, ac violentiis*. Significa adunque *inibire*, aſtringere con Impero, proibire (2) *refertur ſtatim*, (diſſe Ceſare) *interceſſione Tribunorum*.

Reſta poi fuori d' ogni dubbiezza, che le parole: *Intercedere ab Imperio cujuſque Magiſtratus*, ſignificano in queſto luogo, inibizione agli altri Magiſtrati, avvocazione di cauſa da eſſi, tanto dal ſenſo letterale, quanto dalle parole, che ſeguitano, *ab eiſque cum Sacroſanctæ forent, aut decreto, juſſuque earum*, quì non ſi dice preghiere, o ſuppliche, *decreto, juſſuque earum nulli Magiſtratui, nec Tribuno Plebis, qui pariter ſacroſanctus eſt, provocare permiſſum*; or ditemi, o Signore, ſe poſſa più metterſi in dubbio, che anche al tempo della Republica, i Romani non ſolo conoſceſſero, mà oſſervaſſero religioſamente l' Aſilo del luogo ſacro, e l'oſſervaſſero le ſteſſe Publiche Podeſtà.

Avevano ancora i Romani il coſtume di non battere per quel giorno qualche Reo, il quale incontratoſi nel Flamine Diale ſi foſſe inginocchiato a' ſuoi Piedi; ed era tanto grande il riſpetto per le Veſtali, ſecondo la tradizione di Plutarcho, e di Aleſſandro da Voi nominati, che incontrateſi anch' eſſe in qualche

(1) *Papinian. L. fin. famil. erciſ.* (2) *Cæſar Bell. Civil.*

che reo condotto al ſupplicio: *ipſum tunc mortem oppetere, aut noviſſimo exemplo affici non decebat.*

E finalmente erano ſolite le Veſtali d'intercedere, cioè di ottenere con preghiere il Perdono, per qualche reo, ancor che non rifuggito da eſſe, o in quello incontrate non ſi foſſero quando conducevaſi al ſupplicio, come diſſe Cicerone della Sorella di Fontejo; ed io non vi nego, che i Sacerdoti Pagani non foſsero ſoliti eſſi pure d'intercedere in queſta forma a prò de' rei, come ne ſcrivono Svetonio, Plutarco, e Tacito; di modo che molti anno giudicata una delle potenti cagioni dell' Idolatria, e del Politeiſmo l'Interceſſione dei Sacerdoti del Paganeſimo, ſecondo rileva il Prideaux (1): Ma la interceſſione loro era aſſai differente dall'Immunità Locale; pertanto dall'Interceſſione di quelli ne può bensì eſsere derivato il coſtume, che uſavano i noſtri primi Sacerdoti d'intercedere per i condannati a morte, e liberarli; ma non può giammai eſserne derivata la noſtra Sacra Immunità; così c'inſegna il gran Cujaccio (2), il quale ci dice, che l'abuſo, e l'uſurpazione dei noſtri Chierici de' primi Secoli di togliere alla giuſtizia i condannati, forſe aveva tratto l'origine dall'eſempio dei Pontefici Pagani, l'incontro de' quali ſpeſse volte ſalvava coloro, che erano condotti al ſupplicio; ma non parla d'Immunità Locale; nè inſegna, che il Sacro Aſilo ſia debitore del ſuo naſcimento all'interceſſione, ed all'eſempio del Sacerdozio Pagano: ivi: *& ne per vim*, (parlando dei Chierici) *vel uſurpationem aliquam eripiant judicatos, addictoſque ſupplicio; quod forte uſurpabant exemplo Pontificum Paganorum, quorum occurſus ſæpe ſervabat ductos ad ſupplicium.*

Laonde, ſe rariſſimi erano i caſi della interceſſione con ſuppliche a prò de' malfattori preſso a' Romani, perchè a retto parlare, non era per interceſſione di preghiera nè la prorogazione, nè il perdono della pena, che ſi accordava ai condannati all'incontro del Flamine, delle Veſtali, ma ciò dovevaſi neceſsariamente ſenza loro ſupplica eſeguire per un riſpetto dovuto sì a' primi, che alle ſeconde; nè tampoco la forza di queſta interceſſione, mà l'Immunità Locale era quella, che obbligava a diſciorre il reo entrato nella caſa del Flamine, ed a conſervare

(1) *Prideaux tom. 1. della Storia de' Giudei part. 1. lib. 3. pag. 320.*
(2) *Cujacius Paratit. C. de Epiſcopal. Aud. litt. B.*

vare l'Aſilo all'altro poſtoſi in ſalvo nell'Oratorio delle Veſtali, non ſarà mai un retto diſcorſo, voler aſſegnare per origine della noſtra Sacra Immunità la ſola interceſſione di preghiere, che rade volte uſavano le Veſtali, e fors'anco i Pontefici; e laſciar poi da un canto in abbandono l'Aſilo oſſervato a Luoghi Sacri da medeſimi Romani, e tanto prima di loro da tutti gli Uomini, e Nazioni, che anno avuto Templi, o Sacri Recinti: il qual coſtume univerſale, coſtante, e sì antico, comprova ſopra di ciò un vero, e ſtabile Diritto delle Genti.

Intorno poi all'Aſilo alle Statue del Principe, di cui avete per l'addietro parlato, egli è vero, che fu introdotto eſtinta la libertà Romana, ſecondo, che ſcrivono Tacito, e Dion Caſſio; ed ottimamente avete notato, che oltre all'Aſilo dei Tempj avevano gli antichi Etnici un altra ſpecie d'Immunità, che non era inſtituita ad onore di alcun Nume, ma ſolamente a riguardo della giuſtizia: però gli oppreſſi, abbracciata, che aveſſero di qualche Prence la Statua, oltre al rimaner ſicuri dagli inſulti di chi che foſſe, godeano il vantaggio, che il Giudice prender dovea cognizione della loro cauſa, la quale trovata giuſta, ſicuramente gli era fatto ragione, ſiccome trovata ingiuſta, o callunniosa, ſi condannava nel doppio il Ricorrente (1).

Deveſi ancora oſſervare, che vi erano altre ſtatue nel Campidoglio di Uomini Illuſtri avanti a Ceſare, come racconta Svetonio nella Vita di Giuglio Ceſare, il quale vi fece rimettere le ſtatue di L. Silla, e di Pompejo, atterrate dalla Plebe (2) il che diede occaſione a Cicerone di dire: *Pompeii ſtatutas erigens, o Cæſar, tuas ipſius conſtabilis, ſeu defigis*. Nè in queſto luogo nella vita di Ceſare Svetonio parla dil Aſilo, nè dice, che prima non ſi uſaſſe queſt'onore agli ſteſſi Dii, ſolamente rimprovera Ceſare, per aver permeſſo gli foſſero dati gli onori dell' Are, e dei Tempj dovuti agli Dei; e Tacito (3) nella vita di Tiberio, narra, che Ceſare doppo la di lui morte fu accuſato di eſſerſi uguagliato in tutte le coſe agli Dei, avendo preteſo, ed eſatto a ſua venerazione Templi, Imagini, Sacerdoti, e Pontefici.

Dunque prima di Ceſare vi era il ricorſo alle Statue per gli oppreſſi nella giuſtizia; e forſe non ſuſſiſte quello, che aſſeriſce

(1) *Amelot. de la Houſſaie. nelle note a Tacito lib. 3. cap. 61. litt. G.*
(2) *Sveton. lib. 1. cap. 75. nella Vita di Giulio Ceſare.*
(3) *Tacit. lib. 3. Annal. edition. de Paris de Jean Boudaut 1690. nella Vita di Tiberio.*

riſce Dion Caſſio da voi addottato, che per l' addietro queſt' Onore neppure ſi concedeſse agli ſteſſi Dei; mentre Svetonio, Tacito, e Plinio, e tutti gli altri poſteriori Scrittori ſolamente ci raccontano, che furono accordati gli Onori Divini ai Ceſari; e ſopra ciò rimproverano la ſervile adulazione dei Romani di que' giorni, e la ſuperbia inſoffribile degl' Imperadori, ſenza che facciano alcuna menzione, ſe per l' addietro coteſto Aſilo ſia ſtato, o nò conceſſo agli ſteſſi Dii, ſiccome ſcrive Dion Caſſio: onde potrebbeſi con tutta ragione ſoſtenere, che Dione Greco era meno degli altri Autori informato ſopra i coſtumi dei Romani, e però, che quì preſe abbaglio.

Era pertanto una coſa l'Immunità dei Tempj affatto ancora diverſa dall'Aſilo alle Statue degli Imperadori introdotto; il quale ſi era tant'oltre avvanzato, ſicchè, a teſtimonianza di Tacito nella Vita di Tiberio (1), la Canaglia altro da far non avea, che abbraciare la Statua d'un Principe, per eſſere in diritto d' inſultare tutti i Galantuomini. I ſchiavi, i Liberti ſi facevano in queſta guiſa dai lor Padroni temere, e gli offendevano allegramente; onde la coſa era degenerata in tanto abuſo, che Filoſtrato alla vita di Appollonio, nelle note al detto Tacito, ci narra di un Padrone condannato qual'empio, e ſacrilego, per aver battuto un ſuo Servo, il quale portava in doſſo una moneta d' argento, dov'era ſcolpita l' Imagine di Tiberio. Quindi aveva tutta la ragione di ſoſtenere nella ſua Perorazione Cajo Ceſtio, ritenerſi da' Principi il luogo degli Dei; ma non aſcoltarſi dagli Dei le preghiere, le quali non foſſero alla giuſtizia appoggiate; perlochè il Campidoglio, e gli altri Tempj di Roma non ſtavano aperti per autorizzare i delitti.

Ma in queſti caſi trattavaſi di gente, la quale abuſandoſi dell'Aſilo ſe ne ſerviva a commetter misfatti; però la ſentenza di Cajo Ceſtio, che i Tempj non dovevano autorizzare i delitti, e che non meritavano di godere l' Aſilo coloro, i quali ſe ne abuſavano, è ſantiſſima, e ſi oſſerva anche a giorni noſtri per la Sacra Immunità, mentre di quella non ne gode, a differenza del ſupplice modeſto, chi ſe ne abuſa. In effetto Cajo Ceſtio ſi lamentava, che Annia Rufilla convinta di falſità poteva oltraggiarlo impunemente, e minaciarlo in publico alla Porta del Senato, perchè teneva abbracciata un' Imagine dell'

(1) *Tacit. in Vita Tiber. cap.* 38.

dell' Imperadore; laonde, o foſſe allora moſſo il Senato da queſte ragioni di Cajo Ceſtio, le quali sforzano anco noi a negare il Sacro Aſilo agli Empj, che ſe ne abuſano; o piuttoſto dalla conſiderazione, che la ſtatua di un uomo non merita il riſpetto della Religione; e molto meno di render ſalvo uno ſcelerato nell'atto del delitto, quando neppure lo aſſicura il Santuario, proibì con ſevero decreto (1) per l'avvenire il ricorſo alle Statue, ed alle Imagini degl' Imperadori, condannato a ferri colui, che abbracciaſſe la Statua di un Principe. Ma queſto decreto non induce alcuna prova, che i Romani abbiano violato il Sacro Aſilo de' Tempj, o l' abbiano abolito, nè da quello alcun eſempio ricavaſi contrario alla noſtra Immunità; tanto, perchè la Legge non parla, ſe non del ricorſo alle Statue, e non già del rifugio al Tempio, il quale non ebbero ardire di toccare i Senatori, quanto perche le ragioni addotte da Cajo Ceſtio, ſe conſiderar ſi voleſſero come motivo, e ſpirito della Legge, ſono uniformi ai noſtri principj, ed alle Leggi noſtre Eccleſiaſtiche intorno a' rifuggiti delinquenti nel Sacro Luogo. Ad oggetto pertanto di non confondere una coſa con l'altra, e perchè la verità compariſca nel ſuo lume, la quale non deve reſtare coperta dalla interceſſione delle Veſtali, in pregiudicio dell' Eccleſiaſtica Immunità, nè dall' Aſilo alle ſtatue dei Principi, convien ridurſi alla memoria, come vi ò fatto toccar con mano, con quanta Religione oſſervaſſero i Romani il Diritto delle Genti intorno all'Aſilo dei Templi prima dei Ceſari, tanto con i loro Nemici, quanto con i loro Sudditi dentro la ſteſſa Roma: e dalla Perorazione di Cajo Ceſtio Senatore contro Annia Rufilla più chiaramente ciò ſi rileva; mentre diſſe allora Cajo Ceſtio, che il Campidoglio, e gli altri Tempj della Città non erano aperti per autorizzare i delitti; ſegno manifeſto, che i delinquenti ricorrevano a' Tempj degl'Idoli, e che vi era aperto l'Aſilo.

Dunque o Dion Caſſio ſi è ingannato, e ci à raccontato il falſo, quando aſſerì, che l'Aſilo per l'avanti non ſi uſava agli ſteſſi Dei; o non à inteſo di parlare dell'Aſilo delle Are, e dei Tempj a' Numi legitimamente dedicati; ma à voluto ſolamente ſignificare, che prima non ſi uſava il ricorſo alle Statue degli ſteſſi Dei, il che è vero, ne ſi controverte; mentre l'Aſilo alle

(1) *Sueton. Vit. Tib. cap. 37.*

loro ſtatue non ſi è mai avuto in conſiderazione di un vero Aſilo, come voi ſteſſo avete di già notato; ma per accidente qualche volta à deſtato negli Agreſſori una ſpecie di pietà, e di riverenza, onde ſi ſono indotti a perdonare a' loro nemici. In queſto ſenſo pertanto aveva Dione tutta la ragione di aſſerire, che queſta ſpecie d'impunità conceduta per decreto del Trium Virato a chi ricorreva alla ſtatua di Giulio Ceſare era noviſſima, non uſata per l'avanti alle ſtatue degli ſteſſi Dei.

Egli è altresì certo, che l'Aſilo alle ſtatue de' Principi, il quale nel ſuo naſcimento era una ſpecie di appellazione, ed una implorazione della Giuſtizia, degenerato poi fino all'abuſo di ſervir di mezzo ad inſultare i Giudici, e gli Avverſarj, nulla à che fare con l'Aſilo dei Tempj fino dal principio del Mondo oſſervato da tutti i Popoli, che quelli, o ſacri Recinti coſtumavano; però è neceſſario di riflettere, che non ſi à da miſurare in oggi l'Aſilo dei Tempj con le Leggi dell'Aſilo conceduto alle ſtatue de' Principi. queſte ànno ſervito doppoi agli Imperadori Criſtiani, per un motivo di convenienza, a ſtabilire Leggi, e Pene rigoroſiſſime contro i ſacrileghi Violatori dell'Aſilo delle noſtre Chieſe; e con queſto motivo ànno quei Santi Legislatori fatto conoſcere, qual grande aſſurdo ſarebbe, ſe maggior venerazione ſi uſaſſe, e riſpetto alla ſtatua di un uomo idolatrato, che al Tempio del vero Dio.

R. al Cap. XV.* Voi poi fate gran caſo, o Signore, che ſecondo l'antico coſtume i Templi, e gli Aſili avevano ſempre qualche Recinto riſtretto, ed ampliato a miſura de' privilegj conceduti agli ſteſſi, o da Principi, o da publiche Podeſtà. Ognuno già ſi avvede,

---

XV.* Riflessioni intorno agli Aſili de' Greci, e Romani antichi.

Per lo intendimento adunque di ciò che in appreſſo diremo, è neceſſario più coſe oſſervare degli antichi coſtumi intorno allo ſteſſo rifugio, e primieramente: che detti Templi ed Aſili aveano ſempre alcun ricinto riſtretto, ed ampliato a miſura de' Privilegj, conceduti agli ſteſſi, o da Principi, o dalle pubbliche Podeſtà; leggendoſi in Strabone (a), *le varietà de' termini preſiſſi all' Aſilo d' Eſeſo a cui ſtabilito fu da Aleſſandro uno Stadio, accreſciuto poſcia da Mitridate, e raddoppiato da Antonio; e Tacito* (b) *ſcrive aver aſſegnato Perpenna Iſaurico al Tempio di Diana Perſica due milla paſſi.*

Che tutti li Templi non aveano un tal diritto, ma competeva per puro privilegio a que' ſoli, a cui era ſtato ſtabilito per legge nella conſacrazione. (c)

(a) *Strabo l.* 14. (b) *Tacit. l.* 3. *Annal.*

(c) *Herodian pandect. jur. antiq. lib.* 1. *tit.* 9. *de his qui ad Eccleſ. confug. c.* 4. atqui non omnia templa jure Aſyli utebantur, ſed ea dumtaxat, quibus conſecrationis lege conceſſum erat.

P. Gregor. Syntag. par. 3. *l.* 33. *c.* 21. *num.* 8. *ex Tacit. l.* 3. *Annal.*

vede, che dal privilegio del Recinto dei Tempj da Governanti, e da Magiſtrati ordinato per uſo di Aſilo, voi volete in ſeguito cavarne la conſeguenza generaliſſima, che gli Aſili dei Tempj non ànno altro fondamento, che il privilegio dei Principi, e delle publiche Podeſtà.

Ad effetto pertanto, che andiamo con chiarezza ſopra di queſti Privilegj, mi ſembra neceſſario diſtinguere; quando le publiche Podeſtà occupano per mezzo della Vittoria qualche Popolo, e quando lo governano per ragione di ſucceſſione, o di conſenſo del Popolo. Nel primo caſo, ſiccome il Vincitore, ſe trova Tempj dedicati a Deità da eſſo non venerate, di rigore non è obligato di conſervargli l'Aſilo, ſecondo Grozio (1), così quando non ſolo lo conſerva, ma inoltre con ſua Legge lo accreſce, queſta Legge ſi può chiamare un vero privilegio, mentre accorda ciò, cui egli non è obligato dalla Legge di oſſervare, e la Legge non commanda; non eſſendo altro il Privilegio, che una Legge particolare a favore d'altri, alla quale non era obbligato il Legislatore; e non v'à dubbio, che potrebbe rivocare queſto privilegio (2).

Siccome ſarebbe Privilegio, quando la publica Podeſtà nel proprio Territorio, permettendo l'eſercizio di qualche Religione ſtraniera al ſuo dominio, accordaſſe ancora l'Aſilo ai Tempj particolari di quella Religione; perche non eſſendo la Deità di quella Religione riconoſciuta, e venerata fra quei popoli, il

G 2 dirit-

(1) *Groz. lib.2. cap.12. §.6.*
(2) *Groz. de jur. Bell. & Pac. lib.2. cap.14. §.13. & in not. Henric. Cocc. ad d. §.13.*

Che il rifugio all' Are ammetteaſi ſolamente a prò de' Miſerabili, e di coloro, che eſſendo innocenti, temeano l' altrui violenza, (a) *riſſimi eſſendo que' templi che davano a Malviventi ancora rifugio; e il più delle volte ſi leggono, aver giovato ſolamente a' ſervi, che temeano l'ira de' lor Padroni, come da Plauto, e dagli antichi tutti ſi riconoſce.* (b)

Che

(a) *Alex. dier. genial. l. 3. c. 20.* Delictis enim non voluntariis Refugium, eſſe Aras putavere. *V. Dioder. Sicul. l. 3.* qui initio jura iſta introduxerunt, infelicibus quidem miſericordiam, at his, qui malo animo injuriam intulerunt. pœnam expectandam voluerunt. *Queſt' argomento è ſtato aſſai eruditamente trattato da Ugone Grozio de jur. Bell. & Pac. lib.2. cap.21. num.5. ove rapporta le tradizioni di tutti gli antichi.*

(b) *Plaut. in Rudent. act.3. ſcen.4. Tranio* in *Muſtellar. act.5. ſcen.1.* Ego interim hanc Aram occupabo &c. *Eurip. in ſuplic. act.1.* habent confugium feræ quidem ad petram, ſervi ad Aras Deorum. *Senec. de Clement. l.1.* Servis ad Statuam licet confugere. *V. Ulpian. in l.2. de his, qui ſunt ſui, vel alien. jur. l. unic. C. de his, qui ad Statuas, & Cod. Theod. eod. tit. Id. Ulp. in l.1. de off. Præfect. Urb. l.19. verſ. apud Labeonem de Ædil. Edict.*

Diritto delle Genti, o ſia di natura ſecondario, (come vuole Enrico Coccejo Commentatore del Grozio, che nega queſto Diritto delle Genti primario, e lo riduce al diritto di Natura ſecondario), non obliga lo ſtato a riſpettarne gli Altari; onde non vi è Legge, che aſtringa nè il Popolo, nè il Principe. pertanto qualunque diſpoſizione fatta in favore dell' Aſilo per quei Tempj ſi dovrà conſiderare come un privilegio; onde vi accordarò, che nei primi Secoli della Chieſa, quando la noſtra Religione era nuova, appena tolerata, e permeſſa per grazia, quando non era riconoſciuta univerſalmente dai Popoli, e dalle Publiche Podeſtà, le quali adoravano tuttavia gl' Idoli; allora le Leggi dell'Aſilo in favore dei noſtri Tempj, con qualche ragione ſi chiamavano privilegio riſpetto a quei giorni: *tanquam priva Lex, ſeu Lex Particularis in alicujus favorem lata.*

La coſa poi è ben diverſa, o ſi eſamini in pace, o con le ragioni della guerra, quando ſi tratta di Tempj dedicati a Deità adorate dal Popolo, e dalla Somma Podeſtà vincitrice, o governante: Allora ſenza Legge di Principe, o di alcuna Podeſtà, vi è la Legge del Diritto delle Genti, o ſia di natura ſecondario, come vuole Coccejo; la Legge della Religione, la quale comanda di riſpettare l'Aſilo di queſti Tempj, e non oſtante l'altro Diritto delle Genti, che aſſegna anche i Tempj del Popol vinto al Vincitore, pure biſogna riſpettare il Rifugio; come inſegna chiaramente Grozio nel citato luogo, e di ſotto al numero terzo applica queſta Teorica alle noſtre Chieſe fra noi Criſtiani. Ivi: *ſuadet*

Che tali Aſili giovavano contro l' altrui privata violenza, e non mai contro gli ordini, che dalle pubbliche podeſtà pervenivano; per tanto avendo Cilone genero di Teagene Tiranno di Megara (a) *occupato la Rocca d' Atene per inſignorirſene, aſſediato, e riſtretto dagli Atenienſi veggendo i compagni, che proſtrati all' Ara chiedeano pietà, il furor militare ne ucciſe molti, e riputati ſacrileghi gli uccifori, Epimenide ribenediſſe la Città; ma non per tanto non furono dannati gli altri al ſupplizio, come ſaviamente oſſerva Erodio* : (b) *e Pauſania Generale de' Lacedemoni, accordatoſi con Serſe a tradir la Grecia, colto con ſtratagemma dagli Efori in confeſſione del ſuo delitto, fuggì nel tempio di Pallade, ove chiuſo l' adito al tempio con muro, morì d' inedia* (c). *Ducezio Generale de' Sici-*

(a) *Thuc. lib 1 hiſt. num. 90.* τῶν ἑκουσίων ἁμαρτημάτων καταφυγὴν ἱερὰ τὰς βωμὰς etenim delictis non voluntariis Aras Deorum eſſe refugium.

(b) *Ærod. l. 1. Pandect. tit. 6. c. 1.* quid igitur? ebiere impune qui exempti in Judicium edducti ſunt? imo quie ſemel violata Religio ſatis ſuperque militibus de Sacrilegio judicandis expiata videretur, capite damnati ſunt.

(c) *Diodor. l. 11. Biblioth.*

ſuadet rerum Divinarum Reverentia inter eos maxime, qui eundem Deum, & eandem Religionem colunt.

Pertanto, quando un Principe, ed una Somma Podeſtà fa qualche ordinazione in favore della Religione verſo la ſua Deità, ſiccome alla Venerazione di coteſta ſi trova egli obligato dalle Leggi di natura, e di Religione, per qualunque regola di Culto, che accreſca a quella Divinità col ſuo comando, non avrà mai l'ardire di chiamare la ſua Legge Privilegio: ſarebbe coſa ben ſtrana, che pretendeſſero le Podeſtà terrene di accordar Privilegj, e favori alla Divinità da eſſi adorata negli atti medeſimi di Religione. Allora che una Podeſtà regola il Culto eſterno del ſuo Dio, non dà quel Culto alla Divinità in vigor della Legge ſua, ſicchè l'onore, e la venerazione comandata non abbiano altro fondamento, che la Legge della publica Podeſtà; già vi è il precetto generale della Natura, e del Diritto delle Genti, il quale ordina di uſare verſo Dio tutti quegli atti, che noi col lume naturale gli crediamo dovuti qual Supremo Padrone, di onore, e di Religione anco eſterni; dunque perciò, che la publica Podeſtà comandi, per eſempio, ogn'anno particolari Sacrificj; non ne viene, che il ſuddito, ed il Tempio riconoſca dal Principe il diritto di ſacrificare a Dio, che pure è culto eſterno; nè ſi può chiamare privilegio del Principe il diritto di ſacrificare. Siccome perciò, che il Principe proibiſca alcuni atti umani nei giorni feſtivi conſacrati ſpecialmente al Culto di Dio; perciò, che annulli perfino le ſentenze

---

Siciliani avendo macchinato contro la libertà de' Siracuſani, ed indi ſpontaneamente nel foro, ed appiè dell' Ara preſentatoſi, fu rilegato in Corinto, e datogli il vitto neceſſario a pubbliche ſpeſe; (a) *ed Ariſtione, fuggitoſi in Atene al tempio di Minerva, fu per ordine di Silla eſtratto a forza da quello, e fatto morire.* (b)

Finalmente qualora vedeaſi preſſo gli Antichi, che tali Aſili ridondavano in pubblico danno, era cura de' Principi quella di moderarne, ed anche abolirne interamente il coſtume; ſiccome ſi legge dell' Aſilo di Romolo, (c) *e del Tempio di Diana Efeſina,* (d) *da cui riconoſcendo Auguſto, che ſi dava a' Malfattori facilità di peccare, l' abolì interamente.*

(a) *Diodor. ib. in fin.*

(b) *Pauſan. l. 1. in artic.*

(c) *Ærod. ib. ex Dione de Romulo.* Poſtea quam eo prætextu homines collegit, perfugio titulum reliquit loci tam ſancti & inviolabilis, rem & effectum non reliquit, ita enim obſtruxit Aſyli fores, ut nemo eo ingredi poſſet, neque confugere.

(d) *Alex. dior. genial. l. 3. c. 20.* poſtea ab Auguſto ſublatum, ne propoſita impunitatis ſpes ſceleribus cauſam daret.

tenze civili dei Giudici in tali giorni, che pure ſono un atto di giuſtizia tanto inculcato, e voluto da Dio medeſimo; perciò che inibiſca nei giorni di feſta le eſecuzioni della giuſtizia ſteſſa, non dovrà dirſi, che ſia privilegio conceduto dalla publica Podeſtà alla Chieſa, di oſſervare i giorni di feſta; e che da queſti privilegj ſi debbano poſcia miſurare i diritti di ſacrificare, e di oſſervare le Feſte; talche ſia in arbitrio della publica Podeſtà di levare affatto i Sacrificj, e le Feſte. Voi vedete, quanto ſarebbe contrario alla ragione il ſoſtenere ſimili propoſizioni in favore delle publiche Podeſtà.

Benche dalle coſe fin quì dette abbondantemente poſſa riſſultare il Diritto del Sacro Aſilo univerſale di tutte le Genti colte, e di tutti i Secoli, cioè preſſo gli Ebrei, preſſo tutti i popoli, che anno avuto Templi, e Luoghi Sacri; preſſo i Perſiani, i Sciti, gli Egizj, i Romani, tanto in tempo della Republica, quanto dei Ceſari, e preſſo tante altre Nazioni; ed in oltre poſſa baſtantemente eſſer poſto in chiaro, che queſto ſacroſanto Diritto non à mai avuto altro fondamento, ed altra Legge, che l'abbia introdotto, ſe non la Religione, e la natural ragione, pure per farvi vedere, che attentamente ò letto il voſtro Diſcorſo, vi communicarò le altre mie rifleſſioni intorno a' fatti, oſſervazioni, e decreti che voi apportate ſopra l'Aſilo, ed alle objezioni, che adducete.

Non contraſto, che anticamente non tutti i Tempj godevano l'Aſilo; ma ſolamente quelli, che erano conſacrati, o dedicati; mentre con l'uno, e con l'altro di queſti atti levavaſi dall'umano commercio l'Edificio, e ſi offeriva, ſiccome ſi offeriſce anco in oggi, in dono alla Divinità; talchè divenuta coſa *Juris Divini*, per forza di Religione tira ſeco la veneraziono, ed in conſeguenza l'Aſilo, come abbiamo veduto.

In ſeguito coll'autorità di Aleſſandro (1) dove ſcrive: *delictis enim non voluntariis refugium eſſe aras putavere*, e coll'altra di Diodoro (2): *Qui initio jura iſta introduxerunt infelicibus quidem miſericordiam, at his, qui malo animo injuriam intulerunt, pœnam expetendam voluerunt*, voi ne cavate la conſeguenza, che il rifugio all'Are ametteaſi ſolamente a prò de' Miſerabili, e di coloro, che eſſendo innocenti temevano l'altrui violenza; e che rariſſimi erano i Tempj, i quali il ri-

(1) *Alexand. diet. genial. lib.* 3. *cap.* 20. (2) *Diodor. Sicul. lib.* 3.

il rifugio a malviventi accordavano ; ed il più delle volte avevano giovato ſolamente a' Servi contro l'ira dei loro Padroni.

Già abbiamo veduto la palpabile falſità di queſta propoſizione , e queſte Autorità niente pregiudicano : perchè ſebbene molti Tempj erano un ſicuriſſimo Aſilo per i Servi principalmente , poichè in quel modo credevaſi di preſtare un Culto ſpeciale alle Divinità ivi adorate , non perciò non lo erano ancora per gli altri ſupplici . Di tal natura era il Tempio eretto da Ducezio alle Dee Pallici ; del quale dice Diodoro (1) : *Vel his, qui in dominos ingratos , violentoſque inciderint plurimum ſubſidii præbet* . Ma non perciò non ſerviva coteſto Tempio di Aſilo anco agli altri ſupplici ; lo rapporta immediatamente prima , lo ſteſſo Diodoro : *Eſt autem hoc Templum ex certis quibuſdam temporibus Aſylum tutiſſimum , & inviolatiſſimum ; ſupplicibuſque quocunque infortunio , vel calamitate oppreſſis* .

Intorno poi all' Autorità di Diodoro Siculo , per vedere com' ella debba intenderſi , è neceſſario di conſiderare , e di eſaminare tutte le diverſe ſpecie , e differenze dei ſupplici : altri ſono li rifuggiti al Tempio , che ſono ſupplici alla Divinità ; altri ſono i ſupplici , i quali doppo d'aver commeſſo qualche delitto , ſi rifuggiano non al Tempio , mà in altro luogo , eziandio nel proprio Paeſe implorando pietà per ſfuggire la meritata pena ; ed altri ancora ſono i Nemici , i quali ſi danno per vinti in mano del Vincitore ſupplicando per il Perdono .

I ſupplici alla Divinità ſono diverſi da tutti gli altri ; onde le regole degli altri ſupplici non vagliono per quelli . Così li diſtingue Enrico Coccejo nei ſuoi Comentarj ad Ugone Grozio (2) . *Supplicum jura dicuntur , quia ſupplices ad Deos confugiunt* (3) . *Unde differunt a ſupplicibus , qui clementiam hoſtis implorabant , & pœnam precibus evitare cupiebant . Quales ſupplices tam in pace , quam in bello dari Auctor ait libro tertio* .

Degl'ultimi ſupplici , e non di quelli delle Divinità , e dei rifuggiti al Tempio parla l'autorità da voi apportata di Diodoro Siculo al libro terzo ; così ci aſſicura Grozio (4) , ed ecco le ſue parole , *Supra cum de ſupplicibus ageremus (ſunt autem ut in pace , ita & in Bello ſupplices) diſcrevimus infortunium* ,

(1) *Diodor. Sicul. Bibliot. lib.* 11.
(2) *Gros. lib.* 2. *cap.* 21. §. 5. *in verbo ſupplicum Jura* .
(3) *Liv. lib.* 27. *cap.* 27.
(4) *Grot. lib.* 3. *cap.* 11. §. 3.

tunium, & injuriam. Gylippus eo, quem ibi citare cæpimus Diodori Siculi loco quærit; dunque è chiaro, che Diodoro Siculo non parla dei ſupplici al Tempio.

E di ſopra; cioè nel libro 2. *Cap.* 21. §. 5. *de pœnarum communicatione*, Dove Grozio parla *de nocentibus dedendis, aut puniendis*, e dei ſupplici delle due ultime ſpecie, non dei ſupplici alle Divinità, inſegna, che ſi deve procedere col riguardo dell'Infortunio, e dell'ingiuria, e rapporta tutto intiero il paſſo da voi indicato di Gilippo Lacone appreſſo Diodoro Siculo, il quale tratta ſolamente del diritto dei ſupplici in guerra, o in pace: Queſta ſentenza adunque di Lacone non è addattabile ai ſupplici del Tempio, nè può fare alcun pregiudizio all'Eccleſiaſtico Aſilo.

Se adeſſo tuttavia io non aveſſi ſotto degli occhi nel voſtro Libro al Capitolo 15. il Fatto dei compagni di Cilone uccisi nel Tempio dagli Atenieſi, non ſaprei darmi ad intendere, l'aveſte voi portato per un eſempio contrario al Sacro Aſilo. Fatto più bello di queſto per comprovare, dirò perfino la troppo grande Religioſità degli Atenieſi ad inſinuazione di Solone per l'Aſilo del Tempio, a me ſembra, non poterſi trovare. Già mi ſono avveduto, e per la voſtra probità ſomma perſuaſiſſimo rimango, che le ſentenze, e le autorità degli Storici, e dei Dottori nel voſtro Diſcorſo inſerite, ed alle voſtre aſſerzioni innaplicabili, non ſono Parto di voi, ma di qualche altro, di cui vi ſiete ſervito a formarne la ſelva, impedito voi dalle voſtre grandiſſime occupazioni. Leggiamo pertanto la ſtoria dei Compagni di Cilone nei termini ſteſſi di Plutarco in Solone, che la deſcrive, per vedere chi di noi prenda abbaglio: *Porro Cylonium ſcelus peragitabat diu Civitatem, ex quo conſortes conjurationis Cyloniæ ſupplices Minervæ Domum redire Arcon Megacles ad cauſam dicendam impulit; hos annexum ſimulacro filum tenentes, ubi in deſcenſu appropinquaverunt venerandis Deabus rupto ſua ſponte filo, Megacles cum Collegis inſteterunt, quaſi reiciente ſupplices Dea, corripere. Atqui eos, qui extra Templum erant ſaxis obruerunt, qui vero ad aras recurrerunt, hos jugularerunt. Solos miſſos fecerunt illos, qui ad uxores ipſorum manus tetendiſſent. Hinc vocati impiati, deteſtabiles habebantur &c. Quo autem tempore maxime flagrabat ſeditio:*

(cioè

(cioè fra Ciloneſi , e Megacleſi) : *& diſceſſerat in partes Populus , jam in Auctoritate erat Solon , qui Principibus adhibitis Athenienſium interceſſit , rogandoque , & monendo induxit illos qui impiati dicebantur , cauſam ut dicerent , & Judicium ſubirent . Apud trecentos delectos ex primioribus Judices , Mirone poſtulante Phlyenſi damnati , & in exilium , qui ſupererant acti ſunt , defunctorum cadavera effoſſa &c.* Accaddero poi tutte le diſgrazie, che racconta Plutarco ; le quali, ſebbene non debba certamente crederſi avvenute per queſta cagione, pure l'opinione del Popolo, che ad eſſa le attribuì, fa conoſcere, quanto foſſero ſcrupuloſi oſſervatori dell' Aſilo. Thucydide (1) ce lo racconta con qualche diverſità ; ma ancor egli conchiude, che gli Uccifori furono giudicati con tutti i loro diſcendenti ſcellerati, ed empj, e furono mandati in Eſilio; ed il Toloſano (2) ſopra queſto fatto così parla : *conſervabant autem omni ſtudio poſteri hoc jus* , (ſcilicet Aſili) *& inter Sacrilegos annumerabant , qui ab aris ſupplices , & ad Dei Tutelam fugientes dimovebant , & in eos graviter animadvertebant . Sic Athenienſes eos cives condemnarunt ultimo ſupplicio , qui Cyronis ſocios , & miniſtros , qui per tyranidem occupare arcem tentaſſent , ad aram Minervæ factos ſupplices occidiſſent , ut refert Thucydides in 1. & Plutarchus in Solone* ; fatto adunque più bello, e più favorevole al Sacro Aſilo non potevate mai apportare.

Che Pauſania, chiuſe le porte del Tempio di Pallade , ove ſi era ricovrato, ivi d'Inedia foſſe fatto morire, ad altro non ſerve, che a confermare maggiormente il Diritto dell'Aſilo, ed a comprovare, quanto foſſero in quei Secoli tenaci di queſto Culto, ed oſſervanti di queſta Legge , che ad eſſi non aveva impoſta alcun uomo, ma la natura aveva nell'animo impreſſa: a giorni noſtri, ed a giudicio delle Leggi Eccleſiaſtiche non ſi avrebbe avuto tanti riguardi : Pauſania ribelle , e traditore della Patria ſarebbe ſtato a forza ſtrappato dal Tempio, ed averebbe dato un publico ſpettacolo, ed un publico eſempio. I Lacedemoni furono ſcrupoloſi ; dubitarono, che non ſi poteſſe levare dall'Aſilo ; e parve ad eſſi, ſeguendo il giudicio della Madre di Pauſania , di non violare l'Aſilo , ed il Sacro Luogo , facendolo ivi rinchiuſo morir di fame. Così ci à laſciato ſcritto

(1) *Lib. 3. hiſt.* (2) *Toloſan. Syntagm. jur. univ. lib. 33. cap. 21. n. 9.*

Diodoro (1) : *Dubitantibus tum Lacædemoniis, num fas eſſet ſupplicem abſtractum ab aris depoſci ad ſuplicium fama eſt Pauſaniæ matrem id Templum petiiſſe, taciturnamque intraſſe; neque quicquam præterea illic agitaviſſe, quam laterem, quem tectum ſecum attulerat, in Limine Templi depoſuiſſe; moxque hoc peracto domum ſe recepiſſe. Tum Lacædemonios Matris Judicio, & Facto admonitos, aditus Templi omnes muro obſtruxiſſe, atque ita per Inediæ neceſſitatem conſumpta vita expiraſſe Pauſaniam.*

Pauſania era un famoſo Reo di Leſa Maeſtà; un Capitano, a cui era comeſſa la difeſa della Patria, e machinava di tradirla; ſi trattava del ſuo Principe, della publica Podeſtà, dei Magiſtrati; e pure per cagione de' ſuoi delitti, dubitarono, ſe ſi poteva eſtrarre dall'Aſilo, e trovarono un ripiego per non violarlo. dunque ſi vede, che le Leggi dell'oſſervanza dell'Aſilo obbligavano ancora le publiche Podeſtà. anzi arrivava tant' oltre il loro rigore, e la loro Religione verſo il Luogo Sacro, che paſſavano alla ſuperſtizione; poiche morto Pauſania ad eſſi nacque lo ſcrupolo di aver violato l'Immunità del Tempio, e di eſſere in obbligo di rintegrarla, con reſtituirgli Pauſania; ed in queſta perſuaſione, ne furono eziandio per riſpoſta dell'Oracolo confermati; onde a ſodisfare con qualche ripiego all'obbligo loro fecero di Pauſania due ſtatue di Bronzo, e le collocarono nel Tempio di Pallade in luogo del Supplice. così proſiegue Diodoro Siculo; ed il Tolosano (2) allega queſto fatto di Pauſania per un forte argumento dell'oſſervanza del Sacro Aſilo in quei Secoli. *Lacædemones quoque Templum veluti Aſylum venerabantur, & in quo nocentes omnes etiam Capite damnati ſalvi eſſe conſueverant, ut ait Polibius &c.* Sicchè ſi oſſervava l'Aſilo anco dalle publiche Podeſtà, e ſi oſſervava in favore dei Scellerati perfino condannati a morte.

Da queſti Fatti, benchè favorevoli al Sacro Aſilo, gettati a mezza bocca, e alla sfuggita nel voſtro Diſcorſo, qualmente gli à traſcritti chi vè n'à fatto la Selva, gl' Illetterati, e molti pure degli Eruditi, i quali talvolta non prendanſi la pena di riſcontrarli, reſtano ſorpreſi; ed in ſeguito vengono con voi a ricavarne erronee conſeguenze, ed a formare un Giudizio

(1) *Diodor. Sicul. Biblioth. lib.11. fol. mihi 248.*
(2) *Tholoſan. Syntagm. jur. univerſ. d. lib.33. cap.21. n.9.*

dizio ingiuſtiſſimo della Sacra Immunità: così accaderebbe dal Farto di Ducezio, ſe non ſi eſaminaſſe. Non ſarà però mal ſpeſo il tempo in tali diſamine conſumato, mentre contribuiranno queſte aſſaiſſimo a fiſſare il Diritto del Sacro Aſilo, e lo renderanno incontraſtabile.

E' dunque vero quanto leggiamo da voi ſcritto; che Ducezio rifuggito all'Ara nel Foro dei Siracuſani fu rilegato in Corinto; ma è altresì vero, eſſere il Giudizio formato di lui, una nuova conferma della Religione dagli antichi uſata al Luogo Sacro; e del Diritto delle Genti, che nè ſoſtiene l'Aſilo.

Ducezio creato Capitano dei Siracuſani, a quei ſi ribella, e ſi impadroniſce di molte loro Caſtella, e Città; finalmente rotto in Battaglia, e ſuperato dagli Acragantini, abbandonato da' ſuoi nell'eſtremo periglio ſi rifugia nel Foro dei Siracuſani all'Aſilo dell' Are. Accorſero tutti alla novità, e radunati il Popolo, e Maeſtrati, ognun diceva il ſuo ſentimento per formar la ſentenza di Ducezio; molti erano di parere, che ſi doveſſe conſiderare, come un nemico, e ſtraſcinarlo per i ſuoi delitti al patibolo; ma i più ſaggi, e religioſi furono d'avviſo: (ſono Parole dello ſteſſo Diodoro Siculo nel luogo da Voi citato): *nihil penitus tam fædi dedecoris contra jus, faſque admittendum, ſupplici ſuo ſalutem nullo modo violandam; fortunæ magnopere vim conſiderandam; Deorum in ea re verſari rationem. In primis* : (ecco la cauſa principale della riſoluzione del giudicio): *In primis id cavendum, ne Numinis, ira per impietatem irritetur; nec in ea quidem quid Ducetius ſua culpa meruiſſet, verum quid Siracuſani Populi poſcerent jura, quid mores* : (ecco il Diritto delle Genti per l'Aſilo) : *Quid antiqua inſtituta deceret inſpiciendum*. E fu riſſoluto, che il ſupplice foſſe ſalvo.

Or ditemi Signore, ſe con queſti fatti, con queſte ſentenze, ſi può ſoſtenere, che l'Aſilo ai Tempj ſia un mero privilegio, una coſa da nulla; che non abbia obbligato le pubbliche Podeſtà, anche nel caſtigare i delitti dei proprj ſudditi?

Andarono più avanti i Siracuſani in riguardo al Sacro Aſilo. Ducezio ſarebbe miſeramente vivuto nel rifugio dell'Are; nè conveniva alla quiete publica dei Siracuſani di ritenere nel proprio Foro un traditore, un ribelle, un nemico; però termina queſta ſtoria Diodoro: *Ducetium igitur ita ſupplicio li-*

beratum, Siracusii Corynthum relegant: ibique jubent, reliquum ætatis agat; quæque ad victum necessaria requiri videbantur, ei satis abunde, liberaliterque suppeditant.

State pur quieto: il Sacerdozio tanto non pretende in oggi di rispetto alle Chiese. Quì si tratta di famosi Rei di Lesa Maestà, di Ribellione, di Tradimento, ai quali il Sacerdozio neppure accorda l'Asilo. Sarebbero ben contenti simili Delinquenti, se in oggi rifuggiti alla Chiesa si guadagnassero, doppo i loro delitti, di essere mantenuti lautamente a spese del Principe in un bellissimo Paese, qual'era Corinto, da Cicerone chiamato Luminare di tutta la Grecia.

Non dai Fatti di pochi, se principalmente scelerati; ma dal consenso degli Uomini da bene, come ci avisa Grozio (1). si viene in cognizione del diritto, e del giusto: è cosa certa, che le Leggi più sacrosante, e più chiare sono sempre state, e pur troppo lo sono anco a' giorni nostri da qualche Empio disprezzate; ciò accade delle stesse positive Leggi di Dio; le quali perocchè sono state violate da' Principi, e Magistrati, avranno perduto la sua forza di obbligare il Popolo all'osservanza?

Perciò dunque, che Silla violò l'Asilo del Tempio di Minerva facendone estrarre a forza Aristione, e facendolo uccidere, rimarranno distrutte tutte le Leggi dell'Asilo di quei tempi? Se noi non avessimo altro, che questo fatto intorno all'Asilo, e che l'universale degli Uomini da bene lo avesse applaudito, allora sarebbe qualche prova contro la mia Proposizione, che il Sacro Asilo sia di Diritto delle Genti per motivo di Culto, e di Religione; ma con tanti fatti dal momento, in cui si incominciò ad eriggere Tempj, ed Altari, con una osservanza costante di tutte le nazioni, di tutti gli uomini da bene, e con una opinione universale radicata sù la ragione, in favore del Diritto dell'Asilo ai Sacri Luoghi fino al tempo di Silla, questo di lui attentato non fa alcun pregiudicio.

Se dunque non si deve eziandio prender norma dai fatti per giudicare il Gius non scritto, ma al più dà giudizj formati sopra tai fatti; altrimenti non avressimo più Leggi al Mondo, nè civili, nè delle genti; perchè non vi è alcuna Legge, che non sia stata moltissime volte trasgredita con fatti di uomini empj, e scellerati, osserviamo qual giudicio fosse formato di Silla

(1) *Grot. Prolegom. §.20. fol.74. tom.4.*

Silla per avere eſtratto dal Luogo Sacro Ariſtione; e verremo in chiaro, quali foſsero i ſentimenti di quella età, e quai le Leggi intorno all'Aſilo. Paſania da voi citato a noi lo dice: *Poſt hæc in illud morbi genus Sylla incidit, quo Periclidem quoque Syrum conſumptum accepimus. Ejus multa ſane Immania, & Romano homine indigna, in Athenienſes Facinora memorantur; ex quibus tamen illi non omnem exiſtimo calamitatis cauſam extitiſſe, ſed violati ſupplicis vindicem Deam fuiſſe, quod Ariſtionem, qui in Minervæ templum confugerat, vi extractum interfici juſſiſſet.* opinione uniforme ad altri Autori, ed agli ſteſſi Romani contro Silla. Pertanto ſe vogliamo ricavare qualche conſeguenza intorno all'oſservanza dell' Aſilo di quei giorni dall'eſtrazione, e morte di Ariſtione, dobbiamo ricavarla dal giudicio, che allora ne fu formato, non dal delitto.

Che ſi chiudano i Tempj, non è derogare all'Aſilo, o non oſservarlo; così non fa caſo, che foſse chiuſo l'Aſilo di Romolo; il quale però, vi ricordarete di aver detto, che non era Aſilo Sacro.

Dall'autorità del Sarpi, io mi dò a credere, abbia origine la voſtra aſserzione: che l'Aſilo del Tempio di Diana Eſeſina foſse interamente abolito da Auguſto; ma quì pure al ſuo ſolito il Sarpi c'inganna. Auguſto non fu così empio da abolire quell' Aſilo *totalmente*; Auguſto abolì un gran tratto di Città, che ſerviva di Aſilo, aggiunto per divozione da Antonio; e queſto Aſilo di Eſeſo vi era al tempo ancora di Tiberio; ſicchè non fu abolito da Ceſare; e poi baſta leggere Strabone al libro 4. che leva ogni diſputa. ibi: *Templum hoc nunc, ut olim Aſylum, ſeu inviolatum manet: at terminii ſanctitatis, ſeu Immunitatis ſæpius immutati ſunt. Alexander eos ad ſtadium extenderat; Mitridati vero, emiſſa ab angulo Ceramı ſagitta, placitum eſt, paululum extra ſtadium dilatare. Antonius vero huic proxime accedens, his ſanctitatis finibus etiam partem urbis amplexus eſt. Sed cum periculoſum videretur, maleficis urbem permittere, Cæſar Auguſtus id Antonii decretum abrogavit.*

Intorno poi all'abolizione degli Aſili della Grecia fatta, ſecondo voi, al tempo di Tiberio, eſaminiamo bene l'affare raccontato da Tacito, e vedremo, che non fu abolito alcun

Aſilo:

Asilo: a questo ardimento non sono mai giunti i Romani; troppo erano rispettosi verso gli Dei. Alle parole adunque di Tacito: *Crebrescebat enim Græcas per urbes licentia, atque impunitas Asila statuendi*, riferite da Tacito negli Annali (1), si deve dar spiegazione, come nella nota di Giuliano Piccon Edizione di Parigi ad usum Delphini, alla Parola: *Impunitas Asyla statuendi*; cioè: Perche non potendosi accordare l'Asilo a que' Tempj, che non erano consacrati, si attribuivano i Greci la facoltà di dare l'Asilo a tutti quei luoghi, che gli era a grado: alle altre parole: *complebantur Templa pessimis servitiorum*, si nota, che negli Asili, i quali non solo estendevansi ai Tempj, ma ancora a' Boschi, si dava ricetto a trè generi d' uomini; cioè: a' Servi, ai Debitori, ai Malefici; e perfino ai Ladroni. Dei Malefici, dei Ladroni, dei Servi Plutarco *lib. de superstitione* ibi: *Servo perfugium est ara, & latronibus sacra, inviolataque multa Templa sunt, & qui hostes suos fugiunt, si imaginem, vel Templum occuparint, Religione loci sese tutantur: & de obæratis*; libello de vitandis usuris, *idem Plutarch.* ibi: *Quippe Diana, quæ apud Ephesum Immunitatem a debitis, & securitatem præstat obæratis, cum*

R. al Cap. XVI.°

(1) *Tacit. tom.1. fol.473.*

XVI.° Asili riformati in tempo di Tiberio.

E' celebre la discussione di tali Asili avutasi nel Senato, (a) *in tempo di Tiberio, riducendosi questi principalmente alle Statue del Prencipe, e ad alcuni Templi della Grecia. In quanto alle prime Cestio Senatore disse* (b) *che se bene i Principi si aveano a guisa di Numi, era nondimeno altrettanto certo, che gli stessi Iddii solamente le suppliche giuste ammetteano: che nè al Campidoglio, nè ad altri Templi di Roma era lecito fuggire per alcun delitto; e che finalmente era un distrugger le leggi, ove nel foro medesimo erasi veduta Annia Rufilla minacciar i Giudici a piè dell' Immagine del Principe, e perciò udite ch' ebbe Druso le pubbliche querele, fece quella prendere, e carcerare.*

Intorno poi a' Templi della Grecia, veggendosi oramai ripieni di pessimi Schia-

(a) *Tacit l.3. annal. in Tib.*

(b) *Ibid.* incedebat enim deterrimo cuique licentia impuna probre, & invidiam in bonos excitandi arrepta imagine Cæsaris, liberique etiam ac servi patrono, vel Domino cum vocas, cum manus intentarent, ultro metuebantur. Igitur C. Cestius Senator disseruit: Principes quidem instar Deorum esse, sed nequa a Diis, nisi justas supplicum preces audiri, neque quemquam in Capitolium aliave Urbis Templa perfugere, ut eo subsidio ad flagitia utatur: abolitas leges, & fundatas everses, ubi in foro, in limine Curiæ, ab Annia Rufilla, quam fraudis sub judice damnavisset, probra sibi, & minas intentantur, neque ipsa audeat jus experiri, ob effigiem Imperatoris oppositam. Haud dissimilia alii, & quidem atrociora circumstrepebant, precabanturque Drusum, darat ultionis exemplum donec accitam convictamque attineri publica custodia jussit.

eum illi ad Templum ipſius confugerint. Et Saluſtius de Pompejo Epiſtola ad Cæſarem ibi: *eoque per omne Tempus Belli, quaſi ſacro, atque inſpoliato Fano debitores uſi*. E nella interpretazione al detto libro ſi dice: *Eodem perfugio recipiebantur ære alieno obruti contra creditores, & Rei Capitalium Facinorum*.

Sempre più adunque ſi conferma, che gli Aſili non ſi accordavano ſolamente ai Servi, e contro la privata violenza, ma ſi accordavano ancora ai Falliti contro i lor Creditori, a' quali le publiche Podeſtà non potevano render gluſtizia a cagion dell'Aſilo; e ſi facevano godere per fino a' Rei di capitali delitti, che rifuggiti nell'Aſilo le publiche Podeſtà non potevano caſtigare. Dunque l'Aſilo obbligava le publiche Podeſtà eziandio fra Romani nell'amminiſtrazione della giuſtizia a favore de' Rei carichi di graviſſimi delitti, a prò de' quali l'Aſilo era inviolabile. Ciò ſi conferma dalle dette note a Tacito ſopra del Tempio di Diana Leucofrina, alle parole; *Perfugium inviolabile*. Ivi: *Nefas erat eos, qui ad alicujus Dei aram confugerent, & in Loci Sancti præſidium ſe receperant, violari, aut per vim inde extrahi, ne crimen non tam in Deorum ſupplices, quam in Deos ipſos immortales admiſſum eſſe vide-*

Schiavi, di fraudolenti, e falliti debitori, ed accuſati di capitali delitti, volle il Senato, (a) *che cadauna Città i ſuoi privilegi dimoſtraſſe, quali per lo più o da Conſoli, o da Ceſare, e da Auguſto erano ſtati conceduti; indi rilaſciato* (b) *ad alcuni templi l'Aſilo, e quello ridotto a termini più moderati, e riſtretti, tutti gli altri furono aboliti; e ſebbene in tal propoſito non eſprime Tacito, quali foſſero i Templi, a cui fu permeſſo l'Aſilo, o da quai termini ei rimaneſſe circoſcritto; pur è certo, che appena alcun veſtigio rimaſe di eſſi, affermando Svetonio,* (c) *che furono interamente aboliti; ed è notabile, che in tale controverſia pochiſſime Città della Grecia s'avvanzarono a ſoſtenere gli Aſili de' loro Templi, e ſi riſtrinſero ſolamente ai più celebri, come quello di Diana in Efeſo, di Diana Leucofrina in Magnezia, di Venere Afrodiſea, di Giove, e Diana in Stratonicea, di Diana Perſiana appo i Geroceſarei, e in Cipro, ai due templi di Venere, uno in Paſo, e l'altro in Amatunta, ed a quello di Giove in Salamina: e perchè l'ambi-*

XVII. Riſugio delle Statue de' Principi moderato.

(a) *Ib.* crebreſcebat enim Græcæ per Urbes licentiæ, atque impunitæ Aſyla ſtatuendi: complebantur Templa peſſimis ſervitiorum, eodem ſubſidio obærati adverſus Creditores, ſuſpectique quæ criminum Capitalium receptabantur; nec ullum ſatis validum Imperium erat coercendis ſeditionibus populi, flagitiis hominum, ut ærimoniæ Deorum, protegentis.

(b) *Ibid.* Factaque Senatus Conſulta, quibus multo cum honore, modus tamen præſcribebatur; juſſique ipſis in Templis fieri Aræ ſecrendam ad memoriam, neu ſpecie Religionis in ambitionem delaberentur.

(c) *Sueton. in Tiber. c.* 37. Abolevit & jus moremque Aſylorum quæ uſquam erant.

videretnr. e l'affare era giunto a tal ſegno, che i Magiſtrati non avevano abbaſtanza di autorità a reprimere la Plebe traſportata a difendere i delitti degli uomini, come Religioni degli Iddii; e ſiccome molte erano uſurpazioni, e ſi erano arrogato i Greci quel Diritto, di cui eran rimaſti ſpogliati, doppo che non erano liberi, ed erano ſtati interamente ſoggiogati dai Romani, d' introdurre Aſili, mentre non potevano conſacrar Tempj ſenza permiſſione del loro Principe Vincitore; così fu ordinato, che le Città mandaſſero i ſuoi privilegj, e gli Oratori per mettere ſiſtema a queſto abuſo.

Alcune certamente abbandonarono l' impegno, perche ſi erano uſurpato queſto diritto temerariamente: Altre lo difeſero appoggiandoſi la maggior parte nelle loro antiche Religioni; ed a ſervigj preſtati al Popolo Romano: I Decreti dei Principi furono portati ſolamente in qualità di confermagioni, non quai fondamenti del loro Aſilo, di cui ſoſtenevano, eſſerne l' unico, e principale la Religione. Così rilevaſi da Tacito al detto libro, e dalle Interpretazioni, e note citate.

Doppo d' un lungo Eſame per dilucidare, quali ſoſſero uſurpazioni, e quali veri Aſili, non furono totalmente rivocati, come voi ſupponete, quegli Aſili, ma *multo cum honore*, *multa cum Veneratione* furono preſcritti, e meſſi i loro termini in chiaro; e ciò fu fatto ancora per reprimere l'ambizione di alcune di quelle Città, le quali per la Santità, e per l'antichità dei Tempj, per l'autorità degli Dei, pretendevano di eſſere Sante anch' eſſe, ed inviolabili, e di ſoverchiare le altre Città, e gli altri Popoli confinanti; e perciò fu pure ordinato di ſcolpire nei Tempj la memoria del Decreto. I Romani adunque vollero riconoſcere la legitimità di quegli Aſili; ma *cum hono-*

re

---

l' ambizione de' Principi non permiſe che rimaneſſe interamente abolito il rifugio alle loro ſtatue per laſciar viva nel popolo la riverenza che a' medeſimi quaſi Numi imprimer voleano, fu da più giuſti Imperadori temperato in guiſa tale il rifugio, che rimaneſſe la riverenza al Principe ſenza danno del pubblico, e del privato, avendo Antonino Pio ſtabilito gravi pene contra chiunque in danno altrui all' Immagine di Ceſare ricorreſſe, come oſſervano Calliſtrato (a) *e Scevola* (b).

(a) *Calliſtr. in l.28. de pan.* §.3. ne ad ſtatuas, vel imagines quis confugiat, Senatus cenſuit, eumque, qui imaginem Cæſaris in invidiam alterius pratuliſſet in vincula publica coerceri. A. Pius reſcripſit.

(b) *Scevol. in l.28. de Injur.* Senatus conſulto cavetur. Nequis imaginem Imperatoris in invidiam alterius portaret, & qui contrafecerit in vincla publica mittatur.

re non ſolo verſo le Città, ma verſo gli Dei, e l'antichità di quelle Religioni con ſomma venerazione eſaminarono, ed accordarono la Santità, e l' Immunità ai ſacri Tempj : ſono tutti ſentimenti, e parole del Teſto di Tacito, e dell' Interpretazione, e delle note citate.

Non deveſi pertanto ricorrere all' uſo del rifugio alle ſtatue, per miſurare il noſtro Aſilo Eccleſiaſtico, ma ſi deve far capo al Diritto delle Genti fondato ſu la ragion naturale, ed approvato da Dio ; che vuole l' oſſervanza dell' Aſilo ai ſacri luoghi. Da queſti fondamenti i primi noſtri Criſtiani incominciarono ad uſare il riſpetto dell' Immunità alle noſtre Chieſe, e fecero come aveva detto Iddio agli Ebrei. Diſtruſſero i Boſchi, i Templi degl' Idoli ; *non facietis auem ſic Domino Deo veſtro*. Così eſſi alzarono Tempj, ed Altari al vero Dio, ed a quegli traſportarono tutti gli atti eſterni di vero onore, e di Culto, tralaſciati gli uſi ſcandaloſi di ſuperſtizione, e d'infamia. Non vi fu pertanto di biſogno di legge poſitiva umana, la quale comandaſſe l' Aſilo alle noſtre Chieſe ; Vi era la legge del Diritto delle Genti abbaſtanza impreſſa nella mente degli Uomini, e la ragione naturale, che aſſiſteva ; vi era l' oſſervanza fino a que' giorni dell' Aſilo ai ſacri luoghi ; ſicchè ognuno ſupponeva la legge ; ed altro non fecero i noſtri primi Eccleſiaſtici, che punire i Traſgreſſori ; e procurare, che foſſero repreſſi da ſeveriſſime leggi penali. R. al Cap. XVIII.°

Sebbene l' Aſilo a' Tempj ſia ſtato generalmente dall' univerſale de' Popoli oſſervato a prò dei malfattori, pure fra molte Nazioni ſi è avuto qualche avvertenza ai delitti più gra-

---

Era neceſſaria molto queſta brieve digreſſione per far conoſcere, che ſe introdotta nell' Imperio Romano la Criſtiana Religione, la pratica di un tal Rifugio ſi vede uniforme a' coſtumi del paganeſimo, ed ha con quelli una ſpezie d' analogia, l' immunità di cui trattiamo, dagli ſteſſi unicamente provviene, e riceve le ſue miſure, e non dalle leggi divine, in cui, o non ſi legge di eſſa alcun veſtigio, o viene piuttoſto eſpreſſamente condannata. Egli è da ſaperſi adunque, che di Coſtantino, e degli altri Imperadori primi, non v' è conſtituzione, in cui il Rifugio de' malfattori alle Chieſe Criſtiane concedaſi, e molto meno de' Veſcovi Romani, e Stranieri ; ma poichè i Chriſtiani di que' tempi, e ſpezialmente i Chierici, Monaci, e Veſcovi in nulla più s' adoperavano, che nell' opere di carità, e nell' intercedere la vita a prò de' colpevoli, affinchè ſi emendaſſero, e dei lor falli pentimento aveſſero, incominciarono tanto i ſervi, che i delinquenti a ricorrere a' Veſcovi, e Chierici, perchè o da' Padroni, ſe ſervi erano, o dalla pietà del Principe, XVIII.° Rifugio de' Malfattori come introdotto fra' Criſtiani.

vi, e più atroci, per i quali non ſi è accordata l' immunità del ſacro Aſilo, ed anche ſono ſtati eccettuati quei delitti, i quali erano troppo dannoſi alla Repubblica; quali appunto ſono ſtati i Debitori o ſia Fraudatori del Fiſco, ed anche dei privati: queſta è ſempre ſtata la Diſciplina della Chieſa di non proreggere, nè i publici, nè i privati Debitori, e diffenderli dal non reſtituire la robba altrui, quando foſſero in ſtato di farlo; Ce lo atteſta Sant' Agoſtino nella lettera 153. ſcritta a Macedonio Vicario Imperiale nell' Africa: Ibi: *quod autem in Epiſtola tua ſequitur, ubi dicis verum nunc, ut mores noſtri ſunt, & ſceleris pœnam cupiunt ſibi homines relaxari, & id propter quod ſcelus admiſſum eſt poſſidere, peſſimum hominum genus commemoras, cui pœnitendi medicina omnino non prodeſt. Si enim res aliena, propter quam peccatum eſt, cum reddi poſſit non redditur, non agitur pœnitentia, ſed fingitur; ſi autem veracis agitur non remittitur peccatum niſi reſtituatur ablatum: Illud vero fidentiſſime dixerim, eum, qui pro homine ad hoc intervenit, ne male ablata reſtituat, & qui ad ſe confugientem quantum honeſte poteſt ad reſtituendum non compellit, ſocium eſſe fraudis, & criminis:* E' bensì da notarſi, che l' Aſilo Eccleſiaſtico è ſtato maggiormente riſtretto a tempi noſtri, dalle diſpoſizioni del Sacerdozio, ed aſſai maggior numero di delitti è ſtato eccettuato di quello, che foſſe a tempi degli Etnici, e dei primi ſecoli della Chieſa, come potrete riconoſcere in ſeguito di queſto diſcorſo. Non è pertanto meraviglia, che Teodoſio il Gran-

---

cipe, e ſuoi maeſtrati il perdono impetraſſero; ben ſapendo, quanto appo queſti prevaleſſe la priſca ſantità degli ſteſſi Chierici, e Veſcovi. Quindi Ammiano Marcellino (a) *narra, che Silvano tirato fuori dall' Ara d' Agrippina ſotto l' Imperio di Coſtanzo, mentre tentava di ſuggir alla Chieſa del rito Criſtiano, fu trucidato; e lo ſteſſo Autore narra ancora* (b), *che ſotto Valentiniano un certo Ilario Auriga dannato a morte per delitto di Magia, mentre era dal Carnefice con poca cura ritenuto, gli ſuggì dalle mani, e ritiratoſi al Sacrario de' Criſtiani, fu tantoſto eſtratto, e decapitato. Siccome ancora ne' tempi d'Arcadio* (c) *furono abbruciati que' barbari, che avendo con Gaina contro al Principe coſpirato, s'erano poſcia ricoverati nella Chieſa al Palazzo contigua.*

(a) *Ammian. l.*15. Sylvanum extractum ædicula quo exanimatus confugerat, ed conventiculum Ritue Chriſtiani tendentem denſis gladiorum ictibus trucidant.

(b) 26. Hilarium Aurigem convictum atque confeſſem ..... capitali animadverſione demnavit, qui lexivo retineate cernifice ſubito lapſus confugit ad ritus Chriſtiani ſacrarium, extractuſque exinde illico abſciſſa cervice conſumptus eſt.

(c) *Zoſim. hiſt. lib.*5. §.19. *ad Arcad. & Honor.*

Grande reſcriveſſe a Romolo Conte S. L., che ſe i Debitori Fiſcali, cioè quelli, i quali aveſſero defraudato il pubblico Erario, delitto anche a giorni noſtri dalle leggi Eccleſiaſtiche eccettuato, onde non gode l' Aſilo, aveſſero creduto di rifuggirſi alle Chieſe; o dovevanſi ſubito eſtrarre dai naſcondigli, o dovevaſi far pagare per eſſi loro a quei Veſcovi, i quali foſſero convinti di averli occultati. Sono parole della Lettera: *aut illico extrahi de latebris opportebit, aut pro his ipſos, qui eos occultare probantur, Epiſcopos exigi.*

Signore voi ben vedete, che queſto non è il parlare imperativo delle leggi, le quali non parlano con le parole *opportebit*, e con l' alternativa *aut extrahi, aut Epiſcopos exigi*, facciaſi oſſervazione a tutte le leggi inſerite ancora nel Codice Teodoſiano; ſempre le troviamo concepite con le parole imperative: *volumus, mandamus, fiat*, ed altre ſimili; ſicchè, ſe Teodoſio aveſſe voluto diſtruggere l' Aſilo per i Debitori del Fiſco, e miſchiarſi a far leggi contrarie all' Immunità Eccleſiaſtica, avrebbe detto, per modo di eſempio: *Debitores publici Eccleſiæ Aſylo non gaudeant, volumus, mandamus, Debitores publicos Eccleſiæ Aſylo non gaudere;* Conoſceva pertanto Teodoſio il grande non eſſere di ſua inſpezzione, ed autorità concepire una Legge in termini leſivi dell' Immunità del Tempio, e ſe ne aſtenne.

Ma ſiccome dall'altro lato aveva notizia dei publici Debitori, che pregiudicavano il Fiſco con fuggire alle Chieſe, dove erano naſcoſti, e difeſi dai Chierici, contro lo ſpirito della Chieſa ſteſſa, e rimanevano aſſoluti per le loro interceſſioni, già degenerate in abuſo, e ſommo danno della giuſtizia, come ſi riconoſce dalla ſeconda parte del reſcritto; *ſciat igitur præcellens auctoritas tua, neminem debitorum* (cioè *Fiſcalium*, e non dei privati, come interpreta Gottofredo alla detta Legge) *poſthac a Clericis defendendum; aut per eos ejus, quem defendendum eſſe crediderint debitum eſſe ſolvendum*: trovò un ripiego; e comandò alternativamente, o di levarli non dal Publico delle Chieſe, dove ſtanno rifuggiti i Supplici per godere l'Aſilo, ma dai naſcondigli, dove s' intanano gli uomini di cattiva intenzione, che ſi riconoſcono indegni della protezione del Tempio; o pure di far pagare il debito a que' Chierici, che gli aveſſero naſcoſti: tali furono gli ordini dati da Teodoſio al

Conte Romolo in riſpoſta alla di lui lettera intorno a que' diſordini, ſecondo le Annotazioni di Gottofredo alla detta Legge, il qual Dottore rapporta inoltre l'ardimento grandiſſimo, a cui erano giunti al tempo di Teodoſio, e di Arcadio i Chierici non ſolamente di naſcondere i debitori del Fiſco, ma di adoperarſi altresì, e di opporſi con la forza per impedire le eſecuzioni della Giuſtizia: Sicchè in queſto reſcritto ſi vede l'Imperadore violentato a ributtare la forza con la forza; e ſi riconoſce, eſſervi egli condotto contro ſua voglia; mentre ſi ſerve della parola *opportebit*. Nella prima parte dell'alternativa da lui ordinata, non ſi tocca, nè ſi offende l'Eccleſiaſtica Immunità; perchè ſi parla di naſcondigli, di Gente occultata, o naſcoſta, e non di Chieſa, o di Aſilo; nè di rifuggiti, nè di ſupplici: Neppure nella ſeconda parte reſta violata l'Immunità Eccleſiaſtica, perche anche quivi ſuppongonſi i naſcondigli, e non il Tempio, nè i ſupplici rifuggiti; ed unicamente ſi comanda di far pagare a Chierici fraudolenti; già riprovati da tutta la Chieſa, a ſentimento di S. Agoſtino, ſecondo che abbiamo veduto: laonde queſto reſcritto di Teodoſio non è per ombra contrario all'Eccleſiaſtica Immunità.

R. alli Cap. XIX. e XX.

Ma più d'ogni altra coſa comprova l'intelligenza mia ſopra queſta Lettera, l'oſſervanza, che ne venne doppo. Voi ſteſſo dite, e lo dice anche Gottofredo, che S. Agoſtino in vigore di queſta diſpoſizione fù coſtretto a pagare il debito di Faſcio, che ſi era rifuggito alla Chieſa; e perchè il povero Santo non aveva danaro, gli convenne domandarlo in preſtito a Macedonio, e poi domandare per carità ai Fedeli, che faceſſero una raccolta per reſtituirlo. Il Reſcritto di Teodoſio al Conte dice nella

---

XIX.° Legge di Teodoſio contro i Chierici, che ſottraevano i Rei dalla pena.

La prima legge per tanto, di cui abbiaſi memoria intorno all' Aſilo Criſtiano, è quella di Teodoſio il Grande promulgata nell' anno di Criſto CCCXCII. (a) *in cui proibiſce a' Chierici il ſottrarre dalla pena i Rei convinti; ancorchè ciò faceſſero ſotto preteſto d' appellazione. Oſſerva nei Comentarj di detta legge Jacopo Gotofredo,* (b) *eſſere ſtato coſtume di quel Secolo, che i Chierici procuraſſero ritoglier alla pena i rei con connivenza de' giudici e loro eſecutori, e che anzi i giudici ſteſſi corrotti da danaro, o da altro intereſſe, ſubornavano talvolta gli ſteſſi Chierici* (c), *acciò ritoglieſſero i rei; ed eſſendone accuſati al Principe, ſi difendeano col preteſto della violenza da coloro uſata. Volendo perciò Teodoſio raffrenare un abuſo cotan-*

(a) *L. 15. C. Theod. de pan. lib. 9.*
(b) *Gothofr. in comm. ad d. l. 15. in princ. ex orat. S. Jo. Chryſoſtom. ad popul. Antioch. 17.*
(c) *V. Thomaſin. de vet. & nov. Eccl. diſciplin. part. 2. lib. 3. cap. 95. num. 20.*

nella prima parte: converrà ſubito fare eſtrarre dai Naſcondigli i publici debitori; Faſcio era publico debitore, Faſcio eraſi, come ſi rileva dalla Lettera di S. Agoſtino, rifuggito alla Chieſa, e pure i Creditori Fiſcali non lo fecero ſubito eſtrarre: *aut illicio extrahi de Latebris opportebit*. ma ſoffrirono qualche tempo, e neppure penſarono di farlo eſtrarre; e perchè erano eſſi coſtretti a pagare, nè potevano dare a Faſcio dilazione, non minacciavano già di eſtrarlo: ciò non ſi legge dalla Lettera di S. Agoſtino; nè ricorſero alla Podeſtà Secolare; ſolamente ſi lagnavano col Santo, e lo pregavano a volerlo conſegnare, o fargli pagare il debito; ed il Santo aderì alle loro querele, e giuſte domande; ne porta egli la cauſale nella ſua Lettera; perchè i Creditori Fiſcali erano coſtretti a pagare, nè potevano dar dilazione; nè mai nomina queſto reſcritto di Teodoſio in vigore del quale Faſcio poteſſe eſtrarſi dalla Chieſa.

Crediatemi pure, che ſe queſto reſcritto aveſſe dato facoltà ai Creditori Fiſcali di eſtrarre Faſcio dal Luogo Immune, eſſi, che erano preſſati, nè potevano dar dilazione, non avrebbero fatto tanti lamenti col Santo; non ſarebbero ad eſſo lui ricorſi; non avrebbero pregato; ma avrebbero minacciato, ed eſeguito. I Publicani non ſi ſono mai piccati di riſpetto, e di ritegno, ma

ànno

---

cotanto ſtrano, puniſce nella legge ſovraccennata i maeſtrati, che non faranno ai Chierici reſiſtenza; ſicome in un'altra legge (a) *dello ſteſſo anno ordina, che non giovi un ſimigliante rifugio a' debitori del Fiſco, o del Pubblico, e che i Veſcovi, e Chierici, che gli occultano, o difendono, ſieno aſtretti a ſoddisfar per eſſi il debito Fiſcale: da' qnali atti, e provvedimenti ſi rende manifeſto, che l'uſo di tal riſugio non fu introdotto dalle leggi, ma dal ſemplice fatto de' Chierici, i qnali contravvenendo alle leggi promulgate per moderar i loro tentativi erano ſecondo il diſpoſto di eſſe puniti: onde è, che S. Agoſtino* (b) *fu coſtretto prender in preſtito ſoldi dicialette per ſoddisfare il debito di Faſcio, i quali poſcia reſtituì per lo mezzo d' una raccolta, che ottenne della pietà de' Fedeli, come ſi riconoſce da una ſua lettera, ed oſſerva Baronio. Per altro lo ſteſſo Imperador Teodoſio non laſciò d' aderire a quelle interceſſioni, che erano con moderazione Eccleſiaſtica, e con ſincerità praticate; narrando Socrate,* (c) *che mentre era in Roma qnel Principe Simmaco uomo Conſolare, per aver già recitato un' Orazione in lode di Maſſimo Tiranno, ed eſſere perciò divenuto reo d'offeſa Maeſtà, fuggì alla Chieſa, e che per interceſſione di Leonzio Veſcovo della Chieſa Novaziana in Roma, ottenne dall' Imperadore il perdono, onde ſcriſſe da poi allo ſteſſo Imperador Teodoſio il ſno Apologetico.*

XX.ª Legge contro i debitori del Fiſco.

(a) *L. 1. C. Theod. de bis, qui ad Eccleſ. confug. lib. 9.* publicos debitores, ſi confugiendum ad Eccleſias crediderint, aut illico extrahi de latebris oportebit, aut pro his ipſos, qui eos occultare probantur, Epiſcopos exigi &c. *Baron. ad ann. 392. n. 29.*

(b) *Aug. ep. 215. v. Baron. ad ann. 392. num. 29. 30.*

(c) *Socr. l. 5. hiſtor. c. 14.*

anno ſempre abbondato in audacia, e temerità. Lo atteſta l'Imperadore nella L. *Quantæ* (1) ibi *Quantæ audaciæ, quantæ remeritatis ſint Publicanorum factiones, nemo eſt, qui neſciat &c.*

Per altro queſta Lettera di Teodoſio non è il primo documento, in cui ſi parli dell'Eccleſiaſtica Locale Immunità; altri Eſempj ne abbiamo ſotto l' Impero di Valente: Gottofredo ce lo addita nel Comentario alla detta Legge: Ivi: *Sub Valente Imperatore, exemplum quoque extat Baſilii, qui nobilem fæminam, quam adſeſſor Judicis adfectabat ad Eccleſiam confugientem &c.* Nè prima di Valente è poſſibile di ritrovarne alcun altro; poichè avanti del quarto Secolo, poco doppo il principio del quale fu data, come ognuno sà, da Coſtantino la Pace alla Chieſa, i Fedeli, che eran ſtati coſtretti di vivere, e ſacrificare nelle Grotte, ſecretamente, o non ebbero Chieſe, o ſe pure qualcuna, a toleranza dell'Impero, ne ebbero, queſta durò brieve tempo, e fu loro dirrocata, e diſtrutta per l'Editto di Diocleziano, ſecondo l'autorità di Euſebio (2).

Non reca però meraviglia, che non ſi abbiano Conſtituzioni di Coſtantino, nè dei Veſcovi a lui contemporanei, le quali garantiſcano l'Aſilo delle Chieſe Criſtiane: vi era già il Diritto delle Genti, e la ragion naturale, che dava l'Aſilo ai Luoghi Sacri, e che facea ſtimare gran Sacrilegio il violarli; pertanto a chi poteva mai cadere in penſiere di offendere l'Immunità delle Chieſe Criſtiane al tempo di Coſtantino, che tanto le onorava di Grazie, e Privilegj, come narrano concordemente tutti gli Storici, e che diede ai Sacerdoti l'eſenzione perfino dai publici peſi? non vi era biſogno di Legge Civile ad inſinuare l'onore del Tempio Criſtiano; e perciò non nè avranno fatto alcuna nè Coſtantino, nè i Veſcovi. Ne abbiamo bensì le prove ſotto gl' Imperadori ſuſſeguenti Coſtanzo, Valentino, e Valente fino a Teodoſio: prima adunque di Teodoſio, ſi avevano le Leggi di queſto Aſilo Eccleſiaſtico alle Chieſe Criſtiane, foſſero poi Leggi ſcritte, o foſſero le Leggi di natura ſecondario, e del Diritto delle Genti, che è lo ſteſſo, le quali erano ſtate oſſervate fino a quei giorni per li Tempj degli Idoli, e le quali foſſero ſtate traſportate a miglior uſo di Culto,

(1) L. *Quante ff. de Publican. & Vectigal.*
(2) *Euſeb. lib. 1. cap. 1. & 2. hiſt. & lib. 10. cap. 2.*

to, e di Religione alle Chieſe del vero Dio, Leggi certamente, non già dei Principi Secolari Criſtiani, le quali difendevano l'Aſilo delle noſtre Chieſe, vi erano; e quel che è rimarchevole, lo difendevano fin d'allora contro le pubbliche Podeſtà: ce ne fa piena teſtimonianza l'Orazione Funebre di S. Gregorio Nazianzeno in Lode di S. Baſilio, il quale ſucceſſe ad Euſebio nella Sede di Ceſarea l'anno 370., citata da Gottofredo nel detto Comentario alle Legge di Teodoſio, e rapportata dal Tomaſin. (1): Ibi: *Divinæ* ſe non per altro, almeno perchè ſi tratta di coſe ſacre; giacche avete orrore al ſentir nominare l'Immunità di Legge Divina; e Divine ancora, perchè Leggi nate dalla retta ragione per il Culto di Dio. *Divinæ igitur humanæque Leges ad hujus immunitatis vim tuendam certabant: mirum a Gregorio Nazianzeno depromitur exemplum, ubi Baſilii vigor incredibilis, ac zelus ſeſe luculenter explicuit.*

Vidua Nobilis, & opulenta potentis Proci inſidias declinare non potuit, niſi ut in Eccleſiam ſe abderet. Ad ſacram menſam confugit, Deumque adverſus hanc Injuriam Propugnatorem ſibi adoptat. Hujus Viduæ defenſionem in ſe recæpit Baſilius, cui jam injurioſus eſſe poterat nemo, quin eadem opera eſſet Altaribus, Legibus, Epiſcopatui. Quid faciendum fuit, non dico Magno Baſilio, ſed alii cuipiam longe inferiori Sacerdoti? quid aliud niſi ut eam aſſereret, tueretur, Dei Clementiæ, & Legi, quæ Altaribus honorem haberi jubet, manum porrigeret. Is Judex, nam eam ſuſtinebat dignitatem, in Baſilium nulla non effudit contumeliarum genera, nec tamen potuit illum a propoſito deterrere; denique tot in Sanctiſſimum Epiſcopum congeſtarum injuriarum rumore in Civitatem didito, Populus ad arma proſiliit, nec potuit præfatæ impudentiæ Judex furentium iras declinare, niſi ſua ad Aſylum fuga: dove godette dell'Aſilo. Anche il Giudice adunque riconoſceva, che un Diritto Sacroſanto difendeva l'Aſilo delle noſtre Chieſe, alle quali ricorrevano tanto gli oppreſſi per ingiurie, quanto gli altri delinquenti.

Ve lo abbiamo già abbondantiſſimamente dimoſtrato in tutti i Popoli fino al tempo dei Criſtiani; e ce lo atteſta in queſto fatto lo ſteſſo Tomaſino nel detto luogo ſul principio: Ivi: *denique illud fateri cogimur, non aliam; non aliam potentiorem*

(1) *Thomaſin. de vet. & nova Eccleſ. diſcipl. part. 2. lib. 3. cap. 96. num. 7.*

rem fuiſſe Epiſcoporum Interceſſionem, aut magis Imperioſam, quam quæ Reis, miſeriſve ad aras confugientibus inſerviebat.

La Storia di Silvano, il quale eſtratto *ab Ædicula* in Agrippina fu trucidato nel tempo, che voleva fuggire ad una Chieſa de' Criſtiani l'anno 355. ſotto Coſtanzo; e quella d'Ilario Cocchiere, il quale convinto, e confeſſo di Magia ſi conduceva al Patibolo ſotto Valentiniano l'anno 364., quando fuggì dalle mani del Carnefice, e ſi rifuggiò benchè inutilmente nella Chieſa dei Criſtiani, provano, che allora pure vi era l'Aſilo alle noſtre Chieſe; altrimenti non ſarebbero a quelle fuggiti, nè Silvano, nè Ilario; dunque tanto tempo prima di Teodoſio, prima della preteſa voſtra Legge, vi era un Diritto, che difendeva l'Aſilo dei Criſtiani; e pur non v'era Legge di Principe comandante queſto Diritto: non ſarebbe venuto in capo, nè a Silvano, nè ad Ilario di fuggire alle noſtre Chieſe, ſe non aveſſero goduto l'Aſilo.

Se mai aveſte portato il fatto di Silvano, per provare violato il Sacro Aſilo ſotto lo Impero di Coſtanzo, perchè eſtratto da una *Ædicula* in Agrippina fu trucidato, mentre di ricoverarſi tentava alla Chieſa dei Criſtiani, permettetemi ve lo dica, voi certamente equivocate: perchè, o volete conſiderare leſa l'Immunità dell'Aſilo per rapporto al luogo, da cui fu eſtratto Silvano, e trucidato; o per rapporto alla Chieſa dei Criſtiani, alla quale tentava fuggire: ſe per rapporto alla Chieſa dei Criſtiani, Silvano non vi era giunto, Silvano fu trucidato per viaggio; dunque non ci à che fare l'Immunità della Chieſa, la quale ſoltanto accordaſi a chi ſi trova dentro, non a chi s'incamina verſo di eſſa. Per queſta ragione i noſtri Satteliti di raggiugnere, ſi sforzano, i Rei, quando corrono al Luogo Immune, pria che v'arrivino: nè ſi è mai preteſo, che goda l'Immunità chi tende al Luogo Immune.

Se poi volete non oſſervato l'Aſilo per rapporto al luogo, da cui fu eſtratto; pare, non ſia baſtantemente provato, che queſto foſſe un Tempio, il quale doveſſe godere l'Aſilo. Ammiano Marcelino da voi citato, e Gottofredo nel detto Commentario non dicono, che Silvano fu tirato fuori dell'Ara di Agrippina, come voi; ma dicono che Silvano perduto di coraggio ſi era ricovrato nella Città di Agrippina in un'*Ædicula*, Che può anco ſignificare una cameretta, un naſcondiglio.

Ma

Ma ſia pur queſta *Ædicula* un Tempietto di Gentili; biſognarebbe provare, come voi avete inſegnato, che queſto Tempietto foſſe ſtato dedicato nelle dovute forme, ſecondo ſi uſava in quei tempi, per conchiudere, che ciò non oſtante non gli fu accordato l'Aſilo.

Ma figuriamoci di più, eſſer ſtata queſta *Ædicula* un vero Tempio degl' Idoli legalmente dedicato, non pertanto farebbe alcun pregiudicio all'Immunità dell'Aſilo l'Eſtrazione, e l'uccisione di Silvano; egli era un ribelle Reo di Leſa Maeſtà; e ſi era nel fervore dell'armi; e dava coſtui molto da temere di ſe. Simili caſi, a ſtretto rigor di giuſtizia, non godono l'Aſilo; e ſono pure a giorni noſtri dalle Leggi Eccleſiaſtiche eccettuati.

In ſecondo luogo eſtraſſe dall'*Ædicula* Silvano, e l'uccise gente malnata priva di Religione, e di alcun freno; dedita ad ogni ſorte di misfatti, ſenza riguardo ad alcuna legge nè umana, nè naturale, nè Divina. Così narra il fatto Ammiano Marcellino: *In hoc æſtu mentis ancipiti, ad effectum tendens conſilium occulta ſcrutabantur indagine: ſederatque tandem, mutatis præ timore ſæpius ſententiis, ut quæſitis magna induſtria cautis Rei Miniſtris, obſtricto religionum conſecratione colloquio Bracati ſollicitarentur, atque Cornuti fluxioris Fidei, & ubertate mercedis ad momentum omne verſatiles.* Voi dunque vedete, non poterſi fare alcun fondamento nelle operazioni di ſimil gente.

Di minor rilievo, anzi di niun conto ſembra l'altro accidente accaduto d'Ilario cocchiere, da voi addotto: riferito, come lo racconta Ammiano Marcellino, la coſa ſubito è poſta in chiaro. Approniano Pretore, che governava Roma, cercava con ogni ſforzo di eſtirpare i Venefici, e gli Stregoni; però, come dice Ammiano: *denique poſt hujuſmodi vindicata complura, Hilarinum Aurigam convictum, atque confeſſum, vix dum pubeſcentem filium ſuum veneficio tradidiſſe, docendum ſecretiora quædam legibus interdicta, ut nullo conſcio adminiculis juvaretur internis, capitali animadverſione damnavit, qui laxius retinente carnifice, ſubito lapſus confugit ad ritus Criſtiani Sacrarium, abſtractuſque exinde illico abſciſſa cervice conſumptus eſt.*

Ilario era Stregone, e Reo convinto, e confeſſo di venefici; era pertanto indegno dell'Aſilo Eccleſiaſtico. La Chieſa à ſempre abborrito queſti adoratori del Demonio; nè mai à cre-

duto doverli difendere colla protezione del Tempio del noſtro vero Dio, a cui eſſi tolgono il Culto dovuto, offrendolo all'infame Lucifero. Però in tutti i Secoli fino a noi, ſimili delinquenti ſono ſtati giudicati indegni del Sacro Aſilo. Ilario inoltre non era libero nell'Aſilo, ma legato, e nelle forze del Carnefice, che lo riteneva, benchè *laxius*; onde potè egli traſportarſi alla Chieſa Criſtiana; dove però ſi vede, che non fu abbandonato dal miniſtro della giuſtizia, il quale gli era addoſſo, ed *illico* lo eſtraſſe: ſicchè Ilario ſecondo le Leggi Eccleſiaſtiche non ſi dovea qual rifuggito, o ſupplice al Tempio conſiderare, nè era mai ſtato in libertà, come ſupplice nell'Aſilo; però non lo godeva. Queſta è la prattica, che oſſervaſi a giorni noſtri ancora, e che frequentiſſimamente accade, quando i Rei ritenuti lentamente dai Birri, legati con corda lunga paſſano pe'l Luogo Immune, o in quello ſeco ſtraſcinano i Birri; ſono in tali circonſtanze ſubito eſtratti; ed il Sacerdozio, e le Congregazioni di Roma ànno ſempre mai dichiarato, non eſſer leſa l'Immunità.

Per altro voi dimoſtrate di aver una cauſa molto debole alle mani, quando per decidere un punto di tanto rilievo, quale è queſto; ſe nell'Impero di Valentiniano ſi uſaſſe, o nò il riſpetto dell'Aſilo alle Chieſe dei Criſtiani, vi ſervite dell'eſempio del Carnefice, il quale nell'atto di giuſtiziare un Reo, che ſi traſporta in Chieſa, lo eſtrae, e l'uccide. Egli è però vero, che Gottofredo, anch'ei à addottato qneſto accidente; ma ſiccome lo riconoſce troppo debole, s'ingegna di veſtirlo con le parole di Ammiano, *abſtractus exinde illico*, perchè ſono le parole della Legge di Teodoſio ſuppoſta contraria all'Aſilo Eccleſiaſtico. Queſta sì tenue oſſervazione veramente non è degna di Gottofredo. Perchè o vogliam dire, che il Carnefice ſotto Valentiniano nel 364. *illico extraheret* in vigore della Lettera, che poi fece Teodoſio al Conte nel 392., in cui ſono le parole: *opportebit illico extrahi* i Debitori del Fiſco; e conviene neceſſariamente confeſſare, che il Carnefice era indovino di ciò, che avrebbe ſcritto Teodoſio al Conte; ſebbene avrebbe colui indovinato le parole, e malamente interpretata la loro forza; mentre Teodoſio ſcriſſe: *extrahi de latebris*, e non dalla Chieſa: o vogliam credere, che Teodoſio ſi ſerviſſe delle parole *illico extrahi*, perchè vent'ott'anni prima il Carnefice *illico extraxe-*

traxerat Ilario dalla Chieſa ; ed è coſa troppo ridicola , e troppo di torto faremmo al gran Teodoſio . Convien pertanto confeſſare ; che il Diritto dell' Aſilo alle noſtre Chieſe incominciò ſotto Conſtantino , ſubito , che i Criſtiani ebbero pubbliche Chieſe , e libertà di Religione . E ſiccome queſt'è un atto di eſterno culto uſato da tutti i Popoli in avante per Diritto delle Genti ai Templi degl'Idoli , a traſportarlo ai Templi dei Criſtiani altra Legge civile non biſognava ; toſto che ſi diſprezzavano , ſi abbatevano i Tempj degli Idoli , e ſi mettevano in venerazione le noſtre Chieſe , gli uomini erano già da ſe ſteſſi naturalmente imbevuti di queſta Legge del Sacro Aſilo , ed avevano abbaſtanza fiſſo nel cuore , ch'era graviſſimo Sacrilegio il violarlo.

Se dunque ancora dall'accaduto di Silvano , d'Ilario , e della Vedova ſoſtenuta da S. Baſilio , ſi conferma l'Aſilo delle noſtre Chieſe , certo maggiormente rimane , che la Sacra Immunità Locale nulla à di commune colla interceſſione de' Chierici , appreſſo de' Giudici uſata a prò de' Rei , e che dalla interceſſione non riconoſce alcun ſuo principio , o naſcimento . La Immunità Eccleſiaſtica hà radici aſſai più profonde , e lontane . La interceſſione dei Chierici , come voi ſteſſo inſegnate , conſiſteva in umigliazioni , in ſuppliche , in proſtrazioni fatte a' Magiſtrati in favore de' Rei . La Immunità delle Chieſe dall'altro lato , conſiſte in un Diritto forte , e fondato ſulla retta ragione ; conſiſte in un atto di culto , e di religione ſempre coſtumato da tutti que' Popoli , che anno avuto Templi , ed Altari : e ſe perciò , che i Chierici difendevano l'Eccleſiaſtica Immunità fino in quei Secoli , voi volete chiamarla interceſſione , converrà la chiamiate , come la nomina il Tomaſino Interceſſione *Potente , ed Imperioſa* ; imperciocchè ſi opponevano i Chierici validamente , non con la forza , ma con lo ſcudo della Religione alle eſtrazioni de' Rei dal Luogo Sacro , le quali ſi foſſero tentate dalle ſteſſe publiche Podeſtà ; comandavano , e proibivano con Impero , con vigore incredibile , come fece S. Baſilio contra quel Giudice ; non ſi umigliavano , non ſupplicavano , abbaſtanza forti , ed appoggiati dal Culto dovuto al Sacro Tempio , e dalle Leggi dell'Aſilo .

Che ſe poi volevano ottenere ai delinquenti rifuggiti , o ad altri Rei il perdono , e la libertà , allora perche non avevano Legge , e Diritto , che li garantiſſe , cangiavano tuono ,

ricorrevano colle ſuppliche, colla interceſſione, con l'umiliazione, con le preghiere: ed era ben ragionevole queſto diverſo contegno; perche nel primo caſo difendevano la cauſa di Dio appoggiati alla ragione; nel ſecondo cercavano il perdono ai delinquenti, che meritavan la pena.

Zoſimo pure, (1) Autore Pagano, e nemiciſſimo della Religione Criſtiana racconta eſempj del riſpetto uſato alle noſtre Chieſe ſucceſſivi al fatto di S. Baſilio, i quali comprovano la conſecutiva oſſervanza di queſto Aſilo. Egli dice negli anni del Signore 386.; e 387.: *Qui aufugerant, in Edificium ſe recipiebant, quod a Criſtianis habetur in honore, proque Aſilo ducitur*. Così altrove (2) narra, che la moglie, e le figliuole di Rufino, per ſchivar di perire col loro Padre, rifuggite ad una delle noſtre Chieſe furono ſalve; e fu poi loro permeſſo da Eutropio di navigare verſo Geroſolima. E perfino nell'anno 347., allorchè fu celebrato il Concilio Sardicenſe, vi era già il coſtume dell'Aſilo alle Chieſe dei Criſtiani, come coſa affatto diſtinta, e ſeparata dall'interceſſione dei Veſcovi; e vi era a prò dei rilegati, o condannati nell'Iſole, ed in qualunque altra maniera dalle pubbliche podeſtà ſentenziati; i quali frattanto ſtavano ſicuri ricovrati nel Luogo Immune, ed ivi poi aſpettavano l'interceſſione dei Sacerdoti, perchè gli foſſe perdonata la pena: ciò ſi rende innegabile dalla lettura del ſettimo Canone del detto Concilio. Ivi: *Sed quia ſæpe contingit aliquos, qui egent Miſericordia ad Eccleſiam confugere, qui propter ſua peccata, vel relegatione, vel in Inſulam deportatione damnati, vel quavis ſententia addicti ſunt; iis non eſſe negandum auxilium, ſed ſine cunctatione, & dubitatione iis veniam eſſe petendam*.

Impugnatemi ora, ſe potete, che non vi foſſe già introdotto l'Aſilo Eccleſiaſtico fra Criſtiani, e non foſſe garantito da Sacre Leggi nei Secoli primi dell'Impero Criſtiano avanti che alcun Imperadore, non dico, ne faceſſe Legge comandandone l'oſſervanza, ma ne faceſſe menzione con una ſola parola ne' ſuoi Editti. Il fatto di Silvano, quello d'Ilario, quello della Vedova difeſa da S. Baſilio, l'altro narratoci da Zoſimo l'anno 386. ovvero 387. di alcuni Sciti, che per ſottrarſi allo ſdegno di Geronzio Duce della Imperiale Milizia, ſi rifuggirono alle

(1) *Zoſim. lib. 4. cap. 40.* (2) *Idem lib. 5. cap. 8.*

alle Chieſe Criſtiane ; la diſpoſizione del Concilio Sardicenſe, ſono tutte coſe antecedenti alla detta Legge di Teodoſio il Grande, la quale è la prima, che parli di rifugio, e d'Immunità Eccleſiaſtica, e fu publicata, come ſi è notato nell'anno 392.

Arcadio poi Figliuolo di Teodoſio nella ſua Legge promulgata l'anno 397. e non 317., come per errore di ſtampa porta il voſtro libro, non toccò punto l'Immunità della Chieſa : ebbe il dovuto riſpetto al Sacro Aſilo : non diſſe, che quegli Ebrei non godeſſero dell'Immunità ; non diſſe, che ſi eſtraeſſero, ſe vi ſi foſſero rifuggiti ; non impoſe alcuna pena a chi gli aveſſe ricevuti ; ma unicamente perchè trovavanſi allora Ebrei nell' Egitto, i quali carichi di delitti, e di debiti per evitare unicamente le pene, e per non pagare, fingevano di voler abbracciare la Religione Criſtiana, ordinò, non foſſero ricevuti coloro, ſe prima non avevano pagati tutti i loro debiti, e moſtrata la loro innocenza. La Legge, e ſemplice, e chiara : *Judei qui reatu aliquo, vel debitis fatigati ſimulant ſe Criſtianæ Legi velle conjungi, ut ad Eccleſias confugientes evitare poſſint crimina, vel pondera debitorum, arceantur, nec ante ſuſcipiantur, quam debita univerſa reddiderint, vel fuerint innocentia demonſtrata purgati.* R. al Cap. XXI. *

Altro è non ricevere uno nell'Aſilo ; altro è eſtrarlo, quando vi ſi trova ; chi lo eſtrae con violenza, è reo di violazione dell'Aſilo, perchè offende il Sacro Luogo, e vi manca di riſpetto ; ma chi non lo riceve, e lo tien lontano perchè indegno, non fa alcuna ingiuria al Luogo Sacro. E' però da notarſi, dalle parole di

---

XXI. * Legge d'Arcadio contro i Giudei.

Dopo Teodoſio fu Arcadio ſuo Figliuolo in neceſſità di far altre leggi per metter freno allo ſteſſo rifugio, e veggendo, che molti Giudei debitori, o malfattori, per non pagare, o per ſottrarſi dalla pena, alla Chieſa ricorreano infingendoſi di voler abbracciare la Chriſtiana Religione, con ſua legge (a) *promulgata nell' anno CCCXVII. proibì che foſſero tali Giudei dalla Chieſa ricevuti ; e nell' anno ſuſſeguente veggendo eſſere dai Chierici ai Monaci paſſato il coſtume di ſottrarre i Rei dal ſupplizio ; proibì con ſua legge* (b) *ad entrambi l' uſo di una tale temerità ; e ſiccome Teodoſio ſuo padre preſcriſſe pene ai Giudici, cha a ſimil violenza non aveſſero reſiſtito, così egli preſcrive* (c) *pena a' Veſcovi, che quella non aveſſero moderata.*

(a) *L. 2. C. Th. de his qui ad Eccl. , & in Cod. l. 1. eod. tit.*

(b) *L. 16. C. Theod.* de pœnis : addictos ſupplicio .... nulli Clericorum, vel Monachorum .... per vim atque uſurpationem vindicare liceat, ac tenere &c. l. 57. C. Theod. de appellat.

(c) *D. l. 16. de pœn.* ad Epiſcoporum ſane culpam, (ut curera) redundabit, ſi quid forte in ea parte regionis in qua ipſi populo Chriſtiana Religionis doctrina inſinuetur, & hic, quæ fieri hac lege proibemus a Monachis perpetratum eſſe cognoverint, nec vindicaverint.

di queſta Legge, che allora pure era in vigore il coſtume dei Rei di rifuggirſi alla Chieſa per ſchivare le pene dei delitti, e metterſi in ſalvo dall'autorità dei Giudici: *ut ad Eccleſias confugientes vitare poſſint crimina*; ſarebbe ſtato inutile di nominare i delitti, ſe non vi foſſe ſtato queſt'uſo.

Ma quand'anco queſta Legge di Arcadio foſſe ſtata leſiva dell'Immunità delle Chieſe Criſtiane, il che certamente non ſuſſiſte, convien ricordarſi, che nei primi tempi, e doppo Coſtantino, ebbero non piccole traverſie, e perſecuzioni i Criſtiani nell'Impero per lungo tratto; e che la Religione, quaſi vi ſtava per grazia: oltre agli altri Storici, ce lo fa avertire Boſſuet nel ſuo diſcorſo ſopra la Storia univerſale all'anno 367. Ivi: *la protezione di Conſtantino non diede a Criſtiani perſeguitati, che un favorevol rifugio*; e deveſi anche notare ciò che ſcrive lo ſteſſo Boſſuet di Arcadio, e di Onorio figliuoli di Teodoſio: dice egli: *Arcadio ebbe tutto l' Oriente, e l' Occidente Onorio: Ambedue governati da' loro Miniſtri, fecero ſervire ad intereſſi privati la loro poſſanza. Rufino, ed Eutropio ſucceſſivamente favoriti da Arcadio, e non meno l'uno dell'altro malvaggio, ben preſto perirono, e gli affari non preſero ſotto un Principe debole piega migliore.*

Or ditemi, qual conto potreſſimo noi fare di una Legge di queſto Principe, emanata in quei primi tempi calamitoſi alla libertà di noſtra Religione, per formar retto giudicio dell' Immunità Eccleſiaſtica, ſe egli aveſſe ancora diſpoſto, o attentato ſopra dell'Immunità? Che conto ne potreſſimo noi fare? Ma certamente queſta Legge nulla à intrapreſo contro la Immunità delle noſtre Chieſe.

R. al Cap. XXII. e ſeg. Ciò che voi aſſerite nel Cap. 22. del voſtro libro pag. 21. dei Monaci di Antiochia, che tanto ſi affaticavano per intercedere il perdono a carcerati Rei di Leſa Maeſtà, perche avevano

---

XXII. Uſo de' Monaci, e Chierici d' intercedere per la Vita de' malfattori.

E' ben noto (a) *il fatto de' Monaci di Antiochia ſeguito alcuni anni prima ſotto il medeſimo Arcadio, mercechè eſſendo ivi ſtate gittate a terra le immagini di Teodoſio, e Placilla, e trattandoſi di punir i Rei per l'offeſa Maeſtà, ſceſe dai vicini monti una turba di Monaci per liberargli, e ſedendo avanti le porte del*

(a) *V. C. Theod. l. 5. t. 20. S. Joc. Chryſoſtom. ad popul. Antioch. p. 193. edit. Pariſ. vid. Baron. ad ann. 388. Sozom. l. 7. c. 23. &c.*

no inſultato le ſtatue di Teodoſio, e Placilla, fino al Cap. 26. del fol. 24. tutto riſguarda la vera interceſſione, che ſi uſava dagli Eccleſiaſtici per ottenere il totale perdono de' Rei, i quali erano riſuggiti nelle Chieſe, ad effetto che poteſſero rimanere in libertà; o di quelli, che erano trattenuti in Carcere, e condannati al ſupplicio. E tanto l'interceſſione de' primi, quanto quella de' ſecondi non appartiene all' Immunità delle Chieſe, che è una coſa affatto diverſa, e ſeparata, come abbiamo veduto.

Ripigliando per tanto l'oſservanza dell'Aſilo ai noſtri Templi, narra Zoſimo (1) che nell'anno 400. avendo voluto Gaina ribelle occupare l'Impero, ordinò a ſuoi ſeguaci, di ſorprendere Coſtantinopoli; ma i Cittadini bravamente ſi diffeſero, Ivi: *In hunc modum urbe periculo liberata, intercæpti ab urbanis Barbari numero plures, quam ſeptem millia Chriſtianorum Eccleſiam Palatio proximam occuparunt: Aſylum hoc ſaluti ſuæ tuendæ quærentes*: Sicchè nel principio eziandio di queſto Secolo il Tempio Materiale dei Criſtiani era riſguardato come Aſilo, e vi ſi manteneva l'Immunità; altrimenti queſti ſettemilla, e più Soldati Barbari non ſi ſarebbero riſuggiti nella Chieſa cercando queſto Aſilo alla loro ſalvezza. Egli è vero che non dovevano godere del Diritto dell'Aſilo, tanto perche erano ribelli, e rei di Leſa Maeſtà, quanto, e maggiormente, perche erano in atto di guerra, nel qual caſo è lecito per diſeſa della noſtra ſalvezza di non oſſervare l'Aſilo ai riſuggiti nel Tempio; mentre ſi abuſano del Tempio, e dell'Aſilo; ed ivi ſi trattengono non come ſupplici, ma come Violenti, e Malfattori, ſervendoſi dell'Aſilo medeſimo ad altrui danno; pertanto giuſtamente fu ordinato dall'Imperadore; che ivi foſſero uccisi; perche quel luogo non doveva ſervir loro di Aſilo a ſchivare la pena.

E pu-

(1) *Zoſim. lib. 5. cap. 19.*

---

del Pretorio apparecchiati a ciò ſi moſtravano. Finalmente priegando i Giudici, acciò que' miſeri liberaſſero, e riſpondendo queſti, che non poteano laſciar impunita l'ingiuria fatta al Prencipe, dopo aver i Monaci, e ſpezialmente Macedonio con molta pietà dimoſtrato, che non doveaſi per cagione d'un tal delitto eſeguir la pena di morte contro a' Fedeli, che ſon vive Immagini d Iddio, priegarono i Nunzj del Prineipe, acciò per tanto tempo l'eſecuzione ſoſpendeſſero, che foſſe loro permeſ-

E pure era tanto radicato in que' tempi nella mente degli Uomini il riſpetto alle noſtre Chieſe, e la legge dell' Immunità ad eſſe dovuta, che proſiegue Zoſimo: *Hæc præcipiente Principe, nemo tamen eis inferre manum audebat, & ex Aſylis ipſos extrahere;* fino a quei giorni ſi teneva per maſſima, che il Principe non à facoltà di violare l'Aſilo; però con tutto il comando del Principe niuno aveva ardìre di porre le mani addoſſo a quei rifuggiti, nè dimoleſtarli, o di eſtrarli dalla Chieſa; e perchè finalmente coſtoro davano da temere, e dubitavaſi, che ſi preparaſſero ad una valida difeſa, furono ciò non oſtante sì ſcrupoloſi di non violare l'Eccleſiaſtica Immunità con ucciderli dentro la Chieſa, o con eſtrarli a forza, che trovarono gli Imperiali il ripiego di ſcoprire il Tetto della Chieſa, e buttarvi dentro acceſi legni per abbruciarli. Zoſimo proſiegue: *hoc ubi factum fuiſſet Barbari quidem interempti ſunt*: (oſſervate quanto tutto il Popolo foſſe tenace della Legge dell' Eccleſiaſtica Immunità, non dell' Interceſſione, ma del Tempio materiale): *Sed viſum eſt iis, qui valde Chriſtianiſſabant, magnum in Urbe media piaculum comiſſum.*

Mi pare pertanto, che per diſtruggere l'Immunità locale s' incominci molto malamente quel Secolo, che voi dite in ſeguito, non aver conoſciuto altra Immunità de' Criſtiani, fuorche l'Interceſſione. Quì non ſi parla d' Interceſſione, nè di Chierici, nè di Veſcovi, ma di ſola, e pura Immunità locale, e del Tempio materiale. Sono poi certo, che voi non impugnarete queſto racconto; mentre il Fatto è portato da voi medeſimo ſuperiormente al Cap. 18. nel fine, appoggiandovi all'Autorità di Zoſimo in queſto luogo. Lo ſteſſo Autore (1) nella Storia dell' anno 408. ha laſciato ſcritto: *Lampadium ob liberum quoddam dictum quod ei exciderat, veritum; ne quid ſibi accideret, ad proximam Chriſtianorum Eccleſiam confugiſſe*: e nel-

(1) *Zoſim. lib. 3. cap. 29.*

---

permeſſo d' intraprendere un Pellegrinaggio ſin alla Corte, ſulla fiducia d' ottener dall' Imperadore il perdono; onde perſuaſi i Giudici della bontà di coloro, trattennero l' eſecuzion delle pene, e condonarono a' medeſimi un tal viaggio, purchè all' Imperadore ſcriveſſero, come fecero, e mercè la coſtanza moſtrata nelle lettere, in cui ſe ſteſſi alla pena in vece de' malfattori ſottoponevano a prò di que' miſeri facilmente dal pio Imperadore la grazia richieſta conſeguirono.

Abu-

e nello ſteſſo anno racconta (1), che Stilicone avendo inteſo di eſſer dai Miniſtri di Giuſtizia guardato, entrò in una vicina Chieſa di Criſtiani; I Soldati vi entrarono anch'eſſi, ed alla preſenza del Veſcovo aſſicurarono Stilicone, che avevano ſolamente ordine dal Principe di cuſtodirlo, e così fu eſtratto: e finalmente ſcrive (2) dell'Immunità delle noſtre Chieſe fatta godere ad Eleucherio figliuolo di Stilicone, il quale condannato ad eſſer ſcannato, avuta la ſorte di fuggire ad una Chieſa di Roma, per riverenza del luogo fu ſalvo: e non meno di un' altro chiamato Eliocrate ci ha laſciato ſcritto (3) nell'anno 409. *Heliocratem perveſtigandis ſatellitibus Stiliconis non accurate inſiſtentem, Ravennam adductum morte mulctandum fuiſſe, ob graſſantem id temporis Immanitatem, niſi forte in quandam Chriſtianorum Eccleſiam ſe recæpiſſet.*

Onde nel Comentario alla detta Legge prima del Codice Teodoſiano: *De his, qui ad Eccleſiam confugiunt*, così ſi conchiude, *ex his jam patet, jus hoc Eccleſiaſtici Aſyli, ſeu Immunitatis Eccleſiarum*. Quì, e nei ſopra eſpoſti Eſempj ſi tratta d'Immunità locale, del Tempio materiale, e non d'interceſſione, che mai è ſtata nominata; pertanto io certamente durerò fatica a credere, che in queſto Secolo, come voi dite in appreſſo, non vi foſſe altra Immunità Eccleſiaſtica, fuori della Interceſſione: *ex his jam patet, Jus hoc Eccleſiaſtici Aſyli, ſeu*

L

(1) *Idem lib.3. cap.24.* (2) *Lib.3. cap.35.* (3) *Dict. lib.5. cap.45.*

Abuſando poſcia tutti gli altri di tal pietà ſtata ſempre connaturale ne' Criſtiani Prineipi ſi avanzarono a tant' ardire, che tali atti non più giudizj pareano ma guerra effettiva, come Arcadio dice nella medeſima legge (a), *da cui ricavò Gotofredo,* (b) *che due preteſti opponeſſero principalmente i Chierici, o Monaci per ſottrarre i Rei dalla pena: il primo era, che o per errore o per grazia del Giudice ſi opprimeſſe la Giuſtizia, ed a queſto oppoſe Arcadio il rimedio dell' appellazione* (c); *il ſecondo era di voler ſupplire dagli ſteſſi Rei il numero de' Chierici che mancavano, al quale oppoſe* (d) *Arcadio la moltitudine de' Monaci fra' quali con aſſai più di convenienza, che fra ribaldi e delinquenti, poteano ſupplire lo ſteſſo numero.*

XXIII. Ardimento da' Chierici nalla Interceſſioni raffrenato dalle Leggi.

Ben-

(a) *D. l.16. C. Th. de pœn.* aut ſi tanta Claricorum ac Monachorum audacia eſt ut bellum potius, quam judicium futurum eſſe exiſtimatur, ad clementiam noſtram commiſſa referantur ut noſtro mox ſevarior ultio procedat arbitrio.

(b) *Gothof. in comment. d. l.16. verſ. illud quoque pag.312.*

(c) *L.57. C. Th. de appellat. lib.11. & d. l.16. de pœn.* quibus in cauſa criminali humanitatis ratione ſi tempora ſuffragantur interponendæ provocationis copiam non negamus.

(d) *D. l.16. in fin. verſ.* at quorum Monachorum rectius, ſi quos forte ſibi deeſſe Clericos arbitrantur, Claricos ordinabunt; *& l.32. tit. de Epiſc. & Cleric. lib.16. anno 398.*

ſeu Immunitatis Eccleſiarum in dies magis, magiſque invaluiſſe &c. Ita ut nonnullorum quoque non Criminum rei, publicique debitores eo confugerent. Era dunque in codeſto Secolo oſſervato l'Aſilo dalle Pubbliche Podeſtà anche a favore de' Rei di qualunque delitto, che ſi rifuggivano alle Chieſe; e ſiccome la Pietà dei Veſcovi, e degli Eccleſiaſtici era grande, a' loro prieghi s'impegnavano ad interceder per eſſi loro, ſiccome intercedevano per gli altri Rei, che erano condannati al ſupplicio.

Di grazia non confondiamo queſte due coſe; Diritto di Aſilo, o ſia Immunità Eccleſiaſtica, ed Interceſſione di Veſcovi, o di Chierici; e ſubito vi accorgerete, eſſer falſi, ed inſuſſiſtenti i voſtri principj, ed i voſtri fondamenti: cioè, che il ricovero alla Chieſa non ſia ſtato nei primi Secoli della Religione Criſtiana, conſiderato come un ricovero al Tempio materiale, ma come una Implorazione della Interceſſione de' Veſcovi, e Miniſtri Eccleſiaſtici. I Veſcovi, e Chierici intercedeva-

---

XXIV.* Ragioni da' Chierici per la Interceſſione.

Benchè però Gotofredo opportunamente rapporti i due preteſti de' Chierici, tuttavia non è che oltr' a queſti non aveſſero forti motivi d' intercedere preſſo a' Giudici per la vita de' Malfattori; il primo e più ſolenne de' quali naſcea dall' uſo di que' tempi, in cui a' condannati non davaſi tempo o luogo di penitenza, come il Dottiſſimo Tomaſino (a) *aſſai chiaramente dimoſtra dall' Epiſtole di S. Agoſtino* (b), *ove lungamente fa conoſcere, che l' intenzion dell' interceder a pro de' Rei non era quella di ſottrargli dalle pene, e molto meno d' opporſi alla podeſtà di quel gladio, che aveva Iddio collocato nelle mani del Principe, e ſuoi miniſtri* (c), *ma per lo ſteſſo profitto dell' anime di que' miſeri eſpoſte a così manifeſto pericolo di dannarſi: e perchè pareſſe che i Veſcovi ciò non faceſſero con imperio, ſoggiunge in una d' eſſe* (d), *che il Redentore nell' intercedere per l' Adultera inſegnò ai ſuoi miniſtri che doveano priegare anch' eſſi per i peccatori, con la ſola differenza che e' fece col terrore quel che i Sacerdoti fanno con le preghiere, perchè egli era il Signore, e i ſuoi Miniſtri ſon ſervi.*

(a) *Thomaſin. de Eccl. diſcipl. p.2. l.3. c.95. n.1.* non quo inultum eellet Eccleſia ſcelus ullum, ſed peccatum ulciſci, peccatorem fereare percupiabat &c. Illud ſane alibi oſtenſum ſumimus, iis, qui reptabantur ad mortem: judicum ſtantatie pœnas ſceleruns luituria, nec Euchariſtiæ, nec Pœnitentiæ Sacramente fuiſſa olim adminiſtrata, nec ſena ab ennis admodum traceatis in Gallia ad pœnitentiam eos admitti jus faſque aſt; & num. 5., nec illud diſſimulabimus auctoritete, & juſtitiæ dieine armatos aſſa Judices, Regeſque gladio ultnra ad vindictam malefactorum, quin & ipſa preces, quas ellegant Epiſcopi, ne rai plectantur, argumento, ſunt, jure plecti poſſa... poſſunt & tampareri pœnæ ut conſpiret terrnr judicum & lanitas Epiſcupnrum &c.

(b) *S. Aug. Epiſt.54. & ap.127.158.*

(c) *Ep.54.* ite formidetur ultin cognitorie, ut nec interceſſoria religio contemnatur, quia & plectando, & ignoſcendo non ſolum egitur, ut vite hominum corrigatur.

(d) *Ibid.* Puſtremo ipſa Dominus apad hominas intarceſſit, ne lepiderstur adultera, & eo modo nobis interceſſionis commendaeit nfficium, niſi quie ille terrendo fecit, quod nos petendo, ille enim Dominus, nos ſervi ſumus.

devano tanto per i Condannati, e Carcerati, quanto per quelli, che ſi erano ricovrati alle loro Chieſe: Ma non perciò ſi conſiderava il ricovero alla Chieſa principalmente per una Implorazione della Interceſſione de' Veſcovi. Era anco allora conſiderato, e tenuto per un vero Aſilo; e principalmente ivi ſi traſportavano i Delinquenti ad effetto di porſi prima di ogni altra coſa in ſicuro. Tutti i Caſi ſopra apportati, l' Autorità allegata di Gottofredo, il Canone Settimo del Concilio Sardicenſe ci convincono di queſte Verità contro le voſtre aſſerzioni.

I Malfattori pertanto, i quali benchè ſicuri nel luogo Sacro, coſtretti ſarebbero ſtati a dimorarvi a lor vita dentro qual Carcere, ſe Grazia non otteneano; vicini a' Sacerdoti gl' importunavano, acciò il Perdono per eſſi loro interceder voleſſero. I Giudici erano già alla Grazia inclinati dalla coſtumanza tanto de' Gentili, quanto de' Criſtiani fino a que' giorni, ſiccome abbiamo veduto pienamente, oltre all' oſſervanza dell' Aſilo al Luogo Sacro, di aſſolvere ancora il più delle volte i Delinquenti, toſto che avean toccato le Sante Mura. Il Sacerdozio, e l' Epiſcopato dall'altro lato era ſalito a sì alto grado di ve-

---

E in un' altra Epiſtola (a) *priega Marcellino, che non faccia morire, o punir con troncamento di membri que' Donatiſti, che con crudeliſſima morte avevano fatto morire un Prete Cattolico, ed avevano ad un altro cavato un occhio, e troncato un dito; e ciò non perchè voleſſe che a così ſcelerati uomini perdonato foſſe, ma perchè penitenza faceſſero de' lor falli; ed indi priega il Preſetto* (b), *che ſe non volea liberare i Rei dalla morte, gli conſervaſſe almeno ſotto cuſtodia fin tanto che egli ſcriveſſe all' Imperadore per impetrar loro il perdono. Ragionevole pertanto, e giuſta era l' interceſſione della Chieſa, quantunque da un così pio, e retto iſtituto naſceſſero quelli abuſi, che ſi veggono riparati dalle leggi, come lo ſteſſo Tomaſino dottamente oſſerva* (c).

XXV. Interceſſione de' Chierici laudeole.

(a) *Id. ep.*259. non quo ſceleſtis hominibus licentiam facinorum prohibeamus nuſarri; ſed hoc magis ſufficere vulumus, ut vivi, & nulla corporis parte truncati, vel ab inquietudine infana ad ſanitatis otium lagum coercitione dirigantur, vel a maliguis uperibus alicui utili opari deputantur.

(b) 16. Si autam nec littaris meis ad hoc conſenſerit, hoc ſaltem præſtet, ut in cuſtodiam recipiantur, atque hoc da Clemantia Imperaturis Imparature curabimus.

(c) *Thomaſin. d. c.*95. c.2u. cum nihil tam ſanctum ſit, quod non humana quandoque contaminet perverſitas, exciti quandoque ſubornatique fuera a Judicibus ipſi Clerici Monachique, ut reos ſibi aſturquarant, vel gravi are oppreſſos, quorum cauſa, ut id vellent, vel propria cupiditas faciebat, vel etiam pecunia. Rurſus Clerici, & Monachi precibus non contenti, vi graſſabantur, fucato eo prætextu, aut ut nuxios pœnitentiæ ſubjugarent, aut ut ad Aſylum Eccleſiæ confugientes tuerentur, aut ut vacuas Claricurum ſedes implarent eorum ordinatione qui are alieno gravabantur. *Conviene nello ſteſſo ſentimento Van-Eſpen. nella differt. de interceſſ. ſeu de Aſylo Templor. c.*1. §.4. & 5.

nerazione, che rade volte, ſecondo l'avviſo del Tomaſino da voi citato, gli erano rigettate dai Magiſtrati le loro Suppliche. Sicche intercedeano i Sacerdoti, ed i Veſcovi, eziandio per i Supplici al Tempio, e ne ottenevano il pordono: Laonde ecco ciò, che ſi può affermare con verità, e ſicurezza: Mediante l'Interceſſione del Sacerdozio erano aſſoluti ſpeſſe fiate dai delitti: Mediante l'Immunità Locale conſeguivano la Soſpenſion della pena, perchè erano ſicuri di non eſſere, nè moleſtati, nè tirati a forza dal Luogo Immune.

Della Interceſſione ſoltanto, e non già della Immunità, ſe non occaſionalmente nominata quando ſi tratta d'intercedere a favore de' ricovrati nel Tempio, parlano i Padri, e le Autorità da Voi addotte: Perlochè è fuor d'ogni dubbio, che avevano in veduta i Rei nel fuggire alle Chieſe principalmente la ſicurezza, che ivi godevano; poſcia ſervivanſi del vantaggio di trovarvi i Sacerdoti, e gli pregavano della lor Mediazione. Perciò non ſuſſiſte, che dalla diſciplina della Chieſa dei primi Secoli della Religione Criſtiana d'intercedere gli Eccleſiaſtici a prò de' Rei ne venga queſta conſeguenza, come voi dite al Cap. 26.: *Che i Rei non conſideraſſero, principalmente il rifugio alla Chieſa, come un ſicuro ricovero al Tempio Materiale, o all'Altare, ma lo giudicaſſero un implorare l'interceſſione de' Veſcovi;* Anco prima che foſſe in uſo l'interceſſione de' Veſcovi, anzi prima, che la Criſtiana Religione aveſſe

R. alli Cap. XXVI. XXVII. &c. *

XXVI.* Interceſſione non era Aſilo, o rifugio al Tempio.

XXVII.* Eſempli d'interceſſioni praticate da SS. Padri.

Da tutta queſta diſciplina apertamente ſi vede, che ne' primi ſecoli della Religione Criſtiana il rifugio alla Chieſa non era principalmente conſiderato come un ricovero al Tempio materiale, o all'Altare di Dio, ma un implorar l'interceſſione de' Veſcovi, e Miniſtri Eccleſiaſtici (a), *a cui la bontà de' Principi molto aderiva, ed a quali ancora in molte leggi* (b) *ſi vede appoggiata la Cura de' Poveri, dei Carcerati, e degli oppreſſi; e queſt'è il ſentimento di tutti gli eruditi Scrittori derivato dall'Epiſtole, e tradizioni de' Padri antichi, ſconoſciuto ſolamente dalli Scolaſtici, e Legiſti dozzinali; perciò S. Ambrogio* (c) *ſcrivendo a Teodoſio lo prega che voglia perdonar a coloro, che lagrimando l'ajuto della Chieſa imploravano;* ſoggiun-

(a) *Gothofr. in l. 4. C. Theod. de his qui ad Eccleſ. pog. 404. §. 2.* Hoc ſaculo nihil aliud ad Eccleſiam perfugium erat, quam Clericorum deprecatio, ſeu Interceſſio.

(b) *Tit. eod. de Epiſc. audient.*

(c) *S. Ambroſ. ad Theod. epiſt. 16. lib. 2.* pro his qui ad metrem pietatis tuæ Eccleſiam confugere, quorum lacrimas ſubſtinere non potui, grande eſt quod petimus, ſed eb eo, cui Domineæ inauditu, & admirande conceſſit, eb eo, cujus Clemeetiam novimus, & obſidem pietetem tenemus, plus expeſtere nos confitemur, imo ut te virtute viciſti, ita etiam tua te debeea pietata vincera.

aveſſe libero l'eſercizio, abbiam già veduto, che i Rei fuggivano alle Are, ed a' Templi tanto de' Gentili, quanto dei Criſtiani, ne' quali godevan l'Aſilo: avevano adunque l'occhio alla ſicurezza dei Tempj materiali. Lo ſteſſo afferma il voſtro Vaneſpen nella ſua Canonica Diſſertazione *dell' Aſilo de' Tempj* (1); mentre non eſclude queſta maſſima, che aveſſero i Rei in veduta la ſicurezza del Tempio; ſebbene ſi figuri, che aveſſero principalmente in veduta la interceſſione de' Chierici: non à biſogno di ſpiegazione il di lui ſentimento, perchè è troppo chiaro: *Confugientes ad Eccleſias, non tantum ipſam materialem ſtructuram Divino Cultui dedicatam intuebantur, ſed vel præcipuè Epiſcopos, vel Clericos, ad quorum auxilium, & opem confugere videbantur, tum ad ipſas Eccleſias, quibus Epiſcopi, & Clerici præerant confugiebant.*

Erano certamente ſoliti tutti i Rifuggiti d'implorare l'interceſſione degl' Eccleſiaſtici, la coſa è troppo naturale: queſto è ciò che s' intende nella Lettera 115. di S. Agoſtino a Fortunato ſcritta in favore d' un certo Favenzio, ivi: *Is cum ab ejuſdem poſſeſſionis Domino, neſcio quid metueret, ad Ipponenſem confugit Eccleſiam, & ibi erat, ut confugientes ſolent, expectans quomodo per interceſſionem noſtram ſua negotia terminaret*: Aſpettavano tutti quei, che ſi ricovravano alla Chieſa di terminare gli affari loro mediante l'interceſſione del Veſcovo, e frattanto ſtavano ſicuri nel Tempio. Due coſe pertanto avevano in veduta nel ricorſo al Luogo Sacro; la prima era la Sicurezza, che ivi godevano, nella quale conſiſte l'Immunità Locale: la ſeconda, era la ſperanza con la quale ſi luſingavano di conſeguire l'Impunità, ed il Perdono dei loro

(1) *Vaneſpen. Diſſert. de Aſyl. Templ. cap. 2. §. Confugientes ad Eccleſias.*

ſoggiugendoli, che per quanto grande foſſe la grazia richieſta, non però diffidava d' ottenerla dalla clemenza d' un Principe a cui avea il ſommo Iddio inaudite, e maravigliose grazie compartite, e che ſiccom' egli aveva con la ſola virtù vinto ſe ſteſſo, così dovea vincer ſe ſteſſo con la pietà. Altrove però trattando dell' uffizio de' Chierici per divertir a tutto ſtudio l'inſolenze, che ſoleano commettere in ſimili interaeſſioni, dice (a) eſſer coſa degna di ſtima l'interceder per i colpevoli, purchè ciò ſi faceſſe ſenza turbolenze, nè ſi dimoſtraſſe di farlo più per ambizione, che per pietà, e non ſi daſſe occaſione a piaghe maggiori per lo deſiderio di curare le più leggiere.

(a) *Id. l. 2. offic. cap. 27.*

loro delitti col Padrocinio degli Eccleſiaſtici, da eſſi implorato ſtando nel Luogo Immune, ed in queſto Padrocinio conſiſte l'Interceſſione; nè ſi è mai preteſo, che il Perdono, e l'Impunità dei Misfatti de' Rei, ſia un effetto della Sacra Immunità.

In queſti medeſimi termini ſpiega la coſa il Vaneſpen nel detto luogo: *Hinc manifeſtum eſt confugientes ad Eccleſiam non tam ex confugio ad ipſorum materialem Eccleſiam, quam ex patrocinio, & interceſſione Epiſcoporum, & Clericorum, ad quorum patrocinium per confugium ad Eccleſiam confugiſſe videbantur. Impunitatem ſive miſericordiam expectaſſe.*

Parimenti Gottofredo nel Commentario della Legge 5. di Teodoſio Juniore, intorno a' Servi, che ſi ricovravano alla Chieſa dice lo ſteſſo: *nempe ſervis iram Domini fugientibus duplex hoc perfugium erat, Ara, ſeu Templum, & deprecator*; Laonde non ſi comprende, come poi dedurre ſi poſſa queſta conſeguenza, *che il rifugio all' Altare, non era altro che l'interceſſione dei Chierici*: a me ſembra che penſaſſero in que' Secoli i malfattori, come la penſano in oggi; vale a dire, che prima di tutto cercaſſero di metterſi in ſalvo dalla forza dei Satelliti, e dall'Autorità dei Magiſtrati; e poi dopo cercaſſero di accomodare gli affari loro: non perdiamo pertanto di viſta la differenza, che paſſa fra l'Immunità, e l'interceſſione; e ſicuro mi rendo, che voi ſteſſo qual'uomo dociliſſimo ſubito diſapprovarete il diſcorſo: Che eſſendo l'effetto della interceſſione degli Eccleſiaſtici a prò de' Rei totalmente dipendente dalla grazia de' Principi, tale ſimilmente foſſe l'Immunità Eccleſiaſtica, la quale dipendendo eſſa pure dalla grazia de' medeſimi Principi, poteſ-

Riſpoſto alli Cap. XXVII. XXVIII. &c.

XXVIII. Moderazione preſcritta da Sen Gregorio nelle interceſſioni.

Così parimente S. Gregorio Papa ſcrive (a) *al Veſcovo di Ravenna, affinchè interceda preſſo a Giorgio Prefetto a favor di Maurilione exprefetto rifuggito alla Chieſa, e ciò per lo ſolo motivo d' aver tempo, e comodo da purgare la ſua innocenza e render conto della ſua amministrazione ſenza ſoſpetto d' oppreſſione. Altrove però ſcrive* (b) *a Romano difenſore, che non prenda difeſa alcuna de' ladri pubblici, per non tirare a sè, ed alla Chieſa la cattiva opinione de' malfattori con*

(a) *S. Gregor. ep. 35. l. 1. Ind. 9.*

(b) *Id. l. 7. ind. 2. epiſt. 24. ap. Gratian. diſtinct. 84. can. 6. qu. 3.* his, qui in furtis publicis implicati ſunt, e nobis non videntur injuſte defendi, ne opinionem male agentium ex indiſcreta defenſionis uſu in nos ullo modo trenaferemus. Sed quantum decet Eccleſiem admonendo, & verbum interceſſionis adhibendo, quibus valetis, ſuccurrite, ut ex illis opem ferutis, & opinionem Sanctæ Eccleſiæ non inquinetis.

poteſſe accordarſi, o negarſi a lor talento. La Sacra Immunità à radici più profonde della interceſſione, perche ſempre à avuto a favor ſuo il Diritto delle Genti, e della Religione. Toſto che un Tempio era conſacrato alla Divinità, *de Jure* diventava immune, ed inviolabile; I Romani al tempo di Tiberio non fecero altro, che eſaminare quali foſſero i Templi fra Greci, che meritavano il riſpetto dell'Aſilo; e con grande onore della Religione, e dei Tempj riſſecarono ſolamente quelli, che non ne avevano autentici documenti: Sicchè non vi è mai ſtato biſogno di Legge, o di Privilegio di Principe per accordare l'Aſilo a' Tempj nei Secoli ſteſſi dei Gentili, ſe non per quelli, che non erano conſacrati, o per ampliare lo ſpazio oltre a termini dovuti, come tante volte è accaduto del Tempio di Diana Efeſina, e queſti certamente eſſendo ſtati accordati dal Principe, potevano dal medeſimo rivocarſi; come rivocò Auguſto, non l'Aſilo del Tempio di Diana Efeſina, ma lo ſtadio accreſciuto nella Città da Antonio.

Dalle oſſervazioni fatte ſi riconoſce, che ſiccome tutte le Leggi dei Principi, e tutte le riſoluzioni dei Popoli, e de' Magiſtrati ſono nate per conſervare unicamente la Religione dell' Aſilo, non per introdurlo, ed accordarlo di nuovo come coſa, la quale non foſſe introdotta, e ſtabilita fra gli uomini, così ſono emanate per tenere in freno gli Empj, acciò non violaſſero i Sacri Luoghi; non per dare a Templi qualche privilegio, di cui non ne avevano punto biſogno: Nè trovaremo alcuna Legge di Magiſtrati, o di Principi Gentili, che levi a' Tempj la prerogativa, che avevano di Aſilo per ragione di conſecrazione. Di tal'indole, e natura il Diritto del Sacro Aſilo paſsò dai Gentili a' Criſtiani ſubito che ebbero libero l'eſercizio della Religione; nè ſi à difficoltà di accordare, che i primi

con opporre un' ardita, ed indiſcreta diſeſa; ma che ajutaſſero ciaſcheduno nel modo, che alla Chieſa conviene, cioè con ammonire, ed uſar la parola d' interceſſione. *E che tanto una ſimil pratica, quanto gli abuſi di eſſa duraſſero fino al ſeſto ſecolo, ſi raccoglie dall' Editto di Teodorico, ove imitando la Legge d'Arcadio ordina* (a), *che ſe i Chierici, o altri ritoglieſſero con violenza i condannati, foſſero tenuti eſſi alla pena, ed al danno.*

(a) *Edict. Theodoriti Reg. c.* 114. Si addictos damnatoſque judiciis Clerici, vel quilibet alii violenter tenuerint, ipſi ad pœnam, vel ad diſpendia teneantur, quæ ſententia in convictos prolete ſtatuiſſe monſtrabitur.

mi Criſtiani traſportarono alle noſtre Chieſe l'Aſilo per l'avanti uſato a' Templi de' Gentili: Poichè ſiccome è neceſſario per parte dell'Uomo il Culto eſterno verſo Dio, tanto perche l'à ordinato lo ſteſſo Dio, quanto per far paleſe il noſtro interno riſpetto, ed amore verſo di lui, mentre tutti i noſtri interni affetti ſcoppiano ſempre, quando ſono intenſi negli atti eſteriori; e conſiſtendo il Culto eſterno nell'oſſequio deve queſto farſi conoſcere mediante alcuni atti (1); Così giacchè eraſi ſtabilito queſto Principio negli animi umani, che ſi doveſſe adorare la Divinità, offrirgli Vittime, ed incenſi, ed ergergli Tempj, ed Altari, i quali per un atto ſimile di Culto, e di Religione godeſſero il riſpetto, e l'Immunità dell'Aſilo; non potevano i primi Criſtiani, quando ebbero da Conſtantino la libertà della Religione, mutare queſti atti del Culto eſterno già ſtabiliti, e fiſſati dagli uomini: ſicchè altro far non dovettero, dopo di aver inſegnato il Culto interno, abominata l'empietà, e la ſuperſtizione, che traſportare gli atti, quali uſavano i Popoli di Religione eſterna verſo degl'Idoli, al Culto del vero Dio; atterrare i Tempj, e gli Altari dei Demonj, ed errigerne dei nuovi all'Eterno Immortale Signore, ed in ſuo onore, a norma dei celeſti comandi, e delle Sacre Inſtituzioni degli Apoſtoli, bruciare quei Timiami, e quegl'incenſi; che prima empiamente fumarono ai bugiardi Numi.

Inalzate pertanto le Chieſe dei Criſtiani, ed aperte alla publica Venerazione dei Popoli, non vi fu biſogno di promulgar Leggi, per indurne la Sacra Immunità: onde non è di meraviglia, ſe a que' giorni non troviamo ſtabilimenti degli Eccleſiaſtici, o Leggi dei Principi, che ordinaſſero l'Aſilo delle noſtre Chieſe. Tutti erano perſuaſi, ſubito che ſi era dedicato un Tempio alla Divinità, che quello era immune dall'autorità degli uomini, e che dovendoſi riſguardare come ſacro, e divino, godeva l'Aſilo. Ciò ſtimavaſi dovuto per un Diritto Sacroſanto, e talmente inviolabile preſſo tutte le Genti, che Nazioni Barbare, e nemiche della noſtra Religione Criſtiana, ſicuramente ſenza alcuna interceſſione di Veſcovi, o di Chierici, e ſenza riguardo alle Leggi dei noſtri Principi, che aveſſero accordato il ſuppoſto Privilegio dell'Aſilo alle Chieſe; in quegli anni, nei quali voi dite, che la Immunità delle noſtre Chie-

(1) *Einec. lib. 1. cap. 4. de offic. hom. erga Deum, ſeu de Relig. natural. §. 7.*

Chieſe in altro non conſiſteva fuorchè nella interceſſione de' Chierici, non ſolo non ebbero coraggio di violarne l'Aſilo, ma ne diedero atteſtati di una divota oſſervanza.

Ne abbiamo ampie teſtimonianze nei Goti, quando ſaccheggiarono Roma; i quali non ſolo non permiſero, che foſſero derubate le noſtre Chieſe dei Sacri Vaſi; ma fecero godere ancora ai Barbari, e non Criſtiani il Diritto del Rifugio in tali Luoghi; ci ſono rapportate dai Commentatori del Grozio medeſimo (1), che riferiſce il Teſto di Sant' Agoſtino. Ivi: *Imo, & hominibus ob Templa*, (non ob Interceſſionem, vel ob Privilegia Principum) *ob Templa parci ſolitum &c. In Gothis Romæ Captoribus ſic laudat Auguſtinus: Teſtantur hoc Martirum loca, & Baſilicæ Apoſtolorum, quæ in illa vaſtatione victos ad ſe confugientes ſuos, alienoſque recæperunt. Hucuſque cruentus ſæviebat Inimicus. Ibi accipiebat limitem trucidationis furor: illo ducebantur a miſerantibus hoſtibus, qui etiam extra ipſa loca pepercerant, ne in eos incurrerent, qui ſimilem Miſericordiam non haberent: qui tamen etiam ipſi alibi truces, atque hoſtili more ſævientes, poſteaquam ad loca illa veniebant, ubi fuerat interdictum, quod alibi Jure Belli licuiſſet, tota ſæviendi refrenabatur immanitas, & captivandi cupiditas frangebatur*. Queſta riverenza verſo de' Sacri Aſili era talmente negli animi degli Uomini radicata, che il riſpetto allora uſato dai Goti alle Chieſe di Roma era ſtato comandato per un ordine rigoroſo di Alarico loro Rè. *Adeſt Alaricus* (dice Oroſio),(2) *trepidam Romam abſidet, turbat, irrumpit; tamen dato præcepto prius, ut ſiqui in Sancta Loca, præcipueque ad SS. Apoſtolorum Petri, & Pauli Baſilicas confugiſſent, hos in primis inviolatos, ſecuroſque eſſe ſineret*.

Si accordava adunque l'Aſilo ai Tempj per cagione dei Tempj, come dice Grozio; e di quì ne nacque il coſtume di ricorrere ai Tempj, ed all'Are, ſecondo che ſi nota nel detto Commento alle dette parole di Grozio. Ivi: *Hominibus ob Templa parci ſolitum, unde mos confugiendi ad Templa, & Aras*. I Criſtiani poi avevano inoltre la tradizione dell'Aſilo, che uſavano gli Ebrei al Tabernacolo, all'Altare, ed al Tempio; e ſecondo queſti inſegnamenti ne ributtavano i Micidiarj,

e gli

(1) *Grot. de jur. Bell. & Pac. §.6. n.3.* (2) *Oroſius cap.39. lib.7. hiſt.*

e gl' Indegni, ſenza però traſcurare gli atti di Carità Criſtiana a favore di loro colla interceſſione; i quali perciò non rimanevano impuniti, ma erano ſoggettati dagli ſteſſi Eccleſiaſtici a rigoroſiſſime pene per lungo tempo, come ſcriveva San Gio: Griſoſtomo (1) ad un Giudice: *Tu quidem ſive impunitum dimiſeris, pejorem reddis, ſive ſupplicio affeceris, incurabilem reliquiſti; ego autem, nec impunitum abire ſino, nec tuo more plecti, verum ſimul, & pœnam, quam debeo, ab eo expeto, & quod commiſſum eſt corrigo.*

R. al Cap. XXIX. ed altri.*

Non vi ſarebbe ſtato biſogno della Legge di Teodoſio il Giovane, ſe la malizia di Eutropio favorito da Arcadio, non aveſſe poſte le mani ſacrileghe nel Santuario, con ſtrappare dall'incauto Principe quell' empia Legge nell'anno 398., con la quale tolſe affatto alle Chieſe il Diritto dell'Aſilo; queſta Legge ſecondo il ſentimento di Gottofredo comprende la Legge 3. del C. Teodoſiano: *de his, qui, ad Eccleſiam confugiunt*; e la Legge 16. *de pœnis*, e la Legge 32. *de Epiſcopis*. E la Legge 57. *de appellationibus*. Di eſſa Legge, di cui non trovaſi eſempio neppure fra gl'Idolatri, e Pagani, non fa d'uopo rilevarne l'iniquità, e l'ingiuſtizia, confeſſandoſi dagl'iſteſſi Dottori contrarj all'Aſilo, ch'ella fu un arditezza troppo avanzata di Eutropio; così nel Commentario di Gottofredo alla L. 1. di Teodoſio *Publicos debitores*: *Tit. de his, qui ad Eccleſiam Conf. fol. mihi* 389. ſi eſprime: *Imo lege ea Aſyla Eccleſiarum prorſus interdicta, quæ utique Eutropii nimietas fuit; quamquam*

(1) *Litt. prima ad Corinth. cap. 15.*

XXIX.* Altra legge di Arcadio contro l'Interceſſione.

Ritornando per tanto doppo ſpiegati i ſentimenti, e coſtumi de' Padri alle leggi Imperiali, ſi vede nello ſteſſo anno CCCXCVIII. un'altra legge d'Arcadio, (a) *in cui ordina, che qualunque uomo tenuto a pubblico, o privato uffizio, come i Decurioni, Procuradori, murileguli, ſervi, e ſerve, ed altri debitori, non foſſe diſeſo da' Chierici, e nettampoco ordinato nel Clero; ſiccome talvolta facevano per ſottrargli da que' pubblici uffizj, da cui erano reſi immuni i Chierici per legge, e privilegio de' Principi. Queſta è quella legge, di cui ſi narra,* (b) *eſſere ſtato autore Eutropio, contro al quale molto declamano parecchi ſtorici Eccleſiaſtici, ed eſoggerano, che poco dopo ebb'egli ſteſſo biſogno di quell'interceſſione, che ad altri ſi proibire; egli è vero però, che per eſſere Eutropio fuggito in atto di ſupplichevole*

(a) *Rav. ann. 398. n. 88. C. Theod. de his qui ad Eccl. l. 3. C. Juſtin. l. 12. de Epiſc. & Cleric.*

(b) *Socrat. l. 6. cap. 5. Sozom. l. 8. c. 7. S. Jo. Chryſoſt. homil. in Eutrop.*

quam non ſine Cauſa fortaſſis, ſaltem nimia licentia ab Eutropio repreſſa.

Che queſta Legge foſſe l'anno poſteriore 399. dopo la caduta di Eutropio dalla grazia di Arcadio, rivocata, o almeno ſubito traſcurata, e non poſta in eſecuzione, la coſa ſembra chiara; reſtando ſolo la difficoltà, ſe foſſe raſa dai pubblici monumenti; come riferiſce Sozzomeno (1): Nè ſa alcuna prova, che queſta Legge foſse in uſo, e ſi eſeguiſse, come pretende Gottofredo, il fatto d'Innocenzo, il quale nell'anno 400. reſcriſſe, che non ſi ammetteſſero i Curiali, ed altri pubblici Ufficiali all'ordinazione (2). Il Pontefice nel riſpondere al Veſcovo, da cui era ſtato conſultato, non ebbe alcun riguardo alla detta Legge di Arcadio; ma fu moſſo da trè ragioni, come ſi rileva nel detto Decreto; la prima fu perchè la Chieſa aveva più dolore di dover diſcacciare ſimili Chierici, di quel, che aveſse avuto allegrezza nel riceverli, e per aderire ancora all'Imperadore, il quale aveva fatto inſtanza con l'Arciveſcovo, acciò tali Chierici foſsero riformati; la ſeconda ragione era, perchè tal genere di perſone dato eraſi ad illeciti piaceri; ed in terzo luogo, fu moſso il Pontefice, perchè erano coloro irregolari, eſsendo ſtati, o Soldati, o Gladiatori. La coſa certa ſi è, che i Veſcovi in un Concilio dell'Africa (3) ed è il Cartagineſe, ſi riſentirono di queſta Legge, la quale forſe aveva dato anſa alla temerità di Meſceldolo ſuperbo doppo di aver

 rotto

(1) *Sozom. al lib. 8. cap. 9.* (2) *Cap. Preterea diſtinct. 51. Decr. Gratian.*
(3) *Tom. 1. Concilior. pag. 893. 894. edit. Arduin.*

---

vole all'Altare, non ſolamente non volle S. Giovanni Criſoſtomo interceder per eſſo, ma publicamente lo ripreſe; onde molti del Popolo con ammirazione udirono, come il Santo Veſcovo, in vece di compatire, ed ajutare quel miſerabile, gli accreſceſſe l'afflizione, nè voleſſe dar opera perchè e' non foſſe dannato a morte, come poco dopo ſeguì. (a) *Oſſerva ancora in tal propoſito Gotofredo, avere ſcritto falſamente Sozomeno, che la già mentovata legge doppo la morte di Eutropio ſia ſtata dai pubblici monumenti cancellata, mentre ſi vede, che fu da Teodoſio nel ſuo Codice rapportata; ed Innocenzo Papa* (b) *che viſſe in què tempi, non ſi oppoſe alla medeſima, ma proibì d' ordinare i Decurioni, come appariſce da' ſuoi decreti nell' anno CCCC.*

(a) *Socrat. ib.* nonnullorum animos admodum videbatur offendere, quod hominem acerbe afflictum non modo non commiſeratus eſt, ſed contra vehementer redarguit. *Sozom. ibid.*

(b) *Innoc. in c. 3. diſt. 51.* quidam ex fratribus noſtris Curiales vel quibuslibet publicis funcionibus occupatos Clericos facere contendunt, quibus poſtea major triſtitia, cum de revocandis eis aliquid ab Imperatore præcipitur, quam gratia naſcitur de accito &c.

rotto l'Eſercito del Tiranno Gildone (1) di violare l'Immunità delle Chieſe, come dice il Gottofredo (2) : *Nempe quod Meſcezel Gildonis frater ſuperiore anno 398. Teſte Oroſio lib. 7. cap. 36., & Paulo Diacono Eccleſiam Sacrilegus temeraſſet, extractis, ſeu protractis ex ea ad pœnam quibuſdam* ; fecero pertanto una ſpedizione dal Concilio ad Onorio Imperadore, della quale voi parlate nel voſtro Cap. 36. : *ut pro confugientibus ad Eccleſiam, quocunque Reatu involutis, Legem de glorioſiſſimis Principibus mererentur, ne quis eos audeat abſtrahere* ; e gli fu accordata la Legge di Onorio, la quale però non è facile di ritrovare nei Codici di Teodoſio, e di Giuſtiniano, come nota il Tomaſino (3).

Dalla quale richieſta del Concilio dell'Africa fatta all'Imperadore per la rivocazione della Legge di Eutropio, o ſia per ottenere un'ordine Imperiale, che impediſſe le violenze dei Malvaggi contro la Sacra Immunità, non ne deriva queſta conſeguenza, *che i Padri del Concilio riconoſceſſero, non godere le Chieſe l' Immunità dell' Aſilo, ſe non gli era accordato dagl'*

(1) *S. Auguſt. lib. contra litt. Petiliani. Oroſius lib. 7. cap. 36.*
(2) *Comment. ad L. 34. C. Theodoſ. de Epiſc. & Cler.*
(3) *Thomaſin. de vet. & nov. Eccleſ. diſcipl. p. 2. lib. 3. cap. 95. n. 19.*

XXX. Interceſſione de' Chierici derivata dagli Etnici.

Suppoſto adunque il principio, che il riſugio alla Chieſa ne' primi ſecoli dell'Impero criſtiano non foſſe quella ſpezie d'Aſilo, che conſiſteva preſſo i Greci nel Tempio materiale, e nell'Are de' Numi, e preſſo i Romani nelle ſtatue de' Principi, ſi rende veriſimile molto il ſentimento del gran Cujacio, (a) che ſia ſtato quello traſportato ne' primi tempi da' coſtumi de' Sacerdoti degl'Idoli, o piuttoſto da quell' interceſſione delle Veſtali, di cui teſtè ragionammo : qual ſentimento è ſeguitato ancora da Gotofredo, (b) ed io non m'oppongo al giudizio di due così chiari lumi d'erudizione, e giuriſprudenza. Credo però, che l' interceſſione de' Veſcovi Criſtiani aveſſe un fine tutto diverſo da quello de' Gentili, preſſo a' quali, dandoſi il primo luogo al faſto, ed all'ambizione, ſi coloriva unicamente un cotal atto col velo del riſpetto dovuto a' Sacerdoti, e miniſtri de' falſi Numi ; ove all' incontro fra' Criſtiani non eſſendo il Sacerdozio, che un paragone di perfetta umiltà, diſintereſſe, ed amor del proſſimo, imparato dagl'inſegnamenti e dall'imitazione di Criſto Redentore, ad altro fine indirizzata non era l' interceſſione, ſe non che al ſolo profitto ſpirituale di que' miſeri ; ed oltra ciò guidata era da quello ſpirito di criſtiana carità, che comanda di preſtar ajuto, e ſollievo a qualunque umana creatura nelle tribolazioni, e neceſſità ; ond' è che dava ancora la Chieſa la ſua protezione a' ſervi maltrattati da' lor padroni, o a' debitori tirati in giudizio con violenza dal creditore.

(a) *Cujac. in paratitl. C. de Epiſc. Aud. verſ.* quod forte uſurpabant exemplo Pontificum paganorum.
(b) *Gothofr. in l. 15. C. Theod. de pœn. verſ.* ſane, ut obiter moneam &c. *pag. 309. tom. 3.*

dagl' Imperadori ; ma ne viene benſì queſt'altra conſeguenza : che cercarono la Legge dell'Imperadore per impedire ai Magiſtrati, che non uſaſſero violenza, e non offendeſſero la Sacra Immunità, autorizzati in certa maniera dalla detta Legge di Arcadio. La coſa ſi dà a conoſcere da ſe alla mente di ciaſcheduno, che vi rifletta ; prima della Legge di Arcadio non ritrovaſi alcuna ſupplica fatta dagli Eccleſiaſtici agl' Imperadori, perchè l'Aſilo alle Chieſe accordaſſero ; dunque ſe Arcadio non faceva quella Legge ad inſinuazione di Eutropio, non avreſſimo queſta miſſione del Concilio Africano ad Onorio. Di quì ravviſaſi il vero incominciamento negl' Imperadori di far Leggi concernenti l'oſſervanza dell'Aſilo Eccleſiaſtico ; d' onde ne ſono poi altre in ſeguito venute, ma ſempre per reprimere le violenze di alcuni, che non volevano riſpettarlo, come ſi può rilevare dalla lettura di dette Leggi, che giungono per fino ad imporre pene graviſſime ai Traſgreſſori : ſicchè i Principi non ànno eſſi accordato l'Aſilo alle Chieſe ; ma come membri della Chieſa, e come Podeſtà, che ànno in mano la forza, e ſono da Dio deſtinate per difenderla, e proteggerla, a prieghi ancora del Sacerdozio, ànno con le loro Leggi Penali, e con la ſpada garantito, e difeſo l'Eccleſiaſtico Aſilo.

Sebbene aveva Eutropio fatto pubblicare la Legge diſtruttiva dell'Eccleſiaſtica Immunità, la qual coſa lo aveva reſo a tutti ſommamente odioſo, ſecondo che notano Sozomeno (1) e Socra-

(1) *Sozom. lib.8. cap.7. Socrat. lib.6. cap.8.*

XXXI.ª Introduzione del Rifugio al Sacro Tempio.

Come adunque dall' interceſſione de' Chierici in brieve tratto di tempo provveniſſe l'aſilo, o rifugio ne' luoghi Sacri, e Chieſe Criſtiane, è facile molto a comprendere ſe ſi conſidera, che ove i Criſtiani alcuna coſa fra' Gentili riconoſceano, che ragionevole foſſe, e religioſa, di buon'animo l'imitavano, e dal falſo al vero culto divino la traſportavano, riducendola a miglior uſo, e perfezione, come coloro che i lumi aveano della vera, e Criſtiana Filoſofia ; quale traſporto ſiccome utile molto riconoſceaſi per l' aggrandimento della religione, e più facile converſione delle nazioni, che al Romano Impero ubbidivano, così trovava preſſo a' Principi aggradimento, e facilità nell' approvarlo, e confermarlo con la loro ſuprema autorità ; maſſime ove da tale ritrovamento al ben pubblico, ed al privato il menomo danno non proveniva ; e perciò era fortemente a grado de' Principi, che lo ſteſſ'onore, ad anche maggiore ſi daſſe a' Veſcovi, e Chieſe Caſtoliche, di quello aveaſi per i Sacerdoti, e Templi degli Idoli ; mentre accreſcendoſi ſempre più la ſtima della Criſtiana legge, e ſminuendoſi quella della ſuperſtizione, a gran paſſi giugneaſi al deſiato fine di ridurre l'Impero ſotto un ſolo culto, ed eſcludere la diverſità delle Sette, pericoloſa ſempre, ed abbominata in ogni ben regolato dominio.

Affi-

Socrate; nella ſua diſgrazia, per fuggire il furore del Popolo ſollevato, e dei Soldati, giudicò non poter ritrovare altro ſcampo, che il rifugio all'Aſilo della Chieſa da eſſo oltraggiato.

Nè ſembra, come voi dite, che S. Gio. Criſoſtomo non voleſſe intercedere per eſſo lui; e che in vece di ajutar quel miſerabile, gli accreſceſſe l'afflizione, e non voleſse dar opera, perchè non foſse dannato a morte. S. Gio. Criſoſtomo accolſe in Chieſa Eutropio con eſemplariſſima carità; è vero, che lo ripreſe, lo ammonì alla preſenza del Popolo con quel Santo ſuo infocato zelo, quando egli ſtava afflitto a piè dell' Altare per ſalute della di lui anima, ed a profitto ſpirituale del Popolo; ma, con voſtra permiſſione, non è vero, che il Santo non lo difendeſſe: ſi oppoſe a ſuo vantaggio alla forza dei Soldati, ed al furore della Plebe, e ſi miſe per fino in evidente pericolo della vita; baſta leggere le ſue Omilie rapportate dai Maurini, che le rendono eſenti da ogni ſoſpetto, per conoſcere quanto ſi adopraſſe il Criſoſtomo a favore di Eutropio.

Nella ſeconda Omilia al medeſimo Eutropio così egli parla „ Alcuni giorni prima fu aſsediata la Chieſa: venne l' eſer-
„ cito, che gettava fuoco dagli occhi, ne perciò fece marcire
„ il vigor dell' oliva. Scintillavano le ſpade sfoderate, ne al-
„ cuno fu, che reſtaſse ferito: era il Palazzo Imperiale in una
„ grande anſietà, ed era la Chieſa in ſicurezza, benchè qui
„ foſse tutto rivolto l'impeto della Guerra. Qui era cercato
„ colui,

XXXII.° Ragioni de' Padri per ſoſtener l'Aſilo.

Affidati pertanto nel riſpetto, che aveaſi per i Sacerdoti di Criſto', tutti coloro, che l'altrui violenza temeano, veggendoſi o da' padroni, o da' creditori, o dagli ufficiali di giuſtizia perſeguitati; correano toſto al luogo, ove i Miniſtri Eccleſiaſtici dimoravano, che non tempio, *come quel de' Gentili, ma Chieſa era detto, che in vocabolo greco ſuona lo ſteſſo che* congregazione, o *ſia* concilio, *prendendo il nome del luogo da ciò che in eſſo faceaſi; ed ivi attendeano* (a) *l'ajuto de' Veſcovi, o Sacerdoti, quali accorrendo al biſogno de' ſupplichevoli, non ſolo quelli difendeano con l'interceſſione, ma con ſuggerire ancora alla pietà dei Giudici, ed anche dei privati, che ſe per l'addietro tant' onore eraſi dato alle ſtatue del Principe, e a parecchi templi, o ſimolacri de' falſi numi, che di colà niuno per violenza eſtraevaſi, aveſſero egual pietà per i luoghi deſtinati al culto del vero Iddio, ed in cui ſi priegava per i peccati degli uomini e per eſſi il puriſſimo Sacrifizio al ſommo Numo offerivaſi.*

(a) *L' Epiſt. 230. di S. Agoſtino da Faventio*: Is cum ab ejuſdem poſſeſſionis Domino neſcio quid ſibi metueret, ad Hipponenſem confugit Eccleſiam, & ibi erat, ut confugientes ſolent, expectans quomodo per interceſſionem noſtram ſua negotia terminaret.

„ colui, che ſi era quà rifuggito, e ſtavamo quì fermi, ed
„ immobili ſenza paventare il loro furore.

„ Eravate preſenti in quel giorno, e vedeſte, quante ar-
„ mi erano in moto, e come il furor militare era più impe-
„ tuoſo del fuoco, e in qual modo fummo condotti alla Cor-
„ te, nè però alcuna di queſte coſe per grazia di Dio, ci at-
„ terì, e perche non fummo atteriti? perchè di niuno de' pre-
„ ſenti mali avevamo paura; io vedevo le ſpade, e penſavo
„ al Cielo; aſpettavo la morte, e mi veniva in mente la ri-
„ ſurrezione; mi erano ſotto agli occhi queſte baſſe calamità,
„ e andavo numerando quelle ſuperne retribuzioni; oſservavo
„ le inſidie, e meditavo l'immarceſſibile corona: baſtava per
„ conſolarmi il ſolo motivo della mia pugna; ero in verità co-
„ me ſtraſcinato al Palazzo, ma non era queſta per me una
„ ingiuria.

„ Fatto conſapevole l'Imperadore (1) di eſser Eutropio
„ ricorſo all'Aſilo degli Altari, all' Eſercito concitato fece un
„ lungo ragionamento; non eſsendo ſtate baſtevoli le parole ad
„ acquietare la ſedizione, non potè contenerſi il Clementiſſimo
„ Principe dalle lagrime, che come da due fonti gli ſcaturi-
„ vano in abbondanza dagli occhi; e con eſse, e con ricordar
„ loro il riſpetto dovuto alla Sacroſanta Menſa, ove quegli ſi
„ era procacciato l' Aſilo. „ Sicchè lo ſteſso Imperadore Ar-
cadio, il quale prima aveva fatto la Legge abolitiva del Sa-
cro Aſilo, ed aveva dato l'ordine ai Soldati d'imprigionare Eu-
tropio, in ſe rinvenuto, riconoſce, non eſsere di ſua Giuriſdi-
zione la Sacra Immunità; col ſuo fatto, e di ſua bocca rivoca
la propria Legge, confeſsa il riſpetto dovuto alla Chieſa, e
con queſto ſolo motivo può raffrenare il Popolo, ed i Soldati
tumultuanti, che ſacrilegamente volevano eſtrarne il miſero
rifuggito.

Ora vedete, che coſa fece il Criſoſtomo in favore di Eu-
tropio, e in difeſa del Sacro Aſilo! L'aver egli aperte le por-
te del Santuario ad Eutropio, ſollevò contro del Santo la mor-
morazione, non ſolo delle Soldateſche, ma delle perſone più
moderate; talchè nel giorno ſeguente fece un diſcorſo al Po-
polo per ſua giuſtificazione: fra le moltiſſime coſe dette, gli
parlò ancora in queſti termini „ Ma dimmi ti prego, in qual
„ coſa

(1) *Homil. 1. in Eutrop.*

„ cosa ti offende la mia condotta? dirai, perchè ò accolto nel-
„ la Chiesa colui, che n'era il più fiero persecutore; ma di
„ ciò appunto era da glorificarsi massimamente il Signore, cioè
„ per aver permesso, che egli cadesse in un tale stato, in cui
„ potesse comprendere, e la Potenza della Chiesa, e la sua
„ clemenza; perchè lo difende collo scudo della sua protezio-
„ ne, perchè stende sopra di lui le sue ali, perchè scordate
„ le passate ingiurie gli spande benignamente il suo seno. Di-
„ rai, che bell'ornamento, che tocchi l'Altare un uomo scel-
„ lerato, avaro, e rapace; ma guardati dal parlare in questa
„ guisa; perchè anche una Meretrice fu ammessa a toccar i
„ piedi di Gesù Cristo. Dirai, ma egli tolse colle sue Leggi
„ il Diritto dell'Asilo a questo medesimo luogo: Sì; mà di
„ presente egli à appreso, quale sia stato il suo attentato, ed
„ il primo egli è stato ad annullare col suo fatto, divenuto
„ spettacolo di tutto il Mondo, la sua Legge; e benchè di-
„ mori in silenzio, nondimeno tutti ammonisce, e dice loro:
„ non vogliate fare tali cose, se non volete patire quello,
„ che io patisco; ammaestra gli altri con la sua propria cala-
„ mità; e l'Altare spande perciò un più vivace splendore, ed
„ appariſce tremendo, perchè tiene un Leone prostrato inanzi
„ a' suoi piedi „. Si opposero pertanto quei nostri primi Ec-
clesiastici all'esecuzione della Legge di Arcadio, strappata da
Eutropio per odio, che aveva contro Pentadia moglie dello
sventurato Timasio (1).

Il Vanespen nella sua Dissertazione *de Asylo Templo-
rum* (2), che fa il fondamento di tutto il vostro discorso, si
maraviglia, che nessun Ecclesiastico redarguisse Arcadio per la
Legge abolitiva del Sacro Asilo, o almeno, che non si trovi
ciò scritto; quasi che il non trovarsi scritto provi, che ciò
non sia accaduto. Cessino pure le meraviglie di Vanespen col-
le vostre. Il Crisostomo fece altro, che rimproverare con le
parole; rimproverò col fatto; si oppose ai Soldati, alla Publi-
ca Podestà, agli Ordini dei Magistrati, e dell'Imperadore; di-
fese l'Immunità della Chiesa, anche a favore di un Scellera-
to, di un Ribelle, di un Reo di Lesa Maestà contro gli or-
dini, e contro la disposizione della Legge del Principe.

Che se Eutropio dopo fu fatto morire, questo accadde
per

(1) *Sozom. lib. 8. cap. 7.* (2) *Cap. 2. §. Quantumvis.*

per ſua colpa, perch'ei laſciò burlarſi, e ſortì dall'Aſilo: Così Zoſimo (1): *Tandem illi, qui res Imperatoris administrabant, Jusjurandum Eutropio præſtitum, cum extraheretur ex Eccleſia, per cavillationem eludentes, eum è Cypro revocant, quaſi juraſſent, non ſe morte mulctaturos ipſum dum Conſtantinopoli eſſet, Calcedonem miſſum interficiunt.*

E lo dimoſtra più chiaramente il Diſcorſo, che lo ſteſſo S. Gio: Griſoſtomo fece al Popolo alcuni giorni doppo l'Arreſto di Eutropio, che fu mandato in Eſilio. Taluno del Popolo diceva, che la Chieſa lo aveſſe tradito, e dato in potere de' ſuoi nemici; altri, ch' ei foſſe ſtato levato a forza, onde il Griſoſtomo per ſmentire l'una, e l'altra di queſte dicerie parlò in queſta guiſa al ſuo Popolo. „ Non iſtate a dire, che egli ſia „ ſtato tradito, ei non ſarebbe ſtato preſo, ſe non aveſſe ab- „ bandonato la Chieſa; Non iſtate a dire, eſſerſi lui rifuggi- „ to, ed eſſer ſtato tradito: non è la Chieſa, che lo à ab- „ bandonato; egli à abbandonato la Chieſa; non è ſtato tra- „ dito dentro, ma fuori perch'egli ſi è allontanato dalla Chieſa. „

Ritornando alla Storia dell' Aſilo Eccleſiaſtico dei primi Secoli dell' Impero Criſtiano, nei quali voi aſſeriſte, che l' Immunità de' Templi conſiſteva nella ſola Interceſſione de' Chierici; qual propoſizione vi abbiamo già dimoſtrato con moltiſſimi fatti innegabili, e con l' autorità dei Dottori contrariiſſimi all' Aſilo, quanto appariſca inſuſſiſtente, e mal fondata, ci incon- *R. al Cap. XXXIII.* •

N triamo

(1) *Zoſim. lib. 5. Arcad. & Honor.*

XXXIII. • Come moderato l'Aſilo da due leggi di Teodoſio il Giovane.

Queſti rifleſſi di pietà induſſero di quel tempo molti ſantiſſimi Principi a non permettere, che alcun uomo privato ardiſſe di tirar altri con violenza dal luogo ſacro; ſi rende ciò manifeſto dalle due leggi di Teodoſio (a) il giovane promulgate nell'anno CCCCXXXI. per l' intendimento delle quali è da ſaperſi, come fuggendo talvolta i ſervi, o altri ſupplici all'Altare, ed il più delle volte o con armi, o con ſtrepito difendendoſi dagl' inſulti, affinchè i Veſcovi per la loro ſalute intercedeſſero, n' avveniva da ciò, che gli uffizj divini erano ſovente interrotti, e turbati con pubblico ſcandalo, e confuſione; ed una volta ſpezialmente avvenne, che alcuni ſervi barbari, non potendo più ſofferire la durezza del ſuo Signore, fuggirono in una Chieſa di Coſtantinopoli, e cinti di ſpade preſero l'Altare; ricercati poſcia d'andarſene non vollero partire, ed impedivano le ſacre funzioni, apparecchiati a reſiſtere a chiunque voleſſe di colà trarli fuora; onde dopo

(2) *L. 3. C. de his, qui ad Eccl. confug. & l. 24. C. Th. eod. tit. edict. Impp. de his, qui ad Eccleſiam confugiunt.*

triamo nell'anno 431. nel più bello, nel più chiaro documento, che mai poſſa deſiderarſi per l'Eccleſiaſtica Immunità; Queſti è la famoſa Legge, il celebre Editto di Teodoſio il Giovane. Voi che lo vedete troppo chiaro, ed incontraſtabile, ſeguitando la traccia di Gottofredo, per liberarvene, ci mettete ſubito d'avanti agl'occhi nel voſtro Cap. 33., che à dato occaſione a queſta Legge il fatto di quei Barbari Servi, i quali non potendo più ſoffrire la crudeltà del loro Padrone, ſi ricovrarono in una Chieſa di Coſtantinopoli; ed armati di Spade, proſtrati avanti l'Altare, benchè pregati a partirſene, non vollero in alcuna maniera obedire; Talche impedivano i Sacri Officj, e ſtando per più giorni coll'armi alla mano per uccidere chiunque ſi accoſtaſſe, ammazzato un Chierico, e feritone un altro, all'ultimo uccifero ſe ſteſſi.

Altro Iſtorico narra, che andarono alla Chieſa come nemici per abbruciarla: Così rapporta Gottofredo nel Commentario della detta Legge di Teodoſio il Giovane *la 4. del Cod. Teodoſ.*

---

dopo aver' uccifo un Chierico, ed un'altro ferito, finalmente uccifero ſe medeſimi, come narrano Socrate, (a) *e Niceforo*: (b) *da queſto, ed altri ſimili ſcandali preſe occaſione Teodoſio* (c) *di promulgar la ſudetta legge, e l'editto* De his, qui ad Eccleſiam confugiunt; *il principio del quale dà manifeſtamente a conoſcere, che nello ſtabilir l'Imperadore l'Aſilo Eccleſiaſtico, non ricorre a quel jus divino, che non v'era, ma al ſolo lume della natural ragione, che inſegna, doverſi riſpetto ai luoghi ſacri, e dedicati a Iddio; e ſi rapporta all'uſo del paganeſimo, ed a quelle leggi, e coſtumi, che proibivano l'offeſa di chiunque toccaſſe le immagini del Principe; derivando da tali eſempli un più forte argomento a pro della Chieſa d'Iddio, onde ordina in detta legge, che l'Immunità de' fuggitivi non ſi riſtringa a' ſoli Altari con diſturbo delle ſacre funzioni, ma che foſſe lecito a' medeſimi il dimorar nel recinto, e luoghi uniti alla Chieſa, purchè tali uomini deponeſſero toſto l'armi in mano del Sacerdote, o de' Chierici, e non volendo deporle, foſſero a viva forza eſtratti*; (d) *al qual effetto però ricerca tre condizioni: la prima delle quali è l'ammonizione de' Chierici al rifuggito, acciò deponeſſe le armi; la ſeconda il comando del Principe, o ſuoi Maeſtrati per eſtrarlo; e la terza, che in tal'eſtrazione inteſo foſſe il Conſiglio del Veſcovo per pura oneſtà, e convenevolezza.*

(a) *Socrat. l. 7. c. 23.*

(b) *Niceph. l. 14. c. 32.*

(c) *Edict. Impp. incip.* vetue jam inde a paganiſmi temporibus conſuetudo &c. *in C. Theod. Gothofr tom. 3. p. 365. v.* hinc & illud quoque conſequitur, at omnium mentibus natura inſitum ſit, nullo modo, quæ Deo dedicata ſunt, pollui poſſe, *& poſt acta Concil. Epheſini.*

(d) *D. l. 4. C. Theod. de his, qui ad Eccleſ.* quod ſi depoſuere arma nolaerint, & Sacerdoti, vel Clericis non crediderint, ſciant, ſe armatorum viribus extrahendos.

Teodoſ. de his qui ad Eccleſ. Confug. (1) Da queſto fatto pretendete, che ſebbene la detta Legge proibiſca indefinitamente, e chiariſſimamente a tutti l' eſtrazione dei rifuggiti dal Luogo Immune, pure intenda di proibir ciò ſolamente agli Uomini privati, e che la cauſa finale dell' Imperadore nel promulgar quella Legge ſia ſtata quella di ampliare il luogo Immune della Chieſa, acciò non entri gente armata nel Tempio vicino all' Altare a diſturbar le Sacre funzioni.

Il ritrovato è ingegnoſo; ma baſta leggere il predetto Editto dell' Imperadore Teodoſio, per confermare quanto io fin ad ora ſono andato eſponendo; cioè, che il Sacro Aſilo è ſempre ſtato in uſo preſſo tutti i popoli, i quali ànno avuto Religione, e Tempj; ch'egli è di Diritto del Gius delle Genti, o ſia Naturale, ſecondo la Sentenza di Coccejo, e che niuno può metter le mani nel Santuario fuori dei Sacerdoti; e finalmente, che ſempre è ſtato principio fiſſo nella mente di tutti gl' Uomini, che le coſe dedicate a Dio, non ſi poſſono in alcuna maniera violare: ivi: *Vetus jam inde a Paganiſmi Temporibus conſuetudo, naturaliſque Legis Sanctio, pietatis cauſa obtinuit, ut apud omnes Nationes, publicæ adminiſtrationes, humanæque functiones a Religione, ſacriſque Cæremoniis ſemper ſecernerentur. Sacraque non ſolum in ſummo rerum faſtigio, ſed veluti in quodam poſito in terris Cælo collocarentur, quo accedere ſolis puris, Sanctiſque fas eſſet. Hinc & illud quoque conſequitur, ut omnium mentibus natura inſitum eſt, nullo modo quæ Deo dedicata ſunt pollui poſſe.*

Dalle quali eſpreſſioni, e dall' altra: *Nec in extrahendo eos conetur quiſque Sacrilegas manus immittere, ne qui hoc auſus ſit, cum diſcrimen ſuum videat ad expetendam opem ipſe quoque confugiat.* Si riconoſce ad evidenza, che il Sacro Aſilo è dichiarato un Diritto delle Genti per motivo di Religione, e che l' Imperadore ha voluto difendere il diritto, la ſicurezza dei Sacri Aſili, o ſia l' Eccleſiaſtica Immunità, proibendo a chiunque di violare i Sagri Tempj, eſtraendone i ſupplici; nè ſi può la coſa diverſamente intendere per qualunque ſforzo di mente, che ſi faccia, eſſendo la lettera della Legge troppo chiara. In effetto è coſtretto di confeſſare queſta verità

(1) *Edict. Imperat. Cod. Theodoſ. lib. 9. tit. 45. de his qui ad Eccleſ. confug.*

l' iſteſſo Vaneſpen (1) con le ſeguenti parole : *Hujus conſtitutionis Theodoſianæ finis, ſeu ſcopus fuit, uti recte notat Gottofredus in Comentario dictæ Legis 4.; non tam, ut Eccleſiaſticorum Aſylorum Jus, & Securitas, ſeu Immunitas Eccleſiarum firmetur, etſi obiter &c.*

L' Imperadore in queſta Legge ſi fonda ſopra di quell' incontraſtabile principio ſicuro : *Aſylum olim defendit variis criminibus obſtrictos Legum aſpernans auctoritatem*. Queſto principio è quello, che io vi ò provato fino ad ora, queſto è quello, che avete voi preſo principalmente di mira per buttarlo a terra ; ma l' impreſa è impoſſibile ; i fatti, le autorità, che lo ſoſtengono ſono troppo forti ; quella poi di queſta Legge è inſuperabile. Il Sacro Aſilo non à giovato ſolamente a prò degl' Innocenti, e ſolamente contro la privata violenza ; à giovato ai delinquenti carichi di varii delitti, diſprezzando l'autorità delle ſteſſe Leggi : *Aſylum olim defendit variis criminibus obſtrictos, legum aſpernans auctoritatem*. Porta ancora l' Imperadore l'eſempio delle ſtatue dei Principi, deducendone la conſeguenza, quanto ſia più conveniente di accordare l'Aſilo ai noſtri Sacri Tempj dedicati al vero Dio, ſe la Religione dei Pagani, che ſi facea i Dei a ſuo talento era così ſuperſtizioſa nell' oſſervarlo ; però determina come ſiegue : *Pateant proinde trepidis magni Dei Templa ; ſupplices fugientes communis ſuſcipiat Ara ; nec ulla veluti ſuperior comminatio divinum auxilium, quod omnibus ex æquo ſeſe offert, ab ejus ædibus audeat propulſare*. Perchè poi la moltitudine dei rifuggiti diſturbava le ſacre funzioni, e fors'anco per il fatto accaduto dei ſervi, dilatò la Immunità delle Chieſe al recinto, e luoghi uniti alle medeſime, purchè deponeſſero l'armi, come voi dite; ed in caſo non voleſſero deporle, nè ordinò l'eſtrazione a forza ; ma non con quella ſollecitudine da voi indicata, dice, *Jubemus, ut confeſtim* : (oſſervate quanto è delicato fino nell' eſtrarre coloro dalla Chieſa, che non voleſſero deporre l'armi :) *Jubemus, ut confeſtim Epiſcopi auctoritate : a ſolis Clericis arma deponere compellantur, & ſecurius etiam pro ſua ſalute, ſpe illis data, atque fiducia, quod religione ac pietate ſecurius muniantur, quam armorum Præſidio. Quod ſi legis*

(1) *Diſſert. de Aſyl. Templ. cap. 2. §. Hujus Conſtitutionis.*

gis noſtræ auctoritate, voceque Eccleſiaſtica commonefacti, in væſania ſua perſeverent, neque arma, quæ præter fas, non ſalutis, ſed tyrannidis, & ſacrilegii audacia cæperant, reliquerint, ſciant, quod tot, tantiſque denunciationibus, ac præceptis, placata religione, & a noſtra ſerenitate, & ab Epiſcopis excuſatione facti Deo reddita, pro ſui ſceleris ratione, etiam per armatorum ingredientium vim abſtrahentur &c.

Riſpetto alla terza condizione, che voi aſſerite eſſer neceſſaria, oltre la monizione de' Chierici, ed il comando del Principe; voi lo chiamate conſiglio del Veſcovo per pura oneſtà, e convenevolezza: ſarà pura oneſtà, e convenevolezza anco quella del Principe, poichè egli ſi mette aſſieme col Veſcovo, *& a noſtra ſerenitate, & ab Epiſcopis excuſatione facti Deo reddita;* e poco più abbaſſo; *ſed neque abſque ſententia, ac Juſſione Epiſcopi:* Io certamente non comprendo, come le parole *ſententia, ac juſſione Epiſcopi*, voglino dire conſiglio del Veſcovo per pura oneſtà, e convenevolezza, *ſed neque abſque ſententia ac Juſſione Epiſcopi, vel etiam noſtra, ac Judicum, qui in hac Urbe, aut etiam eorum, qui in quovis alio loco ſunt.* Si dovranno dunque prender per conſigli di pura oneſtà, e convenevolezza quelli del Principe, e quelli di tutti i Giudici, e Magiſtrati. Spero non avrete a mancanza di riſpetto verſo di voi, ſe io così ragiono.

I Servi erano un Patrimonio dei loro Padroni, i quali ſi potevano manumettere, vendere, donare, e di eſſi era lecito diſporne per ultima volontà, ed in ogn'altra maniera alienarli, come

R. al Cap. XXXIV.

Quantunque però ſantiſſima foſſe la legge di Teodoſio, perchè forſe la ſperienza ſi conoſcere, che non era al ben pubblico profittevole, nell' anno ſeguente (a) egli ſteſſo la moderò, ed ordinò, che il ſervo fuggito all' Altare non foſſe rattenuto da Chierici più d'un giorno, ma che rendeſſero avvertito il padrone, acciò

XXXIV. Altra legge di Teodoſio per ſtringer l'Aſilo.

(a) *L. 5. C. Th. d. tit. & in C. Juſt. l 4.* ut ſiquidem ſervus cujuſquam Eccleſiem, alteriave, loci tentum veneratione conſiſus, ſua ullo telo petierit, ſe non prius uno die ibidem dimittatur quin Domino ejus, vel cujus metu penem visus eſt declinaſſe, a Clericis ... nuntietur; iſque eum impertito indulgentia peccatorum ebducat. Quod ſi armatus irruerit unde protinus exrrehetur, vel certa continuo domino .... quod ſi illum etiem confici in concertatione, pugnaque contigerit, nulla erit ejus noxa nec conſtandæ crimicctionis relinquetur occaſio, ſi is qui ex ſletu ſervili in hoſtilis & homicidæ conditionem tranſivit, occiſus ſit.

come più andava a grado a chi ne aveva il poſſeſſo. Non era per tanto giuſto, che dalla Chieſa ſi riteneſſero in pregiudicio del Padrone; e da' Chierici contr'ogni ragione foſſero diſeſi, o naſcoſti. Sicchè non avevano che opporſi gli Eccleſiaſtici alla determinazione dell' Imperadore nella Legge 5., *de his qui ad Eccleſiam confugiunt*, del *C. Teodoſ.* la quale è tutta uniforme allo ſpirito della Chieſa, come vi hò fatto vedere coll'autorità di S. Agoſtino intorno a coloro, che riteneſſero la robba altrui, e quelli che gli ajutaſſero a ritenerla, o non cooperaſſero alla reſtituzione; e lungi dal violare l'Immunità la conſerva, anche riſpetto ai Servi; mentre, ſe il Servo fuggiva alla Chieſa: *loci tantum veneratione confiſus*, (ecco l'Immunità Eccleſiaſtica), ſenza armi, doppo un giorno ſi dovevano dai Chierici avviſare i Padroni, ed ottenutone da eſſi il perdono, *in honorem loci*, (ecco l'Immunità locale del Tempio materiale), *& ejus reſpectu, ad cujus auxilium convolavit*, (ecco l'interceſſione dei Chierici, diſtinta dall'Immunità locale,) i Padroni ſi ripigliavano i Servi. Se poi il Servo ſi tratteneva in Chieſa armato, ſi metteva colui in ſtato di guerra, e di omicida, come dice la Legge: queſti certamente non era un ſupplice, e non meritava la protezione dell'Aſilo Eccleſiaſtico; anzi offendeva, e diſturbava la Chieſa; però il terror della Legge di poterlo in queſto caſo trarre a forza con armi, e che non foſſe reo dell' omicidio chi nel conflitto l'aveſſe ucciſo, era anch'eſso favorevole

---

acciò mitigata la collera, e mercè l'interceſſione di eſſi perdonatogli il fallo, lo ripigliaſſe; ed in ciò riſtrinſe ancora il termine di giorni dieci, che Teodoſio ſuo Avo aveva aſſegnato a coloro, che alle ſtatue del Principe ricorreano. (a) *Ordinò ancora, che ſe tali ſervi entraſſero con armi nel luogo immune, non aſpettando lo ſpazio di un giorno, foſſer toſto indicati al padrone, perchè di colà gli eſtraeſſe, e ſe coloro, a viva forza diſendendoſi, erano ucciſi, non foſſe il padrone riputato d'alcuna colpa reo. Ed oſſerva ivi ſteſſo l'Imperadore, che la Chieſa ajuta il ſervo, che fugge l'ira del ſuo Signore, e non di colui, che dallo ſtato ſervile trapaſſa all'altro di nemico, ed omicida; e finalmente impone* (b) *a' Chierici ricettatori la pena della degradazione, e d'eſſer conſegnati nelle mani de' Giudici ſecolari per eſſerne gaſtigati.*

(a) *Theod. M. in l. unic. C. de his, qui ad ſtatuas confug., repetita in C. Juſtin.*

(b) *L. 5. de his qui ad Eccl. C. Theod.* quod ſi quæ tam utiliter ſunt conſtituta, eorum qui huic rei pro ſuo præficiuntur officio, aut negligentia, aut conniventia, vel aliqua ratione fuerint deprevata, animadverſio jaſta non deerit, ut ſub Epiſcopalis dijudicationis arbitrio, loco eo, quem tueri nequivere ſubmoti, & rejecti in ordinem plebejorum, motum judiciarii vigoris excipiant.

vole al riſpetto del Sacro Luogo. Onde fino ad ora, tutte le Leggi degl' Imperadori Criſtiani, fuor di quella procurata dall'empio Eutropio, altro non ànno fatto, che proteggere l'Immunità delle Chieſe, e dar forza al Diritto delle Genti, di non violarne l'Aſilo.

Riſpetto alle pene, che voi dite impoſte nella Legge, della degradazione dei Chierici, i quali certamente avrebbero commeſso delitto occultando, o difendendo ingiuſtamente i Servi in pregiudizio dei Padroni; la Legge eſprime, che ſe i Chierici mancaranno al loro dovere o per negligenza, o per connivenza, o in qualche altro modo: *animadverſio juſta non deerit, ut ſub Epiſcopalis dijudicationis arbitrio, loco eo, quem tueri nequivere ſubmoti, & rejecti in ordinem Plebejorum &c.* L'Imperadore adunque à principalmente a cuore, che ſieno difeſe dagl'inſulti le Chieſe; *loco eo, quem tueri nequivere*. Le Leggi poi dell'Aſilo alle ſtatue del Principe, delle quali ſi fa menzione, abbiamo già oſſervato, che niente influiſcono nell' Aſilo delle Chieſe. I Padri, gl' Imperadori non ànno mai ricavato dall'Aſilo delle ſtatue de' Principi altro per l'Immunità delle Chieſe, fuorchè un argomento di convenienza.

Quando poi voi giugnete alle Leggi di Onorio, di Marziano, e di Lione, le quali ſono all'eſtremo favorevoli all' Eccleſiaſtica Immunità, e correggono perfino quegli apparenti pregiudicj, che ad eſſa poteſſero aver recato le Leggi degli antecedenti Imperadori, liberando i Chierici, e gli Economi delle Chieſe dal peſo di pagare i debiti dei Rifuggiti, e da altri aggravj; voi ve la paſſate troppo brevemente, dicendo, eſſer veriſimile, che foſſe ottenuta la Legge di Onorio ad iſtanza di Placidia, la quale molto arrendevole alle ſuppliche de' Sacerdoti a prò di eſſi molte grazie, e leggi impetrava dalla facilità di quel Principe; alla quale facilità de' Principi attribuite altresì le Leggi di Marziano, e di Lione.

R. al Cap. XXXV.

Purchè noi vogliamo ricercare la verità, e chiuder l'adito alla

---

XXXV.ª Legge di Marziano, Onorio, e Leone a prò dell'Aſilo.

Avvegnachè però cotanto rigoroſa foſſe la diſciplina in Oriente, vedeſi non dimeno mitigata in Occidente dalla legge d'Onorio data nell'anno CCCCXIV. que ſono dichiarati rei d'offeſa maeſtà coloro, che dalla Chieſa eſtraggono i fuggitivi (a). *E veriſimile, ch'una tal legge ottenuta foſſe ad iſtanza di Placidia che*

(a) *L. 2. C. Juſt. de his qui ad Eccl. verſ. ſcint ſe majeſtatis crimine eſſe retinendum.*

alla Paſſione; ſembra, che la veriſimiglianza dell' arrendevolezza di Placidia alle ſuppliche de' Sacerdoti, e la facilità dei Principi abbiano poco di forza. Ditemi, queſte leggi favorevoli all' Immunità Eccleſiaſtica, ſono forſe di qualche vantaggio ai Sacerdoti? ad eſſi qual' utilità ne derivà? Il loro vantaggio nell' Immunità locale, altro mai non è ſtato, ed altro non è, ſe non una continuata inquietudine recatagli dai Rifuggiti; il peſo di dovergli alimentare, e proteggere; un pericolo, e timore della propria vita nell' opporſi alle violenze, come accadde a S. Gio. Griſoſtomo nel fatto di Eutropio, ed una moltitudine di altri diſturbi, quali troppo lungo ſarebbe di riferire.

Il comodo ridonda nei Laici, che godono dell'Aſilo: I Chierici ſempre ànno creduto di eſſere abbaſtanza difeſi dall' Immunità perſonale per le loro mancanze, e per i loro delitti; Onde il vantaggio, che ànno continuameute avuto in mira nel difendere l' Eccleſiaſtica Immunità, è ſtato coſtantemente l'Onore di Dio, il di lui Culto, la conſervazione dell' eſterna Religione nel riſpetto, e nella venerazione dovuta alle Chieſe, e la ſalute delle Anime; mentre la maggior parte dei Fedeli, che non ſono illuminati, come il Mondo culto, ſe gli levate queſti atti di eſterna Religione, i quali feriſcono i ſenſi, nulla più della interna Religione comprende. E poi è troppo giuſto, che il zelo de' Sacerdoti Miniſtri eletti dal vero Dio, s'impiegaſſe con tutto il fervore alla conſervazione di un Culto inſegnato dalla Natura. E pure ſono ſtati di gran lunga più facili di tutti gli altri Popoli, i Sacerdoti Criſtiani nel reſtringere que-

---

che molto arrendevole era alle ſuppliche de' Sacerdoti, ed a prò di eſſi molte grazie, e leggi impetrava dalla connaturale facilità di quel Principe; può rapportarſi ancora a queſto capo la legge data da Marziano (a) *nell' anno CCCCLI. ove proibiſce ſotto pena di morte qualunque ſpezie di ſedizione, romore, tumulto, ed impeto nella Chieſa; e finalmente ebbe ancora l'Aſilo qualche eſtenſione dalla Legge di Lione* (b) *data nell' anno CCCCLXVI. ove concede quello a' debitori per le ſole Chieſe delle Provincie, e non per quelle di Coſtantinopoli; poichè, come ei dice, riſiedendo l'Imperadore in quella Città, avrebb' egli ſteſſo avuto cura d' appreſtar i neceſſarj rimedj, ed ordini a qualunque perſona, o cauſa, ove il biſogno lo ricercaſſe.*

(a) *L. 5. C. d. tit.* in ſacroſantis Eccleſiis . . . . abſtineatis ab omni ſeditione, nemo conclamationibus utatur; nemo moveat tumultum, aut impetum committat &c.

(b) *L. 6. ibid.* excepta hac urbe Regia, in qua noa divinitate propitia degentes, quoties uſus exegerit, invocati, ſingulis cauſis, atque perſonis præſentaneo conſtituta præſtamus.

queſto punto di diſciplina, quando ànno veduto ridondare in pregiudizio delle Anime, e della Republica, come vedremo a ſuo luogo; ed è ſtato tanto condiſcendente la Chieſa Romana, che l'Aſilo Eccleſiaſtico è quaſi oramai al nulla ridotto; però, ſiami permeſſo il dirlo, non ſi comprende, perchè ve ne lagnate cotanto, e fate sì grande apparato per combatterlo.

Ritornando pertanto alle tre nominate Leggi; quella di Onorio non può eſſere più corta, e più chiara: *Fideli, devotaque præceptione ſancimus, nemini licere ad Sacroſanctas Eccleſias confugientes abducere. Sub hac videlicet definitione, ut quiſquam contra hanc legem venire tentaverit, ſciat, ſe Majeſtatis Crimine eſſe retinendum.* L' Imperadore proibiſce, come delitto di leſa Maeſtà di violare l'Aſilo delle Chieſe, che già ſuppone certo; e con proibire la violenta eſtrazione dei rifuggiti, non accorda qualche nuovo privilegio alle Chieſe, ma dichiara quello, che non è lecito: *nemini licere.*

Marziano eletto Imperadore dopo Teodoſio il Giovane morto l' anno 450. credendo forſe, che Teodoſio ſi foſſe troppo avanzato con le dette Leggi, contro il Riſpetto dovuto alla Chieſa, accordando la facoltà ai Padroni di eſtrarne i Servi armati, e con le altre ordinazioni, che abbiamo oſſervato, fece la ſua Legge dell' anno 451. *la* 4. *del Cod. di Giuſtiniano: de iis, qui ad Eccleſ. confug.* con la quale correggendo le Leggi di Teodoſio, ordinò generalmente, che niuno aveſſe ardire, ſotto pena dell' ultimo Supplicio, di far conventicole, o commettere violenza nelle Chieſe: *aut impetum comittat.*

Lione Imperadore colla ſua Legge data nel 461. *la* 5. *del Codice di Giuſtiniano: de bis, qui ad Eccleſ. confug.* comanda: *Nullos penitus cujuſcumque conditionis ſint de Sacroſanctis Eccleſiis Orthodoxæ Fidei expelli, aut trahi, vel pertrahi confugas, nec pro bis Venerabiles Epiſcopos, vel Religioſos Æconomos exigi, quod ab iis debeatur; iis, qui hoc moliri, aut facere, aut nuda ſaltem cogitatione, atque tractatu auſi fuerint, tentare, capitali, & ultimi ſupplicii animadverſione plectendis. Ex bis ergo locis, eorumque finibus, quos anteriorum Legum præſcripta ſanxerunt, nullos expelli, aut ejici aliquando patimur, nec in ipſis Eccleſiiis Reverendiſſimis, ita quemquam detineri, atque conſtringi, ut ei aliquid victualium, rerum, aut victus negetur, aut requies.* E ſe il

 rifug-

rifuggito dovrà citarſi, trovandoſi naſcoſto nella Chieſa, vuole, che il Religioſo Preſidente agli affari Eccleſiaſtici decentemente, e ſenza alcun incomodo lo ammoniſca, e lo preſenti quando ſia dentro a' confini della Chieſa: Se il rifuggito avrà naſcoſto robbe nella Chieſa, o appreſſo de' Chierici, ſi ordina, che niuno s'ingeriſca a cercarle; Ma ſolamente *ſtudio, & providentia viri Reverendiſſimi Æconomi, ſive defenſoris Eccleſiæ diligentia inquiſitæ*, ſi preſentino, ad oggetto di potere con quelle ſodisfare al Fiſco, alla Republica, ai Creditori, ed a qualunque giuſto Pretenſore.

Paſſando poi a' Servi, Coloni, Liberti, Domeſtici, Sudditi, ed altri ricovrati al Luogo Sacro, ſebbene aveſſero danneggiato, o ſottratto robbe dei loro Padroni, ordina che: *ſtatim a Religioſis Æconomis, ſive defenſoribus, ubi primum hoc ſcire potuerint, per eos videlicet, ad quos hoc pertinet, ipſis præſentibus pro Eccleſiaſtica Diſciplina, & qualitate commiſſi, aut ultione competenti, aut interceſſione humaniſſima* (oſſervate di grazia, ſe l'Interceſſione in queſta legge, ed in queſto Secolo ſia lo ſteſſo, che il Sacro Aſilo): *præcedente remiſſione veniæ, & Sacramenti interventione, ſecuri ad locum ſtatumque proprium revertantur: rebus quas ſecum habuerint reformandis.*

Manifeſtamente adunque l'Imperadore, avendo nella ſeconda parte della Legge parlato dei Servi, Liberti, ed altri ſoggetti all'altrui potere, e del modo di conſegnarli ai loro Padroni, i quali avevano facoltà in vigore delle Leggi precedenti di andarſeli a prendere dentro i naſcondigli della Chieſa, e di ſtrapparli eziandio con la lor forza, e con armi, ſe quelli pure armati foſſero, ſenza rimaner ſoggetti alle pene dell'omicidio, quando nel conflitto alla lor reſiſtenza, gli aveſſero uccisi; à dato a conoſcere, che la prima parte di queſta Legge non è indrizzata ſolamente ai Privati, ma altresì alle Publiche Podeſtà, ed ai Magiſtrati, a' quali intende di proibire l'eſercizio della loro Giuriſdizione nei Luoghi Sacri; nè ſi può ammettere Interpretazione diverſa: imperciocchè ſe ella proibiſce dai naſcondigli della Chieſa l'eſtrazione dei Debitori del Fiſco, e l'eſazione dei loro debiti da quei Veſcovi, che gli aveſſero naſcoſti, come voi ponete per certo, foſſe ſtato ordinato da Teodoſio al Conte Romolo, il quale era una Publica Podeſtà; Se

vieta

vieta dunque l'eſecuzione della Legge di Teodoſio, della Legge ſeconda di Arcadio, in cui era interdetto il rifugio alla Chieſa agli Ebrei debitori, e delinquenti; e dell'altra fatta ad inſinuazione di Eutropio, con la quale ſi aboliva totalmente l'Immunità Eccleſiaſtica dandoſi facoltà, e comando ai Magiſtrati di far eſtrarre dal luogo Immune i rifuggiti tanto per debiti, quanto per delitti; ſe dunque l'eſecuzione di tutte le ſudette Leggi era ſtata dai Legislatori comandata, e diretta alle Publiche Podeſtà, conſeguenza palpabile ſe ne ricava, che queſta Legge di Arcadio, il quale nella ſeconda parte trattando dei Privati, che ripetono i Servi, à così diſcretivamente parlato, nella prima parte comprende i Magiſtrati, e le Publiche Podeſtà, e loro principalmente proibiſce la violazione del Sacro Aſilo.

Il che maggiormente reſta chiaro, dal vederſi, che ſi eccettua dalla diſpoſizione di queſta legge la Regia Città, dove ſtava l'Imperadore: Rimangono per tanto compreſe nella prima parte, e ſotto la penale dell'ultimo Supplicio anche le Publiche Podeſtà fuori della Città Regia: *iis qui hoc moliri, aut facere, aut nuda ſaltem cogitatione, atque tractatu auſi fuerint tentare, capitali, & ultimi Supplicii animadverſione plectendis.*

Sebbene nei primi due Secoli degli Imperadori Criſtiani poteſſe la Chieſa liberamente profeſſare la Cattolica Religione, non ceſſavano però le perſecuzioni contro i medeſimi Criſtiani: Il Senato, i Magiſtrati, ed una gran parte del Popolo ſeguivano ancora l'Idolatria; Nemici pertanto della noſtra Religione, e delle noſtre Cſiieſe. Il culto dei falſi Numi non ſi era abbandonato; ritenevanſi aperti li Templi degl'Idoli, ne' quali ſi ornavano con Feſtoni le Porte, ed accendevanſi i fuochi ſopra

R. al Cap. XXXVI.

Per lo corſo adunque de' primi due ſecoli dell'Impero Criſtiano, ed anche dopo per molto tempo non penſarono mai gli Eccleſiaſtici d'aver la menoma autorità di far leggi, o dar ordini appartenenti all'Aſilo, ma per quello ottenere alla ſola autorità del Principe ricorreano. (a) *E di ciò chiariſſimo documento ſi ricava dal quarto Concilio Africano celebrato nell'anno CCCXCIX.* (b) *in cui ſi legge, aver*

XXXVI. * Aſilo impetrato dagli Eccleſiaſtici dalla clemenza de' Principi.

(a) Cume oſſerva accorta Van-Eſpen. de Aſylo Templor. c. 1. §. 3. & 5.

(b) *Cod. canon. Eccl. Afric. c. 399.* ut pro confugientibus ad Eccleſiam quocumque reata involutis legem de glorioſiſſimis Principibus mereantur, ne quis eos audeat extrahere. *V. Thomaſin. de veter. & nov. Eccl. diſcipl. p. 2. lib. 3. c. 95. n. 9.*

gli Altari, dove fumavano gl' Incenſi, e proſſeguivaſi empiamente a ſacrificar Vittime, ed offrir Libazioni a' falſi Numi; ed era ancora in quei primi due Secoli tanto univerſale, ed in uſo de' Popoli quella falſa Religione, che fu coſtretto l' Imperadore Marciano nell' anno 451. di proibire tutte le ſudette empietà con una ſeveriſſima Legge ſotto pena dell' ultimo Supplicio, e di confiſcazione di tutti i beni.

L'Africa, e la Spagna erano infeſtate dall'Arianiſmo; i quali Regni furono ſolamente in tranquillità per opera del gran Pontefice S. Gregorio, verſo la fine del ſeſto ſecolo; in cento altre parti del Mondo durava pure l' Idolatria; ed era sbranata la Chieſa dalle Eresìe; la Francia non aveva per anche appreſa la vera diſciplina Eccleſiaſtica, che ſolo vi s' introduſſe al tempo di Reccaredo il Cattolico; neppure l' Inghilterra aveva abbracciato la Criſtiana Religione, di cui fu incominciata la Converſione da quel piiſſimo Rè nella fine del ſeſto Secolo, avendo poi perfezionata l' opera il Santo Monaco Agoſtino, con i ſuoi quaranta Compagni entrati con la Croce nel Regno di Canzia (1). Gl' Imperadori dopo Coſtantino, ſebbene Criſtiani, tutt' ora forſe erano imbevuti della maſſima di poter diſporre delle coſe Sacre, e della Religione, come ne diſponevano i loro Anteceſſori Genti-

(1) *Fleury Hiſtoire Eccl. livr. 27. fol. mihi 334. tom. 3. edit. de Pariſ. Chez Montalant. 1742. Beſſuet diſcorſo ſopra la Storia univerſale fol. mihi 123. e 124. ed. di Venez.*

---

aver que' Padri deſtinato Epigonio, e Vincenzo all' Imperadore Onorio, affinchè ſi degnaſſe di conceder il rifugio alle Chieſe dell' Africa, qual legge ſi vede confermata da Giuſtiniano, (a) *a condizione però, che i rifuggiei non ſieno omicidi, rattori di Vergini, o che abbiano uſata altra violenza al ſuo proſſimo.*

Lo ſteſſo Giuſtiniano ne' ſuoi Editti (b) *vieta il rifugio Eccleſiaſtico agli apparitori convinti di peculato; ed in una delle novelle coſtituzioni* (c) *a qualunque*

(a) *Juſtin. in novell. de Eccleſiaſt. conſtitut. in Africa coll.* 10., qui ad Cartaginenſem Eccleſiam confugerit in impunitatem habet, niſi homicidium, aut raptam Virginis, aut vim in Chriſtianum admiſerit.

(b) *Edict. Juſtin. X. Edit. Gotofr. de apparitor. Præſid.* ſi qui illorum in ſacra ſepta confugiunt in poteſtate tua excellentia ſit, ut hoc ea illa provincia exire, & in quocumque loco velis, eſſe jubeas; hoc adjecto ut ... Epiſcopi neceſſe habeant, ut illos ex ſacris locis producant &c.

(c) *Novell.* 128. *de Collator. c.* 13. *edit. Gotofr.* nulli vero penitus liceat publica tributa exigentium neque conſulibus, aut rationum ſcriptoribus, aut aliis quibuſdam publice miniſtrantibus excuſatione uti, quod in ſacro loco reſideant contra eos, qui dicunt ſe læſos ab eis in fiſcalium exactione.

Gentili, in vigore della Dignità del Sommo Sacerdozio, che gli adornava; avendo eſſi pure uſato il titolo di Pontefice Maſſimo fino al tempo di Graziano Auguſto, che rifiutò queſto nome, e con Editto il proibì (1); erano inoltre dai loro Conſiglieri, e dai loro Magiſtrati Idolatri, o Eretici attorniati, i quali certamente le Giuriſdizioni Imperiali anneſſe al Sommo Sacedozio, ed antiche ſoſtenevano; e furono que' Principi ſolamente dal gran Pontefice S. Gregorio ammaeſtrati dei giuſti loro Doveri verſo la Chieſa. Laonde tutte le narrate coſe erano forſe giuſti, e prudenti motivi negli Eccleſiaſtici di que' Secoli di trattenerſi dal fare molte Leggi intorno alla Sacra Immunità, le quali univerſalmente allora ſarebbero inoltre ſtate inutili; perchè, o ſi trattava di Criſtiani, e di queſti pochiſſimi ne erano i Violatori, e ſe pur v'erano, ſcomunicavanſi: o ſi trattava degl' Idolatri, i quali violavano la Sacra Immunità delle Chieſe; e quegli non avrebbero ſtimato le leggi del Sacerdozio. La Religione Criſtiana non era pertanto ancora la Religione dominante nell' Impero; onde aveva tutta la ragione di dire Ottato Melivetano vivente in que' Secoli, *che la Religione era nell' Impero, e non l' Impero nella Religione*; perchè allora, nè

(1) *Roſin. antiquit. Rom. lib. 3. cap. 22.*

---

que ingiuſto riſcuotitore de' diritti fiſcali. In un altro Editto (a) *da poi, mitigando alquanto il rigor delle leggi, permette, che ai debitori del fiſco fuggiti in Chieſa diaſi dal Patriarca lettera di ſalvo condotto in quel modo che ordineranno i Prefetti, o con obbligo di pagare entro certi giorni il debito fiſcale, o dar ſicurtà per eſſo; ed altramente facendoſi, l'Areiveſcovo, ch' avea data la fede pubblica al debitore, ſiccome ancora gli Economi, e difenſori delle Chieſe pagaſſero del proprio i debiti fiſcali, e non potendo eſſi, foſſe ſoddisfatto il fiſco da beni, e denari della Chieſa. Nè finalmente ſi sà, che fin a quel tempo l'Aſilo Eccleſiaſtico giovaſſe a' malfattori; anzi da due Coſtituzioni di Giuſtiniano abbiamo tutto il contrario, mentre in una di eſſe dice:* (b) *che allora ſolo abbiaſi riſpetto a' luo-*

(a) *Edict. XIII. c. 10. verſ.* Intra certos dies quicquid debet, omnino fiſco perſolvet, aut ſufficientem tractatoribus ſcrinieriiſve cautionem præſtet &c. *E poco dopo:* Æconomi, & SS. Eccleſiæ defenſores, quod damnum fiſco hinc obortum fuerit, id agnitum de ſuo, & de facultatibus ſuis refercient, qui ſi fat divites non fuerint, ex ſanctiſſimæ Eccleſiæ pecuniis, & rebus fiſco ſatisfiet. *Le ſimili parole ſi ripetono nel c. ultimo di detto editto XIII. ampliando in ciò la diſpoſizione del ſuddetto editto X. ove de' Miniſtri Eccleſiaſtici ſi dice,* ac primum quidem de ſuo, & ex bonis ſuis, deinde vero, ſi inopes ſint, ex ipſis etiam ſanctiſſimæ Eccleſiæ rebus.

(b) *Cenſt. XVII.* Sic ædes ſacræ vim, & Religionem habeant, ſi ſævitiæ dominorum, ſi potentiorum ſuperbiæ, ſi hoſtium crudelitas vitanda eſt.

nè ſi era formata la Criſtiana Republica; nè la Religion Criſtiana era la dominante, ma quaſi ſolamente ſi tolerava: Ma la Propoſizione di Ottato non è addattabile ai Secoli poſteriori a lui, doppo formata la Criſtiana Republica, nè a giorni noſtri. Sicchè riducendoſi allora tutto il diſordine ai Giudici, ed alle Publiche Podeſtà ſeguaci degl' Idoli, e dell' Eresìa, erano coſtretti gli Eccleſiaſtici per difendere la Sacra Immunità, di ricorrere agl'Imperadori, perchè metteſſero freno con la loro Autorità, e con le loro Leggi all'audacia de' Violatori.

Così fecero i Padri del Concilio Affricano, i quali, non perchè penſaſſero, di non avere la menoma autorità di far Leggi, e dar' ordini appartenenti all'Aſilo, e di dovere all'autorità del Principe ricorrere per ottenerlo, come voi ſupponete, ma per le addotte ragioni s' indirizzarono all' Imperadore, non ad effetto, che egli accordaſſe l'Aſilo alla Chieſa; ma a fine, che raffre-

---

n' luoghi ſacri, ſe ſi tratta di ſfuggire l'eccеſſivo rigore de' Padroni, la ſuperbia de' più potenti, e la crudeltà de' nemici. E nell' altra afferma, (a) *non eſſervi Aſilo agli omicidi, adulteri, o rattori di Vergini, anzi che ſieno tirati a forza, e condotti al ſupplizio; imperocchè non eſſendo iſtituito il rifugio de' ſacri Templi per i malfattori, ma ſolo a prò degli offeſi, non era poſſibile, che con la ſteſſa ſicurezza de' ſacri luoghi tanto l' offenſore, che l' offeſo ſi poteſſe difendere. Codeſto laudevole ſentimento e derivato da quel luogo di Calliſtrato*, (b) *ove parla del rifugio alle Statue del Principe. Finalmente ordina*, (c) *ch' entro le Chieſe poſſano riſcuoterſi i diritti fiſcali, e puniſce gli Eccleſiaſtici, che una tal riſcoſſione impediſſero; e per tali ordinanze fu di nuovo riſtretto l'Aſilo Eccleſiaſtico, e reſtituito a quello ſtato, in cui era ne' tempi d' Arcadio e degli altri Cattolici Principi* (d).

(a) *Auth. de mandat. princip. coll.* 3. Neque homicidis, neque adulterie, neque virginum raptoribus delinquentibus, terminorum cuſtodie cautelam, ſed etiam inde extrahes, & ſupplicium eis inferes; non enim talia delinquentibus parcere convenit, ſed hoc patientibus, ut non talia a præſumptoribus patiantur, deinde templorum cautela non nocentibus, ſed læſis detur a lege, & non erit poſſibile utrumque tueri cautela ſacrorum locorum, & lædentem, & læſum: *L'uſo di coteſta legge nella Chieſa Greca ſi legge preſſo Matteo Blaſtaris in Syntagm. Canon. Litt. E. cap.* 23. *de iis, qui in Eccleſ. confug. Ved. nella collezione di Beveregio tom.* 2. *pag.* 119.

(b) *Calliſtrat. in l.* 28. *ff. de pœnis*: eum enim leges hominibus æqualiter ſervitutem tribuant, merito viſum eſt, in injuriam potius altaribus, quam ſui defenſionis gratia ad ſtatuas, vel imagines principum confugere, niſi ſi quis ex vinculis, vel cuſtodia detentus a potentioribus ad hujuſmodi præſidium confugerit: his enim venia tribuenda eſt.

(c) *D. auth. de mandat. princip. cap.* 22. publicorum vero tributorum exactiones etiam intra templa decenter fieri procurabit; quoniam fiſcalium ratio, & militibus & privatis ipſiſque templis Reipub. utilis, & neceſſaria eſt; auxiliabuntur autem tibi ad hoc etiam amabiles Deo Eccleſiarum defenſores, & Œconomi, nullam horum, qui fiſcalia tributa exigunt, abripientes exactioni, ſed nequa permittentes, violentum, aut ſeditioſum aliquid pati exactionem inferentes, ſcientes, quia ſi quid tale geſſerint, de ſuo ſatisfacere fiſco cogentur.

(d) *Cenni oſſerva Gotofr. in l.* 1. *C. Th. de his, qui ad Eccleſ. confug. circ. fin.*

raffrenaſſe l'audacia di coloro, i quali aveſſero la temerità di violarlo. Non ſi metteva in dubbio dai Padri, ſe foſſe dovuto l'Aſilo alla Chieſa; ma ſi cercava il rimedio contro la violenza de' Sacrilegi, che non lo riſpettavano. Sono parole del Canone da voi citato: *Ne quis eos audeat;* cioè deputarono Epigonio, e Vincenzo all'Imperadore; *ut pro confugientibus ad Eccleſiam quocumque reatu involutis legem de glorioſiſſimis Principibus mereantur; ne quis eos audeat extrahere* (1).

Per altro non ſi trattennero i Veſcovi, anche nei primi Secoli, e ſul principio dell'Impero Criſtiano, dal formar Giudicj contro i Sacrilegi Violatori de' Templi, e dal fulminare contro di eſſi le Scommuniche. Nè abbiamo autentici documenti, che lo comprovano, i quali ſaranno ſfuggiti dalle voſtre oſſervazioni. Baſta leggere la lettera di S.Agoſtino *Ad auxilium* (2): *Vir ſpectabilis*, dice il Santo, *Vir ſpectabilis filius noſter Claſſicianus graviter coram me litteris quæſtus eſt, quod ſit Anathematis Injuriam a tua ſanctitate perpeſſus; Narrans quod venerit ad Eccleſiam apparitione paucorum ſuæ Poteſtati congrua comitatus, & egerit tecum, ne contra ſalutem ſuam favens eis, qui per evangelium pejerando, adjutorium violatæ fidei in ipſa fidei Domo requirebant: quos tamen conſiderantes, quid mali fecerint, non inde violenter adductos, ſed ſponte dicit egreſſos, atque hinc Venerationem tuam ita ſibi ſuccenſuiſſe, ut Eccleſiaſticorum confectione geſtorum cum omni domo ſua Anathematis ſententia feriretur.*

S. Agoſtino morì nel 430., Coſtantino il Grande fece la famoſa dichiarazione della Religione Criſtiana nel 312.; dunque ſiamo molto addentro ai due Secoli dei Criſtiani Imperadori, nei quali voi dite, che gli Eccleſiaſtici mai credettero di poter nulla ordinare intorno alla Sacra Immunità, ma di dovere nelle materie a quella ſpettanti, ricorrere al Principe.

Queſto fatto di Auſilio, che ſcomunicò Claſſiciano con tutta la ſua Famiglia moſtra direttamente il contrario di quanto voi ſtabilite. Claſſiciano era una publica Podeſtà, giuſta il ſignificato della lettera di S. Agoſtino in quelle parole: *Narrans* (Claſſiciano) *quod venerit ad Eccleſiam apparitione paucorum ſuæ Poteſtati congrua comitatus;* Nè Claſſiciano pretende, che il Veſcovo non aveſſe la facoltà di giudicare in materia di Aſilo,

(1) *Cod. Canon. Eccl. Afric. c. 399.* (2) *Litter. S. Aug. ad Auxilium 250. n. 1. alias la 70.*

lo, nè che si dovesse in questi affari ricorrere al Principe. E sebbene S. Agostino giudicò la scomunica ingiusta, perchè lo scomunicato non aveva estratto a forza dal luogo immune i rifuggiti, ma ne erano quelli di spontanea loro volontà dipartiti, non rimproverò pertanto neppur egli il Vescovo Ausilio, che si fosse impacciato in cose non appartenenti al suo officio, e con persona, la quale esente fosse dalla sua giurisdizione.

Ma tanto è lontano dal vero, che S. Agostino punto esitasse della Giurisdizione del Sacerdozio di giudicare in queste materie di Ecclesiastica Immunità, che essendo a lui nati due dubbj; il primo, se per colpa di un solo si potesse scomunicare una intiera Famiglia; l'altro, se godessero della Immunità Ecclesiastica Locale quelli, che si rifuggivano per frangere la fede ai loro mallevadori; non dice il Santo di voler ricorrere per la definizione di questi due Dubbj al Principe, ovvero a' Magistrati; ma dice: *Ego propter eos, qui propter peccata unius totam domum ejus, ideſt plurimas animas anathemate ligant, maxime ne ibi quisquam ſine Baptiſmate de corpore abſcedat: & utrum non etiam de Eccleſia pellendi ſunt* (quì parla il Santo di Asilo Ecclesiastico) *qui eo confugiunt, quo fidem fidejuſſoribus frangant, adjuvante Domino, & in Concilio noſtro agere cupio, & ſi opus fuerit ad Sedem Apoſtolicam ſcribere; ut in his cauſis, quid ſequi debeamus concordi omnium auctoritate conſtituatur, atque firmetur* (1).

Il Concilio Cangrienſe è antichissimo, celebrato certamente quasi nel principio del primo secolo degli Imperadori Cristiani, volendo alcuni dottissimi Scrittori, che fosse celebrato prima del Concilio Niceno (2). Nel Canone 5. di questo Concilio si stabilisce, *se alcuno inſegna, che la Caſa di Dio ſi abbia da diſpreggiare, ſia anatema* (3).

Nell'anno 411. il gran Vescovo Sinesio raunò un Concilio, (fosse quello Diocesano, come crede il Baluzio nella sua raccolta dei Concilj, o fosse Provinciale, come vuole il Baronio), nel quale depose dalla sua Carica, e scomunicò Andronico Preside della Provincia di Pentopoli in Egitto, perche aveva usurpato i Diritti Sacerdotali, e violata la Immunità del Tempio. Così leggesi nell'Epistola 58. di Sinesio: *Sed quod primus apud*

(1) *Fragment. Epiſt. S. Aug. ad Claſſicianum poſt epiſt. 250. alias 75.*
(2) *Vid. Pat. Conſtant. in Præfat. ad tom. 1 epiſt. RR. PP. §. 2. n. 6. & ſeqq.*
(3) *Concil. Cangrienſ. Can. 5. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. column. 428. in fine.*

apud nos, & ſolus, & re ipſa, & Verbis in Chriſtum convicia jactavit. Re ipſa quidem, & facto, quod foribus Eccleſiæ ſua edicta affixit; his quidem, qui ab ipſo injuria affecti ſunt, ad tutam menſam excludens ſupplicationem: Propter hæc Ptolemaidis Eccleſia ad omnes ubique Terrarum Sorores ſuas hæc demandat. Andronico, & ſuis nullum Templum Dei aperiatur, omnis Sacer Cœtus, omne Sacrum Templum concluſum ſit. Non eſt Diabolo portio in Paradiſo. Admoneo igitur, & privatum quemquam, & Principem, ut neque ſub eodem tecto cum ipſo habitet, neque eadem menſa participet. E lo ſteſso ſi Legge nell'Epiſtola 72. di Sineſio.

Li voſtri due Secoli dei primi Imperadori Criſtiani incominciando dall'anno ſudetto 312. nel quale Coſtantino ſi dichiarò per la Fede Cattolica, dovevano terminare nel 512. Voi avete già veduto fino ad ora, ſe ſuſſiſta, o nò, che l'Aſilo Eccleſiaſtico in queſti due primi Secoli conſiſteſſe nella ſola Interceſſione de' Chierici, e non già nel riſpetto dovuto al Tempio materiale di Dio; avete anche veduto, ſe regga l'altra parte del voſtro ſuppoſto, che in queſti primi Secoli i Sacerdoti per nulla s'ingeriſsero nelle materie d'Immunità, ma doveſsero ricorrere a' Principi; il Concilio Cangrienſe, S. Agoſtino, le Scomuniche lanciate dal Veſcovo Auſilio contro Claſſiciano, e la ſua Famiglia, il Concilio di Sineſio, e le Scomuniche contro Andronico, abbaſtanza ce lo ànno dimoſtrato.

Ma giacchè non ſiam giunti al fine dei voſtri due Secoli, proſeguiamone le oſservazioni fino al loro termine. Nel Concilio adunque primo di Oranges. celebrato l'anno 441. ſotto Lione Papa, e Teodoſio ſecondo Imperadore, nel Canone 5. e 6. ſi ſtabiliſce: *eos, qui ad Eccleſiam confugiunt, tradi non oportere, ſed Loci Sancti Reverentia*: (ecco l'Immunità Locale): *& interceſſione defendi: Si quis autem Mancipia Clericorum pro ſuis Mancipiis ad Eccleſiam confugientibus crediderit occupanda, per omnes Eccleſias diſtrictiſſima damnatione feriatur* (1). E non ſi può mettere in dubbio, che queſti ſtabilimenti degli Eccleſiaſtici intorno all'Aſilo non foſsero di gran lunga anteriori perfino alla Legge favorevole di Marciano, e di Lione, la quale è data nell'anno 461.

E finalmente avanti che ſpirino queſti due Secoli; cioè

anche

(1) *Labbè loco cit. Can. 5. & 6.*

anche nell' anno 511. abbiamo il Concilio di Orleans, il primo, celebrato ſotto Clodoveo, in cui ſi ſtabiliſce, che ſe gli Omicidi, gli Adulteri, i Ladroni fuggiranno alla Chieſa debbano godere l' Immunità, ſecondo lo ſtabilito dai Canoni, e dalle Leggi Romane; nè che poſſano eſſer eſtratti nepure dagli Atrj della Chieſa, o dalle Canoniche de' Veſcovi, ſe non con la promeſſa giurata, di non farli morire, nè mutilargli alcun membro, nè dargli alcun' altra pena; con queſto però, che anch' eſſi promettano di ſodisfare alle parti, e rifargli il patito danno; e fù impoſta a coloro, i quali mancaſſero a queſto giuramento, la pena di eſſere diſcacciati dalla Communione della Chieſa, e di più dal conſorzio civile di tutti i Fedeli. Intorno a' Servi fu ordinato, che ſi reſtituiſſero ai loro Padroni, purchè ne' prometteſſero l'impunità, e diventavano i Violatori del giuramento ſcomunicati vitandi a ſomiglianza degli altri. I Padri del Concilio parlano con Impero da Legislatori: *Id conſtituimus obſervandum &c.* ed il Canone ſi riferiſce ai decreti dei Canoni precedenti, ed alla Conſtituzione della Legge Romana, la quale era ſtata fatta da Teodoſio Secondo, intorno all'Aſilo degli Atrj della Chieſa; acciocchè i Nemici della Criſtiana Religione, e le publiche Podeſtà non aveſſero ardire di violare la Sacra Immunità, come abbiamo già oſſervato.

Eccoci arrivati al termine dei due Secoli de' primi Imperadori Criſtiani, li quali abbiamo già veduti abbondanti di fatti, di autorità, di Canoni, che pienamente comprovano, eſſerſi quai Giudici, quai Legislatori impacciati gli Eccleſiaſtici in queſto affare della Sacra Immunità; ma giacchè voi nel detto Capitolo 36. vi eſprimete: *Per lo corſo adunque dei primi due Secoli dell' Impero Criſtiano, ed anche doppo per molto tempo non penſarono mai gli Eccleſiaſtici d' aver la menoma autorità di far leggi, o dar ordini appartenenti all' Aſilo; mà per quello ottenere, alla ſola autorità del Principe ricorreano; mi figuro, che quelle parole, ed anche doppo per molto tempo*, voi almeno le intenderete per un mezzo Secolo; ora proſeguendo dall' anno 512., termine dei due Secoli, fino ſoltanto all'anno 550. Noi ſubito c'incontriamo nel Concilio di Epone celebrato in Francia l'anno 517., nel quale al Canone 39. ſi determina: *Servum atrocioris criminis Reum, ſi ad Eccleſiam confugerit, a corporalibus tantum ſuppliciis ſtatim abſolvendum.*

Quì

Quì Signore converrà fare una brieve rifleſſione intorno all'Aſilo dei debitori, e de' Servi. I Padroni avevano la Giuriſdizione di caſtigare, di punire i loro Servi in vigore delle Leggi pubbliche, le quali però avevano loro moderato l'eſtremo potere di ucciderli, d'incrudelire oltre il dovere contro di loro, e di maltrattarli, come ſi vede dalla Legge di Antonino Pio; onde ciò, che far potevano, derivava non dalla privata autorità, ma dal vigore della Legge, la quale, dentro i limiti però da eſſa preſcritti, Giudici gli coſtituiva ſopra de' loro Servi: I debitori poi convinti, e confeſſi per diſpoſizione della Legge delle dodici tavole, è vero che, ſe non pagavano dentro di un tempo diſcreto, ſi conſegnavano a' loro Creditori, e da quegli erano ritenuti in catene: ma perchè produſſe per alcuni Secoli molti diſordini una sì crudele diſpoſizione, la Legge Poetelia ordinò, che non più i debitori, ma le loro robbe foſſero conſegnate a' Creditori; non rimanendo ciò non di meno liberi dalla carcerazione: ad effetto pertanto di conſeguir la Giuſtizia, prendevanſi dai Creditori i debitori loro, come ſignificaſi da quella celebre formola dei Scrittori, *Obtorto collo*, conteſtando alla preſenza di Teſtimonj la ragione, e conducevanſi al Tribunale. Indi Giulio Ceſare per liberare gli ſfortunati debitori eziandio dallo ſquallor della carcere, introduſſe per i ſoli Cittadini Romani, e per le Provincie d'Italia il miſerabile beneficio della Ceſſione de' Beni, che poi avanti li tempi di Diocleziano fu ampliato alle altre Provincie dell' Impero; nè ſi trova ſul principio della libertà di noſtra Religione, che aveſſero i Creditori altra maggiore autorità; però non ſi comprende, come facciate tanta forza ſu queſta autorità privata, che non vi era. Dopochè i Popoli ridotti ſono in Città, niun privato à mai avuto più alcun potere di far vendetta, di renderſi giuſtizia da ſe medeſimo, e di eſercitare Giuriſdizione ſopra dell'altro. Al Principe ſolo, ed alle publiche Podeſtà è riſervata queſta autorità. Così, per tralaſciarne altri cento, ci aſſicurano Demoſtene, Quintiliano, e la Legge di Onorio, e Teodoſio: Demoſtene (1): *Placuit de omnibus his injuriis ex legibus judicium exerceri, non autem ex cujuſque impetu, atque arbitrio. Quintiliano* (2) *injuriæ compenſatio non ſolum juri inimica, ſed paci; eſt enim Lex, Fo-*

rum,

(1) *Demoſten. in Cononem pag.* 730. (2) *Quintilian. declam.* 13.

rum, *Judex*, *niſi quem jure vindicari pudet*. E gli Imperadori Onorio, e Teodoſio (1) *Idcirco Judiciorum vigor*, *juriſque publici tutela in medio conſtituta*, *ne quiſquam ſibi ipſi permittere valeat ultionem*.

Quel poco adunque, che potevano i Padroni ſopra de' Servi, e quel pochiſſimo, che potevano i Creditori co' loro debitori, derivava tutto dalla diſpoſizione delle Leggi publiche: E pure gli Eccleſiaſtici, quando ſi tratta la difeſa del Sacro Aſilo, comandano diverſamente, impediſcono l' eſecuzione delle publiche Leggi, a quelle ſi oppongono direttamente con Anatemi; laonde con queſte oſſervazioni, e con queſto ſolo diſcorſo, tutta la forza loro ſi perde dalle voſtre fondamentali propoſizioni: *Che il Diritto del Sacro Aſilo obbligava ſoltanto i privati*, *non già l' Impero*, *e le publiche Podeſtà*; *e che gli Eccleſiaſtici non avean Giuriſdizion d' impacciarſi sù queſto punto*. Poichè voi non mi negarete, che qualche coſa aſſai maggiore è, l'andar contro la chiara diſpoſizione delle Leggi publiche in materia di governo, e di giuſtizia, di quello, che ſia obbligare una publica Podeſtà all'oſſervanza d'un atto di Religione. Queſto ſecondo è un effetto della Podeſtà eſecutiva delle Leggi; il primo conſiſtendo nel diſtruggere le Leggi, e le coſtumanze già ſtabilite, è un effetto in conſeguenza della Podeſtà Legislativa, la quale è tanto maggiore della prima.

Dalle oſſervazioni fin quì apportate ſe ne deducono le infraſcritte ſicuriſſime conſeguenze, e ſe ne forma il ſeguente infallibile diſcorſo. Il Sacro Aſilo non è ſtato, nè dai Sacerdoti degli Etnici, nè dai Sacerdoti Criſtiani introdotto, nè da alcun privilegio di Principe accordato; egli è tanto antico, quanto è antico l' uſo dei Tempj, e degli Altari; ſempre è ſtato in oſſervanza preſſo tutte le Nazioni, le quali ànno adorato le loro Divinità dentro qualche Recinto; l' ànno uſato, ed oſſervato anche i Romani in tempo della Republica, non ſolo co' loro Sudditi in pace, ma in guerra eziandio co' Nemici; i Violatori de' Sacri Aſili ſempre mai ſono ſtati riputati per Empj, e meritevoli di pena, e di caſtigo, quando principalmente il Luogo Sacro era dedicato alle Divinità da eſſi riconoſciute; e rariſſimi ſono i caſi di Aſilo violato fin dai Nemici, e da quelli, che non erano della ſteſſa Religione.

(1) *L. Nulli C. de Judeis.*

gione. Al tempo dei Romani non ſi trova Legge di rivocazione di Aſilo; mentre ſotto l' Impero di Tiberio, ſebbene trattavaſi degli Aſili della Grecia, alli quali Roma Vincitrice, e Tiberio, che eſſendo Sommo Sacerdote, aveva piena Giuriſdizione ſopra le coſe Sacre, potevano Leggi imporre, e ſtabilire a lor piacere, non furono rivocati gli Aſili dei Tempj, ma fu riconoſciuto con grande onore, quali foſſero i Templi, che dovevano godere l'Aſilo, in vigore della Dedicazione, che è la maniera Giuridica, per cui allora il Tempio reſtava alla Divinità conſacrato. Ceſare non rivocò l'Aſilo del Tempio di Diana Efeſina, ma ſolamente l'Aſilo dello Stadio, e del Recinto della Città, ampliato da Antonio, che l' aveva introdotto per ſua divozione, e ſtabilito con ſuo privilegio; perciò dal Principe abolire ſi poteva. Fino al tempo dei Criſtiani gli Aſili avevano ſervito di totale Impunità per i delitti anche più enormi di Leſa Maeſtà, di Ribellione contro del Principe, e della Republica; eſſendo rari que' caſi, nei quali, ſalvi però ſempre la vita, ed i membri, ſi rilegavano i delinquenti; laonde ſi può da tuttociò ſicuramente aſſerire, non eſſervi coſa introdotta dal Diritto delle Genti, nè più eſattamente oſſervata da tutti i Popoli, che ànno avuto Templi, nè più antica di queſta. L'Aſilo è fondato sù la retta ragione naturale per un atto di Culto, di Religione, e di riſpetto al luogo Sacro; dall'oſſervanza del quale niuno à mai creduto di eſſerne eſente; e però fino a Teodoſio il Grande, o piuttoſto fino ad Arcadio, dal favorito Eutropio ingannato, il qual' Imperadore deteſtò poſcia col fatto proprio l' error ſuo, non è unqua venuto in mente ad alcun Principe di non eſſere ſoggetto a queſta Legge di Religione, o di poterla abolire, o diſpreggiarla, e non oſſervarla, con la ſua Autorità.

Queſto fu l'Aſilo, che paſsò alle Chieſe dei Criſtiani dai Tempj, e dalle Are degl'Idoli, quando giunſero ad effettuarne la diſtruzione, e ad innalzare altri Tempi, ed Altari al vero Dio. Era ben giuſto, che un atto cotanto ſolenne, ed autorizzato di Culto, e di Religione, sì altamente radicato nelle menti degli Uomini, ed antichiſſimo, ſi traſportaſſe al Culto del Supremo Eterno Signore, ſiccome a lui ſi traſportarono i Timiami, gl' Incenſi, e gli altri minori atti di eſterna Religione. Queſta, e non Privilegio, o Legge di alcun

Prin-

Principe, queſta è almeno una delle vere origini dei Sacri Aſili ſra noi Criſtiani: ſembra, che non abbia replica il diſcorſo, perche troppo fondato, e perchè in riſtretto tutto l' epiloga, e l'autorizza la Legge di Teodoſio Juniore: Ivi: *Vetus jam inde a Paganiſmi temporibus conſuetudo, naturaliſque Legis ſanctio, pietatis cauſa, obtinuit, ut apud omnes nationes publicæ adminiſtrationes, humanæque functiones a Religione, ſacriſque cæremoniis, ſemper ſecernerentur, ſacraque non ſolum in ſummo rerum faſtigio, veluti in quodam poſito in Terris Cœlo collocarentur, quo accedi ſolis puris, ſanctiſque fas eſſet. Hinc & illud quoque conſequitur, ut omnium mentibus natura inſitum ſit, nullo modo, quæ Deo dedicata ſunt, pollui poſſe, neque hominum inſolentiam adverſus vim Divinam progredi.*

Non fu pertanto comandata l'Immunità delle noſtre Chieſe, nè dal Sacerdozio, nè dall'Impero. Sì l'uno, che l'altro non aveva occaſione di ſtabilir con Leggi, e Precetti queſta diſciplina, la quale dalle Leggi del Diritto delle Genti, e della natura ordinata, era nel cuore degli uomini impreſſa. Bensì li noſtri Sacerdoti zelanti dell' onore del Signore, a cuſtodia di queſto Sacro Depoſito, opponevanſi tanto a' privati, che alle publiche Podeſtà, qualora voleſſero eſtrarre a forza dal Tempio i rifuggiti. E ſiccome le loro Scomuniche, e Decreti in difeſa del Sacro Aſilo rade volte eſeguir ſi potevano, e non erano ad impedire le violenze de' Maeſtrati, e della moltitudine degl' Idolatri, ſufficienti; così que' Principi, i quali ſeguivano la noſtra Religione con le loro ſeveriſſime Leggi, e con le pene corporali più rigoroſe, qualche volta a prieghi del Sacerdozio, altra ſpinti dalla loro pietà, difendevano queſto Sacroſanto Diritto; e facevano così a gara la Podeſtà temporale, e l'Eccleſiaſtica per l'onore del Tempio; nè pretendeva la prima d' impedire all'Eccleſiaſtica di ſervirſi delle ſue Scomuniche, nè la ſeconda di contrariare alla Temporale le ſue pene corporali; ma l'una con l'altra andava di concerto, perchè avean di mira lo ſteſſo fine; ambedue davanſi mano, talche da queſta ſanta armonia dall'Impero di Coſtantino fino a quello di Giuſtiniano, fino al quale ſiamo arrivati coll' eſame del voſtro diſcorſo, intorno all'Immunità delle Chieſe nacquero molti Canoni Eccleſiaſtici, che ſono conformi alle Leggi Imperiali, e molte Leggi Imperiali, che ſi uniformano a' Canoni.

Po-

Pòtiamo adunque con ogni fondamento conchiudere, che le due Leggi, quella di Teodoſio il Grande, e l'altra di Arcadio fatta ad inſinuazione di Eutropio, le quali già furono ſubito rivocate dalle Leggi di Marciano, e di Teodoſio il Giovane, doppo tanti ſecoli, e fra tante Nazioni del Mondo, che ànno riſpettato il Sacro Aſilo, ſono le prime che abbiano tentato di abolirlo. Del rimanente tutte le Podeſtà, e tutta la Chieſa inſieme ànno fatto a gara a conſervarlo; nè v'è Principe, che ſi poſſa gloriare di averlo introdotto qual coſa nuova, o di averlo accordato con ſuo Privilegio. Queſto ſembra per verità un parlare un pò ſconcio, che un atto di Culto, e di Religione verſo Dio, inſegnato dalla natura, ſi abbia da chiamare Privilegio accordato per grazia, e per favore dal Principe a Dio; talche il Principe ſia poi il libertà di riprenderſi queſto favore, quando gli piace, che è lo ſcopo di tutto il voſtro diſcorſo.

L' Immunità Eccleſiaſtica non ſi può dal Principe Cattolico abolire; e gli eſempj, che voi portate di Giuſtiniano, e di Franceſco primo Rè di Francia, il decreto del quale però non aboliſce l' Aſilo, non ſono baſtanti con tutte le altre ragioni, che andate in appreſſo dicendo, a ſtabilire nei Principi una tale autorità: onde ripigliando il ſeguito del voſtro diſcorſo, non avremo mai abbaſtanza di fondamento dalle oſſervazioni di quanto qualche Principe attentato abbia contro l'Aſilo, ed anche da quello, che giuridicamente abbia egli fatto in di lui favore, per giudicare, ſe poſſa il Principe Laico derogare al Sacro Aſilo, il che abbiamo già riconoſciuto impoſſibile; perchè ſarebbe un derogare al Diritto delle Genti, alle Leggi della natura, e della Religione, da Dio approvata; ma neppure dai fatti de' Principi potremo determinare, ſe ſia di loro inſpezione l' eccettuare i Caſi, o giudicare quali ſieno gli eccettuati; e ſe poſſano di propria autorità, ſenza, che gli diſcacci il Sacerdozio, eſtrarre dal Luogo Immune li Rei. C'incontriamo nel medeſimo tempo nelle Coſtituzioni dei Concilj, dei Pontefici, e nelle ſcomuniche de' Veſcovi, che fanno vedere il contrario.

Non ſi nega pertanto, che Giuſtiniano ſia il terzo Principe dopo Teodoſio, ed Arcadio da tanti Secoli, da che ſono nati i Sacri Aſili, il quale abbia tentato di violarli, e diſtruggerli. Nelle ſue Novelle, nei ſuoi Editti, nelle ſue Coſtituzioni, com-

comanda ſopra queſto Sacroſanto Diritto, non da Principe, ma come una Divinità; egli medeſimo però ſi confonde: diſpone (1), che il Rifuggito alla Chieſa di Cartagine goda non ſolamente l'Aſilo, ma la Impunità, quando non foſſe un'Omicida, un Rattore di Vergini, o non aveſſe commeſſo violenze contro a qualche Criſtiano; e nel rimanente non vuole, che i Sacri Aſili giovino a' debitori del Fiſco; ordina, che i Rei di Adulterio ſieno ſubito eſtratti a forza, e condotti al Supplicio; comanda a' Veſcovi, che li caccino fuori da' Sacri recinti; Che più! ordina perfino, che ſe mai ſi dubitaſſe aver qualche Economo, o Difenſore della Chieſa apportato danno al Fiſco, s' egli ſarà ricco lo debba riſarcire del proprio, e ſe mai ricco non foſſe: *ex Sanctiſſimæ Eccleſiæ pecuniis, & rebus Fiſco ſatisfiat;* e nell' Editto decimo da voi rapportato, parlando dei Miniſtri Eccleſiaſtici dice: *ac primum quidem de ſuo, & ex bonis ſuis, deinde verò ſi inopes ſint, ex ipſis etiam Sanctiſſimæ Eccleſiæ rebus*; Sicchè non eccettua i Sacri Apparati, le Lampadi, i Calici, e gli altri Sacri Vaſi; ma ſi avanza all'eſtremo la di lui temerità; mentre vuole, che ſi eſiggano i Tributi fin dentro le Chieſe.

Non è però da maravigliarſi, giacchè la di lui ſtupidezza, per non dir altro, è perfino giunta a determinare per legge: *Che, le miſtiche parole della Conſacrazione ſi doveſſero nella Meſſa proferire a voce alta, e non baſſa*, ſecondo la Sacra Liturgia Eccleſiaſtica, *acciocchè gl' Idioti poteſſero riſpondere: Amen;* coſe tutte, le quali non ànno altra impreſſione fatto nella Chieſa, che di muoverla a riſa, e tirar lui a ridoſſo biaſimo ſenza ſcuſa, come nota il De Marca (1).

Perlochè baſta ſolamente conſiderare le ſudette di lui diſpoſizioni intorno al Sacro Aſilo, per conoſcere qual conto ſe n' abbia da fare; e ſono ſicuro, che avrà ogni Criſtiano, ed ogni Cattolico Principe orrore di portarle per eſempio, non che di farvi ſopra alcun fondamento. E' inutile pertanto di rilevare ciò, che à tramandato a noi Procopio nella ſua ſtoria arcana di Giuſtiniano; della ſua crudeltà, della ſua avarizia, dell' Eretica ſua Moglie Teodora, della ſua ambizione per renderſi rinomato in tutti i Secoli, con diſtruggere le antiche conſuetudini,

(1) *Novell. de Eccleſiaſt. Conſtitut. in Afric.*
(2) *De Marca Concord. Sacerd. & Imper. lib. 2. cap. 6. §. 6. tom. 1. in fine.*

dini, e li vecchi edificj per rinnovare il tutto, ed apporvi il ſuo nome; e della ſua sfrenata audacia nell' ingerirſi a far Leggi Eccleſiaſtiche, la quale, oltre al de Marca allegato, è rilevata da Alamanno nelle note alla ſtoria arcana di Procopio; nè ſi può difendere in queſta parte dal Guineto, dal Gifanio, dal Trivorio, dal Rivio, e da tant' altri ſuoi vindicatori: ſono parole di Alamanno: *Quamquam in confeſſo ſit apud omnes, neque ulla excuſatione defendi queat ejus ad religionis dogmata definienda Leges effuſa licentia &c.*, ed è ancora inutile di ripetere quanto gli Storici narrano di Triboniano, di cui ſerviſſi Giuſtiniano nel formar coteſte Leggi; chiamandolo molti Pagano, ed Ateo (1); e Suidas lo chiama Pagano, empio, ed affatto lontano dalla Fede Criſtiana, anzi adulatore, ed impoſtore.

Quelle Leggi però avranno potuto avere qualche oſſervanza ſolamente nell' Oriente fra que' Grecoli Adulatori, i quali attribuivano anche l'autorità Sacerdotale ai loro Principi (2); non già nell' Occidente, fuorchè nell' Italia, e nell'Africa, Provincie, che Giuſtiniano aveva ritolte a' Barbari; fuor delle quali in tutto l' Occidente ſi viveva con le Leggi Romane; ma con quelle ſcritte nel Codice Teodoſiano, non già nel Codice di Giuſtiniano (3). Dunque fuori dell' Italia, e dell' Affrica dovevanſi nell' Occidente oſſervare i Canoni, e la Legge di Teodoſio il Giovane, che difendevano i Sacri Aſili; Per altro non fu fatto conto alcuno di tutte le determinazioni di Giuſtiniano contrarie al Sacro Aſilo, nè dalla Chieſa, nè da' Principi Criſtiani, come vedremo in appreſſo; atteſochè erano contrarie a' Sacri Canoni, de' quali il Principe Laico non è Padrone; ma unicamente difenſore, e cuſtode: le aveva già con la propria confeſſione dichiarate nulle lo ſteſſo Giuſtiniano, poichè ſcrivendo a Diacono Veſcovo nell'Africa così egli parlava: *Semper noſtræ ſerenitati cura fuit ſervandæ vetuſtatis, maxime diſciplinæ, quam nunquam contempſimus, niſi, ut in melius augeremus; præſertim quoties de Eccleſiaſticis contingit quæſtio, quæ Patrum regulis conſtat definita, imo adventu Superni Numinis inſpirata, quia conſtat eſſe cælitus conſtitutum quidquid Apoſtoli-*

(1) *Heſychius Illuſtrius de Vit. Philoſoph. pag. 63.*
(2) *De Marca de Concord. Sacerd. & Imper. lib. 2. cap. 6. §. 3. tom. 2.*
(3) *Herm. Conring. de Orig. Jur. Germ. cap. 4. & 5. Jacob. Gottofred. in Proleg. Cod. Theod. cap. 3.*

ſtolica decernit auctoritas, (& inferius) *nos Tutores ſumus vetuſtatis, & vindices.*

Tale è ſempre ſtata la maſſima di tutti i Principi Criſtiani addottata principalmente da Valentiniano, e da Marciano nella Legge Privilegia (1) ivi: *Omnes pene Pragmaticas Sanctiones, quæ contra Canones Eccleſiaſticos interventu gratiæ, & ambitionis elicitæ ſunt, robore ſuo, & firmitate vacuatas ceſſave præcipimus.*

Ognuno sà, che nei primi Secoli della Chieſa era molto rigida la diſciplina, perciò regolavano ancora il Diritto del Sacro Aſilo non già con la ſuperſtizioſa interpretazione degl' Idolatri, che ordinariamente perdonavano ogni ſorte di delitto, quando foſſe il delinquente al Tempio rifuggito; ma li noſtri Sacerdoti zelanti del buon coſtume, e della giuſtizia, ributtavano non ſolo dal Tempio, ma dalla loro comunione i perturbatori della pace, i ribelli del Principe, gl' Idolatri, gli Omicidi malizioſi, i Rattori delle Vergini; atteſtando San Cipriano (2): Che da' ſuoi Anteceſſori nell' Africa erano ſcomunicati gl' Idolatri, gli Omicidi, gli Adulteri; e neppure ſi dava loro la Comunione in tempo di morte.

R. al Cap. XXXVII.*

E nel Concilio Calcedonenſe tenuto nella metà del quinto Secolo al Canone 7. erano ſtati ſcomunicati i Rattori delle Vergini; e tanto era oſſervato queſto rigore, che S. Baſilio nella lettera 244. interrogato, che coſa far ſi doveſſe di colui, che aveva

(1) *L. Privilegia 22. Cod. de Sacroſ. Eccl.* (2) *S. Cyprian. Epiſt. 52.*

XXXVII.* Regolamento dell'Aſilo dopo ſcaduto l'Imperio.

Scaduto poſcia dalla ſua potenza l'Impero, ed occupate da' Barbari le Provincie di eſſo, incominciarono quelle ad eſſer governate parte con le Leggi de' Codici di Teodoſio, e Giuſtiniano, e parte con le leggi de' medeſimi Barbari, come ſon quelle de' Viſigoti, e Longobardi, l'oſſervanza di cui non ceſsò quando fu reſtituito l'Impero ſotto Carlo Magno, ma ſeguirono ad aver forza di legge, ed erano oſſervate in più luoghi unitamente alla legge Salica, e Capitolari di Pipino, Carlo Magno, ed altri Imperadori Franceſi della ſua ſtirpe. Or ſiccome tutte le leggi ſuddette hanno più coſe diſpoſto intorno agli affari Eccleſiaſtici, nello ſtabilirle ricercavano i Principi, com' era convenevole, il conſiglio de' Veſcovi, a' quali n' era poſcia commeſſa l'eſecuzione; onde furono le medeſime Leggi a guiſa di Canoni, o ſian regole dell' eſteriore diſciplina della Chieſa, ne' ſeguenti ſecoli ricevute (a).

(a) *V. Van-Eſpen. ſchol. in Canon. Concilior., & Collection. part. 4. c. 3. de Capitular. Reg. Franc. §. 5. Baluz. in Præfat. Capitular. num. 7. & ſeq. &c.*

va rapito una Giovane, rispose, che la Villa, la quale aveva accolto il Rapitore, e la rapita senza restituirla, onninamente fosse dalla Comunione delle orazioni, e delle preghiere sospesa. Laonde non facevano alcuna ingiuria al Sacro Asilo le Leggi dei Principi contro questi Malfattori, le quali anzi proteggevano le disposizioni de' Sacri Canoni, e ne esigevano con la forza l'osservanza, al che sono i Principi obbligati. Al Sacerdozio bastava, che dalla Chiesa niuno fosse con violenza estratto, dove consiste la Sacra Immunità, secondo il Diritto delle Genti, e la spiegazione fatta dalle Leggi Ecclesiastiche, come abbiamo veduto; ed inoltre, secondo l'uso di que' tempi, che non fossero condannati a morte, o mutilazione coloro, che discacciavansi dal luogo Immune; le quali cose erano piuttosto un effetto della intercessione, che poi passò in Diritto in vigore dei Sacri Canoni, adottato ancora dai Principi.

Perciò non offese punto l'Immunità Ecclesiastica Teodorico Rè de' Goti ordinando, che Giovino Curiale reo di Omicidio, rifuggito in Chiesa fosse mandato in Esilio nell' Isola Vulcania; Teodorico non lo estrasse dal luogo Sacro, al quale però non fece alcuna ingiuria; anzi si dichiara di prendere sì fatta risoluzione: *ut, & Sancto Templo reverentiam habuisse videamur, nec vindictam criminosus evadat in totum*. Questa Legge, o risoluzione di Teodorico è uniforme alla disposizione del Concilio di Oranges, ed all'altra del Concilio primo d'Orleans, in cui si ordina, che gli Omicidi debbano godere l' Immunità, nè possino essere estratti dal luogo Sacro, se ad essi non si promette di non fargli morire, e di non mutilargli alcun membro. Teodorico era Principe, era Rè, e si addatta alle disposizioni

R. al Cap. XXXVIII.

Ed incominciando dalle più antiche, leggesi presso Cassiodoro (a), *che avendo Giovino Curiale ucciso un' altro in rissa, ed essendo fuggito alla Chiesa, ordinò Teodorico Re de' Goti, che fosse perpetuamente rilegato nell'Isola Vulcania; e ciò per dimostrare, ch'avea rispetto al luogo sacro, e che insieme volea punire colui, che*

XXXVIII. Legge de' Vigoti.

(a) *Cassiod. l. 3. var. c. 47.* Jovinum Curialem, quem Corrector Lucaniæ Bruttiorumque, humani nobis suggerit sanguinis effusione pollutum, ob hoc quod mutuæ contentionis ardoribus excitatus, rixam verborum usque ad nefarium Collegæ deduxit interitum, sed conscius facti sui, intra Ecclesiæ septa refugiens, declinare se credidit præscriptam legibus ultionem, Vulcaniæ insulæ perpetua relegatione damnamus, ut & sancto templo reverentiam habuisse videamur, nec vindictam criminosus evadat in totum, qui innocenti non credidit esse parcendum.

dei Sacri Canoni, nè gli traſgrediſce; ed inoltre apporta la ragione, che lo aſtringe a rilaſſare il rigor della Legge, ed amminiſtrare di sì fatto modo la Giuſtizia con Giovino: *ut, & Sancto Templo reverentiam habuiſſe videamur*; Non diciamo poi dunque, che le Leggi del Sacro Aſilo non obbligano le Publiche Podeſtà.

Egualmente uniforme a' Sacri Canoni è la Legge dei Viſigoti (1), la quale è concepita contro agl' Omicidi volontarj, ed appenſati, principalmente in quelle parole: *Et præterea, qui ex ſuo diſpoſito, vel malæ voluntatis aſſenſu tale nefas committit*. Ciò non oſtante comanda il riſpetto al Luogo Sacro quando vi ricorra il delinquente, cui perciò vuole, che non poſſa a morte eſſer dannato, ivi: *Sed etiam ſi contigerit, eum ad Altare Sanctum fortaſſe confugere, non quidem præſumat eum, abſque conſulto Sacerdotis perſecutor ejus abſtrahere; conſulto tamen Sacerdote, & reddito Sacramento, ne eundem ſceleratum publicæ mortis pœna condemnet, Sacerdos cum ſua intentione, ab Altari repellat, & extra Chorum projiciat, & ſic ille, qui eum perſequitur comprehendat; qui ab Eccleſia ejecto*

(1) *Lib. 6. Tit. 5. Cap. 16.*

---

che non ebbè pietà pel ſangue innocente. Nelle leggi poſcia de' Viſigoti ſi dice: (a) *che conoſcendoſi per iſperienza, che gli omicidi imploravano la diſeſa delle Baſiliche, e con ciò sfuggendo il ſupplizio, ſi rendeano arditi a commettere nuovi delitti, s'ordina, che fuggendo talun di loro all'Altare, il perſecutore non preſuma d'eſtrarlo ſenza conſulta del Sacerdote, inteſo il ſentimento del quale, e dato il giuramento di non far morire il delinquente, doveſſe il Sacerdote diſcacciarlo dall'Altare, e dal Coro, ed indi lecito foſſe al perſecutore di prenderlo, e conſegnarlo ai più ſtretti congiunti dell'ucciſo, affinchè, eſcluſa la morte, faceſſero dell'iſteſſo ciò, che voleano.*

(a) *Leges Viſigothor. lib. 6. tit. 5. c. 16.* ſi homicida ad Eccleſiam confugiet ... quie nequitiæ hujus cuſtores, quantum in malis prompti ſunt, tantum ad evadendum ſupplicium occeſiones ſæpe prætendunt, ac ſe pleromque Baſilicarum Dei defenſioni committunt, qui contre Divinum præceptum ſcelera perpetrere non metuunt; iden quia nunquem debet hoc ſcelus inultum relinqui, quod & vitam perimit, & quorundam mentes ad deterius frequenter impellit, hoc omne per ævum meuſurum damus Edictum, ut quemcumque homicidam, ſeu maleficum leu puniri præcipit, & præterea, qui ex ſuo diſpoſito, vel malæ voluntatis aſſenſu tale oeſus committit, nulle hunc occaſio, nulleque unquam ab hac ſententia poteſtae excuſet. Sed etiam ſi contigerit, eum ad altare ſanctum fortaſſe confugere, non quidem præſumat eum abſque Conſulto Sacerdotie perſequutor eius ebſtrehere. Conſulto tamen Sacerdote, ac reddito Sacramento, ne eundem ſceleratum publicæ mortie pœna condemnet, Sacerdos eum ſua intentione ab Altari repellat, & extra chorum projiciat, & ſic ille, qui eum proſequitor, comprehendet; qui ab Eccleſie ejecto non elies mortiferes inferat pœnas, ſed in poteſtate parentum, & eorum, cuius propinquus occiſus fuerit, contradendus eſt, ut, excepto mortie periculo, quidquid de eo fecere voluerint, licentiam habeant. *Lo ſteſſo ſi diſpone nel c. 18. che ſegue* de his qui proximos ſuos ſui ſanguinis occiderunt.

ejecto non alias mortiferas inferat pœnas, ſed in poteſtate Parentum, & eorum, cujus propinquus occiſus fuerit, contradendus eſt, excœpto mortis Periculo, quidquid de eo facere voluerint licentiam habeant.

Da queſta Legge dei Viſigoti voi nuovamente ne ricavate la privata violenza, e l'uſo di renderſi ragione da ſe contro de' proprj Servi, contro de' Debitori, ed eziandio contro degli offenſori, talchè foſſe lecito di ſtrapparli dal Santuario. Per ciò, che riſguarda i Servi, eſſendo queſti un Patrimonio dei loro Padroni vi accordo, che quando fuggivano, ſi cercava di riprenderli, non altrimenti, come ſi ricerca un Giumento, un Bue, un Cavallo; e queſta è la ragione, per cui le Leggi penali del Sacro Aſilo parlano ſempre in capi ſeparati, e diſtinti intorno a' Servi, ordinandoſi, che ſieno tantoſto reſtituiti; perchè la Chieſa à ſempre mai creduto ingiuſtizia il ritenerli, o naſconderli a pregiudizio dei Padroni; ed a titolo d' Immunità non à unquanco preteſo farli reſtar ſicuri nell' Aſilo, purchè ſi prometteſſe con giuramento il perdono alle loro mancanze. Ma intorno al ſuppoſto, col quale continuamente camminate, che fino al Secolo quinto, e ſeſto della Chieſa duraſſe l'uſanza, che i privati pigliaſſero di propria autorità i loro offenſori da qualunque luogo, fin dagli Altari, e dalle Chieſe, io credo, vi prendiate divertimento, ed abbiate piacere con queſto giuochetto di parole, *Publica Podeſtà*, *Violenza privata*, *Autorità publica*, di eſercitare l'ingegno, e la penna del Sacerdozio, e di chiunque altro voglia ſoſtenere il Diritto del Sacro Aſilo. *R. al Cap. XXXIX.* *

Dopo eſtinta l'Anarchia, e ripoliti i Popoli dalle leggi trovate da' Greci, e ſtabilite dai Romani nelle dodici tavole; indi aggiunte, riformate, corrette, ed accreſciute a sì gran mole, che

---

Si vede manifeſtamente da queſto luogo, e dagli altri, che rapporteremo, eſſer durato per molti Secoli l'uſo antico, che i privati eſtraeſſero dalla Chieſa i loro Servi, debitori, ed offenſori; alle violenze de' quali (a) *volendo provvedere l'autorità de' Principi in dette leggi, ordina:* (b) *che niuno eſtragga altri con violenza dalla Chieſa, ſe non quando il fuggitivo ſi voglia difender con armi; e che fuggendo queſti a' portici della Chieſa, e non deponendo l'armi, ſe ſarà uccifo nel*

XXXIX. * Leggi dell' Aſilo introdotte contro la privata violenza.

(a) *V. Van-Eſpen. de Aſyl. c. 2. § 6. verſ. quoad panam vero.*

(b) *Ib. l. 9. tit. 3. c. 2. nullus de Eccleſia auſus ſit aliquem violenter abſtrahere, niſi ad Eccleſiam confugiens armis ſe fortaſſe defendere voluerit. V. Matth. Blaſtaris nel luogo ſopracitato.*

che riempiono tanti volumi; qual cosa vi è più certa, e sicura di questa, che: *nemo potest sibi jus dicere*; inutili sarebbero di tutte le Azioni Civili i Titoli, tutti gli altri delle Ingiurie, delle Pene, tutte le leggi Cornelie, e le altre, che dispongono intorno ai delitti; inutili tanti, e sì diversi Magistrati, tanti Proconsoli, Pretori; frustranei gli stabilimenti degli Apparitori, Soldati appunto, Sgherri, o Ministri dei Magistrati, e dei Principi, per fare eseguire con publica Autorità i loro Decreti, e la Giustizia; e per ovviare, che niun privato da esso stesso ragione facciasi, turbando la pace della Repubblica: potrebbonsi inoltre, sussistendo la vostra proposizione, cancellare dal Codice Teodosiano le Leggi di Teodosio, e di Zenone, le quali come delitto di Lesa Maestà, proibiscono il Carcere privato, perchè usurpa chi lo ritiene la Giurisdizione del Principe; e quest' ultima si potrebbe ancora cancellare dal Codice di Giustiniano, che ve l'à inserita; o almeno converrebbe affermare, che tutta questa moltitudine di Leggi, incominciando dalle dodici tavole fino al sesto Secolo della Chiesa, non è stata osservata; e tanti Magistrati, quando si trattava d'ingiurie, di Risse, di Omicidj, stavano neghittosi; ed a nulla servivano in queste materie i loro Apparitori, e Ministri di Giustizia; essendovi l'usanza, che gli offesi, i congiunti dell'ucciso si rendessero da se stessi ragione, e facessero di propria autorità, e con la forza privata la loro vendetta.

Se io volessi apportarvi le Autorità, che mostrano la insussistenza del vostro supposto, mi sarebbe necessario di rammassare in questi fogli almeno una terza parte di tutte le Leggi

---

nel luogo sacro, l'uccisore non sia tenuto ad alcuna pena. (a) *Si dice ancora*: (b) *che se taluno estrae dagli Altari il suo Servo, o il debitore, non essendoli consegnato dal Sacerdote, s'egli è persona d'onesta condizione, il Giudice lo condannerà a pagar soldi cento all'Altare, a cui fece l'ingiuria; e s'egli è persona di bassa condizione, pagherà soldi trenta; e non avendogli, il Giudice lo punirà con cento colpi di verghe.*

(a) *Ib. c.* 2. qui ad Ecclesiæ porticus confugerit, & non deposuerit arma, quæ tenuit, si fuerit occisus, percussor in loco sancto nullem fecit injuriam, nec ullam calumniam pertimescat. E *Blasteris ove sop. donde si vede essere stata la stessa disciplina della Chiesa Greca.*

(b) *Ib. c.* 3. si quis de Altaribus servum suum, aut debitorem non traditum sibi a Sacerdote, vel ab Ecclesiæ custodibus violenter distraxerit: si honestioris loci persona est, ut primum de eo Judici fuerit relatum, Altari, cui injuriosus fuit, cogatur exsolvere solidos C. inferioris vero loci persona dat solidos XXX. quod si non habuerit unde persolvat, correptus a Judice in Conventu C. flagella suscipiat.

gi Civili, ed un' altra terza parte delle Leggi Canoniche. Solamente vi prego di oſſervare, che Adriano, il quale reſſe l' Impero avanti la metà del ſecondo Secolo della Chieſa, a Teſtimonianza di Sparziano, iſtituì un determinato numero di perſone, alle quali unicamente apparteneva dinunziare ai Magiſtrati i falli del Popolo: figuriamoci adunque ſe i Privati potevano renderſi da ſe giuſtizia. Altr' uſo di privata Autorità pare, che non ſi trovi, fuorchè quella dei Creditori, che *ob torto Collo* alla preſenza però di teſtimonj, ſtraſcinavano i lor Debitori al Tribunale; e l'altro in qualche tempo, dei Padroni, che riprendevano i lor Servi; e tanto i primi, che i ſecondi, autorizzati dalla Legge, non operavano da' privati.

Vi ò parlato di ſopra di queſto Argomento in generale per ciò, che riſguarda l'Aſilo; ora ſolamente farò qualche rifleſſione ſopra queſta Legge dei Viſigoti, dalla quale voi dite, ricavarſi, eſſer durato per molti Secoli l'uſo antico, che i privati eſtraeſſero dalla Chieſa i loro Servi, Debitori, ed offenſori. Ma come mai ſi può ciò ricavare da queſta Legge? La Legge dopo di aver ordinato, che il Perſecutore dell' Omicida ricovrato alla Chieſa, non abbia ardire di eſtrarlo ſenza l'Autorità del Sacerdote; ripete: *conſulto tamen Sacerdote, & reddito Sacramento, ne eundem ſceleratum publicæ mortis pœna condemnet*. Fermiamoci quì, ed oſſerviamo, chi poſſa eſſere il perſecutore dell'Omicida, di cui parla queſta Legge; eſaminiamo, ſe ciò ſi faccia con privata, o con publica Autorità; e però ſe egli ſia un privato, o una Podeſtà publica. La Legge dice, che queſto perſecutore non lo condanni alla pena della publica morte; dunque è coſa chiara, che il perſecutore è un Magiſtrato, una publica Podeſtà; perchè di niun privato ſi può mai verificare l'Autorità di condannare, e di condannare ad una publica morte; ſicchè ſe la Legge proibiſce di condannarlo alla publica morte, lo proibiſce a chi à queſta Podeſtà; queſta non riſedeva, ſe non appreſſo dei Magiſtrati, e non delle private perſone, dunque il comando di riſpettare l'Aſilo è Diritto alla publica Podeſtà.

Che ſe vogliate rimaner coſtante a ſoſtenere contro di una evidenza tanto chiara, che la Legge proibiva la violenza dei privati; perchè ſi uſava tuttavia in que' tempi, che perſeguitaſſero i loro Debitori, ed Offenſori, e li eſtraeſſero dalla Chieſa,

ſa, converrà non meno aſſerire, che in quei Secoli vi foſſe ancora l'uſanza, che gli offeſi alzaſſero nelle Piazze publici patiboli, e condannaſſero arbitrariamente con privata Autorità i loro Offenſori alla morte: figuriamoci pertanto quanti ſpettacoli veduti ſarebbonſi! Il diſcorſo è uniforme al voſtro. Voi dite che dalla proibizione di queſta Legge, che il perſecutore, non eſtragga a forza dal luogo immune l'Omicida, ma che il Sacerdote *præſtito Juramento* lo diſcacci, ſi vede manifeſtamente, eſſer durato per molti Secoli l'uſo antico, che i privati eſtraeſſero dalla Chieſa i loro Debitori, ed Offenſori; ed io nella ſteſſa maniera vi dirò, che dalla proibizione di queſta Legge: *Ne* (perſecutor) *eundem ſceleratum publicæ mortis pœna condemnet*. Si vede manifeſtamente da queſto luogo, eſser durato per molti Secoli l'uſo antico, che gli offeſi condannaſſero a morte i loro Offenſori Omicidi di qualche loro congiunto, e li condannaſsero alla pena di una morte publica: *ne eundem ſceleratum publicæ mortis pœna condemnet*.

Volete vedere ancora più chiaramente, che il comando è diretto ai Magiſtrati, e non a' privati; baſta oſservare che la Legge, quando parla del Perſecutore, conchiude, che uſate tutte le dette cautele, e conſervato il riſpetto al Sacerdote, ed al Sacro Luogo, preſo il Reo, già diſcacciato dalla Chieſa, non lo condanni a pena di morte: *ſed in poteſtate Parentum, & eorum, cujus propinquus occiſus fuerit, contradendus eſt, ut excœpto mortis periculo, quiquid de eo facere voluerint licentiam habeant*: Se dunque il Perſecutore deve conſegnare il Reo a' Parenti, e proſſimi dell'ucciſo; i Parenti, e proſſimi dell'ucciſo non ſono il Perſecutore, di cui parla la Legge; dunque non ſi ricava da queſto luogo, che allora i Privati eſtraeſſero dalla Chieſa i loro Offenſori, e che per ovviare a' queſta privata violenza foſse fatta la detta Legge.

Queſta Legge è diretta ai Magiſtrati, ai loro Eſecutori, e fu fatta, come tant'altre, per obbligarli a riſpettare l'Aſilo; io mi ſono diſteſo anco di preſente ſopra queſto giochetto di parole *publica Podeſtà*, *violenza privata*, *publica Autorità*, col quale ſembra diſtrutto interamente il Diritto del Sacro Aſilo, ed affatto dipendente dall'arbitrio dei Principi ſecolari, dalla loro magnanimità, e da una mera loro grazia verſo le Chieſe; ma vi prometto che in ſeguito non vi annojarò più a riſpondere a queſto ingegnoſo ritrovato.

La

La Leggè dei Viſigoti non può eſsere di più favorevole a' Sacri Aſili; e ſi vede, che anco quella Nazione era oſservantiſſima del Diritto della Immunità, e davano que' Principi con la loro Autorità, tutta la mano al Sacerdozio, che n'è il vero Cuſtode. Seguitarò pertanto la voſtra traccia.

Nelle Leggi de' Viſigoti (1) ſi diſpone: *nullus de Eccleſia avſus ſit aliquem violenter abſtrahere, niſi ad Eccleſiam confugiens armis ſe defendere voluerit*. La prima Parte comanda l'Aſilo; La ſeconda non offende l'Aſilo; perchè l'armato, che ſi mette in iſtato di guerra, e non vuole obedire nepure a' Sacerdoti, è indegno dell'Aſilo, ed anche la ſeconda parte contribuiſce al riſpetto della Chieſa.

Della medeſima natura è la diſpoſizione, che ſeguita nel Capitolo ſecondo: *Qui ad Eccleſiæ porticus confugerit, & non depoſuerit arma, quæ tenuit, ſi fuerit occiſus, percuſſor in loco ſancto nullam facit injuriam, nec ullam calumniam pertimeſcat*. Convien quì ricordaſi, che il Sacerdozio à ſempre abbracciato la diſciplina di non voler armati, o violenti nella Chieſa, e che gl' Imperadori gli ànno promeſſo l'ajuto, quando i rifuggiti non voleſſero ubbidire alle monizioni dei medeſimi Sacerdoti, non deponendo le armi.

Il Capitolo terzo che ſiegue intorno a' debitori, deveſi intendere per condurli d'avanti al Giudice, poichè i privati non avevano autorità di renderſi ragione da ſa ſteſſi, nè potevano ſecondo le Leggi Romane ritenerli in catene; vi aveano già proveduto la Legge Poetelia, Giulio Ceſare, e Tiberio: favoriſce ciò non oſtante il medeſimo Capitolo all'Aſilo Eccleſiaſtico, mentre eſſendo permeſſo a' privati, *obtorto collo* di condurre il loro debitore al Tribunale, e di riprenderſi i Servi, pure la legge non vuole che nè l'uno, nè gli altri, ancorchè negati dal Sacerdote, ſi poſſano eſtrarre dal Luogo Immune: *Siquis de Altaribus ſervum ſuum, aut debitorem non traditum ſibi a Sacerdote, vel ab Eccleſiæ Cuſtodibus violenter diſtraxerit; Si honeſtioris loci perſona eſt, ut primum de eo Judici fuerit delatum, Altari, cui injurioſus fuit, cogatur exſolvere ſolidos* c. *Inferioris vero loci perſona det ſolidos* xxx. *Quod ſi non habuerit, unde perſolvat, correptus a Judice in Conventu* c. *flagella ſuſcipiat*.

(1) *Lib. 9. tit. 3. §. 1.*

Se in oggi ancora vi foſſe il ſanto rimedio dei Viſigoti di dare le cento baſtonate a coloro, che offendono l' Eccleſiaſtica Immunità, quanto pochi ſarebbero i violatori del ſacro Aſilo! Non meno è favorevole alla ſacra Immunità il Capitolo quarto ſeguente: *Eos, qui ad Eccleſiam, vel Eccleſiæ porticus confugerint, nullus attingere præſumat, ſed Præsbitero, vel Diacono repetat, ut reformet, & ſeu debitor, ſeu Reus, qui confugerit, ſi non meretur occidi; Apud repetentem Eccleſiæ cultor interveniat, ut ei veniam det, & exorans indulgeat; Quod ſi debitor aliquis ad Eccleſiam confugerit, eum Eccleſia non defendat, ſed Præsbyter, aut Diaconus debitorem non ſine dilatione reſtituat; ita ut ipſe, qui debitum repetit nequaquam cædere, aut ligare eum præſumat, qui ad Eccleſiæ confugium decurrerit, ſed præſente Præsbytero, vel Diacono conſtituatur, intra quod tempus ei debitum reformetur.* Dicendo: *Quod licet Eccleſiæ interventui Religionis contemplatione concedatur, aliena tamen retinere non poterunt.*

Tutte queſte diſpoſizioni ſono uniformi alla diſciplina della Chieſa intorno all' Aſilo; difendono, e proteggono i Sacri Canoni: proibiſcono ſempre la violenta eſtrazione, nella quale conſiſte il diritto dell' Aſilo, *Contemplatione Religionis*. Se aveſſero fatte tali diſpoſizioni gli Eccleſiaſtici, non che i Viſigoti, non potrebbero eſser più uniformi a' Decreti della Sacra Immunità.

R. al Cap. XL. *

Avanti

XL. Pratica de' Viſigoti nell' eſtrazione de' rei. *

Segue indi a dire la legge (a), *che niuno eſtragga i ſuggitivi, ma gli addimandi al Sacerdote, o Diacono, ed ove il reo non merita d' eſſer ucciſo, il Sacerdote interceda per eſſo appo colui che lo ripete. Trattandoſi però de' debitori fuggiti alla Chieſa, queſta non li difenda, ma toſto li conſegni, a condizione però che il creditore non batta, nè legbi il debitore, che à implorato l' ajuto della Chieſa, ma preſente il Prete, o Diacono, ſia preſcritto al debitore un tempo in cui dovrà pagare il ſuo debito con le dovute ſicurezze, aſſegnando di ciò la ragione*: (b) che concedendoſi un diritto alla Chieſa, non ſi dee pregiudicare all' altrui ragione.

Fi-

(a) *Ib. c. 4. eor* qui ad Eccleſiam, vel Eccleſiæ porticus confugerint nullus contingere præſumet, ſed præbitero, vel Diacono repetat, ut reformet, & ſeu debitor, ſeu reus, qui confugerit, ſi non meretur occidi, apud repetentem Eccleſiæ cultor intarveniat, ut ei veniam det, & aaoratus indulgeet. Quod ſi debitor aliquis ad Eccleſiam confugerit, nam Eccleſia non defendat, ſed præsbyter, aut diaconus debitorem ſine dilatioae reſtituat: ita ut ipſe qui debitum repetit, aequaquam cædere, aut ligare eam præſumet, qui ad Eccleſiæ confugium decurrerit. Sed præſenta preebytero, vel diacono conſtituetur intra quod tempus ei debitum reformetur.

(b) *Ibid.* quod licet Eccleſiæ interventui religionis contemplatione concedatur, aliena tamen retinere non poterunt.

Avanti di paſſare ai Capitolari di Carlo Magno, dei quali voi parlate nel Capitolo, che ſiegue, permetete, che ſi ripigli la Storia Franceſe dell' Immunità Eccleſiaſtica. Nel Concilio di Orleans Quarto al Canone 21., celebrato l'anno 545. ed al tempo dell' Impero di Giuſtiniano, che aveva derogato agli Aſili Eccleſiaſtici, ſi ſottopongono alla ſcomunica, ed alla publica Penitenza coloro, i quali a forza tiraſſero qualunque rifuggito dalla Chieſa: *Siquis neceſſitatis impulſu ad Eccleſiæ ſepta confugerit, & Sacerdote, vel Præpoſito Eccleſiæ prætermiſſo, atque contempto, eum quiſquis de locis ſacris, vel Atriis, ſeu vi, ſeu dolo abſtrahere, aut ſollicitare fortaſſe præſumpſerit, ut Inimicus Eccleſiæ ab ejus liminibus arceatur, quouſque juxta Pontificis diſtrictionem digna per indictam pœnitentiæ emendatio ſubſequatur, eo tamen qui abſtractus eſt prius Eccleſiæ reſtituito*: e nell' altro Concilio di Orleans Quinto celebrato l'anno 549. ſi rinnovano i Decreti per l' impunità dei Servi, che fuggono alla Chieſa; e nel Canone 22. ſi vuole la ſicurezza giurata di un Criſtiano, perchè tema la diſciplina Eccleſiaſtica.

Permettetemi ancora, che vi rammenti il fatto del Rè Guntranno, il quale avendo inviato due armate contro Levigildo Rè dei Viſigoti, inteſo, che avevano eſſe ſpogliate le Chieſe, ammazzato il Popolo, ed il Clero fin ſopra gli Altari, reſtò molto irritato contro dei Capi. Si erano coloro poſti in ſalvo nella Chieſa di S. Simforiano d' Autun in Provenza; preſentaronſi al Rè, che andò alla feſta del Santo, per eſſere giudicati; il quale fatto chiamare a ſe quattro Veſcovi, ed alcuni Primati, dice Gregorio Turonenſe (1): *Quatuor convocatis Epiſcopis, nec non majoribus natu Laicorum, Duces di-*

R 2 *ſcu-*

(1) *Greg. Turon. lib. 8. c. 30.*

Finalmente a piè di quel titolo, in cui la legge de' Viſigoti tratta del rifugio alle Chieſe, ſi dice che le leggi ſpettanti agli omicidi, malefici, e venefici, ſi ricerchino ne' loro titoli (a); *ne' quali però, a riſerva dell' omicidio,* (b) *non ſi vede mentovato alcun rifugio di delinquenti, ma bensì generalmente ſi dice:* (c) *che ſe taluno riſana dal veleno ſorbito, colui, che glielo ha dato, ſia nelle ſue mani conſegnato, acciocchè faccia di eſſo ciò che gli piace.*

(a) *Son queſti nel lib. 6. tit. 2. c. 4.*
(b) *Ibid. tit. 5. c. 16. ec.*
(c) *D. lib. 6. tit. 3. c. 2.*

ſcutere cœpit . Patres noſtri Eccleſias ædificantes in Deum ſpem omnem ponentes , Martyres honorantes , Sacerdotes venerantes victorias obtinuerunt . Nos Deum non metuimus , Sacra ejus vaſtamus &c. non poteſt obtineri victoria , ubi talia perpetrantur , ideo manus noſtræ invalidæ , enſis tepeſcit &c. Certe ſi vos (ſappiamo già le Leggi Imperiali , le quali ſotto pena di delitto di Leſa Maeſtà comandano di riſpettare l' Immunità Eccleſiaſtica , e ſappiamo i Canoni , o ſia Capitolari Franceſi , autorizzati dai Rè) *contemnitis , jam debet ſecuris capiti veſtro ſubmergi* . I Veſcovi però intercedettero il perdono a quei ſacrileghi violatori , i quali promiſero di eſpiare il loro delitto , come meglio potevaſi (1) .

Quanto queſto Rè foſſe oſſervante dell' Eccleſiaſtica Immunità , ſi riconoſce da ciò , che narra lo ſteſſo Fleury , che celebrando egli a Challon la feſta di S. Marcello , nell'accoſtarſi all' Altare per comunicarſi , un uomo ſi appreſsò a lui , come in atto di volergli parlare ; ma cadutogli per la fretta un coltello dalle mani , ed arreſtato , ſi trovò che ne aveva un altro ; Onde tirato fuori dalla Chieſa confeſsò nei tormenti , eſsergli ſtato comandato di uccidire in quel luogo il Rè , dov' era meno guardato : I complici furono fatti morire ; ma perchè l' aſſaſſino era ſtato preſo nella Chieſa il Rè gli donò la vita . altra volta il medeſimo Rè Guntranno voleva vendicarſi dell' omicida di ſuo Fratello , che era creduto Eberulfo , il quale ſi ritirò nella Baſilica di San Martino : e pure non fu fatto ingiuria alla Chieſa . Così parla S. Gregorio di Tours (2) : *Nunc Rex juravit omnibus optimatibus , quod non modo ipſum verum etiam progeniem ejus in nonam generationem deleret , ut per horum necem conſuetudo auferretur iniqua , ne Reges amplius interficerentur . Quod cum Eberulfus comperiſſet , Baſilicam S. Martini , cujus res ſæpe pervaſerat , expetivit . Verumtamen , ne Sanctæ Baſilicæ injuriam inferas , omnino commoneo .*

Roccolemo incaricato dal Re Chilperico minacciava di levare dal Tempio Guntranno incolpato di avere ammazzato Teodoberto intorno all' anno 586. , ma gli Eccleſiaſtici ſe gli oppoſero , e l'impedirono : *Quod ſi non faceremus* (ſcrive S.Gregorio

(1) *Fleury . biſtoir. Eccleſiaſt. livr. 34. Edit. de Paris Schez. Montalant 1742. fol. Mihi 579.*
(2) *Gregor. Turronen. lib. 7. biſt. ann. 584.*

gorio (1). *Civitatem, & omnia ſuburbana ejus juberet Incendio concremari: Quo audito mittimus ad eum legationem dicentes: hæc ab antiquo facta non fuiſſe, quæ hic fieri deposcebat, ſed nec modo permitti poſſe, ut Baſilica ſancta violaretur.* Parimenti da S. Gregorio ſi rileva (2), che il Sacerdozio a Rauchingo, il quale voleva eſtrarre a forza dalla Chieſa il ſuo ſervo, e la ſua ſerva ſi oppoſe con queſte parole: *Noſti enim quæ veneratio debeat impendi Eccleſiis Dei: Non enim poteris eos accipere, niſi, ut fidem facias de permanente eorum conjunctione, ſimiliter, & ut de omni pœna corporali liberi maneant, repromittas.* Intorno allo ſteſſo anno (3), Meroveo figliuolo del Rè Chilperico, per sfuggire l'ira del Padre ſeco irritato a cagione, che aveva ſpoſata Brunechilde, ſi rifuggiò aſſieme con la Moglie alla Chieſa di S. Martino; e ſebbene richiedeva il Rè, che foſſe diſcacciato dal Tempio, e minacciava deſolazioni alla Provincia, il Clero intrepidamente riſpoſe: *Impoſſibile eſſe, quod temporibus hæreticorum non fuerat, Chriſtianorum nunc temporibus fieri*, e fu coſtretto il Rè a preſtar giuramento di non moleſtar Meroveo, prima dell' eſtrazione; perlochè eſſi partirono dalla Chieſa: *hæc illi Sacramenta audientes de Baſilica egreſſi ſunt.*

Può naſcere più alcun dubbio, che anche nei primi ſecoli della Chieſa fino a tutto al ſeſto ſecolo, i Sacerdoti ànno formato Leggi, e Canoni in difeſa della mera Immunità; che obligavano non ſolo le publiche Podeſtà ma i Rè medeſimi a riſpettare l'Aſilo delle Chieſe anche per li rei di leſa maeſtà; può naſcere più alcun dubbio?

Se gli Eccleſiaſtici vi portaſſero queſti fatti dei Rè per fondamento di prova, in materia di Sacro Aſilo, acciò non doveſſero condannarſi a morte li Rei di Leſa Maeſtà, i Parricidi, gli Aſſaſſini dei Principi, rifuggiti nel Tempio, voi certamente alzareſte le ſtrida contro del Sacerdozio; ed eſclamareſte, che dai fatti di pochi Principi non ſi può con retto raziocinio cavare queſta conſeguenza in pregiudizio delle Sacre Leggi, le quali vogliono puniti sì orrendi misfatti, e non accordano ſicurezza, o perdono neppure a rifleſſo della Religione, e della Caſa di Dio: Voi avreſte tutta la ragione di eſclamare, e queſto veramente ſarebbe un diſcorſo mal fondato, inſuſſiſtente, ed ingiuſto;

(1) *Lib. 5. pag. 205.* (2) *Lib. 5. hiſt. pag. 202.* (3) *Ibidem.*

ſto; ma non per altro, ſe non perchè le Leggi Canoniche ànno tai delitti eccettuato.

Permettetemi però, o Signore, che io nella ſteſſa maniera vi dica, che non è diſcorſo ben fondato, e ſuſſiſtente il voſtro, quando dai fatti di pochi Principi, che ànno attentato contro l'Aſilo, contro la diſpoſizione dei Sacri Canoni, e contro la Religione, per diſtruggere il riſpetto dovuto alle Chieſe, voi ne volete cavare la conſeguenza, *che le Leggi della Sacra Immunità non obbligano i Principi, e Maeſtrati*; Queſti fatti, ſuppoſto, come non ſe ne può dubitare, eſſere il Sacro Aſilo un Diritto delle Genti, provaranno, che codeſti Principi ànno fatto una ingiuſtizia, una violenza, un attentato; provaranno, che ſono ſtati ſacrileghi; ma non ſtabiliranno mai, che lo poteſſero fare; e molto meno tai fatti potranno ſervire di norma, e di regola a' noſtri Sovrani per la loro Giuriſdizione in materia di Sacro Aſilo.

La Storia Franceſe dell' Eccleſiaſtica locale Immunirà ſul bel principio è ripiena di azioni troppo glorioſe per codeſta non mai abbaſtanza commendata, e religioſiſſima Nazione. Abbiamo con ammirazione oſſervato a qual' alto grado di Religioſità per il riſpetto del Sacro Aſilo, ſiano arrivati i ſuoi Rè, di volerlo ſcrupoloſamente oſſervato, perfino in favore degli aggreſſori della loro Sacra Perſona. Voleſſe pure Iddio, che tutti i Popoli foſſero ſtati tanto zelanti dell' Immnnità delle Chieſe, e che l' aveſſero tutti i Principi così validamente difeſa, come l'ànno difeſa i Franceſi: ànno eſſi ſempre mai avuto in mente, ed in veduta di non allontanarſi in queſta materia dalle diſpoſizioni dei Sacri Canoni, e dei Concilj; e per ſtare maggiormente ſicuri, ànno perfino avuto la ſollecitudine di procurarne le Pontificie confermazioni; onde a ragione dice il Tomaſino (1): *In Galliis ſumma ſemper viguerat Religio Aſylorum*; nè reſtano i Dottori Franceſi di purgarſi di quella piccola, ed unica macchia, che ſi vorrebbe loro addoſſare, per l'Editto di Franceſco Primo.

C' inſegnano pertanto quegli Autori, che coſa abbiano eſſi ſempre inteſo, per nome di Capitolari, e che coſa noi abbiamo da intendere quando ſi allegano i Capitolari dei loto Rè in mate-

(1) *Thomaſin. de Vet. & Nov. Eccleſ. diſcipl. part. 2. l. 3. cap. 100. §. 7.*

materia di Eccleſiaſtica Diſciplina. Era coſtume della Francia, e di quei Rè di chiamare ogn' anno due Concilj, o ſia Radduanze, una delle quali era Generale, e l' altra particolare; la Generale era compoſta di Veſcovi, di Abbati, e di Conti del Regno; ed in quella ſi determinava lo ſtato politico di quell'anno; la particolare era compoſta dei più accreditati Veſcovi, e Conti, e di qualche Miniſtro del Palazzo. Queſt' ultimo Conſeſſo definiva le coſe di quell'anno, le quali non ammettevano dilazione, e preparava ſecretamente la materia per il venturo Generale Concilio. R. al Cap. XLI. *

Nei Conſeſſi Generali facevanſi Statuti tanto delle materie Eccleſiaſtiche, quanto delle Civili. Eſaminati gli affari, ſi davano dai più vecchj li voti, con l' avvertenza però, che nelle Cauſe meramente ſpirituali ſolamente intervenivano al Conſiglio i Veſcovi, e gli Abbati, ſeparatamente da' Laici; nelle Cauſe Secolari v' intervenivano i ſoli Laici; e nelle miſte v'intervenivano i Laici, e gli Eccleſiaſtici, ſecondo gli era a grado. Il Conſiglio degli Eccleſiaſtici chiamavaſi Sinodo, e le loro riſoluzioni ſi nominavano, ed erano Canoni Eccleſiaſtici (1); riducevanſi poſcia tutte le determinazioni fatte da que' Generali Conſeſſi in tanti Capitoli; e con una ſanta concordia fra 'l Sacerdozio, e l' Impero ſi publicavano dal Rè, il quale ne ordinava l' oſſer-

(1) *De Marca. part. 2. L. 6. Cap. 25.*

XLI. Capitolari degli Imperadori Franceſi. *

Ne' Capitolari poſcia di Carlo Magno dati nell' anno DCCLXXIX. apertamente ſi diſpone : (a) *che ſe gli omicidi, ed altri colpevoli di capitali delitti fuggiranno alla Chieſa non ſieno ſeuſati, nè ad eſſi diaſi alcun vitto; ed in un altro Capitolo ſi dice* : (b) *che i ladri ſiano da Giudici preſentati al Tribunale, a chi ciò non farà, perda il benefizio, e dignità; e non avendo il benefizio, paghi il bando; onde ſi vede, eſſere un tal' ordine dato a' Veſcovi, ed Uffiziali Eccleſiaſtici compreſi ſotto quel nome* di Giudici, *come appariſce da altro luogo degli ſteſſi Capitolari, e da una carta antica d'un Codice Regio di Francia, come oſſerva Baluzio* (c).

(a) *Capitular Karoli M. ann. 779. c. 8.* ut homicidæ, & cæteri rei, qui legibus mori debent, ſi ad Eccleſiam confugerint, non excuſentur, neque aie ibidem victus detur; *pag. 197. edit. Pariſ. Baluzii.*

(b) *D. Capitul. c. 9.* ut latrones de infra immunitatem IIII Judices ad Comitum placita præſentent, & qui non fecerit, beneficium, , & honorem perdat, & qui beneficium non habuerit, bannum ſolvat.

(c) *Baluz. ib. p. 1034. v.* illi Judices ſcilicet ſub quorum regimine ipſa eſt emunitas: ut habet gloſſa interlinearis in altero Codice Regio. Confirmat hanc gloſſam lectio iſtiuscapitis, quæ extat in lib. 5. Capitular. c. 195. ut latrones de infra emunitatem a Judice ipſius emunitatis in Comitis placito præſententur.

ſervanza ancora ſotto graviſſime pene temporali; e procedevaſi poi contro de' Laici traſgreſſori, sì dall' una, che dall'altra Podeſtà; dall' Eccleſiaſtica alle pene Spirituali; dalla Temporale alle pene del Secolo: e queſto ſtile durò fino a Carlo il Calvo (2).

Ciò preſuppoſto tutto quanto ſi diſpone nei Capitolari dei Rè di Francia in materia di Aſilo, voi avete oſſervato, che deriva dalle riſoluzioni dei Veſcovi preſe in quei Conſigli; onde ſono tutti Canoni, e Leggi Eccleſiaſtiche, le quali dichiarato ànno, quali ſieno i caſi, e delitti, che non debbono godere l'Eccleſiaſtica Immunità; perlochè non ſi può ricavare da que' Capitolari alcuna autorità a favore de' Principi del Secolo intorno all' Eccleſiaſtico Aſilo.

Nel Capitolare di Carlo Magno dato l'anno 779. c. 8. Voi dite, che apertamente ſi diſpone: *ut Homicidæ, & cæteri Rei, qui legibus mori debent, ſi ad Eccleſiam confugerint*, NON EXCUSENTUR. Ma perdonatemi, la coſa ſembra tutta al contrario: ſi legge NON EXCUTIANTUR; non già non excuſentur, come riferite voi; la mia lettura fa un ſenſo direttamente contrario, ed oppoſto alla voſtra dottrina; e con la parola NON EXCUTIANTUR, ſi determina, che non poſſino moleſtarſi i Rifuggiti; e la determinazione è uniforme al diritto, ed alla diſpoſizione dei Canoni precedenti, e difende l'Immunità; quando la voſtra parola NON EXCUSENTUR, è contraria al Diritto, a' Canoni, e diſtruttiva del Sacro Aſilo. Che debba leggerſi, NON EXCUTIANTUR, e non già nell'altra maniera, ce lo inſegna, e lo ſoſtiene il gran Muratori (1), il quale dice di aver' oſſervato, (ſono ſue parole): *Codicem Cathedralis Mutinenſis habere*, NON EXCUSENTUR, *ſed retinendam priorem lectionem*, NON EXCUTIANTUR, *ut ex Codice Eſtenſi maximæ auctoritatis.*

Nella ſeconda parte il Capitolare à creduto, che non moleſtando il rifuggito, ſia abbaſtanza illeſa l'Immunità Eccleſiaſtica, ancorchè ſe gli neghi il vitto: *neque eis ibidem victus detur*: Queſto è un errore, il quale poi vedremo corretto; ſe pure non deve intenderſi, che il Capitolare proibiſca, di darſi il vitto a' rifuggiti, dagli Eccleſiaſtici con gli aſſegnamenti dei Poveri, com' erano ſoliti, e come ſembra più veriſimile.

Giac-

(1) *De Morte d. loco Cap.* 28. §. 2. & 3.
(2) *Muratorius in not.* 12. *Rerum Ital. Script. tom.* 1. *part.* 2. *pag.* 94.

Giacchè nel Canone del medeſimo Capitolare, il quale è inſerito nel libro quinto dei Capitolari di Baluzio (1), ſi dichiara, non godere della Sacra Immunità i Ladroni, ma doverſi conſegnare dai Giudici *ad Comitum Placita*, non ſi controverte, che il comando di conſegnarli non ſia diretto ai Giudici Eccleſiaſtici; finalmente ſiam giunti una volta a ſentirvi confeſſare con la voſtra connaturale ingenuità, che gli Eccleſiaſtici ſono Giudici negli affari d' Immunità; voi ſteſſo avete apportata la prova, che la parola *Judicibus* ſi deve intendere degli Eccleſiaſtici; ed il Capitolare con ſimil linguaggio chiaramente per Giudici li riconoſce. Si controverte bensì, che il Canone porti la diſpoſizione voſtra. Conviene pertanto ſupplire le mancanze del Capitolare, che avete allegato; e vedrete qual figura allora farà aſſai diverſa da quella datagli da voi.

La mancanza del Capitolare ſi riconoſce dalle note del Muratori num. 13. nel detto Capitolare, e nel detto luogo, fondate nel Codice Eſtenſe, e deve ſupplirſi come ſiegue: *Ut Latrones de infra Emmunitatem illi Judices ad Comitum placita præſentent. Si vero Latrones, foris furtum committentes fugerint infra Emmunitatem, futura judicentur ſententia. Et ſi dixerint, quod ipſos Latrones præſentare non potuiſſent, jurare debent, quod illos præſentare non potuiſſent, poſtquam eis denuntiatum fuerit, nec pro ulla Juſtitia dilatanda illis latronibus fugere conſenſerint, nec pro ſuorum Miniſterio, ipſum Latronem jactaſſent, & hoc jurent, ut per ſuorum voluntatem, ſi potuerint, ipſos latrones præſentare debeant ad juſtitiam faciendam; & qui hoc non fecerit Beneficium, & honorem perdat, & qui Beneficium non habuerit, bannum ſolvat.*

Queſto Canone adunque, queſto Capitolare, che è lo ſteſſo, riſguarda i Ladroni, e vuol diſporre, ſe coteſti Malfattori tanto inſolenti, e dannoſi al genere Umano, debbano godere, o nò dell' Eccleſiaſtica Immunità. Noi già conveniamo, che *Latrones* ſono diverſi *a furibus* nel ſenſo Legale; mentre la parola *Fures* ſignifica nelle leggi Ladri di furto ſemplice, che rubbano di naſcoſto, e ſenz' armi, e di giorno chiaro, ai quali non era impoſta per il furto nè pena di morte, nè mutilazione di membri; ma ſi punivano con la pena ſtraordinaria. L'altra parola *Latrones* ſignifica coloro, che aſſalivano con violen-

S za,

(1) *Cap.* 195.

za, o con armi, o ſenz' armi, nelle Caſe, o nelle ſtrade, o in Mare; e queſti ſi punivano con le pene Legali. I teſti ſono puntuali nella Legge, *Congruum*, e nell' autentica, *ſed novo jure* (1) ibi: *Sed pro Furto nec morietur, nec aliquod membrum abſcindetur, ſed aliter caſtigabitur: Fures autem vocantur, qui occulte, & ſine armis hujuſmodi delinquunt. Qui autem violenter aggrediuntur, aut cum armis, aut ſine armis, in domibus, aut itineribus, aut in Mari, pœnis legalibus ſubjiciantur.*

Il Capitolare adunque, che diſpone di queſt' ultima ſpecie di ladri violenti, quali legalmente chiamanſi *latrones*, à due parti; diſtingue i ladroni, che àvranno rubbato dentro il luogo ſacro, che è la ſola parte da voi portata, e francamente comanda, che ſi abbiano a conſegnare a diſpoſizione dei Conti (noi direſſimo al braccio ſecolare), perchè debbono portare la pena ordinaria dei loro misfatti; Il Canone li dichiara indegni dell' Eccleſiaſtico Aſilo, come violatori del medeſimo, e come ladroni, per tali già riconoſciuti dai Giudici Eccleſiatici; e per queſto con avvertenza il Capitolare ſi è ſervito della parola *Judicibus* in tal caſo, acciocchè gli Eccleſiaſtici, à quali ſpetta, riconoſceſſero il delitto, ſe era eccettuato (parola non mai uſata negli altri Capitolari; quando ſi vuole comandare agli Eccleſiaſtici), come potete oſſervare.

Nella ſeconda parte il Capitolare diſpone dei ladroni, i quali avranno commeſſo il delitto, non *infra Emunitatem*, ma fuori del luogo Immune, e poi ſi ſaranno rifuggiti alla Chieſa; e di queſti ladroni, che avranno commeſſo il furto fuori del luogo Immune, il Capitolare non ordina, che ſi preſentino al Conte, anzi non ne diſpone per ombra; Dice; che ſi giudicarà doppo: *Si vero latrones foris furtum committentes, fugerint infra Emmunitatem, futura judicentur ſententia*. Indi il Capitolare ripiglia la diſpoſizione contro que' Giudici Eccleſiaſtici, che diceſſero non aver potuto preſentare li detti ladroni ſacrileghi, che ànno commeſso il delitto dentro al luogo Immune, ed oſſervate prima tutte le cautele dei giuramenti volute dal Capitolare, ſe codeſti Giudici ſaranno oſtinati a non volerli preſentare, allora gli priva del Benficio, e dell' onore, e ſe non avranno Benficio vuole, che paghino il Bando. Solamente vi prego di notare che gli ſteſſi documenti da voi portati com-

(1) *L. Congruum. ff. de Offic. Præf. Aut. ſed novo Jure Cod. de Ser. fug.*

comprovano non essere mai stata l' Immunità Ecclesiastica sotto il governo dei Principi Secolari, ma sempre soggetta al governo dei Giudici Ecclesiastici. Voi quì ad effetto di conchiudere, che il comando è diretto agli Ecclesiastici, allegate le parole di Baluzio pag. 1034.: *Illi Judices, scilicet sub quorum regimine ipsa est Immunitas: ut habet Glossa Interlinearis in altero Codice Regio*; abbraccio volentieri la vostra interpretazione, la quale è giustissima; sicchè le allegate parole in sostanza altro non significano, se non che l' Ecclesiastica Immunità è sottoposta al governo dei Giudici Ecclesiastici.

Il Capitolare del 789. è tutto conforme al diritto dell'Asilo Ecclesiastico, mentre ordina, che niuno abbia ardire di espellere violentemente dalla Chiesa il rifuggito; seguita la disciplina Ecclesiastica di quei secoli di perdonare a coloro la vita, e la mutilazione dei membri, quando si consegnavano al braccio secolare; e la ragione è sempre la stessa; per motivo della Religione, del Culto, ed Onore dovuto a Dio, ed a' Santi Martiri, ai quali erano dedicate le Chiese; e per la Riverenza dovuta alla stessa Chiesa materiale: *Et propter honorem Dei, Sanctorumque, Ecclesiæ ipsius reverentiam, concedatur ei vita, & omnia membra*. Onde con queste cautele, e sicurezze, sem- *R. al Cap. XLII.* *

 pre

Negli stessi Capitolari dell' anno DCCLXXXIX. (a) *vuole Carlo Magno, che niuno estragga altri per forza dalla Chiesa, ma che quello goda il rifugio infinattanto, che sia presentato al Tribunale, ove gli sarà conceduta la vita, e santità de' membri, sia però condannato all'emenda del danno, o del delitto, ed indi trasmesso ovunque piacerà alla clemenza del Principe. Ne' Capitolari dell' Anno DCCCIII. si dice:* (b) *che se ladri, omicidi, o altri delinquenti suggiranno alla Chiesa, e dal Vescovo, Abate, e loro Uffiziali non saranno consegnati al magistrato alla terza richiesta, sieno questi ciascheduna volta puniti in una deter-*

XLII. * Pretica d'estrurre i rei secondo i Capitolari.

(a) *Capitulare Karoli M. de partibus Saxoniæ anni 789. in tom. 2. Capitul. pag. 231. de Confug. ad Ecclesiam*, si quis confugium fecerit in Ecclesiam, nullus eum de Ecclesia per violentiam expellere præsumet, sed pacem habeat usque dum ad placitum præsentetur, & propter honorem Dei, Sanctorumque, Ecclesiæ ipsius reverentiam concedatur ei vita, & omnia membra. Emendet autem causam in quantum potuerit, & ei fuerit judicatum, & sic ducatur ad præsentiam Domini Regis, & ipse eum mittat ubi clementiæ ipsius placuerit.

(b) *Collect. Capitular. Karol. M. & Ludovici Pii ab Ansegiso Abb. & Benedicto Levita l. 3. c. 26. pag. 759.* Si quis in Immunitate demum aliquod fecerit, sexcentos solidos componet. Si autem homo furtum, aut homicidium, vel quodlibet crimen forte committens infra immunitatem fugerit, mandet Comes vel Episcopo, vel Abbati, vel Vicedomino, vel illi quicumque locum Episcopi, vel Abbatis tenuerit, ut reddat ei reum. Si ille contradixerit & eum

pre uniformi alle Leggi dell' Immunità, comanda la consegnazione del Reo; Questo Capitolare di Carlo Magno rivoca, e corregge ogni pregiudizio, che potesse essere stato al Sacro Asilo recato dall' altro sopra esposto Capitolare, in cui si diceva, *Neque eis ibidem victus detur*; mentre ordina, che *Pacem habeant* i delinquenti nel Sacro Luogo dimoranti; e non potrebbero certamente aver pace, se fosse loro il vitto impedito: e corregge pure il Capitolare precedente intorno alla pena di morte.

Noi vediamo sempre costante la massima della Chiesa in conservare il diritto, che niun Giudice estragga violentemente alcuno dal Tempio, nè gli sia fatto nocimento: quì è dove consiste l' Ecclesiastica Immunità: ed eziandio quasi sempre uniforme, e stabile per molti, e molti secoli almeno fino al secolo nono, come si riconosce dal detto Capitolare dell' anno 789., noi troviamo l' altra massima di perdonare la pena di morte, e la mutilazione de' membri a coloro, i quali aggravati dei più atroci delitti giudicandosi dalla Chiesa indegni del Sacro Asilo, alla Podestà Secolare consegnavansi. Al contrario nel prosseguimento di queste mie osservazioni, voi toccarete con mano la maggiore facilità dei Romani Pontefici nel restringere l'Immunità delle Chiese a favore della publica vendetta.

Il Capitolare seguente cavato dal libro terzo (1), nella pri-

(1) *Lib. 3. C. 26. pag. 758. della Collezione di Ansegise Abb., e di Benedet. Levita.*

---

determinata quantità di denaro, e dopo la terza richiesta sieno tenuti a tutti i danni, che proveranno dall' aver essi nascosto il Reo; ed oltra ciò il Maestrato possa dentro l' Immunità e ricercarlo, ed estraerlo. E se poi alla prima richiesta rispondessero i Chierici, che il reo siasi fuggito dal luogo sacro, diano essi giuramento di non aver dato opera a simile fuga; e se entrando il Maestrato coll' armi entro

eum reddere noluerit, in prima contradictione solidis quindecim culpabilis judicatur. Si ad secundam inquisitionem eum reddere noluerit, triginta solidis culpabilis judicetur. Si nec ad tertiam inquisitionem consentire voluerit, quidquid reus damni fecerit, totum ille, qui eum infra immunitatem retinet, nec reddere vult, solvere cogatur; & ipse Comes veniens licentiam habeat ipsum hominem infra immunitatem quærendi ubicumque eum invenire potuerit. Si autem statim in prima inquisitione Comiti responsum fuerit, quod reus infra immunitatem quidem fuisset, sed fuga lapsus sit, juret, quod ipse eum ad justitiam cujuslibet disfaciendam fugere non fecisset, & sit ei in hac satisfactum. Si autem intrantl in ipsam immunitatem Comiti collecta manu quislibet resistere tentaverit, Comes hoc ad Regem, vel ad Principem deferat, ibique judicatur, ut sicut ille, qui in immunitate damnum fecit sexcentos solidos componere debeat, ita qui Comiti collecta manu resistere præsumpserit, sexcentis solidis culpabilis judicatur.

prima parte impone la multa di cento ſoldi a quelli, i quali violaranno l' Immunità Eccleſiaſtica. Indi a ſequela, ed in eſecuzione de' Canoni precedenti, che avevano ordinato di conſegnare li Rei di omicidio, e di ladronecci commeſſi dentro del luogo immune, al Conte, come indegni di godere del Beneficio dell' Aſilo del Tempio da eſſi violato. (forſe perchè gli Eccleſiaſtici non erano ubbidienti a quei Canoni) nella ſeconda parte rinnova il comando ai Veſcovi, Abbati, e Vicedomini di conſegnare li Rei eccettuati al Conte, ed in caſo d' inobedienza alla prima intimazione, vuole, ſieno gravati in ſoldi 15., alla ſeconda in ſoldi 30., alla terza gli condanna all' emendazione del danno, che aveſſe il reo dentro l' Immunità ritenuto agli Attori in qualche maniera cauſato.

Se poi doppo tante e replicate ammonizioni non ſi arrenderanno gli Eccleſiaſtici agli Ordini, ed alle diſpoſizioni de' Canoni, allora ſarà permeſſo al Conte di entrare dentro al luogo immune a far ricerca del Reo; che ſe mai taluno ardito con gente armata gli reſiſteſſe, ne farà del Rè, o del Principe al Tribunale la relazione, dove ſarà a norma della ſeguente diſpoſizione caſtigata la reſiſtenza: *ut ſicut ille, qui in Immunitate damnum fecit, ſexcentos ſolidos componere debeat, ita qui Comiti collecta manu reſiſtere præſumpſerit, ſexcentis ſolidis culpabilis judicetur.*

Queſte ſono diſpoſizioni Eccleſiaſtiche, il Conte è un Miniſtro incaricato dalle Leggi Canoniche fatte dagli Eccleſiaſtici; rieſce dunque impoſſibile di trarne a favore della Podeſtà ſecolare veruna conſeguenza in materia d' Aſilo; Bensì due notabi-

---

entro il luogo immune troverà reſiſtenza, porti ciò a notizia del Principe, il quale giudicherà, ſe ſia reo della pena di 600. ſoldi colui, che ha reſiſtito. E ſi diſpone ivi lo ſteſſo contra coloro, che nel luogo immune altrui dannificaſſero; e la diſpoſizione di queſta legge ſi vede in altro Capitolare (a) *diſteſa a' beſtemmiatori, e da Carlo Calvo a' falſi monetarj* (b); *e finalmente col Capitolare medeſimo convengono le leggi de' Longobardi* (c); *e nella raccolta de' Capitolari d'An-*

XLIII. Leggi de' Longobardi, ed altri popoli Settentrionali.

(a) *Ib. tit. 45. c. 3.* ſi autem Judex noſter, vel advocatus de Caſa Dei commonitus talem blaſphemum Comiti in mallo ſuo non præſentaverit, fiat inde ſecundum Capitulare libri III. cap. XXVI.

(b) *Capitular. Karoli Calvi tit. 36. cap. 18. tom. 2. capit. Baluz pag. 181.*

(c) *Leg. Longobard. l. 2. tit. 40. c. 4.*

tabili ſicure illazioni ſe ne ricavano: l' una, che imponendo il Canone la pena di cento ſoldi a chiunque violerà l' Immunità Eccleſiaſtica, con quella generale parola *Siquis*, comprende lo ſteſſo Conte, a cui ſolamente doppo la terza monizione, fatta da eſſo lui agli Eccleſiaſtici, contumaci all'obedienza de' Canoni oſtinatamente dalla prima, e ſeconda fino alla terza richieſta, ſi accorda licenza di entrare a far ricerca del Reo nel luogo immune.

L' altra, che eſſendo queſto Canone una Legge fatta dal Concilio, il quale parlando del Conte, ſi ſerve delle imperioſe parole, *licentiam habeat*, ſi riconoſce ad evidenza, che gli Eccleſiaſtici la fanno da Padroni, e da Legislatori della Sacra Immunità: avvegnachè *il dar licenza* è proprio ſoltanto del Superiore, e di chi à in mano il comando. Dunque come potrete ſoſtenere, che le Leggi della Sacra Immunità non obbligano le Podeſtà Publiche; e che di quella non à mai avuto il Sacerdozio facoltà di giudicare, e far Decreti? Quì francamente gli Eccleſiaſtici formano la Legge; gli Eccleſiaſtici danno le licenze; e le danno al Conte, primo Miniſtro del Rè; il quale faceva nel Regno sì grande figura, che ci avviſa il Monaco Sangallenſe: *Legatos Conſtantinopolitanos* (nel Palazzo di Carlo Magno) *Comitem Palatii videntes in medio Procerum concionantem, Imperatorem ſuſpicati terratenus ſunt proſtrati.*

Queſta gran Dignità, queſta Podeſtà tanto riſpettata, e potente, per entrare nel luogo Immune aveva biſogno della licenza dei Sacri Canoni, i quali a lui la concedono, fatte tre ammonizioni agli Eccleſiaſtici; e glie la concedono, ſi può dire,

---

d'Anſegiſo Abate, e Benedetto Levita ſi truova determinato (a), *che li riſuggiaſti non ſieno aſtretti per timore a dimorare preſſo gli Altari, purchè però depongano l'armi, e non deponendole, ſieno da genti armate eſtratti per forza. Si ſtende perciò ivi l'immunità a' portici, atrj, ed altri luoghi adiacenti alla Chieſa, con pena di morte a chiunque da tali luoghi eſtraeſſe i rei. Ed in quanto a' Ser-*

vi

(a) *Capitular. l. 7. c. 274. p. 1061.* ut eos timoris neceſſitas non conſtringat circa Altaria manere, & loca veneratione digna polluare, depoſitis armis, qui fugerint. Quod ſi non depoſuerint, ſciant ſe armaturum viribus extrahendos, & quicumque eos de porticibus, & de atriis, & de hortulis, de balneis, vel de adjacentiis Eccleſiarum abſtrahere præſumpſerit, capite puniatur.

re, in una forma molto riſtretta, ed a lui poco convenevole; mentre ſe trova reſiſtenza con gente armata, altro fare non può, ſe non che riferirlo al Principe, perchè ivi ſia data la ſentenza, e ſieno condannati i colpevoli in ſeicento ſoldi.

Già ſembrami di ſentirmi quì ſubito da voi incalzare; ſe il Conte doveva riferire al Principe le violenze degli Eccleſiaſtici; ſe ivi dovevano giudicarſi; dunque queſta è materia, che apparteneva alla Podeſtà Laicale. Permettemi però, che io vi riſponda, che la conſeguenza non cammina per due motivi; primo, perchè altro è ſtabilire le Leggi ſopra l' Aſilo, ed eccettuare i caſi, che non debbono goderlo; altro è eſeguire le Leggi ſtabilite a norma de' caſi eccettuati. L' Eſecutore deputato nella legge non è il Legislatore; è un delegato, che opera rappreſentando il delegante, e con la di lui autorità conferitagli, e non per autorità propria; dunque perciocchè il Conte operava, e perciocche nel Conſiglio del Principe ſi doveva giudicare delle violenze degli Eccleſiatici fatte al Conte, non ne verrebbe altra legittima conſeguenza, ſe non queſta; dunque il giudicio, che ſi doveva tenere d'avanti al Principe, era per diſpoſizione del Canone; Dunque non ne viene, che la materia foſſe di pertinenza laicale, perchè tutto ciò, che facevaſi dalle Podeſtà Laiche, ſi faceva per Decreto, e delegazione delle Leggi, e della Podeſtà Eccleſiaſtica.

Non v' inquietate di grazia ſopra queſto diſcorſo: egli è ret-

---

vi fuggitivi ordinò Carlo Calvo (a) *nell' anno DCCCLVII. che foſſero toſto reſi a' loro padroni, o diſcacciati dal luogo immune; ciò non facendoſi, chiunque non gli rendeſſe foſſe tenuto a pagarne il prezzo, ov' eſſi fuggiſſero.*

Conſimili a' queſte ſono tutte le leggi dell'altre nazioni Settentrionali, come può vederſi da quelle degli Alamanni (b); *diſponendoſi in eſſe, che chiunque perſeguita un Uomo libero, o ſervo fuggito in Chieſa, non ardiſca ivi d'ucciderlo; ma in quanto al Servo, l'addimandi al Sacerdote, quale glielo conſegnerà dopo ottenuto dal ſuo padrone il perdono; e ſe il Sacerdote non vorrà renderlo, e per colpa di eſſo il Servo fuggirà, ſia tenuto lo ſteſſo Sacerdote a pagarne il prezzo al ſuo Signore.*

(a) *Capit. Karol. Calvi anni* 857. *tit.* 24. *c.* 4. *p.* 96. mancipia aliena, quæ intra immunitates fugiant, aut intra fiſcum noſtrum aut aliorum poteſtatem, & a dominis ſuis inſequuntur, ſine ullo manere, aut aliqua contradictione reddantur, aut foras ejiciantur, niſi legibus ſuis eſſe probaverint. Et ſi quis contraderit, & reddere noluerit, & poſtea fugerint, legaliter eos perſolvat.

(b) *Leg. Alamannor. Clotarii c.* 3. *de liberis, & ſervis, qui ad Eccleſ. Dei confug.*

rettiſſimo, ed è innegabile. Iddio à coſtituito nel mondo due Podeſtà; la Imperiale, acciò preſeda alle cose del ſecolo; l'Eccleſiaſtica, la quale governi gli affari della ſalute delle anime noſtre, e le cose del culto di Dio, e della Religione; ciaſcheduna di eſſe à le ſue riſpettive incombenze: *Quæ ſunt Cæſaris Cæſari quæ ſunt Dei Deo* (diſſe Gesù Criſto); ma a S. Pietro immediatamente: *Paſce oves meas, tibi dabo claves Regni Cœlorum*. Sicchè l'Eccleſiaſtica è totalmente nel ſuo governo indipendente; ed obbliga le ſteſſe Podeſtà Temporali (1): al contrario la Podeſtà del ſecolo, benchè eſſa pure derivante da Dio, è ſubordinata all' Eccleſiaſtica nella diſciplina, da cui non ſi può eſcludere il Culto del Tempio; nelle cerimonie; e nel miniſtero delle coſe Sacre, nelle quali non è lecito al Principe d' ingerirſi; è dottrina puntuale dello ſteſſo de Marca (2): *Quod attinet ad diſciplinam, quæ verſatur in cæremoniis, & in Sacrorum miniſterio, de illa decretis ſuis ſtatuere poſſe viderentur Principes Chriſtiani, ad exemplum Regum Judaicorum, qui Sacerdotibus vices Sacrificiorum, & Levitis munia ſua diſtribuerunt, niſi quod ab iis regii Sacerdotii privilegio factum eſt, ad Reges Eccleſiaſticos trahi non poſſe docuiſſemus capite ſuperiori*.

In queſta forma Gesù Criſto fondò la Criſtiana Republica. l'allegato de Marca (3): *Quare non eſt mirandum, ſi Chriſtus, cum Rempublicam Chriſtianam inſtitueret, eam rationem ſecutus fuerit in Poteſtatum diviſione, quam verbis ſuis religioſe firmaverat*. Però, ſecondo il principio infallibile del Diritto delle Genti, e per il conſenſo preſtato, tutti i Popoli, i quali ſi ſono uniti, e vogliono vivere in queſta Republica, neceſſariamente ſono obbligati alle leggi della ſua fondazione.

Perlochè avendo tutte le Genti, le quali ſi ſono poſte nelle Criſtiana Società, non ſolamente preſtato il loro conſenſo alle ſue Leggi, ma inoltre laſciato, e tacitamente, ed eſpreſſamente, mediante le ſcomuniche, i giudicati, e Canoni del Sacerdozio, e le Leggi de' Principi, eſercitare, come abbiamo veduto, dall' Eccleſiaſtica Podeſtà la Giuriſdizione ſopra l'Immunità del Tempio, oltre all' avere riconoſciuto, e dichiarato, eſſer ciò uniforme all' ordinazione di Gesù Criſto nel fondare la

(1) *De Marca de Concord. Sacerd. & Imper. lib. 2. cap. 4. §. 2. tom. 1.*
(2) *De Marca de Concord. Sacerd. & Imper. d. lib. 2. cap. 6. §. 6. tom. 1.*
(3) *D. cap. 2. §. 6.*

la Criſtiana Republica, ànno ſtabilito inoltre un Capo, ed un precetto del Diritto delle Genti particolare dei Criſtiani, per cui il Sacro Aſilo, e la giuriſdizione di reſtringerlo, ed ampliarlo appartenente al Sacerdozio, e non alle Podeſtà del ſecolo, ſono divenute coſe del Diritto particolarmente delle Genti Criſtiane; non eſſendo altro il Diritto delle Genti, ſecondo Grozio (1), ſe non quello, che: *Gentium omnium, aut multarum voluntate vim obligandi accepit.*

Nè ſi levarebbe la forza di obbligare a queſto Diritto già ſtabilito fra noi Criſtiani, ancora ſe voi negaſte il Diritto delle Genti così definito da Grozio, pretendendo aſſieme con molti Dottori, e Gronovio nel Commentario di Grozio al detto luogo, che le coſe attribuite al Diritto delle Genti debbano riferirſi o al Diritto di natura immutabile, oppure a coſtumi ricevuti da alcune Genti, alli quali ſi ſieno coll' eſpreſſo, o tacito conſenſo elleno ſoggettate: poichè andando tutti i Dottori, i quali negano queſto Diritto delle Genti, di concerto, che le coſe ſtabilite fra' Popoli liberi, principalmente nell'unirſi in Società mediante il loro conſenſo, o tacito, o eſpreſſo, debbono da quelli oſſervarſi almeno in vigore di contratto, e per virtù del diritto di natura, quando non vogliano diſciogliere la Società ſtabilita, e da quella ſepararſi; conſeguenza manifeſta ne diriva, che fra noi Criſtiani deve oſſervarſi, e regolarſi il Sacro Aſilo nella deſcritta maniera, ſe non in vigore del Diritto delle Genti, almeno per forza del Diritto di natura, perchè ànno così ſtabilito, preſtato conſenſo, e pattuito le Nazioni tutte, le quali ſi ſono unite a queſta Repubblica: Laonde vi prego a non aſcrivermi a delitto, ed aſtenervi dal contendere con meco, ſe io riferiſco il Diritto del Sacro Aſilo al Diritto delle Genti, e non di natura, o ad altro capo di contratto de' Popoli, perchè voi vedete, che non fa alcuna differenza, ſi attribuiſca all'uno, o all'altro dei detti capi, per l' effetto di obbligare in virtù della Religione, e della commune antica oſſervanza tutte le Nazioni, che ànno avuto Sacri Luoghi dedicati alla Divinità; e per ſtabilire, che le ſue Leggi non poſſono traſgredirſi da alcuno della Criſtiana Republica, ſenza traſgredire nel medeſimo tempo le Leggi di queſta Società, compreſe eziandio le Podeſtà publiche.

(1) *Ugon. Grot. de Jur. Bell., ac Pac. lib. 1. Cap. 1. §. 14.*

Neppure ad abbattere queſto ſiſtema, ed atterrare le addotte ragioni, ſono valevoli tutte le propoſizioni da voi allegate nel voſtro ſecondo libro al cap. 42., dove affermate, che il delinquente non laſcia di eſſer ſuddito del Principe, e ſoggetto alle Leggi Pubbliche, perciocchè ſia ricovrato alla Chieſa; nè il luogo ſteſso, quantunque ſacro laſcia di eſsere nel Territorio, e Giuriſdizione del Principe; e che finalmente ſia uno ſpropoſito manifeſto l'aſserire, che la Chieſa dedicata a Dio non è più ſottopoſta al Principe, ma al Veſcovo; per il grande aſsurdo, che ſe ciò foſse, potrebbono i Veſcovi nelle Chieſe, e Luoghi anneſſi eſercitare atti d'Impero, e di ſuprema giuriſdizione, e tanti ſarebbero i Dominj particolari in cadauna Città, quante ſon le Chieſe.

La ſola riſpoſta, che Gesù Criſto nel formare la Criſtiana Republica à diviſo le due Podeſtà, ed aſsegnò alla Chieſa queſte Incombenze, e queſte Giuriſdizioni, come abbondantemente vi ò provato, è ſufficientiſſima a ſodisfare a tutte le voſtre difficoltà.

Tuttavia per meglio chiarirvi, vi replicarò altre due coſe; la prima, che la Chieſa non pretende eſente dalla Giuriſdizione del Principe, e dalla ſoggezione alle publiche Leggi, il Delinquente ricovrato nel Luogo Sacro; ma unicamente ſi ſoſtiene, e ſempre ſi è ſoſtenuto da tutti i Popoli, che la Giuriſdizione del Principe, ed il vigore delle publiche Leggi debbono rimanere in ſoſpeſo, nè ſi poſsono eſercitare fintantochè il rifuggito ivi ſi trattiene: e queſto è un effetto del Diritto delle Genti, che ſoſtiene l'Aſilo Eccleſiaſtico, o ſia delle Leggi Fondamentali della noſtra criſtiana Republica, alle quali ſono coſtrette di cedere eziandio in vigore del Culto divino, e della Religione, le altre publiche Leggi riſguardanti il Governo civile, e politico della Società.

La ſeconda coſa, la quale ò da replicarvi, è queſta; che ſenza aver riguardo alla prefata ordinazione di Gesù Criſto nello iſtituire la Criſtiana Republica, la quale chiude la bocca a tutte le repliche, e ragionando col ſolo lume naturale, io non sò comprendere lo ſpropoſito manifeſto da voi canonizzato, qualora ſi affermi, che il Tempio dedicato a Dio non è ſoggetto alla Giuriſdizione del Principe Laico; per la voſtra ragione, che ſe appartiene al Veſcovo, tanti ſaranno in cadauna Città i Dominj particolari, quante ſon le Chieſe. Pri-

Primieramente a me pare, che appartenendo al Veſcovo la Giuriſdizione delle Chieſe ſia un dominio ſolo, il quale compete al Veſcovo ſopra molti Luoghi particolari; non che ſieno tanti dominj particolari in cadauna Città, quanti ſono i luoghi, come voi aſſerite; altrimenti ſi dovrebbono pur chiamare tanti dominj particolari tutte le Caſe, e tutti i luoghi della Città, a' quali ſi eſtende la Giuriſdizione del Principe; eppure ſi dicono un ſolo dominio.

In ſecondo luogo non sò intendere, come dalla Giuriſdizione delle Chieſe appartenente al Veſcovo ſe ne deduca, potere i Veſcovi nelle Chieſe, e luoghi anneſſi eſercitare atti d'Imperio, e di ſuprema Giuriſdizione. Le Chieſe, e luoghi Sacri dedicati a Dio rimangono ſeparati dall' umano cpmmercio, ed ivi nè dai Veſcovi, nè dai Principi, nè da alcun altro ſi poſſono eſercitare atti d' Imperio, e di ſuprema Giuriſdizione, ſe c' intendiamo d' Imperio, e di Giuriſdizione Temporale; ſe poi noi parliamo della Giuriſdizione intorno alle coſe Spirituali, alla Religione, al Culto di Dio, all' onore dello ſteſſo Tempio, e ad ogn' altra dipendenza di tal natura; allora certamente il Sacerdozio ſolo, e non la Temporale Podeſtà può eſercitarvi atti di Suprema Giuriſdizione, e d' Imperio, ſe tali vogliam chiamarli. Nè l' affermare queſte propoſizioni, ed il ſoſtenere due ſomme Podeſtà nel medeſimo Territorio, dove ſtà tutta la forza del voſtro diſcorſo, è uno ſpropoſito manifeſto, come io m' impegno di farvi vedere a forza di retta ragione, indipendentemente ancora dalla ordinazione di Gesù Criſto, in queſta noſtra Criſtiana Republica.

Ogni obbligazione, dice un celebre Filoſofo, che naſce dalla natura, ſi riferiſce a due capi; poichè, o noi ſiamo obbligati per diſpoſizione del Superiore, o per noſtro fatto proprio. Quello, che è obbligato dalla Legge, e dall' Imperio di un Magiſtrato, infallibilmente è un inferiore: quello, che viene obbligato dal ſuo fatto proprio, non è inferiore, ma uguale all' altro, a cui ſi obbliga: Queſti ſi obbliga per convenzione, e di propria volontà; però, ſebbene reſti obbligato all' altro di fare le coſe, che a lui comanderà, non reſta obbligato, perchè l' altro ſia di lui ſuperiore, o perchè abbia maggiore autorità ſopra di lui; ma reſta obbligato dalla ſua propria volontà, dal ſuo conſenſo, ſpogliandoſi della propria Podeſtà ſopra le coſe

ſue, alle quali egli è in libertà d' imporre quella Legge, che a lui piace. Dunque la cauſa, che produce queſta obbligazione, non è una Podeſtà ſuperiore; è una Podeſtà uguale. Queſta è una facoltà, che ſi dà in vigore di un contratto; e nei contratti per ciò, che appartiene al contratto medeſimo, tutti ſono di uguale condizione; altrimenti li patti, che richiedono il libero conſenſo, non valerebbero ſenza la libera podeſtà dell'uno, e dell'altro, che li diſponga. Pertanto, ſe molti Principi, o Popoli liberi con un patto, o con una Lega ſi obbligheranno aſſieme, poſſono commettere la cura, o l'eſecuzione di qualche coſa ad un ſolo, o a più perſone, ſenza che perdano la ſuprema Podeſtà nei loro Stati. Non ſi offende pertanto il ſommo Impero de' Principi Criſtiani nei loro Dominj, il quale reſta ad eſſi pienamente libero nelle coſe temporali, non contrarie alla Fede, alla Pietà; non ſi fa torto alla loro Maeſtà, e non è un aſſurdo, che il Sacerdozio, quand'anche vogliamo conſiderarlo come uguale, e non come Superiore a' Principi, eſerciti nei loro Territorj la ſua Podeſtà, e ch' egli abbia Impero negli uguali; perchè così ànno pattuito i Popoli, e Principi Cattolici entrando nella Criſtiana Republica, ed ànno preſtato conſenſo alle Leggi fondamentali della medeſima; le quali attribuiſcono tale Giuriſdizione, e Dominio agli Eccleſiaſtici.

Il ſimile accade ſenza alcun aſſurdo nel Governo Politico dello Stato fra molti Principi liberi, ed ugualmente Supremi, che ſienſi uniti in Republica; molto più adunque potrà accadere ſenza offeſſa della Maeſtà, e Suprema Podeſtà dei Principi nella Repubblica Criſtiana, trattandoſi del Sacerdozio, il quale eſercita nei Stati Cattolici una Podeſtà totalmente diverſa dalla loro, cioè l' Eccleſiaſtica. Voi riconoſcerete da molti eſempj la verità, e la ſuſſiſtenza dell'eſpoſto in non poche Repubbliche. Tale appunto è la Lega, con la quale in oggi vediamo, che le Città Belgiche confederate ànno coſtituito fra di loro un Impero, ſalva a tutte le Provincie (come dicono) la Libertà, e l'aſſoluta ſomma Podeſtà; coteſto Impero ſi eſercita dal Collegio dei Stati Generali nelle coſe pubbliche della comun Società; e ciò non oſtante a cadauna Provincia compete la ſomma Podeſtà Popolare, e la Maeſtà. Lo ſteſſo accade ne' Popoli confederati degli Svizzeri, ed altri molti della Germania; e la ſteſſa forma di confederazioni ſembra quella, che una volta vi era nell'antica

tica Grecia: Imperciocchè quaſi tutte le di lei Città, ſebbene pienamente libere, e con pieniſſima Podeſtà d'Armi, e di Leggi, obbedivano, ciò non oſtante, in vigore della Lega, al Supremo Conſiglio degli Amfittioni di Delfi, che aveva potere di comandare in tutta la Grecia (1): In queſti caſi adunque manifeſtamente l'Impero compete alla Repubblica in ciaſchedun membro di quella, ſebbene tutti li membri abbiano una Podeſtà ſomma, ed uguale nei loro Stati: Dunque non è aſſurdo, che in queſta maniera vi ſieno due ſomme Podeſtà in un ſolo Territorio, e che pure un uguale eſerciti la ſua Podeſtà ſopra d'un altro eguale.

Noi abbiamo ancora Eſempio di queſto ſiſtema di Repubblica, in cui l'autorità Monarchica nelle coſe Spirituali apparteneva al Sacerdozio, ſenza leſione della Podeſtà Secolare dell'Impero, tanto nei Popoli dell'Etiopia, quanto negli antichi Romani. Era così grande preſſo gli Etiopi la Podeſtà del Sacerdozio, che non ſolo indipendentemente dai Rè diſponevano delle coſe appartenenti alla Religione, ma denunciavano inoltre que' Sacerdoti la morte ai loro Principi, i quali ciecamente ubbidendo ſi uccidevano (2): e preſſo dei Romani, come raccontano Livio (3), e Gellio, vi era il Rè delle coſe Sacre, la di cui moglie veniva per fino onorata col nome di Regina (4); ed abbiamo già veduto, che la Caſa del Flamine, l'Oratorio delle Veſtali, dove oſſervavaſi l'Aſilo, erano luoghi eſenti dalla Giuriſdizione dei Principi, e dei Magiſtrati, la quale competeva al Flamine, e alle Veſtali.

Ritornando dopo sì lunga digreſſione ai Capitolari Franceſi; Voi ſupponete, che foſſe il Rè, o il Magiſtrato Laico, il quale giudicaſſe le reſiſtenze fatte dagli Eccleſiaſtici al Conte, che non entraſſe nel Luogo Immune; ma ciò non ſuſſiſte. Il Conſiglio del Rè era compoſto di Laici, e di Eccleſiaſtici, e gli Eccleſiaſtici ſedevano in primo luogo: nel Palazzo vi era il Capellano del Rè, o ſia Cuſtode del Palazzo, il quale attendeva agli affari Eccleſiaſtici; Vi era il Conte, al quale appartenevano gli affari ſecolari: Le materie Eccleſiaſtiche ſi rimettevano al Giudizio del Conſiglio de' Chierici, con queſta regola, che potendoſi conciliare la Legge Civile, e la Legge Eccle-

(1) *Pauſ. libr. 10. cap. 1. Juſtin. lib. 5. cap. 1.*
(2) *Diodor. Sicul. rer. antiq. lib. 4.*
(3) *Livio lib. 2. cap. 2. Gell. noct. att. lib. 3.*
(4) *Roſin. antiq. Rom. lib. 3. cap. 25.*

Eccleſiaſtica, ciò ſi doveſſe procurare; in caſo diverſo, la legge del ſecolo doveva andare al diſſotto. Così ci è ſtato tramandato (1): *Capellanus, vel Palatii Cuſtos de omnibus negotiis Eccleſiaſticis, vel miniſtris Eccleſiæ; & Comes Palatii de omnibus ſæcularibus cauſis, vel Judiciis ſuſcipiendis curam inſtanter habeant &c. ibid.* (2) *Conſiliarii autem, tam Clerici, quam Laici, tales eligebantur, qui primo Deum timerent &c. ut cum his, qui utramque Legem noſſent, & Dei magis, quam humanarum Legum ſtatuta timerent, ita decerneret, ita ſtatueret, ut ubi utrumque ſervari poſſet, utrumque ſervaretur; Sin autem Lex Sæculi merito comprimeretur, Juſtitia Dei ſervaretur.* Odoardo (3) dice: *Mandat Comiti Palatii Regis Falconi, ne in hac cauſa* (era cauſa Eccleſiaſtica, ed ecco la ragione, nella quale ſta tutta la forza), *quia de Presbyteris, & Eccleſiæ* cauſa *ad Epiſcopos, & ad Synodos definitio pertineat, non ad Mali, vel Civilium Judicum diſpoſitionem.*

Giudicò inoltre la Chieſa, che non foſſero degni del Sacro Aſilo gli eccettuati nei Capitolari di Carlo Calvo, e nelle Leggi dei Longobardi; aggiugneremo il principio del Capitolare del lib. 7. (4) da voi tralaſciato; il quale ſarà il Capitolare dell'anno 801., che ſi è portato da voi in quella parte, dove ſi comanda la depoſizione dell'armi; così ivi ſi legge: *Qui ad Eccleſiam confugium fecerit, in atrio ipſius Eccleſiæ pacem habeat, nec ſit ei neceſſitas Eccleſiam ingredi, & nullus eum per vim abſtrahere præſumat &c.* e vi è ancora nel Capitolare ciò, che aſſerite voi: *Ut eos timoris neceſſitas non conſtringat circa Altaria manere, & loca veneratione digna polluere, depoſitis armis, qui fugerint. Quod ſi non depoſuerint, ſciant ſe armatorum viribus extrahendos, & quicunque eos de Porticibus, & de atriis, & de hortulis, de Balneis, vel de adjacentiis Eccleſiarum abſtrahere præſumpſerit, capite puniatur.*

R. al Cap. XLIII.

Queſto Capitolare conferma a meraviglia l' Eccleſiaſtica Immunità, alla forma degli antichi Canoni; la eſtende agli atrj, portici, ed à tutte le altre adjacenze della Chieſa; ed il Principe, che diſpone unitamente agli Eccleſiaſtici, ſecondo la diſciplina della Chieſa Gallicana, impone la pena della morte ai

(1) *Hyncmar. lib. 2. cap. pag. 208.* (2) *Pag. 212.* (3) *Hodoard. lib. 3. cap. 26.*
(4) *Capit. 184. pag. 1061. lib. 7.*

ai violatori dell' Immunità. Ma non è Legge del Principe Secolare, è un Canone Eccleſiaſtico; il Principe non fa altro, ſe non ſe cooperare, e volere dal canto ſuo l' eſecuzione della Legge Eccleſiaſtica, come Protettore dei Canoni.

L' altro Capitolare di Carlo il Calvo da voi allegato, comanda, ſi reſtituiſcano gli altrui Mancipj, ſe fuggiranno al luogo immune; queſto non à niente che fare con l'Immunità, nè la offende; ordina, non che ſi vada dai Padroni a tirarli fuori, ma che ſi reſtituiſchino, e ſi caccino fuori; ed è giuſto, come abbiamo altre volte oſſervato, che la Chieſa non ritenga le perſone, e le robbe d'altri; e s'impongono le pene contro gl'ingiuſti uſurpatori: lo ſteſſo ivi ſi diſpone intorno a' Servi.

Alcuni ne avete voi tralaſciato, ed altre memorie, quali per far la Storia più, che ſi può, compiuta, apporterò io. Nel Capitolare dell' anno 828. (1), ſi legge: *Si quis ex levi cauſa, aut ſine cauſa hominem interfecerit in Eccleſia, de vita componat. Si in atrio Eccleſiæ, cujus Porta Reliquiis Sanctorum conſecrata eſt, hujuſcemodi homicidium perpetratum fuerit, ſimili modo emendetur, & componatur.*

Ed il Surio (2) ſcrive: *Beatum Meinvercum Epiſcopum Paterbonenſem Capellam conſecraſſe nomine Beati Alexii, cui Immunitatem conceſſit, nulla facta exceptione: Ut quicunque forenſi lege convictus, & ſententia damnationis addictus, Capellam contigiſſet, addictæ pœnæ obnoxius non eſſet.*

Da tanti uniformi Capitolari ſi rileva ſempre una rigida diſciplina della Chieſa, ajutata dalla forza temporale dei Principi, nel volere oſſervata eſattamente la Immunità del Tempio, e ſi comprova eſſere ſtati fino a tutto il nono ſecolo aſſai più difficili, e riſtretti in eccettuare i caſi, che non godono l' Immunità, di quello, che ſono ſtati poſteriormente i Sommi Pontefici. Voi vorreſte, che queſti Capitolari foſſero conſiderati quali Leggi de' Principi ſecolari; e veramente a chi non à prattica delle materie Eccleſiaſtiche, ſentendoli intitolare Capitolari di Lodovico Pio, Capitolari di Carlo Magno, di Carlo il Calvo, ſubito fanno impreſſione come di Leggi del ſecolo; e fanno dubitare, che le Leggi del Sacro Aſilo, la giuriſdizione di quello, ſieno ſtate ſempre dipendenti dalla Podeſtà

(1) *Lib. 4. Capitul. 13.*
(2) *Surius die 5. Junii Cap. 48.*

deſtà Temporale ; pure ſapete meglio di me, che la coſa non è così : Sono tutte riſoluzioni decretate nei Concilj ; ed in conſeguenza ſono Canoni, e non Leggi del Secolo. Sebbene vi ò già dimoſtrato coll'autorità del de Marca sì fatta verità, pure, acciò meglio ne reſtiam perſuaſi, ſono in grado di moſtrarvela di bel nuovo più chiaramente ; e ſiccome altro non potrei fare, che ridire quanto à ſcritto l'Autore Anonimo del libro intitolato. *Abregé biſtorique du droit Canon contenent des remarques ſur les decrets de Gratien*. A Lyon chez Jean Certi rue Merciere, a la Trinité 1689. Così io vi traſcriverò ciò che inſegna lo ſteſſo Autore tanto accreditato preſſo a' Franceſi: a carte dunque 42. egli dice.

* R. al Cap. XLIII. e ſeg.

Quelque ſoin, que priſſent les Eveques d'empecher que les decretales de la collection d'Iſidore n'euſſent cours en France, ils ne purent jamais empecher qu'on ne s'en ſervit en bien des rencontres dans les jugemens Eccleſiaſtiques, quoyqu'on ne s'y conformat jamais entierment ; l'Egliſe Gallicane, comme nous verrons dans la ſuite, eyant toujours eu pour maxime fondamentale de la diſcipline, de ne point s'eloigner des anciens Canons, ny des anciens uſages du Royaume. Depuis le neuvieme ſiecle juſqu'au douzieme le Droit Canon de l'Egliſe Gallicane fut augmentè par les Capitulaires de l'Empereur Charle Magne, par ceux de l'Empereur Louis le Debonnoir ſon fils, & par ceux de Lothaire & de Charle le Chauve auſſi Empereur, & ſes petits fils.

Ces Capitulaires ſont des loix faites dans les Conciles, ou dans les aſſembleés generales du Royaume pour le bien de l'Egliſe, & pour la conſervation de ſa diſcipline. Ces Loix Eccleſiaſtiques confirmeés par nos loix, & par conſequent ſoûtenuës de l'autorité Imperiale, ſe nommoint Capitulaires, & etojent attribueés aux Princes ſous le regne des quels elles avoient eté publieés. L'Abbé Anſegiſe, qui fut depuis Archeveque de Sens, & Be-

---

XLIV. * Aſilo moderato da' Principi per molti ſecoli.

Dalla proporzione, che hanno le leggi ſemibarbare con quelle de' Criſtiani Imperadori, apertamente ſi vede, che il diritto introdotto da queſti con poca varietà continuò fin alla metà del nono ſecolo, ſenza che mai s'impacciaſſero i Veſcovi in promulgare ſtatuti, ed ordini all'Aſilo Eccleſiaſtico appartenenti, ſe non in quanto trattavaſi d'ubbidire alle leggi del Principe, o quelle eſeguire ; e ſe pure

& Benoit Surnommé le Levite ont pris ſoin de recueillir ces Capitulaires & d'en faire pluſieurs Livres : Nous en avons quatre livres des Capitulaires de la collection d' Anſegiſe, & trois de celle du Diacre Benoit.

Pag. 116. Tous ces Capitulaires, qui etojent pour la pluſpart tirés du Code des Canons de l' Egliſe Gallicane, & des Decretales de la collection d' Iſidore, avojent eté confirmès par le Saint Siege, comme nous l' apprenons de la preface de Benoit Levite, qui parlant de ces Capitulaires dit, que *auctoritate Apoſtolica confirmata ſunt*. Ives de Chartres, & Gratien rapportent une lettre du Pape Leon quatrieme a l' Empereur Lothaire, dans la quelle ce Pape s' engage a obſerver luy meme, & a faire obſerver tout ce qui a eté ordonné dans les Capitulaires. *De Capitulis veſtris*, dit il, *veſtrorumque prædeceſſorum irrefragabiliter cuſtodiendis, & conſervandis, quanto valuimus & valemus, Chriſto propitio, & nunc, & in Ævum conſervatores modis omnibus profitemur.* R. al Cap. XLIV. e ſeguenti. *

Nous ne devons pas etre Surpris de la grande Autorité, qu' eurent ces Capitulaires par toute la France, puiſqu' ils avojent eté faits, comme nous avons remarqué dans les Conciles du conſentement des Eveques, qu'ils etojent tirez du Code des Canons, & qu'ils etojent ſoutenus de l' Autorité Apoſtolique, & de l' Imperiale. Cette grande autorité de ces Capitulaires mit preſque en oubli en France le Code des Canons, & fit qu'on ne parla preſque plus dans les Conciles des Siecles Suivans, que de l' obligation ou l'on etoit de les obſerver : c' eſt ce que nous voyons par le Chapitre ſeptante-huit du Concile de Meaux. *Ut Capitula Eccleſiaſtica*, dit ce Concile, *a damno*

---

pure ſi legge alcuna regola da eſſi loro ſtabilita ne' Concilj delle provincie, o non appartiene queſta che a' ſoli Chierici, o ſi vede promulgata coll'autorità, e conſentimento de' Principi, e ſenza il menomo detrimento della giuriſdizione, che compete alle pubbliche podeſtà. Ed incominciando da que' Canoni che ſono raccolti da Graziano, il Concilio di Lerida (a) *che proibiſce a' Chierici d'eſtrarre, e battere i loro ſervi, o diſcepoli, che ſuggono in Chieſa, non appartiene punto all' Immunità di cui ſi tratta; ed è preſcritto a' ſoli Chierici,* (b) *e non mai contra Laici, ſu' quali non aveano i Veſcovi giuriſdizione.*

XLV. * Canoni antichi, ed autorità di eſſi intorno all'Aſilo.

XLVI. * Concilio di Lerida ann. 507.

(a) *Concil. Ilerdenſ. ap. Grat. c. 19. cauſ. 17. qu. 4.* nullus Clericorum Servum, aut diſcipulam ſuum fugientem ad Eccleſiam extrahere audeat, vel flagellare præſumat.

(b) *Conviene nello ſteſſo ſentimento il Van-Eſpen. c. 3. §. 3.*

Carolo Magno Imp. nec non a Domino Ludovico Pio Aug. promulgata obnixe obſervari præcipiantur, ſicut & legalia obſervanda eſſe noſcuntur.

Pag. 118. Dans le commencement du douzieme Siecle juſques au milieu du treiſieme l'on ne parloit preſque plus en France ny de l'ancien Code des Canons de l'Egliſe, ny des livres Capitulaires, mais on s'attachoit entierement a la Collection de Gratien, a la reſerve de ce qui s'y trouvoit contraire aux anciens uſages du Royaume, que la France at toujour eté tres jalouſe de maintenir, & c'eſt en ces uſages qu'elle fait conſiſter ſes libertés: Cette Collection de Gratien ainſy moderee, & temperee par les uſages du Royaume etoit conſideree.

Depuis l'an. 1230. auquel les Decretales de la Collection Gregorienne commencerent a paroitre juſqu'a l'année 1516. qui eſt celle du Concordat Paſsé a Bologne entre le Pape Leon X. & le Roy Francois premier, le Decret de Gratien commenca a etre un peu negligé en France, ou l'on s'attacha autant que nos libertés le pouvojent permettre au droit nouvau des Decretales Gregoriennes qui ſont encore a preſent en uſage dans le Royaume.

Vennero poi doppo le Pragmatiche, delle quali dice l'Autore. Pag. 122. La Cour de Rome &c. Elle obtint enfin ce qu'elle ſouhaitoiz ſous le Roy Francois premier. Cette Pragmatique pur le concordat qu'il fit avec le Pape Leon X. l'année 1516. Ce Prin-

---

XLVI. Concilio di Orleans. ann. 512.

Il Concilio d'Orleans (a) *celebrato nell'anno DXII. rapportandoſi a' Canoni Eccleſiaſtici, ed alle leggi Romane, ordina a' Veſcovi, che non conſegnino ad alcuno i rifuggiti in Chieſa, ſe non prima ottenuto da' perſecutori il giuramento della vita, e ſanità de' membri, e purchè dal reo foſſe data ſoddisfazione, ed ammenda del delitto; minacciando a' Veſcovi, che faranno il contrario, la ſeparazione non ſolamente dalla comunione Eccleſiaſtica, e da' Chierici, ma ancora dalla comunione Cattolica. Vuole però, che i ſervi fuggiti in Chieſa ſieno sforzati toſto a ritornar al ſervigio, e non volendone uſcire, il padrone poſſa occupargli; e rinuova lo ſteſſo giuramento di perdonare a' ſervi, che ſi vede eſpreſſo nell altre leggi. Queſto Concilio non è che un'eſecuzione delle leggi medeſime, ed oltra ciò fu confermato da Clodoveo primo Re di Francia da cui prende l'autorità* (b).

(a) *Concil. Aurelian. 2. c. 3. & 5. ap. Grat. ib. c. 36. verſ.* quod Eccleſiaſtici Canones, & lex Romana conſtituit.

(b) *V. Van-Eſpen. c. 3. §. 9.*

Prince pour plaire au Pape caſſa la Pragmatique de Charle 7. pour les autres qui contenoint des reglemens touchans les Mœurs, & la Diſcipline deja receüe dans le Royaume il le conſervat ſous le nom de Concordat.

Eccovi dunque dimoſtrato, che i Capitolari ſono Canoni, e che la Sacra Immunità è ſempre ſtata regolata dalle Leggi Eccleſiaſtiche, anche in Francia; eſſendoſi quei Principi ſolamente impiegati a farla riſpettare colla loro Autorità, e con la forza.

Nella Spagna poi, ſebbene quella Chieſa ſia ſtata per molti ſecoli afflitta dal Governo dei Goti, che erano Ariani, i quali non ſi convertirono, ſe non verſo la fine del ſeſto ſecolo, in cui il gran Pontefice S. Gregorio Magno li confermò nella Cattolica Religione; pure non laſcia, contra quanto voi aſſerite, di ſomminiſtrarci documenti, e Leggi Canoniche fatte dai ſuoi Eccleſiaſtici in difeſa del Sacro Aſilo dal tempo della ſua Converſione fino al principio del ottavo Secolo, nel quale fu eſtinto l' Impero dei Goti, e la Spagna paſsò a gemere ſotto il dominio de' Mori, che erano infedeli, chiamati poi Saraceni. *R. al Cap. XLVIII.*

Coſtumarono adunque nella Spagna ſotto il Regno de' Goti, di governare gli affari dello ſtato, sì intorno alla temporale, come intorno all' Eccleſiaſtica Polizia, i Concilj Generali, compoſti per la maggior parte di Veſcovi, e per un altra parte dei Magnati del Regno, all' uſo medeſimo, che ſi coſtumava nella Chieſa di Francia ſotto l'Imperio di Carlo Magno, e de' ſuoi Succeſſori: facevano pure in Spagna i ſuoi Canoni, e quando erano materie Eccleſiaſtiche, ſi ſottoſcrivevano ſolamen-

V 2

Nel Concilio di Toledo (a) *celebrato nell' anno DCLXXXI. ſi dice: ch' entro paſſi trenta vicino alla Chieſa niuno eſtragga i rifugiati, purchè queſti non eſcano da tal limite ſenza preciſa, e naturale neceſſità; e chiunque a tal decreto contravveniſſe, foſſe ſcomunicato, e punito dal Principe; e vuole in fine* (b) *che ſe il Sacerdote non rende il fuggitivo, dopo il giuramento datogli ſecondo il pre-*

XLVIII. Concilj di Toledo ann. 681.

(a) *Concil. Tolet. XII. c. ap. Grat. ib. c.* 35.

(b) *Ibid.* ſi quis autem hoc decretum tentaverit violare, & Eccleſiaſticæ excommunicationi ſubjaceat, & ſeveritatis Regiæ feriatur ſententia: & *in fine*, aut fuga talium ſi evenerit Sacerdoti quærende eſt, aut damnorum ſententiæ ſecundum electionem Principis hujuſmodi Sacerdotibus irrogende.

lamente da' Veſcovi; formavanſi poi unitamente dal Rè con i Magnati, ſe riſguardavano coſe da eſeguirſi dal Principe, o pure ſe contenevano pene temporali. Ciò ſi può riconoſcere dal Canone fatto nel quinto Concilio Toletano; in cui avendo i Padri del Concilio avuto in mira di aſtrignere i Succeſſori nel Regno con la forza del giuramento all' oſſervanza di una Legge fatta dal Rè Cintila, in cui ſi ordinava, che niun Rè dei Goti eletto legitimamente co' voti, aſcendere poteſſe al Soglio, prima di aver promeſſo frà l'altre condizioni, con ſolenne giuramento, di non permettere, foſſe violata la Cattolica Religione, nè dimoraſſe nel ſuo Regno alcuno, il quale non foſſe Criſtiano; coteſto Decreto, in cui li Padri fulminavano la Scomunica contro i Violatori del Canone, fu fatto con l'Autorità del Rè medeſimo, e dei Magnati; a differenza degli altri Canoni, i quali ſi ſtabilivano con la ſola Autorità del Concilio, come rileva Natale *ab Alexandro* 1).

Del rimanente in affari di Religione, foſſero appartenenti al Dogma, o alla Diſciplina, diſponevano tanto arbitrariamente i Veſcovi nel Concilio, ſenza alcuna dipendenza; che non ſolo non ricercavano il conſenſo nè dei Magiſtrati, nè dei Rè; e non ſolamente obbligavano il Popolo, ed i Magiſtrati all' ubbidienza dei loro Canoni, ma vi coſtringevano gli ſteſſi Rè ſotto pena della Scomunica. Ce lo dimoſtra il Concilio quarto di Toledo, tenuto ſotto del Regno di Siſinando, coll'intervento di circa ſettanta Veſcovi, onde gli fu attribuita sì grande Autorità, che dal Concilio Toletano quinto ſi nomina Concilio Generale. Nell'ultimo Canone di coteſto Concilio quarto i Padri, fatta una ſeria ammonizione al Rè, e ſuoi Succeſſori, di non abuſarſi della Podeſtà loro conferita a ſalvezza, e difeſa de' Sudditi, convertendola in Tirannìa, e di governarſi in modo, *ut Reges in Populis, & Populus in Regibus, & Deus in*

(1) *Natal. ab Alexandr. Hiſt. Eccleſ. Sæcul. 7. cap. 2. art. 6. di ſtampa di Lucca.*

---

preſcritto de' Canoni, e delle leggi, ſarà in arbitrio del Principe il punire gli ſteſſi Sacerdoti, o di far loro pagare i danni. Queſto Concilio non tocca le pubbliche Podeſtà, nè toglie un atomo di giuriſdizione a quelle, anzi rimette il gaſtigo nelle mani del Principe; ed oltra ciò ſi vede celebrato coll'eſpreſſo conſentimento del Re Ervigio, come apparisce dagli atti di eſſo. Nè diverſamente fu diſpo-

in utrisque laetetur, fulminarono la Scomunica contro quei Rè, i quali con ſuperbo Impero, e Regio Faſto della Sovrana Autorità contro la riverenza dovuta alle Leggi, abuſati ſi foſſero; nè ſi contennero i Padri del Concilio alle ſole minaccie pel tempo futuro; ma vennero a' fatti; e ſcomunicarono Svintila, la di lui Moglie, e Figli, ed il Fratello, perchè avevano in crudeltà, e tirannìa convertito il Regio Impero. Vi ò fatto queſto preambulo, perchè non abbiate da replicarmi, che i Canoni dei Concilj Toletani, *non obbligavano le pubbliche Podeſtà, e che non avevano altra forza, ſe non quella attribuitagli dal Principe*.

Ciò preſuppoſto il Canone duodecimo del Concilio ſeſto Toletano, che aveva laſciato Graziano, e voi riportate, non induce il voſtro ſignificato, come ſpiegate, ma un altro diverſo; mentre vi appoggiate ſolamente alle ultime di lui parole: *Quod ſi ipſe mali prius reminiſcens ad Eccleſiam fecerit confugium, interceſſione Sacerdotum, & reverentia loci, Regia in eo Pietas reſervetur, comitante Juſtitia*. Voi la prendete troppo generalmente la coſa. Sembra, così troncato, che il Canone rimetta pienamente alla Pietà del Rè l' oſſervare, o non oſſervare l' Aſilo per tutti li rifuggiti alla Chieſa, e che ſia una coſa dipendente dal ſolo arbitrio del Principe, la Sacra Immunità. Se vogliamo vederne il vero, leggiamo tutto il Canone, ed eſaminiamolo con tutte le ſue relazioni, e ſcoprirete uno dei più chiari, ed incontraſtabili documenti, che trovar ſi poſſa, per il Sacro Aſilo. Il Canone rapportato nel Labbè (1) così parla: *Pravarum audacia mentium, ſæpe, aut malitia cogitationum, aut cauſa culparum, refugium appetit hoſtium; unde quiſquis patrator culparum extiterit talium, virtutem petens defendere adverſariorum, & Patriæ, vel Gentis ſuæ detrimenta.*

(1) *Labbè tom. 5. Concilior. anno 638. Concil. Toletan. 6.*

---

diſpoſto nel Concilio VI. dell' anno DCXXXVIII. (a) *quale non è rapportato da Graziano, ove ſi rimette alla pietà del Re il perdonare a chi fugge in Chieſa, mercè la riverenza del luogo ſacro, ed interceſſione de' Sacerdoti, e purchè vi concorreſſe la giuſtizia.*

(a) *Concil. VI. anno 638. Tolet. c. 12.*, quod ſi ipſe mali prius reminiſcens ad Eccleſiam fecerit confugium, interceſſione Sacerdotum, & reverentia loci, Regia in eo pietas reſervetur comitante juſtitia.

ta intulerit rerum, excommunicatus, & retruſus longinquioris Pœnitentiæ legibus ſubdatur. Quod ſi ipſe mali ſui prius reminiſcens ad Eccleſiam fecerit confugium, interceſſu Sacerdotum, & reverentia loci, Regia in eo Pietas reſervetur, comitante Juſtitia.

Coſtui, di cui parla il Canone è un Traditore, un Ribelle, e Nemico della Patria; un Reo di leſa maeſtà; e ſiccome nel Canone ultimo del Concilio Quarto Generale Toletano, fu determinata la pena della ſcomunica contro ſimili delinquenti, così queſto Canone diſtinguendo due caſi del Reo, l'uno, quando egli reſta preſo, e nelle forze del Rè, e del Popolo, l'altro quando ſi rifugia volontariamente pentito nella Chieſa, ſtabiliſce ancora due diverſe diſpoſizioni. Nel primo caſo il Sacerdozio, per ciò, che gli appartiene, non lo vuole aſſolvere così preſto dalla ſcomunica (deveſi ſupporre, ſe il Rè, ed il Popolo gli perdona la vita); ma vuole, che rinchiuſo ſia ſoggetto alle leggi di una ben lunga penitenza. Nel ſecondo caſo, quando il Reo pentito và a ricovrarſi da ſe ſteſſo alla Chieſa, il Canone non lo priva della Sacra Immunità; mentre, *Reverentia loci*, vuole, che ſi eſerciti in lui la Pietà del Rè, unitamente alla Giuſtizia, vale a dire, atteſo il Sacro Aſilo, non vuole, che ſia condannato alla pena ordinaria, alla morte; ma alla pena ſtraordinaria, ſecondo la Pietà del Rè, unita alla Giuſtizia.

La coſa è chiara, poichè, ſe il Canone lo aveſſe laſciato alla ſola giuſtizia del Rè, allora coſtui era ſoggetto alla pena ordinaria di morte, e di mutilazione di membri; ma rilaſciandolo alla Pietà del Rè unita alla Giuſtizia, il Canone lo rilaſcia ſoggetto unicamente alla pena ſtraordinaria, eccettuata la morte, e la mutilazione de' membri. Queſta in ſomma era una diſpoſizione di dover conſegnare il Reo, ſotto però la ſicurezza della vita, e della mutilazione dei membri alla forma della diſciplina della Chieſa di que' tempi, alle Leggi della quale ſi riferivano ſempre i Concilj Toletani, come ſi può oſſervare nei medeſimi Concilj.

In queſti termini ſi interpreta il detto Canone nel detto Tomo del Labbè, *in notis Garſiæ Loaiſæ* litt. f. alle parole: *Interceſſione Sacerdotum, & reverentia loci*: *ibi*: *Ad Immunitatem Eccleſiæ ſervandam duas affert Cauſas; prima eſt Inter-*

terceſſio Sacerdotum ; ſecunda Reverentia Loci . Semper fuit Religioſum ad Eccleſiam confugientes , pro loci cultu , & obſervantia inde non abſtrahi . Così l' interpreta ancora Natale Aleſſandri nella Storia Eccleſiaſtica del 7. ſecolo eſponendo il detto Canone: *Confugium ad boſtes in damnum Patriæ excommunicatione , & diuturna pœnitentia plectendum ſtatuit . Quod ſi criminis hujuſmodi reus ad Sacrum Aſylum confugerit , ad Interceſſionem Sacerdotum , & ob loci reverentiam , Regis Juſtitia Pietate temperetur .* Di quì non ſi può mai fuggire ; la Sacra Immunità è ſempre ſtata oſſervata *propter religionem , propter cultum , & reverentiam Loci Sacri .*

Quì ſicuramente non v' è ſcampo a dire , che non ſi obbligano le pubbliche Podeſtà ; talchè io non comprendo , come poi in appreſſo voi potiate accuſare la diſciplina Eccleſiaſtica dei noſtri giorni , ſiccome foſſe a delinquenti più favorevole nel Sacro Aſilo , di quello , che ſiagli ſtata l'antica Diſciplina della Chieſa . Allora ſi proteggevano nel Luogo Immune li Rei di Leſa Maeſtà , i Nemici , i Traditori della Patria , i Ribelli ; e non ſi conſegnavano , ſe prima il Giudice Secolare non promettevagli della Vita , e de' membri il perdono ; in oggi ſecondo il coſtume de' Secoli più recenti , ed atteſa la diſpoſizione delle Pontificie Coſtituzioni , malfattori conſimili , ed altri con delitti chiamati atrociſſimi , o di grave ſcandolo , o danno alla Repubblica , aggravati , ſi abbandonano dalla Chieſa , e ſi conſegnano alle Podeſtà del Secolo , non più riportata la promeſſa giurata di non fargli morire , e di non troncargli alcun membro ; ma con una ſemplice proteſta , o preghiera , la quale ad altro non ſerve , che a non incorrerſi l' irregolarità per parte dell' Eccleſiaſtico , e per una mera formalità , come voi ſteſſo confeſſate . E poi tanto ſi chiamazza contro del Sacerdozio , tanto ſi ſtrepita ; che à innovato , che à uſurpato in pre-

---

Nella ſteſſa collezione di Graziano ſi leggono due decreti del Concilio di Tribur ; nel primo de' quali ſi dice : (a) *Che chiunque fa riſſa , o commetterà omicidio nell'atrio della Chieſa ; paghi a quella l'ammenda per l'immunità violata ; e nel ſecondo :* (b) *che chiunque eſtrae dalla Chieſa il Servo fuggitivo paghi* XLIX. Concilio di Tribur.

(a) *Concil. Triburient ap. Grat. d. conſ.* 17. qu. 4. c. 7.
(b) *Ib. Can.* 20.

pregiudicio de' Principi, e della giuſtizia, per mezzo della Sacra Immunità.

Il decimo Canone del duodecimo Concilio Toletano à ſimilmente di biſogno di eſſere tutto ponderato. Voi ne riferite le ultime ſole parole per dimoſtrare, che l' eſecuzione di queſto Canone appartiene al Rè, e che i Sacerdoti contraventori, dovranno punirſi dal Principe. Il Canone pertanto rapportato dal Labbè (1) ſubito nel principio parla di coloro, i quali per qualunque timore, o terrore fuggono in Chieſa; ficchè non v' è luogo a dire, che comprende ſolo le private violenze, e non la vendetta delle Pubbliche Podeſtà; egli è uniforme al Canone ſopra eſpoſto del Concilio Quarto, il quale parla dei ribelli, e nemici della Patria, ed in conſeguenza de' Rei di offeſa Maeſtà, i quali correvano alla Chieſa per ſcampare dalla Giuſtizia del Principe. Queſto Canone affine di comprendere tutti i fuggitivi al Luogo Sacro, ſieno perſeguitati dai privati, o dalle pubbliche Podeſtà, parla con le parole generaliſſime: *Pro his, qui pro quolibet metu, vel terrore Eccleſiam appetunt*. Dal Concilio, con ordine, e conſenſo eziandio del Rè, (ed era neceſſario, acciò foſſe munito, non ſolo delle pene Eccleſiaſtiche, ma ancora delle temporali, o per conſervare il coſtume di quella Chieſa) ſi definiſce: *Conſentiente pariter & jubente Glorioſiſſimo Domino noſtro Ervigio Rege, hoc ſanctum Concilium definivit, ut nullus* (oſſervate la parola generaliſſima *nullus*:) *ut nullus audeat confugientes ad Eccleſiam, vel reſidentes inde abſtrahere, aut quodcunque nocibilitatis, vel damni, ſeu ſpolii reſidentibus in loco ſancto inferre*. Indi il Canone fa l' ampliazione dell' Aſilo a trenta paſſi fuori della Chieſa, dove dichiara, che ſaranno difeſi, non in vigore delle Leggi del Principe, o de' Privilegj; ma in virtù del riſpetto, della riverenza, (queſto è ſempre il Fondamento

(1) *Labbè Tom. 6. Concil. ann. 681.*

---

ghi al Veſcovo 900. ſoldi, e faccia pubblica penitenza. Queſte regole appartengono alla ſola violenza de' privati, e ſon fatte in eſecuzion delle leggi e Capitolari de' Principi, uno de' quali è rapportato come Canone dallo ſteſſo Graziano, (a) *avvegnachè fatto ſia dalla ſola autorità Imperiale nell' unione degli ſtati di Francia.*

(a) *Cauſ. 17. qu. 4. can. 9.*

mento del Sacro Asilo) dovuta alla Chiesa: *In quibus triginta passibus uniuscujusque Ecclesiæ in toto circuitu reverentia defendetur*.

Questo Canone solo, il quale non è tanto moderno, onde non si potrà opporre esser egli una delle usurpazioni de' Papi, incominciate nell'undecimo Secolo; questo solo è bastante a chiarirci di molte cose. Voi dite spesso, che nell'Immunità Locale sempre si sono considerati i privilegj de' Principi, e non mai il Tempio materiale. Quì vedete palpabile l'insussistenza della vostra asserzione. Leggiamo le parole, che seguitano del Canone: *& nullo teneantur eventu necessitudinis, qui Dominicis se defendendos commiserunt Claustris*. Sono dunque le Sacre Mura, che difendono; alle Sacre Mura è dovuta la riverenza. La sentenza è pronunciata dal Concilio. Indi subito passa il Canone alle pene, e della Scommunica Ecclesiastica, e della Severità delle Leggi del Rè contro de' trasgressori. Questa è la definizione del Concilio intorno all' Ecclesiastico Asilo.

Siccome poi i Sacri Canoni precedenti ordinavano di scacciare dal Tempio i Servi, come altrui Patrimonio, e di presentare alcuni altri pochi, secondo che abbiamo veduto, promessone però da chi doveva riceverli il perdono con giuramento; e siccome forse allora pure qualche Chierico li nascondeva, e li faceva fuggire, nè voleva ubbidire alle ordinazioni delle Costituzioni Ecclesiastiche precedenti; così il Canone dichiara essere soggetti li Chierici a render conto della fuga dei rifuggiti alla forma dei Canoni, giurando essere seguita la fuga, e non avervi essi colpa veruna; se poi non potranno la loro innocenza giustificare, e se a cagion loro danno ne sia a qualcuno avvenuto, allora obbligati saranno ad emendarlo; di che se ne rimette la decisione all' arbitrio, ed alla sentenza del Rè.

Il Canone quì dispone due cose; l' una risguarda i Servi da scacciarsi dall'Asilo; ed in questa parte si difende benissimo la Sacra Immunità; mentre a niun altro si accorda la facoltà, e neppure al Principe, fuor che al Sacerdote, di trarre il Servo dal Luogo Sacro, affine di consegnarlo nella forma prescritta da' Canoni: l' altra cosa, che si lascia all' arbitrio del Rè, non à col Sacro Asilo connessione, ma provede al danno forse da' Sacerdoti colla loro disubbidienza cagionato, cooperando alla fuga di colui, che dovea restituirsi: coteſto capo pertanto, il

quale riducesi ad una azione civile, o mista di danno dato, è lasciato da giudicarsi contro de' Sacerdoti colpevoli, all'arbitrio del Rè: *Ipsos tamen, qui ad Ecclesiam confugium faciunt, si juxta priscorum Canonum instituta hi, qui eos repetunt, Sacramenta reddiderint, & Sacerdos Ecclesiæ ipsius ab Ecclesiæ foribus non abstraxerit, aut fuga talium si evenerit Sacerdoti quærenda est, aut damnorum sententia, secundum Electionem Principis, hujusmodi Sacerdotibus irroganda.* Osservate adesso, esaminato quest'ultimo Capo tutto assieme coll'intiero Canone, che figura diversa egli fa da quella datagli da voi con quelle parole: *Aut fuga talium, si evenerit Sacerdoti quærenda est, aut damnorum sententia secundum Electionem Principis, hujusmodi Sacerdotibus irroganda.*

R. al Cap. L. e seg.* Io poi ancora non posso comprendere come dalla Lettera di Gelasio scritta a Bonifacio Vescovo, si ricavi, essere stati i Pontefici pronti esecutori delle Leggi Imperiali, e colla scorta delle Leggi Civili aver essi regolato qualunque Capo di esteriore disciplina, secondo che voi discorrete, perciocchè Gelasio nel principio della Lettera dice: *Metuentes Dominos Famuli, si ad Ecclesiæ septa confugerint, intercessiones debent quærere, non*

L.* Sentimenti de' Papi antichi intorno all' Asilo. *Al sentimento degli altri Padri della Chiesa, e delle leggi de' Principi non è contraria punto la pratica de' Pontefici antichi di Roma, quali erano pronti esecutori degli ordini Imperiali, e con la scorta delle leggi civili qualunque capo d'esteriore disciplina regolavano. Il primo fra questi, di cui trovasi memoria appartenente all'Asilo nella raccolta di Graziano, è Papa Gelasio creato nell' anno CCCCXCII. nel tempo d'Anastagio Imperadore, e Teodorico Re d' Italia, in un'epistola del quale si legge scritto a Bonifazio Vescovo:* (a) *che i servi fuggendo in Chiesa devono ricercar intercessione, e non nascondigli, e che perciò essendo dal Padrone con giuramento dato loro il perdono, si devono a quello restituire*

LI.* Decreti di Papa Gelasio. *anche per forza, come le leggi dispongono; ed altrove dice:* (b) *che se per avventura un servo, affermando d'esser Cristiano, fuggirà alla Chiesa sotto pretesto, che da picciolo sia stato circonciso da alcun Giudeo suo padrone, si veda la causa in modo, che non venga offesa la religione, nè il servo, mentendo sotto tal velo, si sottragga dal servigio del suo Signore; ed in un'altra epistola scrive* (c) *a Giovanni Vescovo, ch'essendo un debitore fuggito alla Chiesa, allora solo si estragga da essa, che ricusa di rendere fedelmente i suoi conti. Da queste regole non son mai toccate le pubbliche Podestà; nè altro si dispone, se non quanto si legge dispesto dalle precedenti costituzioni de' Principi, e la puntuale osservanza delle medesime.*

(a) *Gelas. in can. 23. ibid. vers.* Intercessionee debent quærere, non latebras.

(b) *Ib. can. 34. vers.* quatenus nec religio temerata videatur, nec Servus hac objectione mentitus competentia jura domini declinere contendat.

(c) *Ib. Can. 33.*

non latebras ; ne hæc ipſa præſumptio tarditatis temeritatem augeat retinendi. La intelligenza, che ricavaſi da queſta Lettera di Gelaſio ſi è, che il Pontefice inſegna quello, che è giuſto; e perciò, che avevano detto la ſteſſa coſa le Leggi Civili, non ne diviene queſta conſeguenza; *dunque i Pontefici erano pronti Eſecutori delle Leggi Imperiali*: la vera conſeguenza, che ne deriva, è queſta; dunque i Pontefici erano pronti eſecutori della Giuſtizia: La Legge Imperiale neppure per ombra è nominata dal Pontefice, e la Cauſale, ivi apportata di non doverſi naſcondere i Servi, eccola chiara: *Ne hæc ipſa præſumptio tarditatis, temeritatem augeat retinendi*. Egli è però vero, che non ànno mai ſdegnato i Romani Pontefici, anzi ſi ſono fatto ſempre mai un penſiere non ordinario di accomodarſi alle Leggi del Principe, e della Republica, quando compatibili erano con la Giuſtizia, e con la Religione, gloriandoſi ſpeſſe fiate di allegare coteſte Leggi Santiſſime; ma non ſuſſiſte, che abbiano con la ſcorta delle Leggi Civili la diſciplina della Eccleſiaſtica Immunità regolato.

La lettera di Gelaſio proſiegue: *Filius etenim noſter Vir ſpectabilis Petrus quæritur, Servum ſuum in Eccleſia S. Clementis diutius commorari, cui cum deputaſſet Sacra Sacramenta præſtari, illum egredi nulla ratione voluiſſe. Et ideo directus ſupradictus homo de præſenti cum eo, quem elegeris eſſe mittendum, cum de impunitate ejus Sacramenta præbuerit, eum ſtatim facias ad Dominum ſuum modis omnibus remeare, aut ſi in hac pertinacia forte perſtiterit, poſt Sacramentum ſibi præſtitum, reddatur invitus*. Vi prego di notare, che noi torniamo ai due primi Secoli degli Imperadori Criſtiani, nei quali voi avete detto, non eſſerſi mai intricati gli Eccleſiaſtici negli affari d' Immunità; e pure dentro coteſti due Secoli Gelaſio ne decide; e Pietro padrone del ſervo s' invia bensì a Gelaſio, non a' Tribunali Secolari per conſeguir la Giuſtizia.

Al medeſimo Gelaſio mediante Libello di ſupplica fece ricorſo quel Giuda Ebreo, perchè gli foſſe reſtituito un ſuo Mancipio, il quale poſtoſi in Chieſa, ſoſteneva di eſſer Criſtiano fino dall' Infanzia, e di eſſere ſtato di freſco circonciſo; e Gelaſio commette ai Veſcovi Siracuſano, Coſtantino, e Lorenzo, l'eſame dell' affare, in modo però, che: *Nec religio temerata videa-*

tur, nec Servus hac objectione mentitus competentis Jura Domini declinare contendat.

Il fatto di Felice contenuto nella terza Lettera di Gelasio, fra quelle da voi ammesse per legittime, e sincere, consiste in questo: che Felice debitore doloso per la sua cattiva amministrazione, si era rifuggito in Chiesa; il Padrone faceva istanza, che andasse a rendergli conto; e costui ricusava di sottomettersi, neppure con la solita sicurezza del perdono della vita, e de' membri, allegando di essere assistito dalla buona ragione; perciò il Pontefice ordina, che vada dunque a giustificarsi, promettendogli, che ritrovatolo fedele, non permetterà gli sia fatto alcun male; sortito dal Luogo Immune fu riconosciuto esser costui un doloso amministratore; pertanto il Pontefice dice, che bene gli stà, e se trovasi in Carcere, vi rimanga.

V. al Cap. LII.

Rispetto all' altra Lettera di Gelasio scritta sopra 'l fatto di Benenato, e Mauro, nella quale ordina, che non sieno ammessi coloro alla comunione, già scomunicati da Epifanio Vescovo di Benevento, per l'estrazione del Curiale da essi fatta dalla Chiesa con disprezzo della Religione; molti eruditi, e dotti Scrittori certamente dubitano della sua Legittimità; e voi francamente la giudicate Apocrisa, col fondamento, che non si trova nell'antico Codice dei Canoni della Chiesa Romana, o nelle moderne raccolte del P. Labbè, e del P. Arduino. Questo fondamento somministra qualche motivo di sospettarne; ma non già di formarne francamente il giudicio: L' istesso Van-Espen nella Dissertazione degli Asili si contiene modestamente dentro a' limiti del sospetto: Noi la troviamo rapportata litteralmente

---

LII. Epistole due di Gelasio sospette.

Potrebbono solamente opporsi due epistole dello stesso Gelasio, (a) nelle quali scrive ad alcuni Vescovi, che avendo Benenato, e Mauro Municipi di Benevento estratto dalla Chiesa un Curiale in sprezzo della Religione, non ammettano que' tali alla comunione, avendogli esclusi Epifanio Vescovo di Benevento; poichè se bene tratti Gelasio non di Maestrati, e podestà pubbliche, ma di due semplici, e private persone di quella Città, nella prima però di dette epistole in modo d' esaggerazione dice: che neppure alle Podestà, e Principi fu lecito giammai di estrarre un uomo dal Santuario con violenza, con prenderne l' occasione dall'assenza del Sacerdote.

Queste parole dette per modo d' esaggerazione possono ricevere buono intendimento, se si considera, essere stato un tempo ordinato per legge da Teodosio il giovane, che a niuno fosse lecito estrarre i rei senza partecipazione del Sacerdote, o del

(a) *D. caus. 17. qu. 4. c. 10. & 13.*

te dalli Fratelli Pitei, i quali nelle loro note la riferiſcono cavata dai Codici d'Ivone, e di Policarpo; e quello, che aggiugne qualche forza per crederla legittima ſi è, che l'Agoſtino (1) critica fieramente tutte le Lettere di Gelaſio, e ributta quelle, che non ſono legittime, e di queſta, per quanto ò potuto riconoſcere, non ne parla. Il motivo poi da voi addotto della grande ſconcezza, che ſarebbe, ſe Gelaſio aveſſe affermato, non eſſer lecito neppure alle Podeſtà, e Principi l'eſtrarre un'Uomo dal Santuario con violenza, e che queſta propoſizione è falſiſſima, convinta da tutta l'antichità, e dal coſtume di tutti i Secoli della Chieſa non mai interrotto, nè contradetto, ſembra, ed è ſicuramente di niuna forza, mentre vi ò ſino ad ora dimoſtrato, eſſere veriſſima, anzi di verità chiariſſima, ed incontraſtabiliſſima, la propoſizione, che non è lecito alle publiche Podeſtà, e Principi di eſtrarre dalla Caſa di Dio con violenza un

(1) *Auguſtin. de emendat. Gratian. dialog. 13. prior. lib. pag. 151.*

---

del Veſcovo. Per altro ſe veramente aveſſe detto Gelaſio, che ciò non era lecito agli ſteſſi Principi, ſarebbe ſtata una propoſizione falſiſſima, convinta da tutta l'antichità, e dal coſtume di tutti i ſecoli della Chieſa non mai interrotto, nè contraddetto, come fin ora ſi è veduto; non eſſendo però tali Epiſtole nell'antico codice de' Canoni della Chieſa Romana, o nelle moderne raccolte de' Canoni Eccleſiaſtici di Gelaſio, del P. Labbè, del P. Arduino, ed altri critici, ed eruditi Scrittori, che han viſitato tutti i legittimi fonti de' Canoni, ma ſolo rapportate nel decreto di Graziano unitamente a tant' altre quiſquilie, che ſi contengono in quel volume; non è inverisimile, che tali parole ſieno ſtate dai buoni Eccleſiaſtici delle ſeguenti età aggiunte di peſo, o in altra guiſa alterate nel traſcriverle da' Codici antichi, convenendo ogni altra coſa affermare fuorchè una ſconcezza sì chiaramente convinta da tutta l'antichità (a). *Ed avvalora il ſoſpetto d'una cotal impoſtura la certezza, che abbiamo, di eſſere ſtati frapposti nello ſteſſo decreto di Graziano altri Canoni apocrifi a prò dell'immunità Eccleſiaſtica; e fra queſti l'Epiſtola di S. Agoſtino a Bonifazio, in cui lo riprende per aver eſtratto un Reo dalla Chieſa, volendo, che gli ſia negata la comunione, e non s'accettino le oblazioni della ſua Caſa, finch'e' non faccia penitenza: della falſità tanto di queſta, che d'altre ſimili epiſtole ſcritte a Bonifazio, preſſo gli eruditi già più non ſi dubita, e l'hanno appieno dimoſtrato i religioſiſſimi PP. di S. Mauro, ed altri detti Critici.* (b) *Ugualmente falſe ſon le novelle due di Majorano* de Eccleſiarum perfugio *; e vie più la coſtituzione di Teodoſio il giovane*

LIII.* Epiſtole di S. Agoſtino a Bonifacio apocrife.

LIV.* Due novelle di Majorano, ed una di Teodoſio II. Apocrife.

(a) *Oſſerva lo ſteſſo il Van-Eſpen. c. 2. §. 4.*

(b) *Dell'epiſtole di S. Agoſtino date in luce da' PP. di S. Mauro v. Natale d'Aleſſandro Hiſtor. Eccl. ſæcul 4. art. 3. de S. Aug. §. 2. verſ.* in tomi ſecundi appendicem jure ſunt rejectæ Epiſtolæ ſedecim breves S. Auguſtino, & Bonifacio adſcriptæ, ſputias enim clamat identitas ſtyli, & diſſimilitudo cum Auguſtino: *e Thomaſin. de antiq. & nov. Eccl. diſcipl. par. 2. lib. 3. c. 95. §. 9. verſ. in concilio, ibi cap. Miror* apud Gratianum Epiſtolæ imputatur Auguſtini, quæ Conſoribus tamen emunctioris naris non ſapit Auguſtinem.

un rifuggito, il quale, alla forma dei Sacri Canoni, debba godere dell' Asilo; e ve l' ò dimostrato con le leggi, con li fatti, ed esempj costantissimi di tutta l' antichità, e con li costumi di tutte le Nazioni, e di tutti i Secoli, tanto avanti la Chiesa, quanto nel tempo della Chiesa.

Abbiamo ampiamente veduto, che le Leggi del Sacro Asilo obbligavano le pubbliche Podestà sì ne' tempi degli Etnici, come ne' due primi Secoli degli Imperadori Cristiani; de' quali due Secoli ce l' ànno comprovato l'autorità di S. Agostino, le Scommuniche, ed il Concilio di Sinesio, le Scommuniche di Ausilio contro Classiciano, il Concilio Cangrienſe, il Concilio primo di Oranges; cose tutte avanti Gelasio Papa non già nell'anno 412., come per sbaglio di stampa si legge nel vostro Discorso, ma fu creato Pontefice nell'anno 492., e visse anni 4. mesi 8., e giorni 20. (1); Abbiamo osservato, essere qualche cosa di più forte l' opposizione fatta in quei Secoli dagli Ecclesiastici a' Padroni, ed altri, che erano garantiti dall' autorità delle pubbliche Leggi a potersi riprendere i loro Servi rifuggiti in Chiesa, ed i loro debitori, di quello che sia obbligare le pubbliche Podestà all'osservanza del Sacro Asilo; mentre l'opporsi alle pubbliche Leggi con pene di scomunica, con decreti, il modificarne, l' impedirne l' Esecuzione, appartiene alla Podestà Legislativa, che è la maggiore di tutte le Podestà, che si possono avere nella Republica: sicchè la proposizione di Gelasio non sarebbe stata nè falsa, nè sconcia.

Niuno poi aver potea maggior fondamento, e più ragione di Gelasio, di asserire, che alle pubbliche Podestà non era lecito di estrarre a forza i rifuggiti dalla Chiesa; mentre a lui, e non alle pubbliche Podestà ricorrevano da sì lontane parti quelli, che volevano estrarre dal Luogo Sacro i loro Avversarj: lo dimostrano chiaramente i tre Casi, che voi non mettete in dub-

(1) *Sandini Vite Pontif. Rom. facul. 5. pag. mihi 132.*

---

ne, in cui dice, che passeggiando i debitori col Vescovo, o Sacerdote, niuno possa ritenergli, ed estrargli. La falsità di tali atti è stata appieno dimostrata da Jacopo Gotofredo, (a) ed apparisce da per se stessa, e dalla ridicola tessitura delle medesime. E ciò basti, perchè tralasciando l' epistole sospette, ed apocrise de' Pontefici, seguitiamo a ragionar delle vere.

(a) *Gothofred. in l. fin. circ. fin. C. Theod. de his qui ad Eccl. §. ex his interim.*

dubbio, dei quali abbiamo parlato. Nè Pietro pertanto, per riavere il ſuo Servo, nè l' Ebreo per conſeguire il ſuo Mancipio dimoranti in Chieſa, nè Ortaſio per ottenere la giuſtizia contro di Felice doloſo amminiſtratore, il quale ſi difendeva con l' Aſilo, per non render conto, ſarebbero con tanto loro incomodo, e perdita di tempo ricorſi a Gelaſio, ſe il Magiſtrato Secolare aveſſe potuto eſtrarre a forza dalla Chieſa i rifuggiti: fra que' trè ricorrenti vi è un Ebreo, il quale nemico giurato della noſtra Religione non avrebbe certamente, ſe gli foſſe ſtato permeſſo, tralaſciato di far ingiuria a' noſtri Sacerdoti, ed alle Chieſe Criſtiane, ottenendo col ricorſo a' Maeſtrati di poterne ſtrappare violentemente il di lui Avverſario.

Non ſi controverte, che le due Novelle di Majorano, quella di Teodoſio il Giovane, e le Lettere di S. Agoſtino a Bonifacio, non ſieno apocrife, come voi aſſerite nel Capitolo 53. abbiamo però veduto altre Lettere di S. Agoſtino ſincere, e veridiche, dalle quali ſi prova l'uſo del Sacro Aſilo nella Chieſa, e la Podeſtà del Sacerdozio di ſcomunicare i Violatori. *R. al Cap. LIII. e LIV. antec.*

La coſtante maſſima, da voi in tutto il voſtro Diſcorſo oſſervata, di non differenziare, e diſtinguer mai l' Interceſſione dei Chierici a prò de' rei dall' Aſilo Eccleſiaſtico, coſtringe me ſpeſſe volte a dovervi negare le conſeguenze da voi ricavate, e chiamarle illegittime. Vi voglio però accertato, che vi ſtimo moltiſſimo, e che parlo in tal guiſa di mala voglia, ſforzato dalla controverſia, che verte fra noi. Intorno pure alla Lettera di S. Gregorio mi trovo ridotto a queſte anguſtie; ancora in que' tempi intercedevano i Chierici a favore de' rei, ma li difendevano con troppo impegno; perciò il Santo Pontefice ſcrive a Romano Avvocato della Chieſa, che non ſembra doverſi ingiuſtamente difendere i publici Ladri; e l'ammoniſce, che la difeſa non deve eſſere ardita, e troppo indiſcreta; ma che debbonſi *R. al Cap. LV.*

LV.* Sentimento di San Gregorio intorno all' Aſilo, Ann. 590.

LVI.* Decretale di Niccolò I. Papa.

Preſſo S. Gregorio, (a) *che fiorì nel fine del ſeſto ſecolo, non ſi legge altr' uſo, che d' intercedere per i fuggitivi, purchè non foſſero rei d' atroci delitti, come di ſopra ſi è detto; nè da quello infin a Papa Nicolò primo, che fiorì dopo la metà del nono ſecolo, e ſotto l' Imperio di Lodovico Pio, ſi vede alcuna regola preſcritta da' Pontefici Romani ſu queſto Capo. Solo queſt' ultimo in una ſua decretale* (b) *ſtabilì, che la Chieſa Maggiore aveſſe l' Immunità col circuito di qua-*

(a) *S. Greg. l. 7. indict. 2. ep. 24. ep. Grat. cauſ. 14. qu. 6. can. 3.*
(b) *Grat. cauſ. 17. qu. 4. can. 6.*

bonſi adoperare le preghiere, e l'interceſſione; nè in queſta lettera dice una parola di Aſilo Eccleſiaſtico, di Chieſa, o di rifugio; onde non ſi può mai ricavare la voſtra conſeguenza: perchè il Santo in queſta lettera parla di difeſa, e d'interceſſione, dunque allora non vi era l'Aſilo. La fallacia è tanto palpabile, che ſarebbe inutile di farne ulteriore diſcorſo; baſta leggere la lettera del Santo (1).

Per quanto io abbia meditato (conviene vi confeſſi la debolezza della mia mente) non poſſo arrivare ad intendere, qual argomento contrario all' Immunità Eccleſiaſtica ſi ricavi, perciocchè, ſecondo la voſtra aſſerzione, da S. Gregorio, il quale fiorì nel termine del ſeſto Secolo, ſino alla metà del nono Secolo non ſi trovi alcuna Legge preſcritta dai Pontefici Romani ſopra l' Aſilo. Le leggi Pontificie, e dei Concilj erano già per l'avan-

(1) *Lib. 7. Indict. 2. cap. 55. fol. 48. la 24. di quelle di S. Gregorio.*

---

quaranta paſſi intorno, e le Cappelle, e Chieſe minori di paſſi trenta; dicenda eſſer ciò ſtato anticamente da' Santi Padri coſtituito; e vuole, che ſia rimoſſo dalla comunione chiunque eſtrae da quelle uomini, o coſe, purchè gli eſtratti non ſieno pubblici ladri. (a) *Queſta decretale appartiene ancora alla violenza privata; ed è fatta ad imitazione di ciò, che gli Etnici ſtabilireno circa il ricinto de' loro Templi, ed Aſili; l'eſempio de' quali aveano tempo innanzi ſeguito ancora alcuni Concilj Nazionali per autorità datane loro da Principi, e ſpezialmente il Concilio di Toledo nell' anno DCLXXXI.; a cui hanno rapporto quelle parole di Papa Nicolò*: ſicut antiquitus a Sanctis PP. ſtatutum eſt; *mentre in detto Concilio fu ſtabilito il giro de' paſſi trenta. Et a queſta diſciplina ſi accorda la decretale di Papa Giovanni VIII.* (b) *che fiorì poco dopo, in cui dichiara,* (c) *eſſere ſacrilegio il violar la Chieſa, o li trenta paſſi Eccleſiaſtici, che ſono nel giro di eſſa; e generalmente inſegna, che ſi commette ſacrilegio* ove ſi toglie la coſa ſacra dal luogo ſacro, o non ſacro; *ovvero* la coſa non ſacra dal luogo ſacro. *Dichiarando però non eſſere immuni le Cappelle, che ſono nel giro delle mura de' Caſtelli; ſiccome fra gli antichi nè pur godeano l' Aſilo que' templi, che non erano conſecrati. Coteſta decretale nettampoco appartiene alle pubbliche Podeſtà, nè altro può dirſi, ſe non che un' ordine dato in eſecuzione delle Leggi, e de' Capitolari, che furono ſtabiliti in quel tempo dagl' Imperadori Carolingi.*

LVII. Decretale di PP. Giovanni VIII. ann. 872.

(a) *Il Van-Eſpen. de Aſylo Templor. c. 3. §. 2. dubita dell' autenticità di coteſta decretale, ed oſſerva dopo Giov Cocleo, non rinvenirſi fra l' Epiſtole di Niccolò Pape; lo ſteſſo oſſerva Antonio Ageſtino de Emendat. Gratian. lib. 2. dial. 17. E pure quando anche foſſe vera, ha luogo ſolo contra la privata violenze, ed ha rapporto al Concilio Toletano XII. tomo qui ſi oſſerva.*

(b) *Ib. can. 12. verſ.* ſi quis infregerit Eccleſiam, vel triginta Eccleſiaſticos paſſus, qui in circuitu Eccleſiæ fuerint.

(c) *Che ſieno ſtate alterate le parole di coteſta decretale, ſi raccoglie da ciò, che ne han detto i Correttori Romani, & Antonio Ageſtino de Emendat. Gratian. lib. 2. Dial. 9. e dopo eſſi Baluzio nelle note*: Ved. Van-Eſpen. d. Cap. 3. §. 7.

l'avanti preſcritte ſopra queſto Capo; onde non vi era di biſogno di farne ogni giorno una nuova; e quando l'occorrenza il chiedeva, le facevano i Concilj, che regolavano la diſciplina della Chieſa; e che ciò ſia vero: in queſti duecento cinquant'anni, i quali corſero da S. Gregorio fino alla metà del nono Secolo, noi abbiamo già nella Germania il Concilio di Magonza celebrato l'anno 813., il quale comanda, che niuno abbia ardire di cavare a forza i rifuggiti dalla Chieſa; nè di inferirgli la morte, o altra pena: *Reum confugientem ad Eccleſiam nemo abſtrahere audeat, nec inde donare ad pœnam, vel ad mortem &c. ſed Rectores Eccleſiæ pacem, & vitam, & membra ejus obtinere ſtudeant, tamen legitime componat quod inique fecit*. Nella Spagna abbiamo i due Concilj di Toledo, l'uno dell'anno 638., l'altro dell'anno 671., i quali formano Canoni, e difendono con Anatemi il Sacro Aſilo. Nella Francia abbiamo ſotto di Onorio VI. il Concilio di Rems celebrato l'anno 630., in cui al Canone 9. ſi fulmina la ſcomunica contro li violenti rattori dei ricovrati alle Chieſe, e contro coloro, i quali violaſſero il giuramento dato di non offenderli. Abbiamo veduto i Capitolari, che ſono già Canoni Eccleſiaſtici, di Carlo Magno dell'anno 779., quelli del 789., gli altri dell'803.

R. al Cap. LVI. antec.

Troviamo nel Codice di Rems, da cui furono cavati gli Atti del Concilio di Parigi, celebrato l'anno 615. il Canone 9. di un Sinodo in queſti termini: *De his, qui ad Eccleſias confugium faciunt, ut Eccleſiæ ſtatus in omnibus firmo robore perſiſtat, nullus de Eccleſia violenter trahatur; nec confugiendi jus in Eccleſiam ſubtrahatur. Sed nec vinculis, nec ferro, qui in Eccleſiam confugerit colligetur.*

Lo ſteſſo Foca Imperadore l'anno 606. fu impedito dagli Eccleſiaſtici dall'eſtrarre un delinquente ſuo offenſore dal Tempio, ſe prima non preſtava il giuramento voluto dai Canoni. Ce lo atteſta Teofane (1): *Anno Imperii Focæ quarto Scholaſticus Eunuchus vir glorioſus Palatii Conſtantinam Dominam olim Auguſtam Conjugem Mauritii Imperatoris, cum tribus filiabus ejus accipiens, ad magnam Eccleſiam confugit, conſilio Germani Patricii deſiderantis Imperium. Fit igitur ſeditio magna in Urbe: At vero Tyrannus in Eccleſiam ad abſtrahendum*

(1) *Nella Cronografia con le note del Goario, e del Cumbeſſio ſtampa di Parigi dell'anno 1655.*

Mulieres feſtinavit. Sane Patriarcha Cyriacus tunc reſtitit Tyranno, minime paſſus è Templo abduci Mulieres. Verum juramentis certo eo reddito a Phoca, quod non læderet eas, educuntur è Templo, & clauduntur in Monaſterio &c.

Nelle Coſtituzioni di Egberto fatto Veſcovo di York l'anno 732. al num. 75. ſi diſpone: *Eos, qui ad Eccleſiam confugerint trahi non opportet, ſed eos, Domini ſui promiſſa interceſſione, perſuadeant. Quod ſi ab Eccleſia exeuntibus pœnale aliquid Dominus intulerit, ut Eccleſiæ inimicus habeatur excommunicatus. Si quis alicui aliqua ratione nocuerit ſub confugio Eccleſiaſtico, vel ſub aliquo Sanctimonii ſignaculo, ſeptempliciter emendet, reddat, & reſtituat, ſed & ſeptem annos in dura pœnitentia permaneat, ſin aliter excommunicandus eſt ab omni Eccleſia Catholica* (1).

Ina Rè de' Saſſoni Occidentali morto nella metà del Secolo ottavo, comanda nella Legge 4.: *Si quis rei Capitalis reus ad Templum confugerit, vitam potitor, & ſecundum jus, faſque compenſator. Siquis verbera promeritus fani ſuffugium imploravit, ei verbera remittantur.*

Nel Concilio di Metz al Capitolo ottavo, nell'altro di Vernon celebrato l'anno 755. Canone 9. ſi comanda univerſalmente l'oſſervanza dell' Eccleſiaſtica Immunità.

Taraſio Patriarca di Coſtantinopoli ricorſe al Palagio Imperiale querelandoſi col Principe, perchè i Soldati avevano eſtratto dal Tempio un rifuggito da eſſo mantenuto per più giorni, e non eſſendo ſtato aſcoltato, ſcomunicò generalmente i Profanatori dell' Eccleſiaſtica Immunità; ſicchè fu reſtituito alla Chieſa il reo eſtratto (2).

Qual conſeguenza dunque ſe ne può cavare, ſe i Romani Pontefici in queſti 250. anni non ànno fatto alcun decreto dell' Eccleſiaſtico Aſilo: A' Pontefici ſi rapportavano ſolamente i caſi difficili, e più intricati, per averne le loro riſoluzioni: nel rimanente giudicavano da ſe i Veſcovi, ed i Concilj. Troviamo poi ancora la ragione, per la quale ci mancano le lettere dei Pontefici in queſti due Secoli, e mezzo, ſopra l' Eccleſiaſtica Immunità.

Tutto l' Impero d' Occidente regolava le coſe dell' Immunità

(1) *Tom. 8. Concil. edit. Venet. 1929. pag. 375. Concil. Britann. tom. 1. Londini 1639.*
(2) *Surio Autore della Vita di Taraſio nel dì 25. Febrajo.*

nità con i Canoni dei Capitolari confermati poi da Leone IV., che fiorì verſo il fine dell' ottavo Secolo, come dalla ſua lettera rapportata da Jues de Chartres, e da Graziano; ſicchè non ſuſſiſte pienamente, che non ſi vegga in queſti 250. anni alcuna regola preſcritta dai Pontefici Romani ſu queſto capo di diſciplina, avendo Leone colla ſua approvazione dei Capitolari, nello ſteſſo tempo, preſcritte tutte le regole intorno all' Immunità, che in eſſi Capitolari ſi contenevano; però non vi era di biſogno di altra determinazione dei Pontefici in tutto coteſto Impero.

La Spagna aveva i ſuoi Canoni intorno all' Aſilo; e nel principio dell'ottavo Secolo vi reſtò eſtinto il Regno dei Goti, e paſsò a gemere in mano de' Mori, che erano infedeli; nell'anno 827. i Saraceni di Spagna occuparono l' Iſola di Creta, e quelli dell' Affrica s' impadronirono della Sicilia. Nell' Impero d' Oriente, ſul principio del ſettimo Secolo, nacque l' Eresìa dei Monoteliti; verſo la metà del Secolo Eraclio deciſe con la ſua Eſtaſi le queſtioni di Fede; reſtò ſeparata la Chieſa Greca dalla Latina; il Papa fu mandato in eſilio, e poi morì. L'Impero era tiranneggiato da' Saraceni; l' Italia occupata da' Longobardi; e l' Imperadore Coſtante, in vece di portarvi ſoccorſo, ſaccheggiò Roma. L'Eresìa degl' Iconoclaſti durò per tutto il Secolo ottavo, ed anche più oltre. E poi ci meraviglieremo, ſe in queſti due Secoli, e mezzo non troviamo, che poche regole preſcritte dai Romani Pontefici intorno all' Eccleſiaſtico Aſilo.

Le regole dei Pontefici, fuori dei Concilj, erano ordinariamente Giudizj, che davano ſopra i ricorſi, o riſpoſte alle Chieſe, ſopra qualche dubbio, di cui ne domandavano le deciſioni; era però quaſi impoſſibile, che in tempi tanto ſconvolti per la Chieſa Romana, alcuno fuori dell'Impero di Occidente, al quale provide già Leone IV., confermando i Capitolari, s' indirizzaſſe al Pontefice negli affari d' Immunità, per averne il giudizio, o le deciſioni; talchè poi ne foſſe a noi tramandata la memoria con la Decretale.

Da tutto queſto diſcorſo ne viene, che non ricavandoſi alcuna conſeguenza pregiudiciale all' Eccleſiaſtico Aſilo, perciocchè intorno a quello poche determinazioni ànno fatto i Romani Pontefici per lo ſpazio di due Secoli, e mezzo; avendo i Si-

nodi ſupplito alle occorſe biſogna, potiamo far conto, eſſer ciò ſeguito per trè Secoli intieri; e con traſcurare ancora le Decretali di Nicolò Primo, e Giovanni Ottavo; giacchè voi con Agoſtino *de emen. Grat.*, ed altri Dottori critici, dubitate dell'autenticità della prima, ed anche in parte della ſeconda.

Mi ſarei figurato, poter voi eſſere baſtantemente contento, di aver ſcreditato la Decretale di Nicolò Primo, moſtrandola apocrifa coll'autorità del Van-Eſpen, di Giovanni Cocleo, e di Antonio Agoſtino; ma ſiete impegnato cotanto a far credere: *che le Leggi Eccleſiaſtiche ſopra l'Immunità riſguardano la violenza privata, e derivano dall'Aſilo dei Tempi degl'Etnici*, che volete eſaminare eziandio la diſpoſizione di queſta Decretale, cred'io, ad unico fine di inculcare di bel nuovo le ſudette voſtre propoſizioni; le quali ſiccome non ſi ricavano, nientemeno dalla lettera della Decretale, così sforzate me pure a parlarne.

Suppoſto adunque, come è molto probabile, che ſia autentica la Decretale di Nicolò Primo, il quale fu creato Pontefice l'anno 858., e reſſe la Chieſa anni nove, e meſi, ſecondo il Sandini (1), ella è troppo chiara, nè ſi può mettere in dubbio, che non comprenda ancora le publiche Podeſtà; baſta leggerla, quale è riportata nel Decreto di Graziano (2), ivi: *Sicut antiquitus a SS. Patribus ſtatutum eſt, ſtatuimus, ut major Eccleſia per circuitum* IL. *paſſus habeat, Capellæ vero vel minores Eccleſiæ triginta. Qui autem confinia earum confringere tentaverit, aut Perſonam hominis, vel Bona ejus inde ſubtraxerit, niſi publicus Latro fuerit, quouſque emendet, & quod rapuerit reddat, excommunicetur.* Si può mai cavillare ſopra queſta Decretale? può ella mai eſſere più chiara? In qual maniera ſi può concepire, che il conteſto di queſta Decretale riſguardi la ſola violenza privata, come voi ſoſtenete, ſe la Decretale è generaliſſima, ſe parla dei publici Ladri, eſcludendo que' ſoli dal godimento dell'Immunità? in queſta maniera ſembrarebbe, che tutti gli altri delinquenti, fuorchè i Ladroni, foſſero caſtigati dai Privati; perchè ſe accorda l'Aſilo a tutti i delinquenti, fuorchè a' Ladroni, i quali ſicuramente ſi caſtigavano dalle publiche Podeſtà, e ſe non comprende le publiche

(1) *Sandin. Vit. Pontific. Rom. ſæcul.* IX. *fol. mihi* 270.
(2) *Decret. Grat. cauſ.* 17. *quæſt.* 4. *cap.* 6.

che Podestà; necessariamente convien dire, che le publiche Podestà non castigavano altri delinquenti, fuorchè i Ladroni; poichè altrimenti non restarebbe accordato l' Asilo a tutti gli altri Delinquenti, come per regola generale dispone la Decretale; e saressimo pure costretti di asserire, che i Micidiarj, i Ladri di furto semplice, i Violatori della publica fede, i Spergiuri, i Falsarj, i Monetarj, e tutti gli altri Malfattori, si punivano da' Privati; perchè se la Legge a tutti coloro accorda l' Asilo, e fino alle robbe, il che non si può mettere in dubbio, per l'espressione troppo chiara delle parole: *Qui autem confinia earum confringere tentaverit, aut personam hominis, vel bona ejus inde subtraxerit, nisi publicus Latro fuerit &c.* Se la Legge riguardasse soltanto la privata violenza, per forza confessar conviene, che la privata violenza si estendesse alla moltitudine immensa di tutti i delinquenti, fuorchè a' Ladroni. Sicchè la Decretale comprende tanto i Privati, quanto le pubbliche Podestà.

Voi aggiugnete inoltre, che questa Decretale è fatta ad imitazione di ciò, che gli Etnici stabilirono circa il ricinto de' loro Templi, ed Asili; La Decretale non parla di recinto de' Templi degli Etnici, nè dice di voler quelli imitare, bensì schiettamente si dichiara d'imitare le Costituzioni antiche dei SS. Padri: *Sicut antiquitus a Sanctis Patribus statutum est.* Oltre che, da questo, che gli Etnici ànno avuto ancor essi il recinto dei loro Tempj privilegiato, non si diminuisce la forza dell'Immunità al recinto delle nostre Chiese; anzi si accresce, perchè si dimostra, che tutti gli Uomini ànno avuto tanta Religione per i Sacri Asili, che ànno perfino voluto osservarlo nei loro recinti: E siccome dice l'Imperadore, esser cosa conveniente, che usandosi l' Asilo alle statue del Principe, molto più si usasse al Tempio del vero Dio, così i primi Santi Padri alla medesima maniera avranno discorso; che siccome si usava l'Asilo al recinto del Tempio degl' Idoli, molto più era conveniente, questi si usasse al recinto dei Tempj del vero Dio: Ed era certamente convenientissimo, anche perchè i supplici non fossero costretti a restar sempre dentro del Tempio; ivi obbligati agli atti della vita umana necessarj, con poca riverenza del Sacro Luogo. Perciò era stato prima del Pontefice Nicolò stabilito dal Concilio Toletano dell' anno 681. per luogo immune il giro della Chiesa dei

dei paſſi trenta ; e dalla Chieſa di Francia nel Capitolare , o ſia Canone dell'anno 801. (1) fu eſteſa l'Immunità non ſolo all'Atrio della Chieſa, ma alli Portici , agli Orti , ai Bagni , ed alle adjacenze della Chieſa medeſima ; e prima ancora del Canone del Concilio Toletano , era ciò ſtato ſtabilito anticamente dai Sacri Canoni , come lo atteſta il detto Concilio Toletano , e come ſi raccoglie dalle oſſervazioni apportate , che i Capitolari della Francia derivano dall' antico Codice dei Canoni ; nè regge in queſto luogo pure la voſtra aſſerzione : *Aver ciò per l' addietro eſeguito i Concilj per autorità datane loro da' Principi ;* mentre ad evidenza ſi è già dimoſtrato , eſſer falſo , che i Principi abbiano dato agli Eccleſiaſtici queſta autorità di formar Leggi , e Canoni ſopra l' Eccleſiaſtica Immunità ; e ciò principalmente ſi è dimoſtrato dei Concilj Toletani , i quali eſercitavano atti di Superiorità , e di Giuriſdizione ſopra gli ſteſſi loro Sovrani , ſcomunicandoli : i Principi ànno ſoſtenuto con la loro autorità , con le loro Leggi , e terrore delle pene temporali la Sacra Immunità , ed ànno protetto i Canoni formati dagli Eccleſiaſtici ; ma non ànno mai dato agli Eccleſiaſtici autorità di formar queſti Canoni .

Diſcorrendo poi intorno alla Decretale di Giovanni Ottavo, voi ſottomettete il Pontefice a tutte le Podeſtà del Secolo nelle ſteſſe materie di Religione , di Cerimonie , e di Culto Divino , contro la determinazione di Gesù Criſto nello ſtabilire la Criſtiana Repubblica , e contra gl' inſegnamenti degli allegati Dottori; mentre aſſerite , che ella altro non può dirſi , ſe non che un ordine dato in eſecuzione delle Leggi , e de' Capitolari , che furono ſtabiliti in quei tempi dagli Imperadori Carolingi . I Pontefici nell' eſercizio della loro Podeſtà non ànno mai obbedito agli Ordini , ed alle Leggi del Secolo . Che ſe la Decretale di Giovanni Ottavo è uniforme ai Capitolari degl' Imperadori Carolingi , ciò ſignifica , che ſi conforma alla diſciplina , ed a' Canoni della Chieſa , mentre ſotto nome di Capitolari , abbiam già veduto , intenderſi Canoni , quando ſi tratta di affari Eccleſiaſtici : è poſcia inutile di replicare contro la voſtra aſſerzione , eſſere univerſaliſſima la Decretale , ed obbligare eziandio le pubbliche Podeſtà ; anzi ſiccome giudicate , che ella ſia alterata , ſi potrebbe affatto traſcurare nell' abbondanza dei Documenti apportati in comprovazione del Sacro Aſilo ; a' quali , per maggior-

(1) *Cap. 174. lib. 7. pag. 1061.*

giormente perſuadervi , dal tempo di Giovanni Ottavo fino a Gregorio Settimo , innalzato al Ponteficato l' anno 1073. , da dove voi incominciate l' ultima epoca dell' Eccleſiaſtica Immunità , potiamo aggiugnere il Sinodo di Coyacco celebrato l'anno 1050.

Nel Canone 12. di coteſto Concilio , parlandoſi generalmente di qualunque uomo , e per qualunque delitto , ſi ordina , che niuno ardiſca di cavare a forza i rifuggiti dalla Chieſa , o dai trenta paſſi ; ma ſe ſaranno o Servi , o altri , che non debbano ritenerſi nel luogo Sacro , dato il ſolito giuramento, per cui reſti ſalvo il pericolo della morte , e della deturpazione del corpo del delinquente , ſi conſegnino , e ſalve le dette due coſe , ne farà chi lo avrà dal Sacerdote ricevuto ciò , che ordina la legge Gottica , ſottoponendoſi i contraventori alla pena della ſcommunica , ed a pagare mille ſoldi di puriſſimo argento al Veſcovo . Sicchè fino all' undecimo ſecolo la Chieſa indiſtintamente difendeva col Sacro Aſilo tutti li ſupplici rei di qualunque delitto .

Siccome vi ſiete dichiarato nel Capitolo 58. di aver riportato tutte le memorie delle Leggi, e Canoni appartenenti all'Aſilo fino a Gregorio Settimo , così eſſendovene ſfuggite alcune , ve le rammento io , acciocchè la ſtoria rieſca, più che ſia poſſibile , compiuta .

Nella Germania pertanto avete tralaſciato il Concilio di Magonza dell' anno 813. Nell' Inghilterra tutti i Canoni , e tutte le diſpoſizioni da me apportate . Nella Francia i Concilj quarto , e quinto di Orleans con tutti gli altri Fatti , Leggi , e Memorie favorevoli al Sacro Aſilo , quali vi ò allegato ; ed oltre alle ſudette coſe avete ancora tralaſciato il Canone ottavo del Concilio ſecondo di Maſcon tenuto l'anno 588. , o 585. ſotto Pelagio II. dove ſi diſpone : *Quicunque culpa impellente , aut Potentum importuna non ſuſtinens &c.* Quì non ſi può affermare , che la diſpoſizione della Legge proibiſca ſoltanto la privata violenza ; pare fatto a bella poſta coteſto Canone , ad effetto di perſuader voi ; Ivi ſi diſtinguono eſpreſſamente li rei di delitti , da quelli , che fuggono la violenza dei Prepotenti ; ed affine , ch' a dubitare non s'abbia , ſe a tutti gli ricovrati nel Tempio accordata rimanga l' Immunità , ànno li Padri del Concilio Legislatori uſato la parola *Quicunque* : *Quicunque culpa impellente , aut Potentum*

tentum importuna non ſuſtinens ſuæ gremium Matris Eccleſiæ petierit, uſque in præſentiam Sacerdotis, in eodem loco inconcuſſe permaneat, nulli permittentes, quolibet dignitatis gradu functo, (notate bene ſe comprende le Publiche Podeſtà), *nulli permittentes* quolibet dignitatis gradu functo *fugitivo etiam in locis Sacris violentiam inferre &c. Si tamen aliquo facto tenentur obnoxii, qui ad Eccleſiam ſunt a fuga verſi, coram Sacerdote culpæ eorum innoteſcant, & ipſe conſultum ferat, qualiter Dei habitaculum per ſubtractionem non violetur illorum.*

Finalmente fra le memorie dei Canoni dell'Eccleſiaſtica Immunità fin' a tutto il Secolo decimo, avete pur tralaſciato il Canone 9. del Concilio di Rems ſotto Onorio I. tenuto l'anno 630., o ſotto Bonifacio, come altri vogliono l'anno 625., ivi ſi determina: *Si quis fugitivum ab Eccleſia abſque Sacramento, quo ei jurandum eſt, ut de vita, tormento, truncatione ſecurus exeat, qualicunque occaſione abſtraxerit, communione privetur; Similiter ſi quis jus Sacramenti præſtitum violarit, communione privetur.*

Si poſſono ancora aggiugnere, eſſendo coſe tutte confermatorie della Sacra Immunità, la diſpoſizione fatta dal Concilio di Arles l'anno 813. ſotto Carlo Magno nel Canone 22. Quella del terzo Concilio di Tours l'iſteſſo anno nel Canone 39., quale fu confermata da Gregorio VII. nel Canone 12. di un Concilio Romano, e nel ſecondo Concilio di Ravenna ſotto Clemente V. Le rifleſſioni dei Canoni del Concilio di Aquiſgrana dell'an. 836. ſopra i ſeveri caſtighi dati da Dio a Baldaſſare, Nabucco, ed Antioco ſacrileghi profanatori del Tempio. Nè deveſi tralaſciare ciò, che ſi legge nella Collezione de' Canoni d' Iſacco Veſcovo di Langres (1), che fiorì nel Secolo nono, ivi: *Placuit, ut nullus Comes, neque aliquis ex Judiciaria Poteſtate*: (vogliamo dire, che queſte parole non comprendino le Publiche Podeſtà?) *ut nullus Comes, neque aliquis ex Judiciaria Poteſtate, Malum, aut placitum in Immunitatibus, vel atriis Eccleſiarum tenere, aut quemquam de Familia earundem Eccleſiarum, quacumque occaſione, aut temeritate injuriare præſumat. Quod ſi fecerit Bannum Dominicum perſolvat, & inſuper Deo, & Eccleſiæ, quam læſit, ſecundum Canonicam Inſtitutionem omnibus ſatisfaciat. Quam etiam ſi facere diſtulerit, tandiu è cœtu Fidelium*

(1) *Tom. 10. Conſil. edit. Vinet. fol. 31.*

lium arceatur, donec pœnitentia accepta, reatum, quem commiſit, emendet. Devonſi inoltre riferire il Concilio di Soiſſons celebrato l'anno 853., il Concilio di Magonza dell'anno 888., il quale conferma tutte le Leggi degli Aſili pubblicate ſotto Carlo Magno. Vi tralaſcio il Canone 20. del Concilio di Tribur celebrato l'anno 895. tanto conteſo, benchè rapportato da Reginone Autore contemporaneo; ma non ſi deve omettere la diſpoſizione del Concilio di Troly, celebrato l'anno 908. (1), ivi: *Igitur decrevimus, ut Cultus Dei in omnibus, & ab omnibus religioſe cuſtodiatur, & digna reverentia Immunitatibus earum*, ſcilicet Eccleſiarum, *ac Miniſtris exhibeatur. Sed & Regem, ac Principem condecet, ut privilegia ex antiquo Eccleſiis Dei conceſſa roborent, & ſtabiliter obſervari jubeant: Si enim Rex, & Sæculi Poteſtates Dei, & Eccleſiæ honorem ſervaverint, per hoc honor, & Poteſtas illorum augebitur, roborabitur, & ſtabilietur &c.*

Moltiſſime altre coſe, le quali coadjuvarebbero a ſtabilir maggiormente il Diritto della Sacra Immunità ſaranno ſfuggite a me pure nel farne la raccolta dai libri, e dai Dottori, che le riferiſcono, e molte ne ò tralaſciate a bella poſta, oppreſſo dall' abbondanza, in cui mi ritrovo. Sicchè voi riconoſcete da qual vaſta mole di Canoni, di Leggi del Secolo per farli eſeguir con la ſpada, di oſſervanze, di Fatti, di Scomuniche rimanga confermata, e difeſa la Sacra Immunità Eccleſiaſtica fino a Gregorio Settimo; avanti del quale però trovarete non pochi altri documenti, fra' quali v' ò di già allegato il Concilio di Coyacco.

Raccolto dunque inſieme, come voi dite in queſto Capitolo 58., tutto ciò, che da' Criſtiani Principi, e da' primi Ca- *N. al Cap. LVIII.*[a]

(1) *Il Pagi all'ann. 909. n. 1.*

LVIII.[a] Comparazioni fra l'Aſilo Criſtiano, e quello degli Etnici.

Raccogliendo adunque inſieme tutto ciò, che intorno all'Aſilo Eccleſiaſtico è ſtato da' Criſtiani Principi, e da' primi Canoni della Chieſa ordinato, ſi rende oggimai troppo chiaro, che un tal coſtume ſia ſtato interamente derivato dagl'iſtituti de' Gentili; che fu introdotto da' Chierici per modo d'intercedere a prò de' colpevoli, ſiccome i Miniſtri degl'Idoli intercedeano; a' quali perciò ſiccome potea lecitamente il Principe togliere un tal diritto, o negar loro quel reo, per la ſalute del quale intereedeano, così lecito fu negarlo a' Sacerdoti Criſtiani; non eſſendovi ragione, per cui veggendoſi conceduto, o permeſſo ad entrambi un' egual diritto per pura grazia, abbia poſcia a dirſi queſta mutabile, ed arbitraria riſpetto a' primi, ed irrevocabile, e neceſſaria a prò de' ſecondi.

Che dell'Aſilo al Tempio materiale non s'ebbe ragione alcuna fin' al tempo di Teodoſio il giovane, o ſia verſo la metà del quinto ſecolo; ed allora fu cuſtodito sull'

noni della Chiesa è stato intorno all'Ecclesiastico Asilo ordinato fino a tutto il decimo Secolo; ma raccolto anche insieme, quanto abbiamo osservato intorno al Tempio materiale, ed intorno agli Altari innalzati a Dio per un atto di Religione, e di Culto esterno a lui dovuto, e da esso ordinato, e richiesto; e raccolto insieme il rispetto, che la natura ci à insegnato alle cose dedicate al Signore; l'orrore, che tutti gli Uomini ànno sempre provato nel violarle; onde in tutti i Secoli, anche più antichi, e rimoti, presso tutti i Popoli, che ànno usato Templi, o Recinti dedicati alle Divinità, si è costantemente per motivo di Religione, e di Culto, osservato il Sacro Asilo; fra' Greci, fra' Galli, fra' Germani, fra' Persiani, fra' Sciti, fra' Goti, fra' Vandali, fra Romani, eziandio nel tempo della Republica; fra gli Ebrei, tanto all'Altare, ed al Tabernacolo, quanto al Tempio; raccolto insieme, che l'ànno osservato fino i Nemici, nel fervor dell'armi, per tutti i delitti più atroci, che rarissimi sono i Casi di violazione d'Asilo fra gli Etnici; che niuno de' loro Principi à mai rivocato l'Asilo, nè fatto alcuna legge a quello contraria, il che avete con mano toccato; imperciocchè riconoscevano, che non essendo l'Asilo derivato da privilegio di alcun Principe, come voi supponete;

---

coll'esempio tuttavia permanente delle statue de' Principi, e degli antichi Templi de' Greci, a similianza de' quali vedesi stabilito oltre i limiti del Tempio un recinto convenevole, affinchè i fuggitivi colà dimorassero senza disturbo de' Sacri Riti.

Che solamente ne' secoli bassi si vede, aver giovato il rifugio a' malfattori, ma quello essere stato assai moderato, e ristretto, e che per altro ne' primi tempi fu custodito a prò de'-soli innocenti, e per sola difesa contra l'altrui prepotenza (a), *com'era costume fra gli stessi Gentili. E non è perciò maraviglia, che i Principi con severissime leggi lo protegessero, e con imporre ancora a' violatori le pene d'offesa Maestà; poichè usando di quel tempo i privati di ritorre col laccio al collo i debitori, i servi, e gli omicidi dal luogo Sacro, non potessi ciò fare senza disturbo, tumulto, ed irriverenza; ond'era fortemente a grado de' Principi il togliere un così pernizioso costume, come più chiaramente d'ogni altra ne fa cotoficre la legge di Marziano* (b); *ed è certo, che se in que' tempi fosse stata tolta a' privati l'autorità*

(a) *Gotef. in l. v. C. Theod. de his, quæ ad Eccl. confug.* §. 2. Ad vim scilicet metumque evitandum hæc Ecclesiarum confugia primum inducta fuere, sic ut ab his abstrahi nemo posset &c.

(b) *L. 5. de his, qui ad Eccl. a l'osserva Gothofr. nella l. 4. C. Th. eod. tit. p. 369.* §. 3. finis vero hujus Constitutionis hic est, ut dixi, non tam ut Ecclesiasticorum Asylorum jus, & securitas, seu immunitas Ecclesiarum firmetur .... quam ut Ecclesiarum hinc sanctitas adversus ubique omnem sanciatur; adversus irruentium in eas, seu confugientium vesaniam, inde reverentia loci non violetur.

nete; ma dal Diritto univerſale delle Genti, fondato sù la naturale retta ragione, non potevano eſſi diſtruggerlo: raccolto inſieme, che atterrati i Templi degl' Idoli, queſto ſanto Diritto paſsò di ſua natura a' Tempj innalzati al vero Dio fra' primi Criſtiani, ſenza alcun' opera dei noſtri Sacerdoti, ma in vigore di una Legge di Religione, o di culto dovuto colla ſteſſa divina approvazione al Tempio materiale in tutti dalla natura impreſſa, da cui niuno à mai creduto ſenza commettere peccato, e ſacrilegio poterſene diſpenſare: Raccolte inſieme le Scomuniche, i Canoni, e le Sentenze de' primi Padri della Chieſa, avanti la Legge di Teodoſio il Giovane; raccolta tanta moltitudine di Canoni fatti ſempre dagli Eccleſiaſtici per conſervare la Sacra Immunità col terrore delle Scomuniche, raccolte le oſſervazioni fatte, che niun Principe Secolare, fuori di Teodoſio il grande, di Arcadio, e di Giuſtiniano, le Leggi de' quali ſono ſtate rivocate, à mai avuto l'ardire di far decreti contrarj a queſto Sagroſanto Diritto, e che tutti gli altri Principi Criſtiani ànno fatto a gara per conſervarlo, e difenderlo con le pene temporali; non già per accordarlo di nuovo, come voi ſupponete, ma col fine di proteggere le determinazioni Eccleſiaſtiche, ed i Sacri Canoni contra i violatori: Raccolte finalmente inſieme tutte le riſpoſte, e veridiche ſpiegazioni, che ſi danno alle voſtre difficoltà, al voſtro Diſcorſo, ed a' voſtri fondamenti; raccolte le oſſervazioni fatte della differenza, che paſſa fra l'Interceſſione, ed il Sacro Aſilo; precipitano di ſua natura tutte le conſeguenze, che voi ricavate

torità d'eſtrarre i loro avverſar', come a dì noſtri ſi oſſerva, non avrebbono avuto occaſione i Principi di protegger l'Aſilo, e preſcrivere tante leggi, e così varie riforme intorno a ſimile capo di diſciplina.

E finalmente ſiccome gli antichi Ceſari, e Conſoli a' Templi, ed Altari, ed alle Statue de' Principi l'Aſilo concedeano, e quello riformavano, ed a lor talento abolivano; così i Criſtiani Imperadori, e Monarchi permettendo che foſſe queſto da' coſtumi gentili al Criſtiano rito traſportato, non ebbero in mente giammai di ſpogliarſi della loro nativa autorità, e rinunziarla in mano de' Superiori Eccleſiaſtici, ſenza ſperanza di poterla unquamai ripetere; ma ſempre di quella uſarono con intera libertà, ed arbitrio indipendente, ed aſſoluto; e non altro a' Veſcovi, ſe non che l'eſecuzione delle leggi Civili comunicavano nella guiſa medeſima, che commetteſi al Maeſtrato l'eſercizio della pubblica podeſtà ſenza alienarla dal Principe, che è primo fonte di eſſa: e queſte ſon le memorie delle leggi e canoni appartenenti all' Aſilo per tutto il decimo ſecolo; e quali dappoi ſieno ſtate le vicende di un tal rifugio ſotto le leggi de' più moderni Pontefici, ſi riconoſce da ciò, che ora diviſeremo.

in queſto Capitolo 58. cioè: che queſto iſtituto derivi intieramente dagli iſtituti dei Gentili; che i noſtri Sacerdoti l'ànno introdotto per modo d' Interceſſione; onde i Principi poſſono ripigliarſelo, avendolo eſſi per grazia accordato; che non ſe n'abbia avuto conſiderazione fino alla metà del quinto Secolo, in cui abbia avuto principio ſull'eſempio delle ſtatue de' Principi; che ne' Secoli baſſi ſolamente abbia giovato a' Malfattori; e che perciò all' eſempio dell' Aſilo uſato alle ſtatue in virtù de' Privilegj degl'Imperadori, ſi poſſa ancor queſto a ſomiglianza di quello rivocare da' Principi, delle Leggi de' quali gli Eccleſiaſtici foſſero meri eſecutori. A me ſembra, che il Sarpi con gli altri Scrittori di lui ſeguaci vi abbiano fatto prendere molti equivoci, i quali mi luſingo a queſt' ora dileguati.

R. al Cap. LIX.° Eccoci giunti al Secolo undecimo della Chieſa, del quale dicendomi voi nel Cap. 59. ſeguente del voſtro diſcorſo, eſſere ſopra tutti gli altri memorabile per lo total cangiamento dell'Eccleſiaſtica autorità, e che diè moto, e roverſciamento all'antico ſiſtema, per cui diſtinguevaſi la Civile dall' Eccleſiaſtica Podeſtà, così provò le ſue vicende anche l' Immunità locale delle Chieſe, io temevo qualche ſtrana ordinazione dei Romani Pontefici in queſto Secolo intorno all'Eccleſiaſtica Immunità; e quaſi dubbitavo aveſ-

---

LIX.° Vicende, e leggi dell'Aſilo ſotto a' moderni Pontefici.

Correva il ſecolo undecimo ſovra tutti gli altri della Chieſa memorabile per lo total cangiamento dell' Eccleſiaſtica autorità; il quale ſiccome diè moto, e roverſciamento all' antico ſiſtema per cui diſtinguevaſi la civile dall' Eccleſiaſtica podeſtà, così provò le ſue vicende anche l' Immunità locale delle Chieſe, ed ogni altra prerogativa de' Chierici. Aſſunto al Pontificato nell' anno MLXXV. Ildebrando, detto Gregorio Settimo, uomo di mente ſublime, per quanto l' oſcurità de' tempi permiſe, dotato di ſufficiente dottrina, e pratico molto de' coſtumi di varie nazioni, ebb' egli la buona ſorte d' ampliare l' Eccleſiaſtica autorità circa la diſciplina eſteriore e il temporal dominio, con introdurre maſſime nuove, e non mai per l'addietro udite, o praticate; e mercè la debolezza de' Principi, la barbarie de' ſecoli, e l' autorità, e credito degli Eccleſiaſtici, ne' quali unicamente alcun lume di dottrina in que' tempi riluceva, fu dato principio ad imporre leggi a qualunque Regno e Principe Criſtiano, e munir quelle con minaccia di ſcomuniche, d' interdetti, ed altri forti rimedj; quali ſiccome giovarono molto in que' ſecoli per innalzar al ſommo grado la Pontificale autorità, così ne' ſecoli ultimi l'avrebbon forſe condotta all' ultime eſtremità, ſe la prudenza, moderazione, e zelo de' Romani Pontefici non aveſſe dall' eſempio di tante Nazioni dalla Romana Chieſa ſeparate riconoſciuto, quanto ſia pericoloſo il maneggio di cotali rimedj, e non aveſſe da quelle intramente deſiſtito, maſſime ove tanti dottiſſimi, ed eruditi uomini, ravvolgendo le carte antiche, hanno ſpiegato, e diſtinto ne' loro ſcritti i limiti dell' una, e l' altra podeſtà.

avessero ordinato, non potersi estrarre que' malfattori dalle loro Case, da dove vedessero, benchè di lontano la Chiesa, sull'esempio dell' Asilo di Efeso esteso allo stadio da Antonio; o almeno avessero rinovato il costume usato sotto gli antichi Cesari di far godere dell'Asilo Sacro fino a coloro, che portassero in dosso una pietra, oppure un disegno di qualche Chiesa benedetta, come allora usavasi di farlo godere a quelli, che portavano una moneta coll'impronto dell' Imperadore; ma tutto consolato mi sono, quand' ò veduto non apportata da voi alcuna Decretale de' Pontefici Romani sopra l' Immunità delle Chiese nell'intero corso di questo Secolo; essendomi poscia avveduto, che le dicerie, da Pietro Giannone nell' Istoria Civile del Regno di Napoli fatte intorno alla Polizia Ecclesiastica del Secolo undecimo, ànno dato occasione a voi di parlarne in tal maniera.

Solamente non comprendo, come immediatamente dopo nel Cap. 60. del vostro Discorso, voi ne ricaviate questa conseguenza. In quel Secolo adunque, in cui le Decretali incominciarono a parlare in tuono diverso dalle antiche, si legge aver Innocenzo III. (e quivi rapportate la Decretale d'Innocenzo III. intorno all'Immunità delle Chiese). Le parole: *in quel Secolo adunque*, poste immediatamente dopo di aver voi parlato del Secolo undecimo, non sono riferibili ad altro Secolo, che all'undecimo: però non intendo, qualmente a dimostrare la debolezza de' Principi del Secolo undecimo, l' accortezza di Gregorio Settimo, e degli Ecclesiastici, onde nascessero le usurpazioni del Sacerdozio, e la supposta alterazione dell'Ecclesiastico Asilo, poi allegate la Decretale d'Innocenzo Terzo, creato Pontefice verso la fine del Secolo duodecimo; e pretendiate di levare in questa forma gran parte di sua forza alla detta Decretale d' Innocenzo Terzo.

Ma lasciam da parte queste riflessioni, ed esaminiamo la Decretale. Ella (1) comanda ciò, che voi riferite; distingue, se *R. al Cap. LX.*

(1) *Decretal. de Immunit. Eccles. cap. 6.*

In quel secolo adunque, in cui le Decretali de' Pontefici incominciarono a parlar in tuono diverso dall' antiche, si legge, aver Innocenzo III. (a) *che visse nel fine del duodecimo secolo, insegnato, che per quanto sieno gravi i delitti, non devono estraersi i rei dalla Chiesa con violenza, nè esser dannati a morte, o ad* LX. Decretale d' Innocenzo III.

(a) *Innoc. de Immunit. Decretal. cap. 6.*

ſe il fuggitivo alla Chieſa è un libero, oppure un Servo; ſe libero ſia, per qualunque grave delitto da lui commeſſo non vuole, che dalla Chieſa violentemente ſi eſtragga, nè ſi condanni a morte, o ad altra pena afflittiva di Corpo, ma li Rettori della Chieſa ſono obbligati di farſi promettere la ſalvezza della Vita, e de' Membri; onde rimane il reo alla ſola pena ſtraordinaria ſoggetto: e comanda, che i Servi debbanſi reſtituire anch' a forza, qualora di non moleſtarli, in mano de' Sacerdoti avrà giurato il Padrone. Ella adunque è un riſtretto delle diſpoſizioni di tanti Canoni, che abbiamo veduto; e delle Leggi Civili fatte da' Principi per dar forza maggiore a' Canoni, e proteggere il Sacro Aſilo; ſe ne dichiara eſpreſſamente il Pontefice con tutta ragione; però non è da metterſi in dubbio, ſe comprenda le Publiche Podeſtà; poichè ella eccettua dall' Aſilo i Ladroni, ſiccome gli eſclude la Decretale di Nicolò Primo; laonde avendovi io provato, che per queſto motivo quella comprende le Publiche Podeſtà, per la ſteſſa ragione le deve comprendere altresì queſta.

Mi à recato queſta volta qualche meraviglia, come non ſolamente poſſa a voi eſſere nato il dubbio, ſe la Decretale comprenda

---

ad altra pena, ma che i Rettori delle Chieſe devono ottenere per eſſi il perdono, laſciando che ſieno in altra guiſa legittimamente puniti, purchè non ſi tratti di notturni ſaccheggiatori delle Campagne, ed inſidiatori delle vie pubbliche, e frequentate, quali, com' e' dice, poſſono ſecondo i Canoni eſſer eſtratti ſenza impunità; ed in quanto a' Servi ordina, che quante volte il Padrone abbia dato in mani de' Chierici il giuramento di perdonar loro le colpe commeſſe, ſieno sforzati di ritornare al ſervigio di quello, e non volendo, poſſa il Padrone ritorgli. Queſta Decretale ſecondo la lettera non tocca in modo alcuno le pubbliche Podeſtà, anzi apertamente dichiara, (a) *eſſer ciò diſpoſto ſecondo gli Statuti de' Sacri Canoni, e tradizione delle Leggi Civili, donde argomenta l' eruditiſſimo Tomaſino,* (b) *che non potè rilaſſare Innocenzo le pene delle leggi civili per la riverenza del Sacro Aſilo ſenza il conſentimento de' medeſimi Principi eſpreſſo in altre loro leggi; la verità è però, che ſe bene la decretale ha così buona apparenza, l' eſecuzione nondimeno di eſſa, come di ogni altro canone ſpettante all' Eccleſiaſtica giuriſdizione, ſi riſcuotea in que' tempi con rigore anche dalle pubbliche Podeſtà: ſi dice poſcia in eſſa; che per qualunque grave delitto ſi deve a' refugiati dare*

LXI. Abbaſſamento delle leggi Civili.

(a) *Ib.* v. janta Statuta Canonum, & traditiones legum Civilium.

(b) *Thomaſin. de Eccl. diſcipl. par.* 2. *lib.* 3. *c.* 100. *num.* 3. *verſ.* perſpicuam eſt non potuiſſe relaxari ob reverentiam Aſyli ſacri poenas Civilium legum niſi ex conſenſu Principum Civilibus aliis legibus promulgato.

Nello ſteſſo ſentimento di Tomaſino convenne il Van-Eſpen. cap. 5. §. 5. *ove ſoggiugne*, che anche ne' Regni, in cui è oſſervato il decretale Gregoriano, è rimaſta ne' Principi la podeſtà di moderar l' aſilo. §. 3. *verſ. licet.*

prenda le Publiche Podeſtà, ma di più abbiate aſſerito *queſta Decretale ſecondo la lettera, non tocca in modo alcuno le publiche Podeſtà*; La lettera della Decretale è queſta: *Si liber quantumcumque gravia Maleficia perpetraverit, non eſt violenter ab Eccleſia extrahendus, nec idem damnari debet ad mortem, vel ad pœnam*. A qualcheduno deve la lettera della Decretale comandare; e manifeſtamente ſi vede, che il comando non può ad altri eſſere indirizzato, fuorchè alle publiche Podeſtà; mentre ella ordina, che non ſi eſtraggano dalla Chieſa violentemente li rei di qualunque misfatto, e non ſi condannino a morte, o ad altra pena di corpo; dunque alle publiche Podeſtà è diretto il comando; poichè quelle ſole poſſono condannare a morte, ed altra pena di corpo. Altrimenti coſtretti ſaremmo contro ogni ragione di ſoſtenere, che fino a tutto il duodecimo Secolo duraſſe ne' Privati l'uſanza di farſi Giuſtizia di propria autorità, e caſtigare gli altrui delitti con mutilazione di membri, e con la morte.

Perchè poi queſta volta alla voſtra uſitata propoſizione: *non tocca le publiche Podeſtà*, avete accreſciuto maggior forza con l'eſpreſſione: *in modo alcuno*, la coſa mi à fatto maggior ſenſo; dopo maſſimamente d'aver oſſervato, che queſta Decretale d'Innocenzo altro non è, che una Lettera di riſpoſta ſcritta dal Pontefice ſicuramente ad un Rè, ad un Principe del Settentrione, che il di lui oracolo avea richieſto ſopra alcuni dubbj intorno alla Sacra Immunità. Gli Scrittori ſoltanto non convengono ſopra del Titolo, e manſione della riſpoſta. Alcuni leggono

---

dare l'impunità, e non ſenza riflesſo s'appella con vocabolo di Statuto *il diſpoſto de' Canoni, e l'autorità delle leggi civili s'appella ſemplicemente* tradizione, *come quelle, che inſenſibilmente avevano quaſi affatto perduta la loro forza, mercè le nuove maſſime nella Chieſa introdotte, e la nuova autorità de' Superiori Eccleſiaſtici, che a ſe ſteſſi la facoltà di far leggi anche ſulle coſe temporali, e civili attribuivano; ſiccome in fatti Gregorio Nono nel ſecolo terzo decimo, imitando Giuſtiniano ſi la raccolta de' Canoni più ſcelti, e per l'addietro promulgati ad oggetto d'iſpiegare, ed ampliare la pontificale autorità, e ne compoſe un nuovo Codice detto oggi comunemente il* decretale, *in cui ſi leggono due Epiſtole ſpettanti all'Immunità locale, nella prima delle quali ſi ſtende ella a qualunque Chieſa non conſacrata; e nella ſeconda ſi permette l'eſtrazione di coloro, che entro la Chieſa medeſima commettono omicidio, o feriſcono altrui.*

LXII. Decretali di Gregorio XIII.

(a) *Greg. IX. in cap. 9. de Immunit. & c. ſeq.*

gono *Illuſtri Regi Conatiæ*, che è un Iſola dell' Ibernia; e ſecondo Germonio (1), queſta lettura è conforme al Codice Vaticano. Altri leggono *Regi Scotiæ*; e nell' edizione delle Lettere d' Innocenzo Terzo fatta dal Baluzio, ſi legge: *Regi Corraciæ*; prendete quella, che più vi aggrada di coteſte opinioni. La coſa certa è queſta, che la Decretale riſponde, e fu indirizzata ad un Rè; dunque come potiam dubitare, ſe comprenda le publiche Podeſtà?

Se poi poteſſe, o non poteſſe Innocenzo rilaſſare affatto il rigor delle pene dei delitti atteſo il Sacro Aſilo; è una queſtione, che niente influiſce all' eſame di quella Decretale; perlochè intempeſtiva rieſce l'argomentazione del Tomaſino da voi addottata: Nè pretende la Chieſa, che avendo toccato un reo il Luogo Immune, queſti affatto rimanga libero da tutte le pene da lui meritate. Di grazia non prendiamo a pregiudizio della Chieſa, e della Sacra Immunità argomento dal ſemplice, e nudo non fatto; e ſe Innocenzo non lo à fatto, non argomentiamo; dunque non lo poteva fare: Guai al Sacerdozio, ſe argomentaſſe in queſta guiſa contro l' Impero. L' Immunità Eccleſiaſtica unicamente conſiſte in queſto, che niuno ſia eſtratto a forza dal Luogo Immune da qualunque Podeſtà, quando non ſia uno degli eccettuati Delinquenti; e che le robbe ivi eſiſtenti non ſieno levate, le quali però ſi devono reſtituire al legittimo Padrone, qualora ad altri appartengano; in ſomma, che non ſieno eſercitati atti di Giuriſdizione, e di violenza nei luoghi dedicati a Dio, ſenza permiſſione dei Sacri Canoni.

Del rimanente facciano i Magiſtrati Secolari i loro Proceſſi, condannino li rei dimoranti ne' Luoghi Sacri a qualunque pena; da' quali dipartendoſi coloro la Chieſa da molti Secoli niente più ne cura, ed è aſſai più facile di quello, che era ne' tempi di S. Agoſtino; poichè eſſendo allora un certo Favenzio ricovrato alla Chieſa, ſtato preſo fuori di quella dai Miniſtri della Giuſtiſtia, mentre ſi portava a cena da un ſuo amico, il Santo ſi riſentì, e ſpedì ſubito dal Tribuno, il quale gli ſomminiſtrò la Famiglia armata, per ritogliere il ſuo rifuggito, e reſtituirlo al Luogo Immune; ma non fu trovato. Così dice il Santo (2) parlando di Favenzio: *Qui, ut ſæpe fit per dies ſingulos minus, minuſ-*

(1) *Germon. de Sacr. Immun. lib. 3. cap. 16. num. 34.*
(2) *S. Auguſt. lib. 113. circa ann. 410.*

minuſque ſollicitus, & quaſi adverſario ceſſante ſecurus, cum ab amico ſuo de cœna egrederetur, ſubito raptus eſt a Florentino quodam, Comitis Officiali per armatorum manum, quanta eis ad hoc factum ſufficere viſa eſt. Quod cum mihi renunciatum: Continuo miſi ad Tribunum: Miſit Militares: Nemo potuit reperiri &c. Sicchè la Decretale d'Innocenzo è chiara; ella è ſcritta al Rè di Scozia, o ad altro Rè; obbliga, ſiccome tutti gli altri Canoni, le pubbliche Podeſtà all'oſſervanza del Sacro Aſilo, e non ammette alcun dubbio; nè à ſolamente buona apparenza, come voi aſſerite, ma vera ſoſtanza; e ſe mai tanto eſſa, quanto le altre Eccleſiaſtiche Diſpoſizioni intorno alla Sacra Immunità aveſſero contenuto qualche dubbietà, ſe obligavano, o nò le Podeſtà publiche, voi l'avete tutta levata; mentre affermate: *L'eſecuzione nondimeno di eſſa, come di ogni altro Canone ſpettante all'Eccleſiaſtica Giuriſdizione, ſi riſcuotea in que' tempi con rigore anche dalle publiche Podeſtà.* L'eſecuzione di una Legge oſſervata per Secoli, come queſta, è ſempre ſtata la maeſtra, ed il fondamento ſicuro d'interpretare la Legge dubbia: dunque ſe per tanto tempo, anche dalle publiche Podeſtà voi confeſſate, eſſerſi eſatta con rigore l'oſſervanza delle Leggi dell'Immunità, ogni dubbiezza reſta levata.

Fino all'undecimo Secolo, benchè molte memorie delle Leggi, e Canoni appartenenti al Sacro Aſilo voi abbiate tralaſciato, pure ne apportate la maggior parte; ma dall'undecimo ſecolo in quà avete affatto abbandonato tutti i Canoni ſtabiliti nei Concilj sù queſto propoſito. Già piantato nel voſtro Capitolo 59. il racconto, che nel Secolo undecimo, e nei Secoli ſuſſeguenti fino all'Ereſia di Errico Ottavo, (il quale poi ſarà il Secolo degli illuminati) tutti i Principi Criſtiani, tutti i loro Magiſtrati, i loro Conſiglieri, i loro Dottori, e Maeſtri delle Univerſità, foſſero tanti ignoranti, e ſcimoniti da laſciarſi ſoprafare; e dall'altro lato i Pontefici Romani per tempo sì lungo foſſero tanti ingiuſti, uſurpatori della Giuriſdizione de' Principi Secolari, che ſenza alcun penſiere alla ſalute delle anime, all'onore di Dio, al governo della Chieſa commeſſogli, unicamente ſtudiaſſero dilatare la loro autorità con le Scomuniche; abbandonando le riſoluzioni de' Concilj, e tutti gli altri Documenti, allegate ſoltanto le Coſtituzioni dei detti Pontefici emanate ſopra

l'Immunità Eccleſiaſtica, quali credete già abbaſtanza ſcreditate col detto ſuppoſto, ſeguitando la traccia di Pietro Giannone: Permettetemi adunque, che ve ne faccia io il racconto.

Era in tanto credito preſſo i Criſtiani in quei Secoli la Sacra Immunità, che ci narra Surio (1) di Ugone Veſcovo di Lincolne in Inghilterra, il quale incontratoſi in un Ladro condotto al Patibolo, comandò, che foſſe ſciolto, e liberato, non per riſpetto alla ſua Perſona, ma perchè ſi doveva l'Immunità alla Chieſa viva formata dal Popolo, e dal Veſcovo, in quella maniera, che dovevaſi al Tempio materiale: *Solvite eum, & ſinite abire. Ubi enim Epiſcopus cum Fidelium populo congregatus eſt, ibi eſt Eccleſia; Nec minor Immunitas debetur lapidibus vivis, quam mortuis.*

Canuto Rè d'Inghilterra promulgò la ſeguente Legge nell'anno 1032. in favore dell' Immunità: *Sin pacem Eccleſiæ Dei unquam poſthac violaverit quiſquam, ut intra Fani parietes hominem trucidet, eſto id quidem ineſpiabile, atque in eum omnes amore Deum perſequentes infeſti feruntor: Niſi iſthinc prius evolaverit, atque ad ejuſmodi aliquod Aſylum confugerit.*

Fra le Leggi del Rè Eduardo fatte l'anno 1049. nella quinta ſi diſpone: *Ubicumque reus, vel noxius ad Eccleſiam præſidii cauſa confugerit: ex quo Atrium Eccleſiæ tenuerit, a nemine inſequente, nullatenus apprehendatur, niſi per Pontifícem, vel Miniſtros ejus. Quod ſi fugiendo domum Sacerdotis, vel Curiam ejus intraverit, eamdem ſecuritatem, & pacem habeat, quam & apud Eccleſiam; dum tamen domus Sacerdotis, & Curia ejus in fundo Eccleſiæ conſiſtant*; ed in un altra Legge: *Pax Sanctæ Eccleſiæ de quocumque reatu quis hoc tempore ſit culpabilis, & venire poteſt ad Sanctam Eccleſiam, pacem habeat vitæ, & membri. Et ſiquis manum ei injecerit, qui Matrem Eccleſiam quæſierit, ſive Epiſcopi fuerit Eccleſia, ſive Abbatiæ, ſive Eccleſiæ Religionis, reſtituat quod abſtulerit, & multæ nomine centum ſolidos Matrici, etiam Eccleſiæ Parochiali viginti ſolidos, & Capellæ decem ſolidos.*

Il Tomaſino ci avviſa (2), che il Concilio Romano celebrato l' anno 1059. ſotto Nicolò II., il quale mandò i ſuoi Decreti nella Francia con una lettera ſcritta a quei Veſcovi, promoſſe quc-

(1) *Surius die 17. Novembris Cap. 17.*
(2) *Thomaſin. de vet. & nov. Eccl. diſcipl. part. 2. lib. 3. cap. 104. §. 2.*

queſta Immunità delle Chieſe; e ci rapporta il Capitolo della lettera ottava di detto Pontefice, ibi: *De confiniis autem Cæmeteriorum, ſicut antiquitus a Sanctis Patribus ſtatutum eſt, ſtatuimus ita, ut major Eccleſia per circuitum ſexaginta paſſus habeat: Capellæ vero, ſive minores Eccleſiæ triginta; qui vero confinium earum infringere tentaverit, & perſonam hominis, aut bona ejus inde abſtraxerit, niſi publicus latro fuerit, quouſque emendet, & quod rapuerit, reddat, excommunicatur.* Queſte Diſpoſizioni, aſſieme con il Concilio di Coyacco già allegato, ſono tutte avanti Gregorio Settimo.

Nel Concilio di Lilisbona fatto l'anno 1080. (1) fu determinato: *Violatio Eccleſiæ, & Atrii, ſicut ſuperius determinatum eſt, & commiſſa, pro quibus divinum officium remanet, Epiſcopis per pecuniam emendentur.*

Nel Concilio di Clermont dell' anno 1095. nel Canone 30. giunſero perfino a determinare, che ſe alcuno commetteſſe qualche delitto ſotto la ſperanza del rifugio alla Chieſa, per eſempio, vicina, a cui ſi ricovraſſe: *excæpta ſecuritate vitæ, & membrorum, reddatur Juſtitiæ*; queſto dichiara, ſe erano compreſe ancora le publiche Podeſtà, dice *Juſtitiæ, ſcilicet Judici publico*, come ſpiega Tomaſino nel detto Cap. 100. §. 2.

Nel Concilio di Rems radunato l'anno 1131. al Canone 14. ſi ſtabiliſce: *In eos, qui ad Eccleſiam, vel Cæmeterium confugerint, nullus omnino mittere manum audeat, quod ſi fecerit excommunicetur.*

Nel Concilio di Londra l' anno 1143. ſi dice: *Generaliter conſtitutum eſt, qui Eccleſiam, Cæmeteriumque violaverit, vel in Clerico, aut viro Religioſo manus injecerit violentas, ne ab alio, quam ab ipſo Papa poſſit abſolvi.*

In un altro Concilio di Rems dell'anno 1148. ſotto Eugenio III. fu decretato: *Hac etiam conſona SS. Patrum definitione ſancimus, ut in eos, qui ad Eccleſiam, vel Cæmeterium confugerint, nullus manus mittere audeat. Quod qui fecerit anathema ſit.*

Il Concilio Lateranenſe ſecondo celebrato l'anno 1139. ſotto Innocenzo Secondo, è il decimo Concilio Generale; il quale era compoſto quaſi di mille Padri: Nel Canone 15. di queſto Concilio ſi diſpone: *Præcipimus etiam, ut in eos, qui ad Ecclе-*

(1) *Pagi anno 1080. num. 19. Odericus lib. 5. cap. 331. & ſeqq.*

cleſiam, vel Cæmeterium confugiunt, nullus omnino mittere manum audeat, quod ſi fecerit, excommunicetur; e merita particolare oſſervazione, che l'aſſoluzione della Scomunica in queſto Concilio, reſta riſervata alla ſteſſa Sede Apoſtolica Romana, come ſi nota nella Storia Eccleſiaſtica di Natale ab Alexandro (1). Leggeſi inoltre nel Tomaſino (2): *In Anglia anno 1261.: Concilium Lambetanum diris devovit eos, qui prohiberent, ne quid cibi deferretur eis, qui ad Eccleſias, & Cæmeteria confugerant, & qui inde ingredientes interciperent, aut qui vias inſiderent ad injiciendas illis manus, quando Eccleſiæ beneficio potiti in longinquas ſe regiones ſubducebant.* Era coſtume di quella Chieſa, per riſpetto al Sacro Aſilo, di perdonare affatto le Pene in tutti i delitti, eccettuati i Ladroni, quando i Delinquenti avevano toccato il Luogo Sacro; purchè andaſſero ſolamente in eſilio, ed in ſegno, che erano inviolabili, per la ſtrada portavano in mano una Croce.

Nel Concilio di Bourges, celebrato l'anno 1726. (3), il duodecimo Canone è concepito nei ſeguenti termini: *Quorundam inſolentias in tantum accepimus, temeritatis, vel inſaniæ audaciam proripuiſſe, quod confugientes ad Eccleſiarum tutelam, contra juris utriuſque ſtatuta, & Eccleſiaſticam libertatem, ibidem vulnerant, mutilant, interficiunt, aut incendunt, aut exinde extrahunt, violenter extractos vulnerare, ſeu mutilare præſumunt, nonnunquam eis ultimum ſupplicium inferentes, aut iſta fieri præcipiunt, aut procurant, ſeu conſilium, aut opem exhibent in tantis ſceleribus perpetrandis. Nos itaque præſentis approbatione Concilii duximus ſtatuendum, quod taliter delinquentes, excommunicationis ſententia, quam in ipſos proferimus, ſubjaceant ipſo facto.*

Lo ſteſſo fu decretato nel Concilio di Reding l'anno 1279.(4): *Decimo excommunicantur ab eodem quicumque abſtrahunt violenter reum ad Eccleſiam, vel Cæmeterium, vel Clauſtrum fugientem, vel qui ei victum neceſſarium prohibent exhiberi, vel qui res alienas in locis eiſdem depoſitas violenter aſportant, vel aſportari faciunt, vel qui aſportationem talem factam*

(1) *Natal. ab Alexandr. ſæcul. XI. & XII differt. 3. Can. 15. fol. mihi 358. tom. 7. di ſtampa di Lucca.*

(2) *Thomaſin. de vet. & nov. Eccleſ. diſcipl. d. cap. 100. part. 2. lib. 3. §. 3.*

(3) *Il Cave. Bituricenſe II. a Simone Cardinali Sedis Apoſtolicæ Legato congregatum.*

(4) *Il Cave. Rodigenſe II. apud Anglos in agro Bercheriensi a Joanne Peckham Archiepiſcopo Cantuarienſi celebratum.*

ſtam nomine ſuo, vel a familiaribus ſuis ratam habent, vel qui ad hoc publice, vel occulte conſilium præbuerint, vel conſenſerint.

Proſiegue il Tomaſino nel detto luogo: *Anno* 1280. *Synodus Colonienſis, moleſtiſſimè ferens ſpe Aſyli, & Immunitatis patrari facinora, quibus alias abſtentum eſſet, juſſit hos cuſtodire facinoroſos, ut maturius deliberaretur, an ad gratiam, vel ad pœnam, prout facti qualitas exegerit, procedatur.* Decretò queſto Sinodo quello, che ànno decretato gli ultimi noſtri Romani Pontefici, intorno alla Sacra Immunità, le determinazioni dei quali voi avete tralaſciate. Ordinò, che li rei più inſigni di delitti gravi ſi aſſicuraſſero, per eſaminare ſe dovevano godere dell' Aſilo, e ſe i loro delitti erano degli eccettuati; ed aveva tutta la ragione il Sinodo di fare queſto provvedimento; perchè allora ſi uſava far grazia a quaſi tutti i Delinquenti, quando avevano toccato il Luogo Sacro; e perciò il Canone dice: *an ad Gratiam, vel ad Pœnam, prout facti qualitas exegerit, procedatur.*

Dopo del Sinodo di Colonia (ſeguita Tomaſino): *Synodus Nemauſenſis anno* 1284. *Xenodochia, & religioſas domos Aſylis annumeravit, ad tutelam tum hominum, tum rerum, illic depoſitarum; nec excæpit, niſi publicos Latrones, & eos, qui ſpe Aſyli ad crimen patrandum illecti ſunt,* (che vuol ſignificare quelli, che fanno abuſo dell' Aſilo). Il Canone comincia: *Item ſub pœna excommunicationis præcipimus, quod nullus Laicorum, SEU OFFICIALIUM CURIÆ SÆCULARIS &c. Provinciæ Auſcienſis Concilium anno* 1326. *novo robore munivit decretum Concilii Bituricenſis anni* 1276., *quod & novis vallavit pœnis, quod & rurſus confirmatum eſt in Concilio Vaurenſi anno* 1368.

Nel Concilio di Nogarol (1) al Canone 6. ſi ſcomunicano coloro, i quali offendono li rei ricovrati nel Luogo Immune, o gli eſtraggono a forza: *Quicumque fugientes ad Eccleſiarum tutelam ibidem vulneraverit, mutilaverit, interfecerit, victualia ſubtraxerit, vel ne habere, aut dare eis valeant impediverit per ſe, vel per alium, ſeu alios, aut cuſtodes, ne inde exire poſſint quoquo modo poſuerit, incenderit,*

inde

(1) *Il Cave. Neugarolienſi I. (Armeniacorum id oppidum eſt ad Garumnam flumen) ab Auſcitana Provincia Epiſcopis, Amanus Metropolitanus Præſide, celebratum.*

inde extraxerit violenter, aut aliquid prædictorum fieri præceperit, ſeu conſilium, vel opem adhibuerit, excommunicationis ſententiæ ſubjicitur ipſo facto, præterquam in caſibus a Canonibus permiſſis.

Nel medeſimo libro, e luogo al §. quarto ſi legge: *Cum in Anglia Cleri Comitia anno 1316. varia quærelarum capita compilaſſent, Regique obtuliſſent, in quibus erat & illud, quod ad Immunitatem Eccleſiaſtici Aſyli pertineret: Eduardi II. Regis nomine, & auctoritate reſponſum eſt, ubi Rei Aſyli privilegio potiti, itineri ſe darent, ut in remotiores Provincias aufugerent*: (queſto era, come abbiamo oſſervato il coſtume dell' Inghilterra intorno all' Aſilo, che li rei dopo aver toccato il Luogo Sacro, partivano ſenza ſoffrire alcuna pena, dal Regno), *tum eos ſub Regis protectione deliteſcere, nec poſſe a quoquam vel comprehendi, vel lædi: Qui terram abjuraverint dum ſunt in ſtrata publica ſunt in poteſtate Regis. In Cæmeteriis moras trahere non poſſe eos, a quibus obſervabantur; nec prohibere, quin adferretur eis, quo veſcerentur, vel ipſi ſe ad requiſita naturæ ſubducerent &c.*

Nella Francia l' anno 1453. il Cardinale de la Tottoville, eſſendovi Legato, decretò, che non doveſſero godere del Perdono per il riſpetto al Sacro Aſilo, i publici Ladroni, gl' infeſtatori delle ſtrade, e quei, i quali commetteſſero ſtragi nella Chieſa sù la ſperanza dell' Aſilo; queſto decreto è uniforme alla riferita diſpoſizione del Concilio di Colonia nel Canone 13.

Nel Concilio Sabineſe, così chiamato, perchè fu fatto coll'autorità di Guglielmo Veſcovo di Sabina, e Legato a Latere in Spagna, radunato in Valle Moleto Dioceſi di Pallenza nel 1322. ſotto il Pontificato di Giovanni XXII. al Canone 17. ſi legge: *Nonnulli temporalem juriſdictionem indebite exercentes, quoſdam confugentium ad Eccleſiam conſtringunt compedibus, & catenis. Quoſdam vero ſic arcte cuſtodiunt, ut eis victualia non poſſint aliquando miniſtrari, alios etiam dormire, vel quieſcere non permittunt, & quandoque eos vulnerant, mutilant, comburunt, & occidunt, & aliis modis affligunt contra Eccleſiaſticam libertatem, qui hæc præſumpſerint, ipſo facto incidant in excommunicationem.*

In un Concilio (1) nella Dioceſi di Auche l' anno 1326. ſi con-

(1) *Concilium Marcianenſe a Guillelmo de Flauacourt Auſcitano Archiepiſcopo celebratum.*

ſi confermano tutte le definizioni intorno agli Aſili del Concilio di Bourges, e ſi aggiugne al Canone II.: *Item publicari, & obſervari præcipimus ſtatutum d. D. Simonis, quo cavetur, quod quicumque fugientes ad Eccleſiarum tutelam, ibidem vulneraverit, mutilaverit, interfecerit, victualia ſubtraxerit, vel ne habere, aut dare eis valeant impediverit per ſe, vel per alium, ſeu alios, aut Cuſtodes, ne inde exire potuerint, quoquo modo poſuerit, incenderit, inde extorſerit violenter; extractos vulnerare, ſeu mutilare, aut ultimum inferre ſupplicium præſumpſerit, & quicumque prædicta, aut aliqua prædictorum fieri præceperit, aut procuraverit, aut conſilium, vel opem adhibuerit hujuſmodi ſceleribus perpetrandis: Taliter delinquentes excommunicationis ſententiæ ſubjaceant ipſo facto.*

Simile diposizione ſi legge nel Canone 5. di un Concilio celebrato nella Dioceſi di Rems l'anno 1306. (1): *Et Laici extrahentes ipſos ſine auctoritate Diœceſani, ac Immunitatem Eccleſiaſticam quoad fugientes ad eam, & alias impedientes, ipſo facto ſententiam excommunicationis incurrant.*

Li medeſimi ſtabilimenti furono preſi nel Can. 7. di un Concilio celebrato l'anno 1336. (2), e nell'altro della Provincia di Lavaur l'anno 1368., nel quale al Cap. 93. in fine contro il violatore della Sacra Immunità ſi legge: *Excommunicationis ſententiæ ſubjaceat ipſo facto* (3).

Nel Concilio di Milano ſotto Pio IV. l'anno 1565. al Canone primo ſi determina: *Sicut non eſt permittendum, ut confugientibus ad Eccleſias, & Loca Sacra, aliqua vis contra Sacros Canones inferatur, ita ſummopere cavendum, ne facinoroſi, niſi neceſſario, ad ea, quaſi ad Aſylum in Sacrarum Conſtitutionum fraudem ſe recipiant &c. nec occiſorum cadavera a Judicibus, vel Notariis Maleficiorum in Eccleſiis nullo modo inſpiciantur, ſeu eo illata, aſportentur &c.*

Nell'altro Concilio di Milano del 1579. Can. 9.: *Decernimus juſſu Epiſcopi, ob eam ſolum cauſam, ut cognoſcatur, an qui tunc ad Eccleſiam perfugium habuerit, jure uti poſſit Immunitatis Eccleſiaſticæ per ſatellites Fori Epiſcopalis ad carcerem Clericalem, vel Sæcularem, ſi eo loco Clericalis cuſtodia tuta non eſt, ejuſdem Epiſcopi judicio inde abduci tamdiuque*

(1) *Concilium Silvanectenſe a Guillelmo de Barris Archiepiſcopo Remenſi celebratum.*
(2) *Concilium apud Caſtrum Genterii.*
(3) *Concilium Vaurenſe a trium Provinciarum Epiſcopis celebratum.*

dinque Epiſcopali nomine cuſtodiri, quoad re perpenſa ipſe Epiſcopus deliberet; interea dum in cuſtodia eſt, ne cuique liceat de eo quæſtionem, examenve inſtituere, neque adeo contra illius perſonam quicquam agere, quo præjudicium illi, ejuſve cauſæ afferatur.

L'aver voi tralaſciato dal decimo Secolo in quà contra l'Iſtituto voſtro la ſtoria di tanti Canoni, e Concilj all' Immunità Eccleſiaſtica appartenenti, a quella favorevoli, e contrarj alla Giuriſdizione de' Laici in queſta materia; e l' eſſervi ſolo applicato in ſeguito a rapportare le Decretali dei Pontefici, quali credete baſtantemente avvilite con l'aſſertiva di Giannone, quanto inveriſimile, altrettanto de' Principi, de' Pontefici, e di tutti i loro Miniſtri, e Dottori offenſiva, cioè, *che dal Secolo decimo in quà, ſienſi per lungo tempo abuſato i Romani Pontefici della debbolezza de' Principi ad uſurpare la loro Giuriſdizione*; ſe voi non foſte Perſona cognita, e per dottrina, e per oneſtà, e ſe noto non foſſe, che deveſi tutta la colpa attribuire, non a voi, ma a quello, che formato à la ſelva del voſtro diſcorſo; potrebbe ciò diminuire l' alta ſtima, che vi è accordata da me più d' ogn' altro, e da chiunque à di voi cognizione.

A nulla pertanto conferiſcono per l' eſame dell' Immunità Eccleſiaſtica, e per la ricerca, ſe la pertinenza di formar ſopra di eſſa ſtatuti, ſpetti al Sacerdozio, o all' Impero, le parole del voſtro Capitolo 63. ſeguenti: *Siccome in fatti Gregorio Nono nel Secolo terzo decimo imitando Giuſtiniano fè la raccolta de' Canoni più ſcelti, e per l'addietro promulgati ad oggetto d'iſpiegare, ed ampliare la Pontificale autorità, e ne compoſe un nuovo Codice detto oggi communemente il Decretale &c.* Si fa non piccolo torto a quel Pontefice affermando, che abbia voluto far la raccolta de' Canoni, ad oggetto d' iſpiegare, ed ampliare la Pontificia autorità. Dal proemio del libro delle ſue Decretali rilevaſi chiaramente, l'intenzione di Gregorio eſſer ſtata quella di ridurre in un ſolo volume, per utilità de' ſtudioſi, molte Coſtituzioni, e Lettere Decretali de' ſuoi Anteceſſori, le quali vagavano diſperſe, o raccolte in più, e diverſi libri con grave incomodo della Criſtianità; e le quali qualche volta nei Giudicj ſi portavano alterate, e confuſe; à però avuto d'avanti agli occhi l'utilità pubblica, e la retta amminiſtrazione della giuſtizia: Le Decretali gia v' erano, ed avevano la ſua autorità, ed of-

ed oſſervanza; la riduzione adunque di loro in un volume non iſpiegò, nè dilatò maggiormente la Pontificia Autorità; nè diede maggior forza al Diritto del Sacro Aſilo l'inſerzione nel libro di due Coſtituzioni di quel Pontefice ſopra l'Immunità Eccleſiaſtica.

Voi avete incominciato a parlarne alla lontana, ſcreditando il libro in cui ſono inſerite: e pure altro non ſi determina, ſe non che nella prima (1) ſi dichiara, eſſer le Chieſe, benchè non conſacrate, nelle quali ſi celebra il Santo Sacrificio della Meſſa, dedicate al Culto Divino; e però godere dell'Immunità, come coſa dedicata a Dio: Fra noi Criſtiani il Tempio reſta dedicato al Signore, non ſolo con l'atto ſolenne della Conſecrazione; ma col mezzo della Benedizione, colla quale ſi deſtina per uſo publico de' Fedeli al Culto Divino, eſercitandovi le Sacre miſterioſe funzioni; ed inoltre reſta ſeparato dall' umano commercio, e diventa il luogo di Ragione divina, mediante l'appoſizione della prima Pietra, e delle Sante Reliquie, e con tutte le altre Benedizioni, le quali ſi fanno intorno al recinto, in cui deve inalzarſi il Tempio al Grande Iddio. Se voi provaſte, come io qualche volta ò provato nel fare, benchè ſenza alcun mio merito, queſta Sacra funzione, la forza di quelle preghiere, il riſpetto, ed il ſacro orrore, che vi commuove, vi accerto, che diventareſte il più forte difenſore della Sacra Immunità, che mai abbia avuto la Chieſa: di grazia leggetene le Formole nel Pontificale, e poi mi aſſicuro, che voi ſteſſo confeſſarete, eſſer quel luogo dedicato al Signore, tolto affatto dal Dominio, dalla Giuriſdizione, e dalla Potenza umana per le temporali coſe; e però doverſi ad eſſo oſſervare ogni riſpetto, e molto più, che l'Aſilo.

Fino ſul principio del nono Secolo la Chieſa di Francia aveva riconoſciuto, rimanere il Luogo in queſta forma, mediante l'appoſizione delle Reliquie de' Santi, conſacrato a Dio, e però godere della Sacra Immunità. Ce lo atteſta il Capitolare di Lodovico Pio dell'anno 323. (2): *Si in atrio Eccleſiæ CUJUS PORTA RELIQUIIS SANCTORUM CONSECRATA EST, hujuſcemodi homicidium perpetratum fuerit, ſimili modo emendetur, & componatur.*

Nell'altra Decretale, che è il Capitolo decimo *de Immunit.*

(1) *Cap. 9. de Immun. Eccleſ.* (2) *Lib. 4. Capitul. cap. 22.*

Eccl. veggo già, che non avete cosa alcuna a ridire; poichè il Pontefice non solamente corregge il detto Capitolare di Lodovico Pio dell'828., in cui si accordava l'Asilo senza riserva a quelli pure, che avessero ucciso, o ferito altri nell' atrio della Chiesa, e nella Chiesa stessa; ma deroga inoltre alla disposizione del Canone 30. da noi osservato del Concilio di Clermont, in cui si determinava, che goder dovessero dell' Asilo eziandio coloro, i quali sotto la fiducia dell' Immunità, e della vicina Chiesa, delitti commettevano.

Egli è vero, che prima della publicazione della Decretale di Gregorio Nono abbiamo veduto coteste disposizioni troppo favorevoli a' Malviventi, corrette, e rivocate dal Sinodo di Colonia dell'anno 1228.; ma da questa moderazione del Pontefice di abbandonare gli stabilimenti di due Concilj dilatanti l'Ecclesiastico Asilo, uno de' quali, cioè, il Capitolare dell'anno 828. era dell'Imperiale confermazione munito; e dall'aver egli seguitato piuttosto la restrizione dell' Ecclesiastica Immunità dal solo Concilio di Colonia ordinata, si ravvisa, s'egli avesse in animo d' ispiegare, e dilatare la Pontificale Autorità, o piuttosto avesse di mira l'utilità publica, dei delitti la punizione, la salute delle anime; acciocchè all'offesa di Dio, ed a' misfatti non s' azzardassero i Malfattori sù la speranza dell' Immunità.

Nel susseguente Cap. 63. voi supponete, che il Decretale Gregoriano non siasi avuto in considerazione nella Francia; asserite, che in cotesti Regni l'Immunità del Tempio non à preso radice, se non quanto furono per più Secoli in osservanza i Capitolari di Carlo Magno, e suoi successori; onde ne ricavate la conseguenza, che rimanga intera nel Principe la Podestà di concedere un tal Privilegio, e quello togliere, e moderare.

V. al Cap. LXIII.* Il De Marca, l' Autore anonimo tanto accreditato presso i Francesi, del libro intitolato: *Abregè historique du droit Canon*

LXIII.* Volume Gregoriano non ricevuto in più Regni.

Ne' luoghi però, ove considerazione non si è avuta del Decretale Gregoriano, e che han conservato la libertà di vivere secondo gli antichi Canoni della Chiesa, siccome altri capi di giurisdizione ecclesiastica non han preso radice, così neppure l' ha ottenuto questo della locale Immunità, se non quanto furono per più secoli in osservanza i Capitolari di Carlo Magno, e suoi successori, per cui rimane intera nel Principe la podestà di concedere un tal privilegio, e quello toglie-

non contenent le Decrets de Gratien, di cui vi ò già traſcritto la intera dottrina, diſtruggono affatto queſti voſtri ſuppoſti: Primieramenre dice l'Autore Anonimo, che per quanto di premura ſi prendeſſero i Veſcovi della Francia, non poterono mai impedire il corſo delle Decretali della Collezione d' Iſidoro in quei Regni; onde ſe ne ſervivano in molte occaſioni nei Giudicj Eccleſiaſtici, cercando di uniformarle alle libertà della Chieſa Gallicana; dice, che dopo il nono Secolo il Diritto Canonico fu accreſciuto (notate bene, non furono diſtrutte le Decretali della Collezione d'Iſidoro), ma il Diritto Canonico fu accreſciuto dai Capitolari; dal nono Secolo fino al principio del Secolo 12. ſecondo, che c'inſegna queſto Autore, furono in oſſervanza nella Francia coteſti Capitolari conſiderati qual Diritto Canonico da eſſi accreſciuto; però non ſi deve aſſerire, che l'Immunità Eccleſiaſtica neppure ſi uſaſſe in Francia nel Secolo nono fino al principio del Secolo duodecimo, perchè furono allora in oſſervanza i Capitolari, con pretendere da ciò dovuta l'oſſervanza alle Leggi del Principe; poſciachè i Capitolari erano Canoni; però l'Immunità di que' trecent' anni deve eſsa pure aſcriverſi al Diritto Canonico, non a' Capitolari quai Leggi del Secolo. Lo ſteſſo Autore ci manifeſta, che dal principio del duodecimo Secolo fino alla metà del Secolo decimoterzo nella Francia non ſi parlava più

togliere, e moderare. E perciò riconoſcendo Franceſco Primo ottimo, e ſaviiſſimo Principe gli abuſi, che naſceano da coteſta ſpezie d'Aſilo, e che per mezzo d'eſſo ſi dava l'impunità a' delitti più atroci, ed occaſione agli empj di malvivere, e di offendere il proſſimo, ordinò con ſua legge nell'anno MDXXXIV. (a) *che quante volte i Giudici decretaſſero la carcerazione d'alcuno, foſſe quello eſtratto dalla Franchigia della Chieſa, nè a quella reſtituito foſſe, ſe non quando il Giudice medeſimo l'ordinaſſe. D' indi in poi rimaſero interamente aboliti tutti gli Aſili di Francia, ed i Maeſtrati eſtraggono ivi i rei dalla Chieſa liberamente ſenza ricer-*

LXIV.to Editto di Franceſco I. contra gli Aſili.

(a) *Joan. Papon. Arreſt. jur. Francic. l. 2. tit. 1. de reb. divin. in add. ad an. 16. ave dice, che dopo l'Editto del 1519. è ſtato tolto ogni aſilo*: Neque eorum amplius ratio alla habetur, adeo ut citra metum, vel fraudem, aut ſcandalum impune, etiam a majore Altari, capi, abſtrahi reus poſſit, unde promanat clauſula etiam in loco ſacro: *e Tamaſina ai detto c. 100. num. 8. trattando dell'Editto di Franceſco Primo dice*: nam potaſtatem Civiles Judices ſibi arrogaverunt in Gallia, & Hiſpania: a *ai num. 9.* ea ſana ratione Edicto Francifci Primi oblique averſa, & labefactata ſunt Aſyla omnia Galliarum. *V. Carla Revret tratt. de l' abus l. 8. cap. 3. n. 8. §. ultima ave dice, che le leggi di Carlo Magno furono oſſervate fin' al tempo di Franceſco I. che nell' anno 1539. ordinò, ch' offendavi carcerazione decretata contro gli accuſati, poſſano eſſer eſtratti dalle franchigie della Chieſa, ſalva ſe il Giudice ordinaſſe, che foſſero reintegrati; dopo la quale ordinanza li delinquenti ſono ſtati eſtratti dalla Chieſa di qualunque condizione foſſero.*

dell'antico Codice dei Canoni della Chieſa, nè del libro dei Capitolari; ma ſi attaccarono interamente alla Collezione di Graziano; e pure per tanto tempo in Francia ſi oſſervava eſattamente l'Immunità Eccleſiaſtica, come potete riconoſcere da cento deciſioni, ed arreſti, che troppo lungo ſarebbe quì di rapportare, quali sò, che vi ſono noti; e potete reſtarne meglio perſuaſo dagli allegati Concilj; cioè da quello di Clermont dell'anno 1095; dai due Concilj di Rems, l'uno del 1131., l'altro del 1148; dalla diſpoſizione del Concilio Romano comandata in tutta la Francia da Nicolò II. mediante la ſua lettera a que' Veſcovi; Ordini tutti, e Decreti del Sacerdozio in Francia in que' tre Secoli, e mezzo, intorno al Sacro Aſilo, ſotto pena della Scomunica: e finalmente io sò di certo, che voi non ſiete per mettere in dubbio l'oſſervanza anche nella Francia del Canone decimoquinto ſopra l'Eccleſiaſtica Immunità del Concilio Lateranenſe celebrato l'anno 1139, perchè queſti è il decimo Concilio Ecumenico, a cui intervennero ancora i Franceſi, e v'erano circa mille Padri: Sicchè, con permiſſione voſtra, non ſuſſiſte, che non abbia preſo radice nella Francia l'Immunità della Chieſa, ſe non quanto furono per più Secoli in oſſervanza i Capitolari di Carlo Magno, e ſuoi Succeſſori. Dal duodecimo Secolo fino alla metà del terzo decimo, non ſi parlava più del libro dei Capitolari in Francia, e pure il Diritto del Sacro Aſilo non ſolo prendea radice, ma aveva già formato il ſuo tronco, e ſteſi i rami, e ne produceva frutti; mentre ſi fulminavano Cenſure contro a' ſacrileghi Violatori.

Di queſti Capitolari, ci narra lo ſteſſo Autore, neppure ſe ne

---

LXV. La Chieſa di Francia non ſi oppoſe all'abolizione dell'Aſilo.

ricercar parere, o conſentimento de' Superiori Eccleſiaſtici; ed è notabile, che la Chieſa di Francia, ſtata ſempre rigoroſa riſcuotitrice dell'eſecuzione de' Canoni antichi, in tal'occaſione non ſi fa, che una ſola parola ſpendeſſe per difendere l'Aſilo; sì perchè conoſcea, che provvenendo queſto dalle Leggi, e clemenza de' Principi, potea da' medeſimi per lo ben pubblico eſſer moderato, e ritolto; sì perchè ceſſate erano le cagioni, per cui fu negli antichi tempi introdotto, come oſſerva il già mentovato Tomaſino (a).

(a) *Thomaſin. d. cap.* 10. §. 9. *verſic. Nec tamen.* Nec Eccleſia Gallicana magnopere ſibi laborandum cenſuit ad defenſionem Aſylorum ſacrorum, quorum jam fructus non ille erat, qui olim optatiſſimus pœnitentiæ publicæ liber uſus, ſed ille potius triſtiſſimus ſcelerum impunitates: e *più ſotto*: ubi ergo in nihilum recedit qui fructus fuerat uberrimus Aſylorum, jam nec eſt quod magnopere nobis doleat, ſi & ipſa nobis Aſyla deperiere, ſive imminuto paulatim criminum numero, quibus patebat, ſive ſecta civili Magiſtratui copia, & reos comprehendendi in ſacro Aſylo, & dijudicandi, an ei reſtituendi ſint.

ne parlò dall' anno 1230. fino all'anno 1516., nè si aveva quasi più in considerazione il Decreto di Graziano; ma dic'egli: *L'ont s' attacha autent, que nos libertées le pouvojent permettre au Droit nouveau des Decretales Gregoriennes, qui sont ancore a presént en usage dans les Royaumes*. Eccovi pertanto nientemeno distrutto l' altro vostro supposto, che non siasi avuto in Francia considerazione del Decretale Gregoriano.

Prima adunque, quando dal Secolo nono fino al Secolo duodecimo si avevano, solamente però qual parte del Diritto Canonico, i Capitolari in considerazione, comandarono ciò non ostante nella Francia l' Asilo a' Sacri Luoghi gli Ecclesiastici, come si rileva dal Concilio di Troly dell' anno 909, dal Concilio Romano dell'anno 1059, mediante la Lettera di Nicolò II. mandata a que' Vescovi, e dal Concilio di Clermont dell'anno 1059.

Dal principio poi del Secolo duodecimo fino all'anno 1516., in cui Francesco Primo fece col Pontefice il suo Concordato, colà non si nominavano più i Capitolari; eppure in que' cinquecent'anni vi si osservò esattamente l' Ecclesiastica Immunità, ordinatavi, e difesa da tutti gl' infrascritti allegati Concilj: Dalli due Concilj di Rems, l'uno dell' anno 1131., l' altro dell' anno 1148.; dal Concilio di Bourges dell'anno 1276., dal Concilio di Nimes dell'anno 1248., dal Concilio di Nogarol dell' anno 1303., dal Concilio della Diocesi d'Auche dell' anno 1326, dall' altro detto Silvanectense della Diocesi di Rems dell'anno 1326., dal Concilio Provinciale di Lavaur del 1368., dal Concilio Generale Lateranense, al quale intervennero i Vescovi di Francia. Tutti questi Concilj, e forse altri ànno difeso in Francia l'Ecclesiastica Immunità, fulminando Scomuniche contra i Violatori; e quello, che è rimarchevole, la maggior parte di questi Concilj ànno sulminata la Scomunica da incorrersi *ipso facto*; Sicchè per cinque, e più Secoli aveva le sue radici fondate, senza i Capitolari, il Sacro Asilo nei Regni di Francia.

I Capitolari inoltre, ci dice lo stesso Autore, come abbiamo già veduto, sono Leggi fatte nei Concilj, o nelle Assemblee Generali, le quali erano composte ancora di Ecclesiastici, che determinavano principalmente le cose Ecclesiastiche; sono Leggi Canoniche, confermate dalle Leggi del Regno; Per la maggior parte sono cavati dal Codice dei Canoni della Chiesa Gallicana, e dalle Decretali della Collezione d'Isidoro; ed erano

no ſtati confermati dal Pontefice Leone Quarto ; perlochè non regge l'altro voſtro ſuppoſto, che queſti Capitolari foſſero Leggi del Principe ; onde rimaneſſe intera nell' Impero la Podeſtà di concedere il Privilegio della Sacra Immunità, e quello togliere, e levare. Affatto pertanto cade pure a terra il voſtro diſcorſo tirato dai Capitolari ; cioè, che Franceſco Primo riconoſcendo, che la Sacra Immunità aveva ne' ſuoi Regni oſſervanza in vigore dei Capitolari, quali eſſendo Leggi del Principe potevano toglierſi, e moderarſi dallo ſteſſo Principe, preſe occaſione di mettere da ſe le mani in queſto Sacroſanto Diritto coll' Editto ſuo dell'anno 1539.: Non potea Franceſco Primo prendere occaſione dai Capitolari, che ſapeva beniſſimo non eſſere Leggi ſoggette alla ſua libera Podeſtà, ma eſſer Canoni ; molto più, che erano già da cinquecento anni, che ſi regolava nella Francia la Sacra Immunità, nè più ſi nominavano al tempo di Franceſco Primo i Capitolari, i quali erano affatto andati in dimenticanza.

Da qual motivo dunque foſſe moſſo quel Principe a diſporre nel ſuo Editto contra l' Eccleſiaſtica Immunità, nè io, nè voi lo ſappiamo, mentr' egli non ce lo dice. Se gli Eccleſiaſtici voleſſero ſeguitare l' eſempio del Sarpi, e degli altri Scrittori, i quali ſi ſono immaginato di levare la forza alle Decretali dei Pontefici, inſerite principalmente nel Decretale Gregoriano, con dire, che Gregorio Nono fece quel Codice di Canoni per iſpiegare, ed ampliare l' Apoſtolica Autorità in materia ancora del Sacro Aſilo, quaſi che i Canoni, e le Decretali forza non aveſſero, ſe non inſerivanſi in quel Codice, potrebbero eſſi pure con maggior fondamento rammentare tutto ciò, che ci ànno laſciato ſcritto gli Storici di quel Principe intorno agli affari Eccleſiaſtici, e con la Sede Apoſtolica ; e principalmente le ſue replicate premure, e ricerche dell' Eretico Melantone, e le due miſſioni a lui fatte del ſuo Gentil' Uomo *de la Foſſe*, con ſalvocondotto, perchè lo conduceſſe a Parigi ; delle quali premure dice l'Abbè Fleury (1) : *Que on ne ſcait ce qui determina Francois I. a demander ce Teologien Proteſtent*.

Ma laſciati da parte queſti rifleſſi, che piuttoſto all' offeſa di quel Sovrano tenderebbero, che ad iſcoprire con chiarezza la verità intorno all' Eccleſiaſtico Aſilo, Franceſco I. col ſuo Edit-

10

(1) *Fleury Hiſtoir. Eccleſ. liv. 133. tom. 27. fol. a me 470. edit. de Paris, Chez Montalant. 1742.*

to non ſi oppone alle Leggi, o ſia Canoni della Sacra Immunità. Prima dell' Editto dai Canoni, e dalle Decretali dei Pontefici, come abbiamo veduto, molti delitti erano eccettuati, ed eſcluſi dal beneficio dell'Aſilo; con queſto Editto reſtano obbligati i Giudici Regj a rimandare all' Aſilo que' rei, che lo godono; ſolamente ſi rimette al Giudizio della Podeſtà temporale di riconoſcere quali ſono i delitti, che godono l'Aſilo alla forma de' Canoni, protetti, e difeſi dalle pubbliche Leggi; e due ſole coſe nell' Editto ſono innovate: prima de' delitti l' eſame, i quali gogodevano dell' Aſilo, o n' erano eſcluſi, ſi faceva da' ſoli Eccleſiaſtici; e frattanto li rei da eſſi ritenevanſi in cuſtodia; e nell' Editto ſi ordina, che li rei ſtiano nelle Carceri comuni, e ſia giudicato dai Magiſtrati del Rè, ſe coloro non godano l' Aſilo alla forma de' Canoni, da' quali reſtando difeſi, l' Editto comanda ſieno rimeſſi al Luogo Immune. Così il Tomaſino (1).

Eccovi le parole dell' Editto: *Qu'il n' y aura lieu d'Immunité pour dettes, ny autre matieres Civiles, & ſe pourront toutes perſonne prendre en Franchiſe*, ſauf a les reintegrer, *quand il y aura prinſe de Corps decernée à l' encontre d' eux ſur les Informations faictes des cas, dont ils ſeront chargez, & accuſes, & qu'il ſoit ainſi ordonné par les Juges* (2).

Laonde non è meraviglia, ſe non toccando queſto Editto la ſoſtanza della ſacra Immunità, tanto la Chieſa di Francia, quanto la Sede Apoſtolica, nelle circoſtanze, nelle quali ſi trovavano con Franceſco Primo, non vollero opporſi a queſti due pregiudicj unicamente fatti alla loro Giuriſdizione, con i quali levavaſi ad eſſi la cuſtodia de' Rei, e la cognizione, ſe foſſero delitti eccettuati, ed eſcluſi dal Sacro Aſilo alla forma de' Canoni; rimaneva ſalvo il Diritto della Immunità, però il Sacerdozio non ſi preſe altra premura; e di quì potrete riconoſcere, ſe i Pontefici Romani abbiano penſato tanto ad iſpiegare, ed ampliare la Pontificia Autorità, o ſe piuttoſto con diſcapito ancora della loro Giuriſdizione abbiano tolerato molte coſe ſecondo la neceſſità de' tempi; ed altre moderate, rilaſſando il rigore dell' Eccleſiaſtica diſciplina, ſe v' è ſtata la neceſſità, per cui eziandio conveniſſe di mutare in qualche parte le Leggi. Nè mai potrete perſuadermi, che quei Magiſtrati avanti di

(1) *Thomaſin. de nov. & vet. Eccleſ diſciplin. part.2. lib.3. cap.100. n.8. §. illud ergo.*
(2) *Fontanon. edicts, & ordonnances des Rois de France livr.2. tom.premier de la Juſtice tit.8 12*

di ordinare la cattura di un reo nel luogo Immune, non oſſervino prima, ſecondo che diſpone l' Editto, ſe di quelli ſia il delitto, i quali non godono l' Aſilo alla forma de' Canoni, e delle Decretali; e trovando, che lo goda, anche dopo fatta l' eſtrazione, non lo rimettino al luogo ſacro. Per me gli credo incapaci, parlando almeno de' Magiſtrati Principali, di contravenire all' Editto, ed in conſeguenza a' Sacri Canoni. La coſa per altro in quei Regni non è tanto nuova, e ſtrana, mentre ſembra in qualche parte all' uſo antico della Francia ridotta, quando ſimili affari ſi portavano a decidere alle Aſſemblee de' Laici, e degli Eccleſiaſtici; poichè in oggi ancora in molte di quelle Camere, e di que' Parlamenti v' intervengono gli ſteſſi Eccleſiaſtici, come della Gran Camera, e del Parlamento di Parigi ci inſegna *Monſieur Lange Nouvelle Pratique Civile, Criminelle &c., ou le Nouveau Praticien Francois* ſtampato l' anno 1694. il quale dice; che nel Parlamento vi entra la Gran Camera, e nella Gran Camera vi entrano dieci Conſiglieri Eccleſiaſtici, e ſei Conſiglieri Laici; ma comunque ſiaſi, queſte ſono le Leggi Canoniche, e le diſpoſizioni del Sacro Aſilo nella Francia.

R. al Cap. LXVI. Paſſando a ciò, che dite nel Cap. 66., la Spagna in materia d' Immunità à ſempre oſſervato i Sacri Canoni difeſi validamente dalle Leggi di que' Principi; La Spagna à formato ne'

LXVI. Coſtumi di Spagna, e Germania intorno all'Aſilo.

La Spagna non ha mai oſſervato in tal propoſito ſe non le proprie ſue leggi (a), *e i Canoni ſtabiliti coll' autorità de' Principi; ed in Portogallo v' è memoria di uomo principaliſſimo eſtratto da Chieſa, e fatto morire per violenza uſata a Vergine nobile, come dalle Storie di Mariana oſſerva Grozio* (b). *La Germania, queſi al mondo ſtate non foſſero le Decretali, s' è regolata unicamente colle Leggi antiche* (c), *tal che le Chieſe, che pretendono l' Aſilo, non altro dimoſtrano fuorchè le conceſſioni Imperiali, e le grazie, che i Sovrani han compartito ad alcune Chieſe, e Monaſteri più inſigni, ovvero ad Accademie, e Città, i di cui nomi poſſono leggerſi nel dotto libro di Martino Magero* (d). *Ed è coſa notabile, che giurando gl' Imperadori nell' atto, che da' Papi ricevevano la Corona*

(a) Covar. l.2. var. reſol. c.20. n.14. in fin. *dice, che Carlo V. Imp. nell' anno 1530. ordinò a' Veſcovi, che conſegnaſſero i Debitori al Giudice data ficurtà di non punirli criminalmente, e non volendo eſſi farlo, dà facoltà al Giudice Secolare d' eſtrarli; e che lo ſteſſo reſcriſſero nell' anno 1498. Ferdinando il Cattolico, ed Iſabella a Giudici Eccleſiaſtici.*

(b) *Hug. Gret. de jur. bell. & pac. l.2. c.21. num.5. in not. Gronovii verſ. Ad id quod Athenis.*

(c) *Che in Germania, come in Francia, non abbian luogo le leggi comuni dell' Aſilo, dopo il Ferrari l' atteſta Toloſano* Syntagm. l.33. c.22. num.6. part.3.

(d) *Moger. de advocat. armat. c.15. num.9.*

ne' ſuoi Concilj più Canoni uniformi alla diſciplina di tutta la Chieſa intorno alla Sacra Immunità, come pienamente vi ò dimoſtrato; e la Spagna à ſempre venerato le Coſtituzioni Pontificie, ed obbedientiſſima ſi è dimoſtrata a' giudicj della S. Sede, come vedrete, quando parleremo della Congregazione dell' Immunità; e come frattanto riconoſcere potrete dal fatto di Errico Re di Caſtiglia rapportato dal Rainaldo (1). Coteſto Principe nel 1459. pregò il Pontefice Pio IV. acciò per mezzo di qualche Veſcovo nelle Spagne da lui deputato, ſi eſaminaſſe, ſe erano caduti nelle pene Eccleſiaſtiche alcuni Miniſtri, i quali avevano fatto eſtrarre alquanti rifuggiti dalla Chieſa: *Quærente autem*, (dice Rainaldo) *eodem Henrico Rege, pluves in Caſtella collocatis in locis Sacris Aſylis fretos ingentia flagitia admittere, cumque furtis, cædibus, adulteriis ſe contaminarint, confugere ad Eccleſias, a quibus cum Judicum Imperio ad Tribunalia rapiantur, Præſules de violata Eccleſiaſtica libertate agere, Cenſuraſque Eccleſiaſticas incutere: has vero irritas haberi a Judicibus, cum ex eo ſceleratis hominibus addatur audacia, & reſpublica evertatur: oboriri exinde plerumque graves contentiones, an Cenſuræ Jure, vel injuria inflictæ ſint: Cumque ob locorum intervalla difficile, & arduum eſſet Sedem Apoſtolicam conſulere flagitante Rege, Pius Archiepiſcopo Hiſpalenſi Jus, & auctoritatem contulit, ut de Cenſuris Magiſtratibus Publicis irrogatis cognoſceret, eaſque vel firmas, vel irritas pronunciaret.*

Per quanto ſi alleghino fatti d' uomini, che non ſon molti, i quali abbiano diſpregiato il Sacro Aſilo, non ſe gli reca verun pregiudizio, perchè la violazione della Legge non diſtrugge la Legge: E così non potrà diſtruggere la Legge del Sacro Aſilo in Portogallo, l' eſempio allegato nel Grozio (2) con queſte parole: *In Luſitania Ferdinandum cubiculi Præfe-*

(1) *Nella continuazione degli Annali del Baronio l'anno 1459. n.25.*
(2) *Grot. de jur. Bell. & Pac. lib.2. c.21. §.5. n.3. & in not. alle parole ad id quod Athenis.*

---

vona, d'oſſervar le franchigie concedute all' ordine Eccleſiaſtico, e la locale Immunità, queſta alle ſole Coſtituzioni Imperiali rapportavano, e non mai a' Canoni Eccleſiaſtici, come ſi riconoſce dalla formola traſcritta negli Annali di Odorico Rainaldi (a).

(a) *Raynold. ad ann.1433. num.13. le parole della formola ſono:* Confugientes ad Eccleſias & Cœmeteria inde extrahere contra Sanctiones Imperiales præſumpſerunt.

ſtum e Templo, ad quod confugerat, raptum, & igne conbuſtum ob vitium nobili Virgini illatum. Narrat Marianna lib. 21. Queſto eſempio vi ſarà in Marianna, benchè io non abbia ſaputo trovarvelo; ma ſupponiamolo vero: Voi ſteſſo dite, che coſtui aveva uſato violenza ad una vergine nobile; era dunque un Rattore di Vergini; ſicchè a tenore dei Canoni da voi oſſervati non godea della Sacra Immunità; voi potreſte replicare, che in vigore di que' Canoni non doveva abbrucciarſi; ma vi ſi riſponde, che ſarà ſtata una violenza, una leſione della Sacra Immunità; ſe pure il fatto ſuſſiſte. Converrebbe ſapere tutte le circoſtanze del fatto, e dell' eſtrazione per poterne parlare. Se valeſſe portare eſempj d' Immunità violata per diſtruggere l' Immunità, potreſſimo addurne altri ancora; ma gli eſempj della violazione delle Leggi non diſtruggono le Leggi; Altrimenti tutti i precetti della Legge di Dio ſarebbero diſtrutti; perchè a migliaja pur troppo vi potrei apportare de' Principi ancora gl' eſempj di omicidj, di furti, di beſtemmie, di adulterj, di Ereſie; ed in materia pure del Diritto delle genti non ſcritto, molti eſempj vi potrei allegare di violazioni ſeguite per opera delle Publiche Podeſtà.

E per addurvene alcuno, intorno principalmente a' Legati, i quali ſecondo il Diritto delle Genti ſono inviolabili; i Greci lor fecero ingiuria (1); Verre non li riſpettò, come ſi ricava da Cicerone (2). Larte Tolumnio Rè de Vejenti fece uccidere i Legati di Roma (3), gli Atenieſi quelli dei Perſi (4), i Tebani (5), gli Amoniti, i Siri, gli Arabi (6) ebbero la temerità di violare i Legati delle altre Nazioni; dunque per queſte violazioni dei Legati reſterà forſe diſtrutto il Diritto delle Genti, che vuole i Legati inviolabili? Non è buona argomentazione dai fatti particolari di violazione della Legge pretendere di diſtruggere la Legge medeſima: Laonde eſſendo certo, e ſicuro, che v'è un Diritto, il quale garantiſce il ſacro Aſilo del Tempio; Diritto il più antico, il più univerſale, il più oſſervato, ed il meno violato fra le Nazioni di tutti gli altri Capi del Diritto delle Genti; tutti li fatti, che portarete contrarj a queſto Diritto, non eccettuati da' Sacri Canoni, ſaranno un' empia violazione, ſaranno un ſacrilegio.

Alle

(1) *Cicero Orat. pro Lege Manilia.*
(2) *Idem Orat. 3. in Verrem.*
(3) *Liv. lib. 4. cap. 19. & 20.*
(4) *Herodot. lib. 7. n. 185.*
(5) *Curt. lib. 4. cap. 2.*
(6) *Joſeph. Antiqu. lib. 5. cap. 7. & 8.*

Alle ordinazioni de' Canoni, e delle Sacre Coſtituzioni ſommeſſa la Germania, non meno delle altre Criſtiane Nazioni à conſervato il noſtro Aſilo, dicane ciò, che vuole il Magerio; La di cui dottrina, che nella Germania alle occaſioni d'Immunità contraſtata alleganſi i Privilegj Imperiali, e non i Canoni, può facilmente ſpiegarſi, qualora ſi abbia rifleſſione all' ampiezza, che ſupera i Canoni, dei privilegj Imperiali accordati a quelle Chieſe, co' quali più facilmente ſi difende l' Eccleſiaſtica Immunità, principalmente ſe parliamo de' tempi, dopo de' quali gran parte della Germania diviſa dalla Chieſa univerſale à pur troppo abbracciato maſſime diverſe dalle diſpoſizioni Canoniche; altrimenti da tutti li Canoni formati nei Concilj della Germania in favore del Sacro Aſilo, e dal Concilio Generale Lateranenſe ſunnominato, reſtarebbe la dottrina del Magerio di palpabile falſità apertamente convinta.

In queſto propoſito della Germania voi date per coſa notabile: Che giurando gl' Imperadori nell' atto, che da Papi riceveano la Corona d' oſſervare le Franchigie concedute all' Ordine Eccleſiaſtico, e la Immunità Locale, queſta alle ſole Coſtituzioni Imperiali rapportavano, e non mai a Canoni Eccleſiaſtici, e dite, come ſi riconoſce dalla formola di Sigiſmondo traſcritta negli annali di Odorico Rainaldi; di più citate il luogo, e le parole di Odorico Rainaldi come ſiegue: *Rainald. ad ann.* 1433. *num.* 13.: le parole della Formola da voi citate ſono: *Confugientes ad Eccleſias, & Cœmeteria inde extrahere contra Sanctiones Imperiales præſumpſerunt*. In queſto luogo pure la ſteſſa perſona che à fatto la ſelva del voſtro Diſcorſo, à preſo un groſſo sbaglio: Nella Formola di Sigiſmondo del giuramento ſolito preſtarſi dagli Imperadori traſcritta negli Annali di Odorico Rainaldi nel luogo ſteſſo da voi citato, queſte parole non vi ſono; nè ivi ſi parla d' Immunità Eccleſiaſtica; e ſe mi fate leggere nella Formola allegata le parole voſtre, che apportate per coſa notabile, *confugientes ad Eccleſias, & Cœmeteria inde extrahere contra Sanctiones Imperiales præſumpſerunt*, io non crederò più alla luce degli occhi miei, perchè ò letto, e riletto con avvertenza più volte la detta formola, nè mai ò potuto trovarvi queſte voſtre allegate parole.

Non meno io credo, che v' abbia tradito lo ſteſſo voſtro

Ajutante di ſtudio nel farvi aſſerire, che nella Germania non ànno mai ſaputo, che ſiano al mondo le Decretali, nè ànno mai conoſciuto la Congregazione della Immunità; le Cauſe della Immunità della Germania giudicate in Roma nella detta Congregazione dimoſtrano il contrario. Nel Ricci *Synopſis decretorum Congregationis Immunitatis*. Sotto le parole *Archiepiſcopus Metropolitanus* ſi legge la Cauſa *Coſtantien.* del 1664. ſotto la parola *Bulla* vi è la Cauſa *Salisburgen.* del 1702. ſopra l' oſſervanza della Bolla Gregoriana. Sotto le parole *Extractio confugitorum* vi è la Cauſa *Colonien.* del 1697. ſotto la parola *Nuncius* vi è un altra Cauſa *Colonien.* del 1687. ſotto la parola *Reſcriptum* ſi legge una Cauſa del Regno di Boemia del 1628. Molte altre potrei apportarvene, quali tralaſcio, credendo eſſer queſte baſtanti a perſuadervi, che le Decretali dei Pontefici ſopra l' Immunità, ed il nome di queſta Congregazione ſono coſe notiſſime nella Germania.

Dell' Inghilterra giacchè non avete nulla che portare contro del Sacro Aſilo, poichè ella è ſtata ſempre oſſervantiſſima de' Canoni, e delle Coſtituzioni Apoſtoliche sù queſto punto di diſciplina, potevate ancora tralaſciare ciò, che fece Arrigo VII., mentre operò in vigore delle facoltà ricevute dal Pontefice Giulio Secondo mediante una di lui ampliſſima Bolla, come voi dite: nè merita alcuna rifleſſione, ſe nell'atto di moderare l' Aſilo, non iſpiego quel Principe la permiſſione del Papa: Toſto che Arrigo domandò la permiſſione al Pontefice avanti di fare alcuna innovazione ſopra l' Immunità, toſto che l'ottenne, e ricevette la Bolla, poi operò a ſeconda di quella, la coſa parla da ſe.

R. al Cap. XVII.

In Iſpagna ancora ſono coſe notiſſime, alle quali colà ſi è ſempre venerazione, ed obbedienza preſtato, le Coſtituzioni Apoſtoliche, i Sacri Canoni, e la Congregazione ſopra l' Immuni-

---

LXVII. Coſtumi d'Inghilterra.

L' Inghilterra, come quella, che più d'ogni altra provincia temea l'indignazione de' Romani Pontefici, non laſciò di oſſervare per molto tempo le leggi de' ſuoi Principi, che ampliſſimo Aſilo avean dato alle Chieſe; ma pur finalmente non potendo più tollerare i graviſſimi danni, che da quella provvenivano, Arrigo VII. interamente gli aboll, nè a ciò ſi oppoſe Giulio II. Papa, anzi con ſua Bolla pienamente glielo permiſe; nè però Arrigo in tal atto ſpiegò la permiſſione del Papa, ma la ſola Reale autorità, come ſi legge in Polidoro Vergilio (a).

(a) *Polid. Virg. hiſt. Angl. l. 26.*

munità; ſebbene voi ſoſtenete il contrario. Leggete il ſudetto Libro del Ricci, e troverete ſotto la parola *Abſolutio*. Le Cauſe *Abulen.* del 1688. *Barchinonen.* del 1678. ſotto le parole *Abſolutionum exempla* vedrete la Cauſa *Placentina Hiſpaniæ* del 1699. dove ſi trattava d' una pubblica Podeſtà. Sotto le parole *acceſſus ad urbem* riconoſcerete nell' anno 1677. la Cauſa *Barchinonen.*, e vi leggerete *Commiſſarius Regius, qui una cum Birruariis extraxit confugitum ab Eccleſia accedat ad Urbem;* e poi ſotto il primo di Febbrajo del 1678. nella ſteſſa cauſa vi vedrete il ſeguente Decreto: *Diſpenſatur ab acceſſu ad Urbem cenſuratus, attenta ejus paupertate, & detrimento ſecuturo ejus Familiæ.* Sotto la parola *Acta* troverete parimenti la Cauſa *Placentina in Hiſpania* nel 1694. e ſotto le parole *Archiepiſcopus Metropolitanus* la *Majoricen.* del 1654. Sotto la parola *Bulla*, E SI TRATTA DELLA BOLLA GREGORIANA, la Cauſa *Valliſoletana* del 1627.

Ma ſopra tutto dovete prendervi la pena di leggere nel detto Libro del Ricci, ſotto la parola *extractio* al num. 26. la Cauſa di Spagna dell' eſtrazione violenta fatta dal Luogo Immune del Marcheſe di Valenzuola. Ivi: *In Cauſa violentæ extractionis per Laicam Poteſtatem Marchionis de Valenzuela ab inſigni Eccleſia S. Laurentii Eſcurialis; ſi Archiepiſcopus Toletanus, uti vicinior non procedit, Nuncius pro ſuo Apoſtolico munere, cum facultatibus S. Congregationis conficiat Proceſſum Juridicum, & Ser. Ser. procedat, prout de jure contra omnes Violatores, Mandantes, & Fautores, atque omnes quomodolibet Complices dictæ extractionis. Nullius, ſeu Toletana 28. Februarii 1677.*

L' eſito poi di queſta Cauſa ſi trova nel detto libro ſotto la parola *Pœnitentiæ* al num. 5. ivi: *Rex Catholicus pro Reparatione Immunitatis Eccleſiæ S. Laurentii Excurialis violatæ per extractionem violentam Marchionis de Valenzuela, elargitur intuitu omnium culpabilium, ad hoc ut poſſint obtinere abſolutionem a Cenſuris incurſis, eleemoſinam viginti quatuor mille pezze da otto, ut dicitur, applicandam in confectione Reliquiarii, pro Reliquiis S. Laurentii, apponendi in dicta Eccleſia ad publicam, & perpetuam rei memoriam. Toletana 18. Februarii 1678.*

Adeſſo mi luſingo di ſtar ſicuro, che voi non vogliate più

più ſoſtenere la voſtra propoſizione, non eſſer mai ſtate conoſciute nella Spagna, le Decretali dei Pontefici, la Bolla Gregoriana intorno alla Sacra Immunità, e la Congregazione della medeſima Immunità.

R. al Cap. LXVIII. *

La ſteſſa Sagra Congregazione poi, la quale giudica ſempre le Cauſe dell'Immunità col fondamento delle Decretali dei Sommi Pontefici, oltre l'appoggio dei Sacri Canoni, a migliaja à giudicato Cauſe d'Immunità Eccleſiaſtica Locale di tutta l'Italia, e di tutte le Iſole adjacenti, incominciando dai Principati più piccoli fino a' Regni più principali, e riſpettabili. Degli Stati Pontificj non vè ne parlo; e degli altri Stati il Ricci ci ſomminiſtra una immenſità di decreti: nella Savoja, nel Piemonte, negli Stati della Republica di Venezia, di Genova, nella Sicilia, nel Gran Ducato di Toſcana, nella Sardegna, in tutto il Regno di Napoli; e pure queſti ſono potentiſſimi Principati; ciò non oſtante vi troverete Magiſtrati, Governatori, Vicerè, ſcommunicati alla forma delle Decretali dei Pontefici; fatti venire a Roma, ed aſſoluti per ordine della Sacra Congregazione dell'Immunità. Oltre alle Cauſe della Città di Venezia, oſſervarete le Cauſe di Verona, di Breſcia, di Bergamo; nello Stato di Toſcana, oltre le Cauſe della Città Principale, quelle di Arezzo, di Piſtoja, di Montepulciano, di Siena; v'incontrarete nell'altre della Repubblica di Lucca, dei Ducati di Modona, di Mantova, di Parma, di Maſſa di Carrara, di Urbino, dello Stato di Milano; e fuori dell'Italia, in altre della Germania, della Spagna, della Fiandra, della Polonia, del Portogallo; in ſomma ſi può conchiudere, che non v'è Paeſe, nè Principato Cattolico, in cui la Santa Sede Apoſtolica Romana non abbia eſercitato la ſua Giuriſdizione in vigore delle Decretali dei Sommi Pontefici, e della Bolla Gregoriana contro a' Violatori della Sacra Immunità Locale col mezzo della Congregazione dell'Immunità. Onde vi ſiete laſciato ſedurre dal Sarpi, rapportando la di lui falſiſſima propoſizione; con

---

LXVIII. * Coſtumi d'Italia.

LXIX. * Aſilo moderato da' Veneziani.

La ſola Italia, diviſa in piccioli domini, ha foggiaciuto in queſta parte alle nuove regole del Gregoriano Volume, per ſola connivenza però de' ſuoi Principi, mentre chi non ha voluto oſſervarle, non le ha oſſervate; ed i Signori Veneziani han moderato più volte l'uſo di tal Aſilo per ragionevoli cauſe, i cui Decreti ſono ſtati da Frà Paolo indicati (a).

(a) *De jur. Aſylor. cap.* 5. & 6.

con dire, che la Bolla Gregoriana, ed il nome della Congregazione dell' Immunità ſono coſe incognite nella Germania, nella Spagna, e negli altri Regni, fuorchè nei piccoli Principati d' Italia. Rifiutiamo di grazia l'Autorità di coteſto Sarpi, il quale condotto dall' odio ſuo contro la Podeſtà del Sacerdozio, ad altro non mira in materia di Sacro Aſilo, che ad offuſcare la verità.

Della ſteſſa farina ſono le Dottrine del Sarpi ſopra i Decreti dei Signori Veneziani, con li quali egli vorrebbe darci ad intendere, che più volte abbiano eſſi moderato il Sacro Aſilo: nei libri Stampati dei Decreti di quell' Eccelſo Senato, e negli Autori, che ne trattano, coteſti Decreti del Sarpi non ſi trovano; e li Pratici Criminaliſti di quel Dominio parlano al contrario, nè allegano alcuno de ſuppoſti Decreti del Sarpi; ma unicamente per baſe de' loro ammaeſtramenti apportano li Sacri

---

LXX. Coſtituzione di Gregorio XIV. a prò dell'Aſilo.

Negli ultimi tempi adunque veggendo alcuni Principi men potenti la difficoltà, che aveano d' eſercitar la giuſtizia mercè la reſiſtenza de' Veſcovi, ed altri ſuperiori Eccleſiaſtici, che i Delinquenti per mezzo dell' Aſilo Eccleſiaſtico difendeano, per terminare una volta in pace tante conteſe, s' induſſero a cedere a qualunque loro diritto, e ricever queſto per grazia della Sede Apoſtolica, la quale fu a' medeſimi liberale in queſta parte, concedendo loro ampliſſimi privilegi di poter eſtrarre i rei dalla Chieſa per i delitti più gravi, ed atroci. Ma poco durò un tal' arbitrio, mentre nell' anno MDXCI. moſſo Gregorio XIV. da un fervente diſiderio di ſtabilir interamente l' autorità Eccleſiaſtica ſu queſto capo, fece una nuova Coſtituzione, in cui dice: che avendo Siito V., e Pio V. colla guida d'un ſanto zelo conceduto a varj Principi l'indulto di eſtrarre in alcuni caſi i delinquenti da alcune Chieſe, e veggendo, che molti Miniſtri di eſſi Principi ne faceano abuſo, ed interpretavano detti indulti a lor piacere in grave perturbazione della Libertà, ed Immunità Eccleſiaſtica, e che piutroſto ſcandalo da eſſi, che quiete provveniva, mentre ſi ſminuiva ne' Popoli l'antica riverenza alle Chieſe; per togliere tali abuſi rivoca detti indulti, e dichiara, che ſolo non godano immunità.

I publici ladri, Aſſaſſini di ſtrada, coloro che inſidiano le vie frequentate, e ſtrade pubbliche, e da luoghi aſcoſi aſſaltano i viandanti.

I Scorridori, o Saccheggiatori delle Campagne.

Que' che non ſi vergognano di commettere omicidj, o troncamento di membri nelle ſteſſe Chieſe, o Cemererj di eſſe.

Que', che a tradimento uccideranno il proſſimo.

Gli Aſſaſſini.

I Rei d' Ereſia.

E d' offeſa Maeſtà in perſona dello ſteſſo Principe.

Commettendo in eſſa agli Ordinari di conſegnar tali Rei alle Corti Secolari, ove ne ſieno ricercati, e che i Miniſtri di queſte non poſſano tirargli da' luo-

cri Canoni, e l'Autorità degli altri Dottori, che ſopra de' Canoni, e delle Apoſtoliche Coſtituzioni ſi fondano.

Baſta per tutti Pietro Zamboni Vicentino, Autore del Libro intitolato: *Iſagoge in Practicam Criminalem ad Leges Venetas accomodata*, ſtampato prima in Vicenza nell'anno 1614., poi in Padova nell' anno 1663. con la licenza dei Capi del Conſiglio de' Dieci.

Nel Capitolo 17. a carte 73. dell' ultima ſtampa num. 1. ſi legge: *Si quis poſt commiſſum delictum ad Eccleſiam confugerit, poterit ne a familia Rectoris Sæcularis capi, extrahique ab ea. Reſpondeo quod regulariter invitus extrahi non poteſt per Cap. inter alia de Immunit. Eccl.* Indi enumera tutti que' luoghi, i quali godono l'Immunità, rapportandoſi al Navarro *Manual. Confeſſ. cap.* 25., ed al Zanchi Veroneſe *de Privileg. Eccl. Privileg.* 12. i quali Autori non ſolamente ſi fondano ſopra de' Sacri Canoni; ma inoltre ſopra le Decretali dei Pontefici, come potete vedere. Eccettua dal Privilegio dell'Aſilo quelli ſoltanto, che ſono eccettuati dalla Bolla Gregoriana; e poi ſotto al num. 2. del detto Capitolo, circa l' eſtrazione da farſi dei Rifuggiti, i quali non godono l'Immunità, così egli parla: *Scio etiam, quod in hoc Veneto Dominio cum dubium oritur, an Delinquentes Eccleſiaſtica Immunitate gaudeant, nec ne, ad*

---

luoghi ſacri ſenza licenza eſpreſſa del Veſcovo, o ſuo Vicario, togliendo tal facoltà ad ogni altro, che ſia minore de' Veſcovi; e non eſſendovi Veſcovo, la riſerba al Veſcovo più vicino, e non volendo queſto aſſiſtere a tal Cattura, procedano all'eſtrazione tali Miniſtri col minor tumulto, e ſcandalo che ſia poſſibile.

Ordina di più: che i delinquenti eſtratti ſi trattengano nelle Carceri del Veſcovo, aggiungendovi, ſe fia d'uopo, la Cuſtodia della Corte Secolare; nè di colà ſi eſtraggano, finchè il Veſcovo non conoſce, ſe coloro han veramente commeſſo i ſovraeſpreſſi delitti, ed in tal caſo li conſegnino alla Corte Secolare.

Che nel delitto d'Ereſia conoſca la ſola Corte Eccleſiaſtica, e non ſi frapponga in nulla la Secolare.

Che nè Secolari, nè Regolari, anche militari, ſi frappongano in virtù di qualunque indulto a procedere a tale eſtrazione, ovvero a conoſcere de' delitti ſpettanti al foro Eccleſiaſtico, a riſerva di quello appartiene loro de jure, o in vigore de' privilegi conceduti a detti ordini regolari, o militari.

E finalmente dichiara: che i Contravventori ipſo facto s'intendano incorſi nelle Cenſure, e pene, che ſono promulgate da' Sacri Canoni, e Coſtituzioni de' Concilj, e Pontefici contro a' Violatori della libertà, diritto, e Immunità Eccleſiaſtica; *tralaſciando di porre in queſto numero quelle leggi civili, da cui ella riconoſce il ſuo principio, e di cui ſi è avuta qualche ragione fin' al tempo d' Innocenzo III.*

ad capturam, & extractionem proceditur animo ipſum reponendi ſi opportuerit, & interim accurate, ac diligenter Juſtitia eum examinat ad veritatem caſus eruendam. Quod eſt menti tenendum; nam licet reus deinde reſtituatur Eccleſiæ, interea tamen ex illius conſtitutis, ſeu examinibus, Juſtitia maximam forte utilitatem conſequuta fuerit ad elucidationem facinoris commiſſi.

Che l' eſtrazione non ſi faccia dal Magiſtrato Laico ſenza la licenza del Veſcovo, benchè cautamente ciò s' indichi dallo ſteſſo Autore, che à dato al Pubblico una Pratica del Dominio Veneto con facoltà dei Capi del Conſiglio de' X., che in conſeguenza l' ànno approvata, pure da quanto dice in appreſſo abbaſtanza ſi riconoſce, ivi: *Quandoque etiam* Cauti Rectores *quo tempore mittunt ad reos, qui ad Eccleſiam, aut alio loco Sacro confugere, capiendos, mittunt etiam* ad Epiſcopum, vel ejus Vicarium ad licentiam impetrandam ipſos extrahendi,

 jux-

LXXI. Differenze fra il moderno Aſilo, e quello della Chieſa antica.

Reſta ora a diſaminare la differenza, che conſiderò Paolo Sarpi fra la diſciplina de' Canoni antichi, e quella de' moderni, e ſpecialmente della Bolla Gregoriana, per riconoſcere ſe quello oggidì ſi pratica ne' Tribunali Eccleſiaſtici, ſia nuovo coſtume, o pure ſia derivato dallo ſpirito dell' antica Chieſa Cattolica. E in primo luogo, come egli dice, fin' a tempo d'Innocenzo III. fu moderato l'Aſilo delle leggi de' Principi, o de' Canoni ſoſtenuti dall' autorità de' medeſimi Principi; niuno de' quali Canoni porta ſeco la pena di ſcomunica, che dicono lata ſententia, ma ſolamente ferenda. Nè ciò dee recar maraviglia, poichè in tutta l'antichità non ſi legge mai queſto termine, e nettampoco l' uſo di ſimiglianti Cenſure, come amplamente dimoſtra nel ſuo trattato dell' antica diſciplina Lodovico Ellies Dupin. (a)

Avverte parimente, che tali Canoni ſono diverſi ſecondo i diverſi coſtumi, e delitti più frequenti di ciaſchedun Paeſe; ed è coſa aſſai notabile, che tanto le leggi antiche, quanto i Canoni nello ſtabilire un tal' onore a prò de' Sacri templi provvedevano inſieme al privato e pubblico intereſſe (b); *ove all' incontro i Canoni moderni, e ſpezialmente la Bolla Gregoriana proibiſcono indiſtintamente qualunque ſorta di eſtrazione ſenza provvedere nè all' intereſſe del Fiſco, nè de' privati Creditori, nè de' Padroni; e danno a' ſcelerati l' aſilo in maniera, che rendono inutile quanto i Legislatori hanno in tanti Secoli fabbricato per mantenere la pubblica tranquillità.*

Che

(a) *Du-Pin de antiqu. Eccleſ. diſcipl. diſſert. 5. cap. 2. verſ. ſed inquiet aliquis.*

(b) *Bar. ad ann. 292. n. 29.* Imper. Theodoſius cum illibate conſervatum voluerit jus Eccleſiaſticum, ne id fieret damno alterius cavit: *e Gotofredo nella l. 2. Cod. Theodoſ. de his qui ad Eccleſiam, trattando de' Giudei, che ricorrevano alle Chieſe:* profeſſio legis, & religionis Chriſtianæ ut maxime favor digniſſima ſit, eoque alliciendi quique ſint, non ideo tamen publicæ diſciplinæ reum eximit, non ideo tertio jus ſuum adimit. *Ved. nello ſteſſo propoſito i Canoni di ſopra riferiti, e ſpezialmente la Cauſ. 17. qu. 4. c. 64. e la legge de' Viſigoti lib. 9. tit. 3. c. 4. circa fin. &c.*

juxta vulgatum illud Conſilium, unum facere, aliud non omittere.

Queſto Autore inſegna di profeſſione la pratica Criminale ſecondo le Leggi Venete; non apporta mai alcun Decreto del Senato ſopra queſto Capo dell' Eccleſiaſtica Immunità; io sò, che mi accordarete, che in queſte materie merita egli del Sarpi maggior fede, molto più perchè à dato alle ſtampe con licenza del Principe; dunque ſi conchiude, che gli allegati Decreti del Sarpi o non vi ſono, o non ſono ſtati pubblicati, o non ànno avuto eſecuzione. Forſe in pochi Dominj è riſpettata la Caſa di Dio come nel Dominio Veneto; andando in quelle Chieſe ſi rimane ſommamente edificato: però non v' è pericolo, che ſia colà violata la Sacra Immunità.

Fintantochè ò dovuto riſpondervi ad oggetto di perſuadervi

Che eccettuandoſi in detta Bolla ſette ſoli Capi di delitti, ſi laſcia l' impunità a tutti gli altri ancorchè maggiori, o di egual peſo; ſi dimoſtra la poca ſtima avuta de' Principi con eccettuare il delitto d' offeſa Maeſtà contra la ſola perſona di eſſi, quaſi goder doveſſero i Rei la franchigia, ove il delitto foſſe commeſſo contro la Regina, i figliuoli, ed altri attinenti al medeſimo Principe, ovvero contra il ſuo dominio, o contra lo Stato; ſi vuole oltra ciò, che ne' caſi ancora eccettuati nella Bolla non poſſa farſi l' eſtrazione ſenza licenza del Veſcovo, e l' aſſiſtenza di un ſuo Uffiziale, e che i Delinquenti ſi pongano in tanto nelle Carceri del Veſcovo, finchè queſto conoſca la qualità del delitto, quaſi poteſſe il Veſcovo aver carcere alcuna ſenza permiſſione del Principe, e che trattandoſi di delitti atroci, e commeſſi contra il Principe ſteſſo, e contra 'l ſuo Stato, doveſſe la ſua autorità dipender da quella de' ſacerdoti, rivelando a' medeſimi gli arcani del ſuo Fiſco, i Complici della congiura, e tutti gli altri ſegreti del ſuo Stato, e finalmente aſpettare il comodo del Veſcovo per condannare i Rei, e tenendogli in carcere debole, e ſottopoſto a' Chierici, conceder loro con ciò una facilità da poter fuggire coll' ajuto de' medeſimi, come il più delle volte ſuole avvenire.

Ma quello ancora che deſta più d' ammirazione, è la notabile differenza fra l' intenzione de' moderni Eccleſiaſtici, e 'l zelo de' Padri antichi intorno a coteſto Aſilo. Imperciocchè que' Santi uomini intercedeano per la ſalute de' Rei ſul riflеſſo, che per quanto foſſe la legge Moſaica rigoroſa riſcuotitrice delle pene legali, maſſime contra gli homicidj, era tuttavia molto diverſa in queſta parte la legge di grazia, quale non riſcuote vendetta dagli offeſi, ma perdono, e non vuol la morte degli offenſori, ma la ſola penitenza di eſſi (a). *Ove all' incontro molti moderni Eccleſiaſtici ſi ſa, che più volte han poſto ſoſſopra i Regni per ampliar l' Aſilo della Chieſa alle Caſe, ed Officine contigue, e dilatar la loro giuriſdizione, togliendola a' Maeſtrati; ma non ſi ſa mai, ch' abbiano ſpeſo un ſol fiato per indurre i rei a quella penitenza, che gli antichi imponeano, e molto meno per interce-*

(a) *V. S. Aug. ep. 127. 138. Thomaſin. de veter. & nov. Eccleſ. diſcipl. part. 2. lib. 3. cap. 95. num. 5.*

vi della Giuriſdizione della Congregazione dell' Immunità riconoſciuta in tutti li Dominj Cattolici, io l' ò fatto di buona voglia, perchè ſempre più vi aſſicuro del riſpetto, che profeſſo alla voſtra dottrina; ma di preſente parlo mal volentieri, veggendomi coſtretto a diſcorrere ſopra le voſtre aſſerzioni; che unicamente penſi queſta Congregazione ad ampliare la ſua Giuriſdizione, ad uſurpare quella de' Veſcovi, e pregiudicare all' Autorità de' Principi, difendendo l' Immunità delle Chieſe.

Io non ſono in grado di fare l'apologia ad un Tribunale sì riſpettabile: Nè dovrei farla per la venerazione che merita, mentre il ſolo nome de' Perſonaggi, che lo compongono la fa da ſe ſteſso. Solamente per comunicarvi alcune mie oſſervazioni ancora ſopra queſto capo del voſtro Diſcorſo, ſeguitando le voſtre traccie, rammenterò ciò, che ci à laſciato ſcritto di queſta Sacra Congregazione il Cardinale de Luca, alla di cui

R. alli Cap. ſopra la Congreg. dell'Immunità.

---

tercedere a prò di eſſi la vita, o la pena, affinchè s'emendaſſero. Vedeſi una ſpezie dell' antica interceſſione trappaſſata come ſolennità ne' Moderni Eccleſiaſtici, quando dopo aver dannato alcun reo lo conſegnano nelle mani della giuſtizia. Imperciocchè, profferita che hanno la preghiera per ſotrarre que' tali dalla pena di morte, o troncamento di membri, non mai s'affaticano perchè ſegua l'effetto d'una tal' interceſſione; anzi i Caſuiſti pretendono (a), *che i Giudici non poſſano condonare a i rei in menoma parte le pene legali, e che poſſono eſſere aſtretti dall' autorità Eccleſiaſtica a farle interamente eſeguire.*

LXXII.* Bolla Gregoriana non accettata in più Regni Cattolici.

Ma da coteſti riſteſſi ritornando alla Bolla Gregoriana, non fu ella giammai ricevuta, in (b) *Germania, in Francia, Spagna, Portogallo, Pollonia, Fiandra, Milano, Savoja, Stato Veneto, Napoli, Toſcana, ed in altri Dominj cattolici; ſicchè ſi può dire, che ſolo in una piccola parte d'Italia abbia avuta pacifica l'eſecuzione.*

LXXIII.* Sentimenti veri intorno alla Bolla Gregoriana.

Promulgata che fu detta Bolla, non mancò la mano benefica degl'Interpreti di farvi ſopra i ſoliti comenti colle ſue limitazioni, ed ampliazioni, e parendo a taluni così dura com' era, incominciarono a dire: ch' ella non derogava alla diſpoſizione delle leggi più antiche, nè toglieva a' Principi quella podeſtà, che di ragione a' medeſimi apparteneva, e che come data dal ſommo Iddio non potea da veruna umana dignità eſſer loro riſtretta, e che al più potea comprendere quei ſoli ch' avendo ottenuti gl' Indulti da Siſto Quinto, e Pio Quinto, aveano pregiudicato a ſe ſteſſi col dimandar ad altri per grazia ciò, ch' eſſi poteano fare di propria autorità (c).

(a) *Che in Spagna non ſia ricevuta Vid. Solgad. de ſupplicat. part. 1. cap. 2. fol. 3. num. 14. Carraſco, Gutierrez, Diana, Barboſ. ed altri rapportati da Gongal. net cap. inter alia de Immunitate num. 3. degli altri Regni V. Paolo Sarpi de jur. aſylorum c. 7.*

(b) *Cartell. de immunit. l. 1. qu. 1. art. 13. & clauſ. 1. num. 23.*

(c) *V. Cartell. de Immunit. t. 2. q. 135. n. 1. verſ. optime* P. Diana reſolvit Seculares judices nihil de juris rigore favore hæreticorum eis dimiſſorum, ut pœnæ legitime ſtatutæ exequantur, remittere poſſe.

ſincerità preſtate voi pure tutta la fede. Fu ella dunque eret-
R. al Cap. LXXIV. ta da Urbano Ottavo; nè ſi può ammettere quanto voi dite, ſenza Bolla, o Decreto Conciſtoriale, e ſenza alcun atto eſterno; queſto è impoſſibile; Qualche Decreto ſcritto, o viglietto, o almeno oracolo di viva voce, il quale ſi troverà ne' regiſtri, vi ſarà intervenuto, altrimenti ella non averebbe Giuriſdizione. Il Cardinale de Luca (1) dice, eſſer coſa incerta, ſe ſia ſtata eretta con l'oracolo di viva voce, o per lettere in forma di Breve, o per Decreto Conciſtoriale, o per una Apoſtolica Decretale, la quale non ſia impreſſa nel Bollario; ma non eſclude una di queſte maniere di erezione, come la eſcludete voi appoggiato alla di lui autorità.

Oltre alli più riſpettabili Cardinali che la compongono, v' intervengono eziandio alcuni Prelati ad arbitrio del Papa, quattro de' quali ſono coſtantemente fiſſi; cioè il Secretario, un Auditore di Rota, un Chierico di Camera, e l'Avvocato Fiſcale: ſempre gli altri ſogliono prenderſi dai Chierici di Camera, o dalla Rota (2). Tutto ſi fa gratis in queſta Congregazione; il ſuo Iſtituto è quello di procedere in forma ſtragiudicale per mezzo di lettere famigliari ſcrivendo agli Ordinarj de' Luoghi, a' Nuncj, ed agli altri Prelati tanto per le Informazioni ſopra de' ricorſi, quanto per l'Eſecuzione de' ſuoi decreti, e riſoluzioni (3).

Che

(1) *Relat. Rom. Cur. diſc* 27. *n.* 1. (2) *Card. de Luca d. diſc. n.* 2. (3) *Ibid. n.* 12. *&* 13.

LXXIV.* L'origine della Congregazione dell'Immunità.

Altri dappoi diceano: che la Bolla avea derogato a qualunque uſo, e legge contraria, ed a qualunque diritto de' Principi. E perciò volendo il zelo de' Sommi Pontefici porre freno a coteſte nuove conteſe, e differenze d' opinioni, penſarono, che il più accertato rimedio era quello d' avocare a ſe ſoli il conoſcimento di queſti dubbj; e prima incominciarono a ciò fare con ſegrete iſtruzioni, che a' Veſcovi traſmettevano per lo mezzo della Congregazione, che chiamano de' Veſcovi, e Regolari; e ciò ſenza ſtrepito, e mantenendo co' Principi, e Maeſtrati più che foſſe poſſibile la quiete; (a) *infinattanto che Urbano Ottavo iſtituì ſenza Bolla, o Decreto conciſtoriale, e ſenza alcun'atto eſterno,* (b) *e ſtrepitoſo, una particolar Congregazione detta dell'* Immunità, e controverſie giuriſdizionali: *la quale ha per ſuo particolare iſtituto quello di ſtendere più che ſia poſſibile l' immunità, e giuriſdizione Eccleſiaſtica.*

(a) *Cardinal. de Luca in Relat. Rom. Cur. diſc.* 27. *num.* 8. de his autem inſenſibiliter, ſeu minus clamoroſe cognoſcere ſolebat altera Congregatio Epiſcoporum &c. Eaque cum regulis prudentialibus, quæ præ cæteris commendabiliter quidem, adhibere ſolet, forſan, ut aliqui opinantur, melius eadem negocia dirigebat.

(b) *Ib. n.* 1. *verſ. incertum tamen eſt.*

Che s' ella nel giudicare le Cauſe d' Immunità Eccleſiaſtica riceve voluminoſi Proceſſi, queſto non deve attribuirſi a colpa della Congregazione, ma degli Ordinarj, o dei Magiſtrati, i quali li formano per la provagione, ſe il delitto fra gl' eccettuati rimanga, o del luogo della cattura (1): E guai ſe di leggere, e ricevere tali Proceſſi ella ricuſaſſe; allora ſentiremmo alzar le ſtrida: che queſta Congregazione non vuole nè leggere, nè aſcoltare ragioni; che vuol giudicare a capriccio con oppreſſione dell' autorità de' Principi, e de' Magiſtrati.

Non ſi legge affermato dal Cardinale de Luca, come voi ſupponete, che la Congregazione dell' Immunità ſia ſtata nocevole alla tranquillità dei ſtranieri Dominj: (e voi ſteſſo vi ricordarete di aver ſcritto nel Capitolo 75.: *Queſta Congregazione di cui in pochi dominj è paleſe il nome*; però non ſono conciliabili queſte voſtre propoſizioni. Il nome della Congregazione *R. al Cap. LXXV.**

(1) *Ibid. n.3.*

Coteſta congregazione, di cui in pochi Dominj è paleſe il nome, come oſſerva un' erudito Scrittore del tempo noſtro (a), *parea nel principio iſtituita per una ſemplice aſſiſtenza a' Veſcovi, e per ſuggerir loro i modi, con cui poteſſero difendere la propria autorità ſenza toglierla a' medeſimi Veſcovi; anzi avendo una volta con ſua lettera circolare* (b) *ordinato a tutti gli Arciveſcovi d' Italia, che non laſciaſſero inibizioni dalle ſentenze de' loro ſuffraganei in materia d' Immunità ſenza prima certificarne la ſteſſa Congregazione; oppoſtiſi gli Arciveſcovi di Sicilia ad un tal' ordine, che indirettamente toglieva a' Metropolitani l' eſercizio della loro giuriſdizione; riſpoſe la Congregazione*: (c) che la ſua mente non era di tirar ſimili cauſe alla Curia Romana, nè di toglierle a' medeſimi, ma di ſomminiſtrar loro ſolamente que' Conſigli, che foſſero ſtati più opportuni per la difeſa dell' Immunità. *Riputarono adunque i Veſcovi di quel tempo, eſſer ella ſtata iſtituita piuttoſto per accreſcere, che per iſminuire la loro giuriſdizione; ma finalmente avendo la ſovraccennata Congregazione col benefizio del tempo diſteſe, e molte più profondato le ſue radici, rinuovò* (d) *le prime lettere circolari; e non ſolo ha tolto agli Arciveſcovi l' autorità di rivocar i procedimenti ingiuſti de' loro ſuffraganei, ma neppur agli ſteſſi ordinarj permette, che diano aſſoluzione di alcuna ſentenza di Scomunica, che aveſſero per avventura ſenza ragione, o nullamente proferita, talchè non eſſendo più i Veſcovi, ſe non che meri eſecutori degli ordini di eſſa, s' è trovato con ciò la maniera di formare un nuovo, ed ampliſſimo Tribunale. E queſta è la diſciplina, con cui preſentemente ſi governa la Chieſa Italiana intorno all' Aſilo de' ſacri templi.* LXXV.* Pratiche della Congregazione ſuddetta.

Che

(a) *Defenſe de la Monarq. de Sicile t. dans la relation veritable part. 1. pag. 95.*

(b) *De 15. Ottobre 1628. refer. da Pignatell. Conſult. 494. tom. 1.*

(c) *A' 6. di Gennajo 1629.* mentem Sacræ Congregationis non eſſe cauſas hujuſmodi, ad Romanam Curiam trahere, nec iis Curiæ Archiepiſcopalis privare, ſed tantum illas admoniones, & conſilia exhibere, quæ ad reintegrationem violatæ Immunitatis opportuniora, magiſque neceſſaria judicarentur. *V. Pignatell. d. conſult. 494.*

(d) *A' 16. Luglio 1321. v. Pignatell. ib.*

zione è paleſe in pochi Dominj; ed un Uomo, che à fior di ſenno non può immaginare, come mai l'Iſtituto di queſta Congregazione ſia ſtato nocevole alla tranquillità dei ſtranieri Dominj). Il Cardinal de Luca nel detto Diſcorſo da voi citato, dice; eſſer coſa problematica, e non ancora deciſa, ſe queſta Congregazione ſia ſtata proficua, o pregiudiziale all'Immunità, ed alla Giuriſdizione Eccleſiaſtica, non alla tranquillità dei ſtranieri dominj (1); ingenuamente egli confeſſa, che ſul principio furono troppo indiſcreti, e zelanti li Giudici di queſto Tribunale ſopra l'Immunità Locale: onde la loro aſprezza impreſſe nei Secolari una opinione di troppo rigore; ma dall'altro lato ci aſſicura, che fino a' ſuoi giorni, ſecondo la pratica allora uſata, queſta opinione di rigoriſmo era falſa, ed erronea (*quæ pro hodierna Praxi vere erronea eſt*), ed avendo egli fatto la comparazione dello ſtile antico della Congregazione con quello dell'età ſua, atteſta, eſſer rettiſſima la intenzione della ſteſſa Congregazione; *& ad reſtrictionem potius Immunitatis præſertim Localis propenſa* (2).

Se

(1) *Detto diſcorſ. n.8.* (2) *Detto diſcorſ. n.9.*

Non potrebbe uomo, che ha fior di ſenno, immaginare, come mai l'iſtituto di una tal Congregazione ſia ſtato alla ſteſſa Chieſa, non che alla tranquillità degli Stranieri Dominj nocevole, ſe Giovan Battiſta de Lucca Cardinale, o pratichiſſimo degli uſi di quella Corte modeſtamente ſcrivendo non diceſſe, (a) eſſer gran dubio fra' zelanti, e buoni Eccleſiaſtici, s'ella ſia ſtata utile, o nocevole all'Immunità Eccleſiaſtica; *e che prudente riſoluzione ſarebbe ſtata quella di trattar tali materie con minore ſtrepito, come prima faceaſi: e ciò non dice ſenza fondamento, poichè naſcendo ſovente da' ſuoi Decreti, o dalle iſtruzioni date agli Ordinarj diſſenſioni, o zizanie, ed atti pregiudiziali all'autorità de' Principi, n'avviene da ciò, che per quanto abbiano fin'ora gli ſteſſi Principi ceduto a qualunque loro intereſſe, o dato alle Chieſe, ed a' Chierici innumerabili comodi, e prerogative, reſi cauti oggidì, o veggendo il pericolo, a cui ſono eſpoſti, ſe non oppongono gli argini a queſto torrente, non ſolo chiudono la mano a' benefizj, e riſtringono la loro liberalità verſo la Chieſa, ma pongono ſovente ogni ſtudio per isbarbicare gli abuſi, che credono derivati dall'iſtituto, ed eſercizio dell'Eccleſiaſtica Immunità.*

Non è quì luogo a narrare le riſoluzioni della Congregazione ſuddetta intorno a' due capi dell'Immunità, che dicono perſonale, e reale; *ella è però coſa certa, che in quanto all'Aſilo, o ſia Immunità locale, e ben raro quel caſo, in cui dichiari, eſſer lecita l'eſtrazione de' ritirati, come può vederſi ne' Regiſtri de'*

(a) *Card. de Luc. d. diſc.17. n. 8. unde propterea adhuc ſub Judice etiam apud Bonos, ac Zelantes Eccleſiaſticos remanet quæſtio . . . , an hujus Congregationis erectio Eccleſiaſticæ Immunitati, ac juriſdictioni proficua, vel præjudicialis fuerit.*

Se dunque l' intenzione della Congregazione è rettiſſima ; s' ella è propenſa a reſtringere la Immunità Locale ; (permettemi vel dica) non merita l' Inſulto delle voſtre parole : *La quale à per ſuo particolare Iſtituto quello di ſtendere più , che ſia poſſibile l' Immunità , e giuriſdizione Eccleſiaſtica* : con le altre ſeguenti : *che in Roma iſteſſa è ſovvente appellata per iſcherno &c.* : nel diſcorſo della Congregazione della Immunità , e nella diſamina del Sacro Aſilo , punto non conferiſcono gl' inſulti , e gli ſcherni di un Senato per la Naſcita , per la Dottrina , e per la Santità di quei , che lo compongono , cotanto riſpettabile ; il quale non oſtante la rigoroſa Diſciplina dei Sacri Canoni , da cui , a riſerva di pochiſſimi caſi eſpreſſamente eccettuati , ſi difendevano tutti li delinquenti ricovrati nel Luogo Sacro , per modo di accordo con li Secolari Maeſtrati , à trovato , e meſſo in eſecuzione ſpeſſe fiate il temperamento di condannarli alla pena ſtraordinaria della

de' ſuoi Decreti pubblicati da varj Scrittori di quella Corte ; (a) *da' pratici della quale abbiam più volte udito dire : ch' ella in Roma iſteſſa è ſovente appellata per iſcherno col nome di* Congregazione dell' Immanità . *In comprova di ciò ſon ripieni i libri di querele , ed eſempli degl' infiniti mali , che provvengono alla Republica dall' iſmoderata diſeſa , che danno i Superiori Eccleſiaſtici coll' appoggio della ſteſſa Congregazione a' delinquenti ; affermando fra gli altri Camillo Borelli* : (b) *Che nell' aver due anni viſitato le Provincie di Calabria , appena trovò Chieſa in que' luoghi , in cui non foſſero ritirati trenta , o quaranta ſcellerati , che ſotto il patrocinio di quella replicavano più fiate gli omicidj .*

Io non poſſo pertanto indurmi a credere , che ſe ad un Conſeſſo sì illuſtre per naſcita , per virtù , e per bontà di coſtumi , foſſero con criſtiana libertà rappreſentate le ragioni , e per cui ſi dee reſtringere l' Aſilo , non foſſe per indurre una diſciplina ben diverſa da quella , che preſentemente ſi oſſerva . Ma ſe mal non mi appongo , non ſi peſano ivi le origini dell' Eccleſiaſtica Immunità , nè ſi ha riguardo alle leggi , ed autorità de' Principi . Si penſa ſolo a ſoſtener quelle maſſime , che ſono ſtate una volta introdotte , e fermamente ſi crede , che ſe un ſol punto di quell' autorità ſi perdeſſe che hanno gli Anteceſſori eſercitata , ſarebbon tenuti i Succeſſori a renderne avanti al Divin Tribunale uno ſtrettiſſimo conto . Quindi a confronto di tutte le leggi , della Dottrina de' Padri , e dell' antica diſciplina della Chieſa , ſi ſtabiliſcono facilmente maſſime nuove ſu l' opinione di qualſiſia Moraliſta ; e in dubbio , *ſi dice* , che dee ſempre ampliarſi l' Eccleſiaſtica Immunità , *e che così facendo non ſi può mai errare . Che più ? neppure la ſteſſa Bolla*

(a) P. *Ricci Synop. Decretor. Congregat. Immunit. Fattolill. Thoatr. Immunitatis , Pignatel. in Conſult. Canon. P. Delbene de Immunit. &c.*

(b) *Borell. Summ. deciſ. l. 1. tit. 3. 102.* adverſatet tamèn tam Eccleſiaſtici , quam laici Superiores Magiſtratus in eo modo hanc mechicam ſervent , ut ſanctis Eccleſiæ ſeus decor immunitatis ita gubernetur , non tamen ſub hac libertate ſceinare perpetrentur , quie dum biennio fere regius Viſitator in provinciis Calabriæ aſſiſterem nullam fere Eccleſiam vidi , quæ ad minus trigiata , & quadraginta delinquentibus non eſſet plene , qui reiterabant tela vel quatuor homicidia , & iterum ad Eccleſiam redibant . *V. Carrell. de Immunit. l. 1. c. 6. &c.*

della Galera per una ſpecie di ritegno, e di cuſtòdia, ad oggetto di provedere alla comune tranquillità, ogni qualvolta coloro gravati foſſero di delitti, benchè non eſcluſi dal beneficio dell' Aſilo, ſcandaloſi però, ed alla publica quiete pregiudiziali.

Ma con qual prò! Se alcuni de' Secolari Maeſtrati non mai contenti di violare il Sacro Aſilo, ed intenti ſempre mai a diſtruggerlo, dopo traſmeſſi cotai delinquenti da' Veſcovi alla Galera, trovati allora fuori del Luogo Immune gli àn fatto prendere, e dannato a morte. Oſſervate pertanto, ſe ragion v' à di lagnarſi, quando ſon rivocate da' Romani Pontefici le facoltà da eſſi, ſopra del Luogo Immune a' Giudici Secolari accordate, e quando ritirano le permiſſioni contra la diſpoſizione delle Bolle, e de' Canoni, concedute a pregiudizio dell'Immunità. Gli abuſi, che ne fanno i Tribunali del Secolo ne ſon la cagione. Perciò ſolamente, e non per altro motivo fu proibito a' Veſcovi di traſmettere, a rifleſſo della pubblica quiete, alla Galera li rifuggiti non eſcluſi dalla Sacra Immunità, ſenza l'Oracolo Pontificio (1).

In

(1) *Card. de Luca d. loco n.* 10. & 11.

Bolla Gregoriana ſi vuole oſſervata ove ſi può con alcun ripiego reſtrignere. Imperocchè permettendo la ſteſſa Bolla a' Giudici l' eſtrazione de' rei qualora i Veſcovi ſieno renitenti, la Congregazione dell' Immunità ha reſcritto, (a) *che ripugnando i Veſcovi non ſi poſſa far l' eſtrazione da' Giudici.*

Più di tutto però fa conoſcere lo ſcrupolo, ed il timore, che ſi ha, d' agevolare una tal' eſtrazione, lo ſtile, con cui ſon concepite ſovente le lettere della ſteſſa Congregazione, ove ad ogni paſſo ſon mentovati il ſervigio d'Iddio, il pericolo dell'anime, il timore delle Cenſure, i gaſtighi celeſti, *ed altre ſimili eſpreſſioni, da cui s' argomenta, che gli Uffiziali di eſſa credono in buona fede, i decreti dell' Immunità eſſer di ugual peſo a' precetti naturali, e Divini. E chi ne vuole alcun' eſempio legga una lettera d' eſſa Congregazione ſcritta al legato di Ferrara nel MDCXXIX., e rapportata da Michel' Agnolo Donato,* (b) *in cui ſi dice:* che non avea noſtro Signore maggior penſiero, che di proccurare la ſalute dell'anime de' Fedeli, e che particolarmente non ſieno illaqueate da cenſure, e maſſime da quelle, che s'incorrono per violazione d' Immunità, e libertà Eccleſiaſtica; *indi dice:* che i Confeſſori, che non hanno perfetta notizia degli Ordini, e Coſtituzioni Apoſtoliche, ammetteano a penitenza i Rei di tal delitto, e che perciò Sua Beatitudine con il ſanto ſuo zelo, e paterna carità, per ovviare alli giuſti caſtighi del Signore Iddio, comandava al Legato: che avvertiſſe i Confeſſori, che non gli aſſolveſſero, e che faceſſero ricorrere

(a) *V. le reſoluzioni di detta Congregazione preſſo Donato reſol.* 183. *n.* 10. & 11.
(b) *Donat. de Aſylo reſol.* 111.

In altre circoſtanze la Congregazione ordinò la demolizione di molte Chieſe; ne proibì delle nuove la fabricazione nelle campagne, ed in altri luoghi eſpoſti al ricettacolo de' malviventi, e molte altre ottime providenze à ella abbracciato, comandando a' Monaci, Eremiti eſenti, i quali ànno caſe, e Chieſe fuori dei Caſtelli, di non ricevere i delinquenti; dalle quali diſpoſizioni, o più toſto arbitrj, il Cardinale de Luca (1) a tutta ragione, ſtabiliſce la regola, che in dubbio ſi riſponde ſempre da coteſto Sagro Senato per l' eſcluſione dell' Immunità locale, in favore della publica quiete. Queſta è quella Congregazione, che a ſenſo voſtro, à per ſuo particolare Iſtituto quello di ſtendere più, che ſia poſſibile l' Immunità, e Giuriſdizione Eccleſiaſtica: queſta è quella Congregazione, che ſi ſcherniſce.

Io non impugno, che qualche volta non poſſino eſſer ragionevoli le querele, delle quali, voi dite, eſſer pieni i libri per i mali, che provengono dalla ſmoderata difeſa, che danno li Superiori Eccleſiaſtici a' delinquenti; impugno bensì, e con ogni fondamento, come vi ò dimoſtrato, che tali ſmoderate difeſe ſieno appoggiate dalla Congregazione; e contraſto,

E e che

(1) *Card. de Luca Miſcell. Eccleſ. diſc. 2. n. 16.*

---

rere i penitenti alla Santa Sede, anche ne' caſi, ne' quali poteſſe eſser dubbio d' offeſa Immunità. *E' da notarſi il zelo, che ſuppone l' eſtenſore di queſta lettera nel Sommo Pontefice a prò dell' anime, che per inavvertenza incorreano ne' lacci delle cenſure, quali erano teſi il più delle volte da quegli ſteſſi ſegreti ordini, ch' erano dati a' Veſcovi, e che potea Sua Santità, o la Sacra Congregazione non aver dati, o dati che gli aveſſe, rivocare per non allacciare i fedeli. Oltra di ciò l' eterna, infinita, ed univerſal provvidenza d' Iddio ſi reſtrigne ne' ſuoi effetti, gaſtighi, e benefizj alla cauſa dell' Immunità, e giuriſdizione Eccleſiaſtica; e nell' eſaggerare il pericolo delle cenſure, e 'l zelo de' Pontefici per le anime de' Fedeli, non ſi riflette alla traſgreſſione de' precetti divini, alle beſtemmie, ereſie, omicidj, e ladronecci, ma ſovratutto a quelle cenſure, che s'incorrono per violazione d' Immunità; finalmente ceſſano tutte le cenſure tanto pubbliche, che ſegrete, e ſi placa toſto l' ira del Signore, quando da quelle non aſſolvono i Confeſſori, ed i Veſcovi; ma ſi ricorre per eſſe alla Curia Romana, a ſi rapportano alla medeſima tutte le cauſe, liti, e controverſie, che occorrono intorno a coteſto capo di diſciplina: eſpreſſioni tutte, che ben dimoſtrano il ſervoroſo zelo di perſona perſuaſa della verità di ciò che ſcrive, ma che danno molta materia da ragionare a chi ne giudica ſenz' alcuna prevenzione, e che ripete da veri fonti l' origine dell' Eccleſiaſtica Immunità, intorno a cui molto ancora potrebbe dirſi, ſe il noſtro fine altro non foſſe, che di trattar iſtoricamente dell'origine, proſeguimento, ed uſo di queſt'Aſilo, o riſugio de' Malfattori.*

che ſia giuſta la querela di Camillo Borelli, perchè nell' aver egli viſitato due anni le Provincie di Calabria, appena ritrovò Chieſa in quei luoghi, in cui non foſſero ritirati trenta, o quaranta ſcellerati, che ſotto il Patrocinio di quella replicavano più fiate gli omicidj. A tutti que' ſcellerati la Chieſa certamente non accordava l'Immunità; e la Congregazione non gli avrebbe difeſo; ma perchè abuſavanſi del Luogo Immune, ne avrebbe l' eſtrazione ordinato, e la conſegnazione al Tribunale de' Laici: Di ſimili riſoluzioni della Sacra Congregazione ne ſono pieni i regiſtri de' ſuoi Decreti; e ſe coloro foſſero ſtati rei di delitti non eſcluſi dal Sacro Aſilo, gli avrebbe quali ſcandaloſi, e nocevoli alla Repubblica, con pena ſtraordinaria, alla Galera traſmeſſi. La querela adunque del Borelli contra l' Eccleſiaſtica Immunità è ingiuſtiſſima; e piuttoſto dovrà conchiuderſi, ch' egli adempiva molto malamente le ſue incombenze di Viſitatore della Calabria; mentre avendovi ritrovati sì orrendi ſconcerti non fece le dovute iſtanze a' Superiori Eccleſiaſtici, perchè proveduto vi foſſe. Benchè baſta avere qualche notizia del Popolo della Calabria dedito all' eſtremo ne' tempi principalmente del Borelli, agli omicidj, a' delitti, ed alla reſiſtenza alla Podeſtà de' Tribunali, per comprendere, che non era l'Immunità Eccleſiaſtica, ma la bocca dei loro archibugj, la quale rendeva ſicuri quei trenta, e quaranta ſcellerati per Chieſa.

Non meno inſuſſiſtenti, a parlar con riſpetto, ſono tutte le altre rifleſſioni del Sarpi da voi ammeſſe, ed applaudite in diſcredito della Sagra Immunità contro la Bolla di Gregorio XIV. Alcune di eſſe ridicole ſono, e non meritano ſe ne faccia verun conto; falſe le altre, e sfacciatamente contrarie alla verità. Nel numero delle ridicole può annoverarſi la poca ſtima, che ſi vuol ricavare a' Principi uſata, perchè nell' eccettuare dalla Sacra Immunità il delitto di Leſa Maeſtà, non ſi enunciano la Regina, ed i figli del Rè. I Canoni dei Concilj Toletani, come appariſce dalla loro lettura, (1) nello ſcomunicare li rei di offeſa Maeſtà, e così nell' eſcluderli dal Tempio, non nominarono neppur eſſi i figli del Rè, e la Regina; nè troviamo alcun maſtro di cerimonie delle convenienze dei Principi di que' tempi, il quale per ciò attribuiſca tale ommiſſione,

(1) *Canon. ult. Concil. 4. Tolet. Canon. 12. Concil. 1. Tolet.*

ne, come fa il Sarpi, a poca ſtima dei Padri di que' Concilj verſo de' Principi.

Non meno ridicola è l'altra rifleſſione ſopra la diverſità dell'intenzione degli antichi Eccleſiaſtici, e quella de' moderni intorno al Sacro Aſilo; perchè li primi intercedeano, e queſti non intercedono a favore de' rei; ma li diſendono col diritto della ſacra Immunità. I primi Eccleſiaſtici diſendevano egualmente l'Immunità, ed impedivano, che i rifuggiti a forza da quella non foſſero eſtratti: intercedeano poſcia per eſſi loro, acciò da' Magiſtrati Secolari l'aſſoluzione pienamente conſeguiſſero dai loro misfatti, e rimaneſſero liberi, e ſicuri anche fuor dell'Aſilo, come abbiam veduto; ma la Immunità era una coſa affatto diverſa, e ſeparata dalla Interceſſione: Credo, ne ſiate già convinto; onde non v'à più luogo a dubitare, che l'una con l'altra ſi confonda.

Il Sarpi ad oggetto di mettere in diſcredito nella Criſtiana Repubblica il Sacerdozio, ed affine di conciliar l'avverſione al Sacro Aſilo eſagera la diverſità grande, che fra le diſpoſizioni della Chieſa preſente, e quelle dell'antica ſi oſſerva; mentre, dic'egli, adeſſo unicamente a ſoſtener le giuriſdizioni, e difendere col mezzo dell' Immunità i malfattori, di mira ſi prende; quando allora provedevaſi al pubblico intereſſe, ſecondo la diverſità de' coſtumi, e delitti più frequenti di ciaſchedun Paeſe, i delinquenti eſcludendo dal beneficio dell' Immunità. Ma ditemi per grazia, ſi può ſentir di peggio? La eſcluſione dalla Sagra Immunità in que' tempi a tre, o quattro capi, o pochi più di delitti ſolamente riſtretta, come abbiam confrontato, era capace di provedere al pubblico intereſſe di tutto il mondo Cattolico; e poi nol ſarà a giorni noſtri, ne' quali da Sacri Canoni, e dalle Coſtituzioni Apoſtoliche ſi ributtano poco men, che tutti i delinquenti dal Santuario, il che non è poſſibile d'impugnare, qualora, oltre alla Coſtituzion Gregoriana, a cui vi ſiete fermato, legganſi pure le altre Bolle de' poſteriori Pontefici, eſpreſſamente derogatorie della Sacra Immunità. Per molti Secoli è ſtata coſtantiſſima la rigidezza del Sacerdozio a non conſegnar unquamai delinquente al braccio del Secolo, di cui pria non aveſſe della vita, e de' membri con giuramento la ſalvezza ottenuta: in oggi a vantaggio della pubblica tranquillità abbandonanſi tai miſerabili a

tutto il rigore delle pene legali ſottopoſti: E ciò non oſtante voi ſeguite il Sarpi, ed eſagerate con eſſo lui le novità da Romani Pontefici ſopra l' Immunità Eccleſiaſtica introdotte! Non può negarſi; ànno eſſi fatto molte innovazioni; ma tutte in pregiudizio del Sacro Aſilo a' Canoni antichi derogando, qualmente fra poco, mediante il confronto della moderna Eccleſiaſtica diſciplina ſopra queſto punto, con quella de' Secoli più lontani, voi ſteſſo non potrete a meno di non confeſſare.

Che ſe ricerchiamo il motivo, per cui gli Eccleſiaſtici d'oggi giorno ànno abbandonato l'interceſſione a favore de' rei, egli è ſubito in pronto: Queſto deriva dalla rigidezza di alcuni Secolari Magiſtrati, i quali non ſogliono in altra maniera a tempi noſtri riſpondere a' Sacerdoti interceſſori, ſe non con le ſeguenti, o ſimili fraſi: *Sig. Abate ella attenda a recitare il ſuo Breviario*: *Padre attenda al ſuo Convento, ſe le piace queſt' aria*. Nè potrete negare, che noi pure vediam frequentate dal Sacerdozio le Carceri a vantaggio dell' anima di que' ſcelerati; eſſendovi perfino alcune Religioni, le quali profeſſano atti ſimili di carità per loro Iſtituto: ed io coll' eſperienza acquiſtata in venti, e più anni di Giudicatura in queſti Tribunali dello Stato Eccleſiaſtico, poſſo accertarvi, che le Camere dei Giudici pochi giorni reſtan prive di qualche Sacerdote interceſſore in queſto Dominio.

Affine poi di perſuaderci, che la moderna pratica degli Eccleſiaſtici Tribunali ſia una novità non mai derivata dallo ſpirito dell' antica Chieſa Cattolica, prendete a combattere ſpecialmente la Bolla Gregoriana, e per apportarne di queſte novità una ſolenne, ſtabilite, che ſino a' tempi d' Innocenzo Terzo alcuno de' Canoni in materia di Sacra Immunità porta ſeco la Scomunica *latæ Sententiæ*; ma da tutti s' impone ſoltanto la pena di Scomunica *ferendæ Sententiæ*.

Io veramente ò qualche roſſore nell' eſporvi le mie oſſervazioni intorno a queſta propoſizione dei Canoni moderni, e ſpecialmente della Bolla Gregoriana, ſe abbiano introdotto un nuovo coſtume, o nò, col fulminare la Scomunica *latæ Sententiæ* contra de' Violatori dell' Eccleſiaſtico Aſilo. Ma pure, ſalvo il riſpetto mio verſo di voi, mi permetterete ve le comunichi.

Innocenzo Terzo fu fatto Pontefice nell' anno 1198. (1), e pure

(1) *Sandini Vita Pontif. Rom. ſæc. XII. fol. mihi* 405.

è pure io trovò, che fino dall' anno 549. nel quinto Concilio di Orleans allegatovi, contra il Violatore della Sacra Immunità si fulmina la Scomunica con queste parole: *Sit ab omnium Communione ſuſpenſus*. Se questo sia lo stesso, che dire, *ſuſpendatur ab omnium Communione*, che sarebbe la Scomunica *ferendæ Sententiæ*; o pure, se le parole *ſit ab omnium Communione ſuſpenſus* non importino Scomunica *latæ Sententiæ*, lo lascio giudicare a voi.

Nelle citate Costituzioni di Egberto Vescovo di York dell'anno 732., cavate a sentimento del Cave nella sua Storia Letteraria, da' Detti dei SS. Padri, e dei Concilj, sotto il num.75. (e questa disposizione si vuole tirata da un Concilio d'Ibernia del quinto, o del sesto Secolo) si dice, che il Violatore dell' Asilo Ecclesiastico, *ut inimicus Eccleſiæ habeatur Excommunicatus*: Se devesi avere, e trattare come scomunicato, dunque in vigore del Canone non è più da scomunicarsi; ma è già scomunicato.

Nel Concilio di Coyacco, come abbiamo veduto, si legge: *Qui aliter fecerit Anathema ſit*.

Ma il Concilio di Londra dell'anno 1143. finisce di mettere la cosa in chiaro, ivi: *Ab alio, quam ab ipſo Papa poſſit abſolvi* il Violatore del Sacro Asilo.

E nel Concilio di Rems dell' anno 1148. si legge: *Anathema ſit*.

Sicchè per molti, e rimoti Secoli prima d' Innocenzo Terzo si difendeva dalla Chiesa la Sacra Immunità con le Scomuniche *latæ Sententiæ*; non è cosa specialmente nuova della Bolla Gregoriana, come asserite voi col Sarpi, o dei Canoni moderni, la Scomunica *latæ Sententiæ* per la lesione dell'Immunità. E quand' anche non avessimo i Canoni antecedenti ad Innocenzo Terzo per vindicare da novità i Canoni moderni, la pratica d'oggidì nei Tribunali Ecclesiastici, e la Bolla Gregoriana, può bastare per tutti il Concilio di Bourges dell'anno 1276. non tanto moderno, a mostrare, che Gregorio XIV. non à fatto alcuna novità imponendo la Scomunica *latæ Sententiæ* a' Violatori del Tempio, ancora se non avesse avuto altro esempio, che il Canone di questo Concilio. Avvegnachè non pare, che faccia gran novità un Governante coll' imporre a qualche delitto una pena imposta già per tre Secoli, e più avanti di lui; e indi osservata, e confermata con altre Leggi susseguenti fondamentali della sua Republica fino a' suoi giorni.

Mi permetterete vi ripeta il Canone 12. del detto Concilio, perchè troppo è addattato al noſtro argomento: *Quorundam inſolentias*, dice il Canone, *in tantam accepimus temeritatis, vel inſaniæ audaciam proripuiſſe, quod confugientes ad Eccleſiarum tutelam, contra Juris utriuſque ſtatuta, & Eccleſiaſticam libertatem ibidem vulnerant, mutilant, interficiunt, aut incendunt, aut inde extrahunt, violenter extractos vulnerare, ſeu mutilare præſumunt, nonnunquam eis ultimum ſupplicium inferentes* (quì certamente non ſi può dubitare, ſe il Canone parli delle publiche Podeſtà) *aut iſta fieri præcipiunt, aut procurant, ſeu conſilium, aut opem exhibent in tantis ſceleribus perpetrandis. Nos itaque, præſentis approbatione Concilii duximus ſtatuendum, quod taliter delinquentes, excommunicationis ſententiæ, quam in ipſos ferimus, ſubjaceant ipſo facto.*

In ſeguito moltiſſimi altri Concilj ſi ſono ſerviti degli ſteſſi, o altri equivalenti Termini nello ſcomunicare con ſcomunica *latæ ſententiæ* i violatori della ſacra locale immunità. Come ſi legge negli infraſcritti Concilj.

Nel Concilio di Roding l'anno 1279. *Excommunicantur ab eodem quicumque &c.*

Nel Concilio di Exceſter dell'anno 287. Canone 15. *Fore ipſo facto vinculo excommunicationis innodatos, a quo non prius abſolvantur, donec Eccleſiæ damnum paſſæ ſatisfecerint competenter.*

Nel Concilio di Nogarol nell'anno 1304. *Excommunicationis ſententiæ ſubjicitur ipſo facto* Chiunque violarà il ſacro Aſilo.

Nel Concilio di Vallemoletta Dioceſi di Pallenza dell'anno 1322. ſi dice *In ſententiam excommunicationis ipſo facto.*

E nel Concilio Marcianenſe della Dioceſi di Auche dell'anno 1326. ſi legge: *Taliter delinquentes excommunicationis ſententiæ ſubjaceant ipſo facto.*

E pure con tanti Canoni precedenti, così chiari, tanto antichi, con una diſciplina così inveterata ſtabilita nella Chieſa, ed oſſervata fino a' ſecoli a noi vicini, di ſcomunicare i violatori della Sacra Immunità con le ſcomuniche *latæ ſententiæ*, l'aſſoluzione della quale è ſtata riſervata dai Concilj fino nel duodecimo ſecolo al Papa, voi ſeguendo il Sarpi avete accuſato di Novità diverſa dall'antica diſciplina della Chieſa i Canoni moderni, *e ſpecialmente*, (è parola voſtra) la Bolla Gregoriana, perchè ivi s'impone la ſcomunica *Latæ ſententiæ* a'

Vio-

Violatori del Sacro Asilo, e perchè si pratica di eseguirla oggidì nei Tribunali Ecclesiastici. Convien confessarla, o Signore, il Sarpi ci à ingannato anche in questa materia della Sacra Immunità.

Eccomi alla persine alla dimostrazione promessavi del numero assai maggiore di delitti dalla Sacra Immunità ributtati nella moderna disciplina, che nell'antica: quei dell'ultima son già annoverati; rimane a vedersi quanti sien di presente que' della prima.

Io non credo di poter meglio effettuare questo esame di di quello, che è stato fatto nelle Costituzioni Sinodali per la sua Diocesi di Frascati del Reale Emo Duca di York, date alle stampe in Roma da Generoso Salomoni mio Stampatore l'anno scorso 1764. Questo zelantissimo Reale Pastore, la di cui intenzione nel formare un cotal Sinodo è stata quella di somministrare a' suoi Ecclesiastici un abbondante, e compiuta raccolta di Dottrina sana, purgata, e sicura, oltre l'essersi nell'estensione di un Maestro quanto insigne, e pratico, altrettanto umile, e docile, servito, prima di darle alle stampe, le à sottomesse alla Censura di Personaggi per Sapienza, e per Santità, e per la loro Dignità venerabilissimi; talchè n'è sortita un opera, la quale fra le recenti nelle materie Ecclesiastiche forse non avrà la seconda, dopo l'incomparabile Trattato *de Synodo Diœcesana di Benedetto XIV.* Pertanto vi trascrivo il contenuto di queste Costituzioni intorno all'esclusione de' rei dal Beneficio della Sacra Immunità (*a*); ivi: *Ab Ecclesiasticæ itaque Immunitatis beneficio excluduntur.* 1. *Latrones publici* (1), *viarum Grassatores* (2), *qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur. Unica* (3) *vero tantum grassatio in via publica, aut vicinali admissa sufficit, ut quis publicus latro, & grassator dici valeat, dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio fuerit secuta.* 2. *Depopulatores* (4) *agrorum, sive nocturni sive diurni, qui videlicet agros depopulantur, & messes, fructusque igne devastant.* 3. *Qui stantes* (5) *in Ecclesia, vel Cæmeterio interficiunt stantes extra Ecclesiam, vel Cæmeterium, aut eos mutilant; nec non qui stantes extra Ecclesiam, vel Cæ-*

(a) *Artic. 4. de Immunit. Eccles. aliisque loc. Sac. & piis debit. §. 7. pag. 176.*

(1) *Cap. inter alia de Immun. Eccles.*
(2) *Gregorius XIV. cit. Const.*
(3) *Benedictus XIII. cit Const.*
(4) *Gregorius XIV. cit. Constit.*
(5) *Benedictus XIII. cit. Constit.*, & *Cap. Immunitatem, de Immunitate Ecclesiarum*, & *Gregorius XIV. cit. Const.*

Cæmeterium occidunt ſtantes intra Eccleſiam, & Cæmeterium, aut ipſos mutilant: præterea qui impediunt, ne quis in locum Immunem ſe recipiat; & qui confugientibus vim inferunt, ipſoſque ab Eccleſia, aliove loco immuni violenter extrahunt, & abducunt. In his autem quatuor caſibus violatores Immunitatis, non illius tantum Eccleſiæ, quam violarunt, ſed cujuſcumque etiam alterius Eccleſiæ Immunitate gaudere nequaquam poſſunt, aut debent. 4. Sicarii (1) ſeu mandatarii, qui mercede conducti, alieno juſſu aliquem interficiunt, cujuſcumque Nationis ſint, & quamlibet Religionem ſequantur. Imo etiam (2) mandantes, qui certum præmium, aut mercedem ſive in pecunia, ſive in aliis rebus tradiderint, aut etiam ſolum promiſerint, quamvis promiſſio nullum habuerit effectum, dummodo aſſaſſinium re ipſa fuerit perpetratum. 5. Qui Litteras (3) Apoſtolicas falſificant. 6. Qui Montem Pietatis (4) aut alia generis loca adminiſtrantes, furtum, aut falſitatem in prædictis locis committunt, cujus cauſa arca pecuniaria ita minuatur, ut pœnæ ordinariæ locus ſit. 7. Qui aliquid (5) contra ipſius Principis perſonam moliuntur, ac in ipſa perſona Principis fiunt rei læſæ Majeſtatis. Qui conflant, adulterant (6), vel tondent quaſcumque monetas aureas, vel argenteas, etiam Principum exterorum, quotieſcumque in loco aut Provincia, ubi crimen admittitur, liberum habeant uſum, & comercium, vel ipſas monetas conflatas, adulteratas, ſcienter ita expendere, & erogare præſumunt, ut fraudis conſcii, atque participes cenſeri poſſint. 9. Qui ementito Curiæ nomine in alienas domos ſe introducunt animo ibidem perpetrandi rapinas, eaſque re ipſa committunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex Domeſticis earundem domorum, vel etiam extranei, quem ibi forte verſari contigerit, dummodo homicidium, aut membrorum mutilatio ſequatur. 10. Hæretici (7), vel ſuſpecti de Hæreſi, & Judæi, qui ſuſceptam antea Chriſtianam Religionem deſeruerint. 11. Qui aliquem occiderit proditorie (8), & per inſidias, vel animo (9) præmeditato; ac deliberato; vel etiam in rixa (10), dummodo caſuale non fuerit homicidium, vel ad propriam defenſionem perpetra-

(1) *Gregorius XIV. cit. Conſt.*
(2) *Benedictus XIII. cit. Conſt.*
(3) *Idem ibid.*
(4) *Idem ibid.*
(5) *Gregorius XIV cit. Conſt.*
(6) *Benedictus XIII. cit. Conſt.*
(7) *Joannes XXII. Conſt. 1. to. 1. Bullarii Romani, Gregorius XIV. cit. Conſt.*
(8) *Cap. de homicidio; Cap. ſi rixati; de injuriis; Gregorius XIV. cit. Conſt.*
(9) *Benedictus XIII. cit. Conſt.*
(10) *Clemens XII. cit. Conſt.*

petratum. Cum autem Clemens XII. ab Immunitatis beneficio excluſiſſet tam Laicos, quam Eccleſiaſticos inquiſitos, & ut ajunt, proceſſatos, vel in contumaciam bannitos; & condemnatos ex cauſa, & occaſione homicidii etiam in Rixa commiſſi cum armis, ſeu inſtrumentis ſuapte natura aptis ad occidendum; *Agitata ſæpe fuit quæſtio an ab Immunitate Locali cenſendi eſſent excluſi ii, qui homicidium in Rixa Baculo, aut ſaxo (quæ certe non videntur eſſe arma ſuapte natura ad occidendum apta) commiſerint? At controverſiam, litemque diremit Benedictus* (1) *XIV. peculiari ſua Conſtitutione declarans, ac ſtatuens, ut Eccleſiaſtica Immunitate non gaudeat, quicumque ſive vir, ſive mulier, ſive Laicus, ſive Clericus, ſive Secularis, ſive cujuſvis ordinis regularis baculo, aut ſaxo proximum ſuum occiderit, dummodo ex delicti circumſtantiis dignoſcatur, illius actum, quamvis in rixa commiſſum, non caſu, aut ex neceſſaria defenſione, ſed ex odio, & nocendi animo, ac voluntate prodiiſſe. Illud etiam in eadem conſtitutione* (2) *Pontifex decernit, ut ſi quis vulneraverit aliquem, & Chirurgi ad inſpiciendum vulnus acciti, grave vitæ periculum adeſſe retulerint; percuſſor è loco Immuni, in quem ſe recepit, ſervatis ſervandis extrahatur, & carceribus mancipetur, ea tamen lege, ut Eccleſiæ omnino reſtituatur, ubi is, qui vulneratus fuerit, ultra tempus a Legibus conſtitutum ſuperſtes vivat; & quidem ſub iiſdem pœnis, quibus im memoratis Benedicti XIII. & Clementis XII. Litteris ii ſubjiciuntur, qui delinquentem ex indiciis ad torturam ſufficientibus ſibi traditum reſtituere recuſant, poſtquam is in ſuis defenſionibus hujuſmodi indicia diluerit.*

VIII. Cum Gregorius XIV. in ſua Conſtitutione, quæ incipit: Cum alias, *ea delicta enumerans, quæ ab Eccleſiaſticæ Immunitatis beneficio excluduntur, de laicis delinquentibus dumtaxat mentionem feciſſet, & de his etiam tantummodo locutus fuiſſet Benedictus XIII. in ſua Conſtitutione:* Ex quo Divina; *placuit Clementi* (3) *XII. dictas Conſtitutiones extendere, & ampliare ad Eccleſiaſticos cujuſcumque gradus, & ordinis, qui homicidium, animo præmeditato, ac liberato patrent, dummodo ejuſmodi homicidii cauſa ab eorum Eccleſiaſtico*

(1) *Benedictus XIV. cit. Conſt. § 9.*
(2) *Benedictus XIV. cit. Conſt. §. 11.*
(3) *Clemens XII. cit. Conſt.*

ſtico Judice competente cognoſcatur, & ab eo, ſi rei reperti fuerint, citra pœnam ſanguinis, ad Sacrorum Canonum præſcriptum, condigna puniantur animadverſione. Benedictus XIV. eaſdem Conſtitutiones extendit etiam ad omnes, & ſingulos cujuſcumque Ordinis, Congregationis, Militiæ, & Inſtituti Regulares, ſive profeſſos, ſive illis quomodolibet adſcriptos, cujuſcunque gradus fuerint, & conditionis, licet expreſſa, & individua ipſorum mentio requiratur; ſi qui inquam eorum (quod Deus avertat) homicidium animo præmeditato, ac deliberato patraverint. Præterea declaravit (1), *ac ſtatuit, ut etiam mulieres, ac milites, ſi quod exceptum crimen admiſerint, Immunitate non gaudeant.*

Ora domando giuſtizia da voi: giudicate voi ſteſſo, ſe gli Eccleſiaſtici dopo la Gregoriana Coſtituzione abbiano la temporale Podeſtà ſovverchiato con la moderna lor diſciplina, dilatando di là dall'antica l'Immunità, e la Giuriſdizione della Chieſa. Abbiam cercato pria della detta Bolla di Gregorio XIV. le diſpoſizioni tutte de' Canoni antichi fortificati, e diſeſi dalle Leggi de' Principi intorno a queſto Santo Diritto; ed a ſtento abbiam trovato ſei, o ſette delinquenti eſcluſi dal Sacro Aſilo. I Ladroni, li Rei di Maeſtà offeſa, co' quali camminavan del pari li Perturbatori della pubblica pace, i Rattori delle Vergini in qualche Secolo, gl' induſtrioſi Micidiarj, gl' Idolatri, gli Eretici, formavan coteſto riſtrettiſſimo numero; e quei pure godeano in gran parte della Protezione del Tempio, poſciachè avean la ſorte di ſalvar la vita, ed i membri. Ma la coſa non và sì bene pe' Malviventi a' dì noſtri. A ben contare, ſe tutte eſamineremo le diſpoſizioni poco dianzi allegate, raccolte dal Sinodo Tuſculano, a poco men, che trenta giungono i diverſi delitti eſcluſi dal godimento della Sacra Immunità; e quel, che v'è per coloro di peggio; noi li diſcacciamo dal Santuario, li conſegnamo alle forze del Secolo eſpoſti a tutto il rigor delle pene; talchè darſi in mano al Carnefice, e metterſi nell'Aſilo, è una coſa ſteſſa: Nei caſi dubitabili abbracciam ſempre a favore della pubblica vendetta l' interpretazione eſcluſiva dell'Immunità Locale per maſſima dalla Sacra Congregazione inſegnata; la quale è talmente di queſta opinione tenace, che di ſovente à dichiarato ſufficienti all' eſtrazione del Reo dal Luogo Im-

(1) *Benedictus XIV. cit. Conſt. §. 8.*

Immune le ſole ſtragiudiziali informazioni: che il delitto da lui commeſſo uno ſia degli eccettuati. Aggiungete le facoltà dalla S. Sede ſopra l'Immunità Sacra in molti Dominj accordate, ed il ripiego, che prendeſi frequentemente d' indi traſmettere alla Galera alcuni rifuggiti, i quali per iſtretta giuſtizia non eran privi di queſto Santo Beneficio; e poi decidete voi finalmente, ſe i Romani Pontefici, e gli Eccleſiaſtici ne' Secoli recenti abbiano uſurpato il comando de' Principi; ſe abbiano dilatato con introdurre una nuova diſciplina la loro Giuriſdizione, e l' Immunità Eccleſiaſtica; e ſe queſta Sacra Congregazione meriti di eſſere dileggiata, e vilipeſa.

Che ſe in oggi pure, a fronte di tante reſtrizioni, e di proviſioni così prudenti, a pregiudizio della Sacra Immunità, e dell' autorità propria, dalla Chieſa intrapreſe, qualche ſcandolo, e qualche inconveniente ſucceda talvolta, debbonſi queſti attribuire a vizio, e mancanza degli Ufficiali, e de' Maeſtrati dell' una, e dell' altra Podeſtà: talchè il male può ſtare ſoltanto nel modo, ma non mai nella ſoſtanza, come avverte il Cardinale de Luca (1).

Sebbene non ò riſpoſto al voſtro ſecondo libro sì ſtrettamente, come al primo, mi luſingo ciò non oſtante, ſarete voi abbaſtanza ſodisfatto; poichè di molte coſe di quello ſi è direttamente parlato; e le altre, che ivi aſſerite, eſſendo conſeguenze della prima parte del voſtro Diſcorſo, ſvaniſcono con le oſſervazioni da noi fatte. Reſtava qualche coſa a dirſi della proſcrizione voſtra di tanti Dottori favorevoli all' Immunità Eccleſiaſtica; ma curato non mi ſono di fargli l' apologia, e ſoſtenere le loro dottrine; mentre più che abbondantemente rimane difeſo, e ſtabilito il Sacro Aſilo da quello, che mi ſon dato l'onore di farvi oſſervare.

In queſto ſtato di coſe non ſembra dunque, che niente più rimanga da riformare, almeno con ſtabilimenti univerſali, intorno al Sacro Aſilo. Laſciam pertanto in pace una volta la Chieſa; oſſerviamo il riſpetto dovuto al Tempio del Signore; e giacchè l' Immunità Locale a' tempi noſtri è riſtretta fra confini sì anguſti, onde accordaſi appena a que' Delinquenti, a' quali d' ordinario i Tribunali del Secolo perdonano le mancanze, oppure ne fan pagare con poche lire la pena; e giacchè l' eſcluſione dal

(1) *Card. de Luc. Relat. Rom. Cur. Diſc. 17. n. 9. in fine.*

dal godimento del Sacro Asilo di tanti Rei, ma principalmente de' Ministri fraudatori d' Erario, e de' Micidiarj, à proveduto quasi pienamente al pubblico interesse, non combattiamo più un Culto dovuto a Dio, da lui medesimo approvato, e così antico, quanto il sono li Tempj, e gli Altari; un Culto usato sempre da tutte le Nazioni a' Recinti delle loro Divinità; un Culto appoggiato alla Religione, e al Diritto universale delle Genti, ma specialmente fra noi stabilito, ed approvato qual Legge fondamentale della Cristiana Republica dal consenso di tutti i Popoli uniti a questa nostra Società: di grazia non lo combattiamo di più; e conserviamone almeno la memoria.

Non vorrei, da tutto ciò, che v' ò scritto in favore dell' Immunità locale, ed incontra le vostre opinioni, vi daste a credere, che io un rigido esattore mi sia di questo Diritto; talchè a vantaggio de' malfattori giudichi, doversi difendere, e con strepitosi Processi, e con precipitose Scomuniche contra le publiche Podestà. Guardimi il Cielo dal pensare di tal maniera. Sò il rispetto, che devesi a' Magistrati del secolo; sò quanto a' dì nostri la Chiesa sollecita sia di questo rispetto, della concordia fra le due Podestà, di schivare gli scandali, e tumulti; e quanto a cuore gli stia, che i Malviventi non prendan coraggio, e non turbino la tranquillità della Republica: e finalmente ad esser lento, e restìo dal fulminar Censure, mi ammaestra abbastanza l' avviso di S. Gregorio Nazianzeno impresso nella mia mente, che: *Lex nostra, & Legislator noster sanxit, ut Grex non coacte, sed sponte, & libenti animo pascatur*: Perlochè nell' esercizio mio de' Vicariati Generali ò sempre aborrito la Publicazione, e la Fulminazione delle Censure contra gli Tribunali del Secolo; ed in moltissimi Casi occorsimi di Sacro Asilo non rispettato, concordemente, e con la maggiore possibile segretezza, è stata rintegrata l' Ecclesiastica Immunità, e sono stati i Violatori di quella senza pubblicità, con le Facoltà opportune, assoluti dalle incorse Scomuniche.

IL FINE.

165.
C.
21.

Digitized by Google